

Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Anno XLIII - N. 20

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 17 maggio 2006

€ 3,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriali successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2006, n. 7.

Disposizioni urgenti per attività di smaltimento connesse con il recupero di salamoie generate nel distretto alimentare di San Daniele.

pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2006 n. 0135/Pres. (Estratto).

Approvazione del Piano territoriale infraregionale del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo e della variante integrativa al Piano stesso.

pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2006, n. 0136/Pres.

Assegnazione di borse di studio. Istituzione dei capitoli E/420 e S/5102.

pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2006, n. 0137/Pres.

D.P.R. 361/2000, articolo 7. Associazione «Mittelfest» - Cividale del Friuli (UD) - Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 maggio 2006, n. 0138/Pres.

Legge regionale 12/2002 - Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone e 1^a sottocommissione. Sostituzione componenti.

pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 maggio 2006, n. 0140/Pres.

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, articolo 20. Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole. Approvazione.

pag. 22

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 27 aprile 2006, n. 12.

Soppressione dell'I.P.A.B. «Legato Bartolini» di Udine.

pag. 36

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2 maggio 2006, n. 1143/PROD-ART.

Modifica dello schema di domanda per l'ottenimento dei contributi per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo.

pag. 37

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 10 aprile 2006, n. ALP.2-664-D/ESP/4910. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Villa Santina, per la realizzazione lavori di ripristino, sistemazione ed ampliamento della rete viabile interna del Capoluogo e frazione di Invillino, 7° lotto.

pag. 38

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 3 aprile 2006, n. ALP/11/594/VIA/246.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza del progetto di interventi di manutenzione ordinaria mediante asporto e movimentazione dei sedimenti del tratto d'alveo attivo del Fiume Tagliamento a valle del ponte di Dignano, nei Comuni di Dignano (UD), Flaibano (UD), Spilimbergo (PN) e San Giorgio della Richinvelda (PN), e ripristino di un tratto della difesa spondale in sponda destra, a Valle della confluenza del torrente Cosa. Proponente: Acco Umberto S.r.l di Portogruaro (VE), Cave Teghil S.r.l. di Mandrisio (UD), Friulghiaia S.r.l. di Codroipo (UD), Ghiaie Tagliamento S.r.l. Valvasone (PN), Anese Gino S.a.s. di Concordia Sagittaria (VE), Collini Scavi e Calcestruzzi S.r.l. di Osoppo (UD), Ghiaie Ponterosso S.r.l. di San Vito al Tagliamento (UD). Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

pag. 39

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 26 aprile 2006, n. ALP/11/763/VIA/215.

Legge regionale 43/1990. Procedura di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza. Progetto relativo all'intervento di manutenzione di un tratto del Torrente Meduna dalla prossimità del guado Vivaro-Tauriano fino alla località Casa Zoppa nei Comuni di Spilimbergo, San Giorgio della Richinvelda e Vivaro. Proponente: Consorzio Estrazione Inerti Pordenonese C.E.I.P. di Cordons (PN). Provvedimento di individuazione della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale quale autorità interessata al procedimento.

pag. 41

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2006, n. 633.

Legge regionale 6/1989. Programma annuale degli interventi regionali per l'anno 2006 ammessi al finanziamento. Approvazione delle priorità e dei criteri per il relativo finanziamento.

pag. 43

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2006, n. 634.

Legge 1766/1927. Comune di Trieste e Comunella di Contovello. Approvazione Accordo transattivo per l'accertamento della proprietà di terreni contesi.

pag. 46

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2006, n. 801.

Legge regionale 1/2005, articolo 2, comma 56 e comma 57. Criteri e modalità per l'attribuzione dei contributi per favorire l'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per la polizia municipale nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2006.

pag. 48

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2006, n. 837.

Legge regionale 43/1990. Pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto riguardante lo sfruttamento di risorse geotermiche tramite un pozzo ubicato in Comune di Marano Lagunare. Proponente: Condominio Marina Capo Nord.

pag. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2006, n. 839.

Decreto legislativo 152/1999, articolo 5. Classificazione dei corpi idrici superficiali significativi: laghi.

pag. 56

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2006, n. 847.

Legge regionale 2/2002, articolo 114. Commissione guide turistiche.

pag. 57

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2006, n. 850.

Articolo 2545. terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Linda Due Piccola Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine.

pag. 61

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2006, n. 851.

Articolo 2545 septiesdecies C.C. - Scioglimento per atto d'autorità della cooperativa «Vector Soc. coop a r.l.» con sede in Trieste, con nomina di Commissario liquidatore.

pag. 61

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2005, n. 852.

Articolo 2545 septiesdecies C.C. - Scioglimento per atto dell'autorità della coopeativa «Idealavori Soc. coop. a r.l.» con sede in Codroipo senza nomina di Commissione liquidatore.

pag. 62

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2006, n. 853.

Articolo 2545 septiesdecies C.C. - Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Evoluzione & Formazione Soc. coop. a r.l. con sede in Pordenone senza nomina di Commissario liquidatore.

pag. 63

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2006, n. 856.

Legge regionale 18/2005, articolo 3. Approvazione del programma triennale regionale di politica del lavoro 2006-2008.

pag. 64

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2006, n. 868.

Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio integrativo dell'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche sottoscritto il 4 giugno 2003.

pag. 183

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA,
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

UDINE

Comune di Ronchis. Avviso di adozione del Piano di settore per il comparto del commercio per la parte in cui costituisce variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 204

Comune di Tarvisio. Avviso di adozione della variante n. 37 al Piano regolatore generale.

pag. 204

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 26 aprile 2006. Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio Libro Fondiario - Ufficio tavolare di Trieste - Completamento del Libro Fondiario del C.C. di Rupingrande - II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 3 marzo 2006.

pag. 204

PARTE SECONDA
**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E
PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie speciale n. 11
del 15 marzo 2006)*

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 6 - 10 marzo 2006, n. 88

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Amministrazione pubblica - Autorizzazione all'assunzione di personale a tempo indeterminato - Modalità e limiti. Lesioni della potestà legislativa primaria della Regione ricorrente in materia di «ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione».

pag. 205

*(Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie speciale n. 14
del 5 aprile 2006)*

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 23-31 Marzo 2006, n. 133

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Bilancio e contabilità pubblica - Istituzione di un fondo speciale destinato alla ricerca scientifica, all'ambiente e alla produzione di energia da fonti rinnovabili - Intervento finanziario diretto statale invasivo della competenza legislativa, amministrativa e finanziaria regionale, lesione del principio di leale collaborazione.

pag. 208

*(Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie speciale n. 14
del 5 aprile 2006)*

CORTE COSTITUZIONALE

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n.

311 (legge finanziaria 2005) - Sanità pubblica - Determinazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza sanitaria - Individuazione delle tipologie di assistenza e dei servizi relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale - Ingiustificata riduzione delle modalità di coinvolgimento delle regioni, con lesione del principio di leale collaborazione.

pag. 212

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83
dell'8 aprile 2006)*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2006.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli».

pag. 218

DECRETO 30 marzo 2006.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Colli orientali del Friuli Picolit» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

pag. 219

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Comune di Forni di Sotto (Udine):

Avviso di gara per l'acquisto di uno scuolabus.

pag. 219

Comune di Sequals (Podenone):

Avviso d'asta pubblica per la vendita di unità immobiliari. (Estratto).

pag. 219

Autorità di Bacino Regionale - Palmanova (Udine):

Estratto del conto consuntivo per l'anno 2005.

pag. 221

Comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia):

Avviso di adozione del nuovo Statuto comunale.

pag. 223

Comune di Sauris (Udine):

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata relativo alla zona artigianale «D2» di Sauris di Sopra «Amezonte».

pag. 223

Comune di Tolmezzo (Udine):

Decreto del responsabile U.O.C. opere pubbliche n. 2/06-D/ESP/03 del 2 maggio 2006. (Estratto). Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per i lavori di potenziamento dell'acquedotto comunale mediante raddoppio dell'adduttrice Illegio-Tolmezzo e sistemazione dei serbatoi di Betania.

pag. 223

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana - Udine:

Decreto di esproprio n. 1/06 di data 3 maggio 2006 - Progetto n. 347 di data 14 gennaio 2002, «Arginatura sul Fiume Stella a difesa del capoluogo, in Comune di Palazzolo dello Stella»

pag. 224

Decreto di esproprio n. 2/06 di data 3 maggio 2006 - Progetto n. 347, di data 14 gennaio 2002, «Arginatura sul Fiume Stella a difesa del capoluogo, in Comune di Palazzolo dello Stella».

pag. 229

Consorzio per lo Sviluppo Industriale - Tolmezzo (Udine):

Ordinanza di pagamento diretto di indennità provvisoria n. 1 del 10 marzo 2006. Espropriazione immobili per «Avvio prima fase capannoni industriali modulari - Villa Santina» - Opera n. 57.

pag. 232

Ordinanza di deposito di indennità provvisoria n. 2 del 10 marzo 2006. Espropriazione immobili per «Avvio prima fase capannoni industriali modulari - Villa Santina» - Opera n. 57.

pag. 233

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone:

Publicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di concessione di variante di derivazione d'acqua alla Azienda Agricola San Biagio S.r.l.

pag. 234

Direzione provinciale lavori pubblici - Udine:

Publicazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, dell'estratto del provvedimento di riconoscimento all'uso di acque pubbliche per la General Beton Triveneta S.p.A.

pag. 234

Provincia di Pordenone:

Deliberazione della Giunta provinciale n. 69 del 30 marzo 2006. Comune di Sequals. Discarica di categoria 2^o, tipo A, sita in Sequals (PN), località Capoluogo. Diniego dell'approvazione del Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2003.

pag. 235

Deliberazione della Giunta provinciale n. 70 del 30 marzo 2006. Comune di Sequals. Discarica di categoria 2^a, tipo A, sita in Sequals (PN), località Lestans. Diniego dell'approvazione del Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2003.

pag. 238

Deliberazione della Giunta provinciale n. 71 del 30 marzo 2006. Società Buzzi Unicem S.p.A. Piano di adeguamento presentato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2003 e variante progettuale della discarica di cat. 2^a, tipo A, sita in Comune di Sequals.

pag. 241

Deliberazione della Giunta provinciale n. 72 del 30 marzo 2006. Società Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c. di Pordenone. Approvazione ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22/97, del progetto di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, sito in Pordenone, via delle Villotte n. 18.

pag. 245

Deliberazione della Giunta provinciale n. 81 del 6 aprile 2006. Società Cobeton S.p.A. Discarica di rifiuti inerti sita in Comune di Polcenigo (PN). Approvazione Piano di Adeguamento di cui al decreto legislativo n. 36/2003.

pag. 249

ASP «Opera Pia Coianiz» Tarcento (Udine):

Concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di «Operatore socio sanitario» a tempo indeterminato - cat. Bs - C.C.N.L. Comparto Sanità.

pag. 256

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2006, n. 7.

Disposizioni urgenti per attività di smaltimento connesse con il recupero di salamoie generate nel distretto alimentare di San Daniele.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga:

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 13/2002)

1. Al comma 26 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c bis) gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservanti esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti.».

2. Dopo il comma 26 dell'articolo 18 della legge regionale 13/2002 è inserito il seguente:

«26 bis. Gli scarichi di cui al comma 26, lettera c bis), non recapitanti in fognatura, rientrano nella disciplina prevista dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 152/1999.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 maggio 2006

ILLY

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 18, commi da 25 a 28, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, come modificato dall'articolo 18, comma 5, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(Disposizioni in materia di gestione faunistico - venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi)

(omissis)

25. In applicazione dell'articolo 28, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni aventi caratteristiche qualitative e quantitative equivalenti alle acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, in quanto derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico e purché separate dagli altri reflui.

26. Ai fini di cui al comma 25, sono assimilati alle acque reflue domestiche, in particolare:

- a) gli scarichi degli edifici nell'ambito di un insediamento commerciale o di produzione di beni, destinati a servizi igienico-sanitari, a mense e ad abitazioni delle maestranze, dotati di propri scarichi terminali;
- b) gli scarichi di alberghi, camping, bar, agriturismi e ristoranti, limitatamente ai servizi di ristorazione, pernottamento e lavanderia interna;
- c) gli scarichi di attività commerciali di vendita al minuto di generi alimentari e di cura della persona;
- c bis) *gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti.*

26 bis. Gli scarichi di cui al comma 26, lettera c bis), non recapitanti in fognatura, rientrano nella disciplina prevista dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 152/1999.

27. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/1999, fino all'approvazione del piano di tutela delle acque, agli scarichi esistenti di acque reflue urbane sul suolo, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali, si applicano i valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del medesimo decreto legislativo 152/1999.

28. Restano comunque fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/1999 e i valori limite fissati per i cicli produttivi indicati nelle tabelle 3/A, nonché per le sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 258/2000, è il seguente:

Art. 36

(Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane)

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.

2. In deroga al comma 1, l'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento può autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 45, è, comunque, autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate che rispettino i valori limite di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, e purché provenienti dal medesimo ambito ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4 dell'articolo 27;
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.

4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.

5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto

e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.

6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3, si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

7. Il produttore dei rifiuti di cui al comma 2 e 3 ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista dal decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei precedenti commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto ai soli obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 122

- d'iniziativa dei consiglieri Violino, Follegot, Franz, Guerra, presentato al Consiglio regionale in data 11 marzo 2005 e assegnato alla IV Commissione permanente in data 16 marzo 2005;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nella seduta del 28 marzo 2006 e nella stessa seduta approvato all'unanimità, senza modifiche, con relazione orale del consigliere Fortuna Drossi;
- esaminato e approvato all'unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 2 maggio 2006.
- trasmesso al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/3134-06 dl 9 maggio 2006.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2006, n. 0135/Pres. (Estratto).

Approvazione del Piano territoriale infraregionale del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo e della variante integrativa al Piano stesso.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0135/Pres. di data 27 aprile 2006 sono stati approvati il Piano territoriale infraregionale del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo e la variante integrativa al piano stesso, comprendenti aree poste sui territori dei Comuni di Amaro, Tolmezzo e Villa Santina.

Copia conforme all'originale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo e dei Comuni interessati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2006, n. 0136/Pres.

Assegnazione di borse di studio. Istituzione dei capitoli E/420 e S/5102.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - ha erogato in favore della Regione Friuli Venezia Giulia la somma di 2.098.288,00 euro, giusta la quietanza di Tesoreria centrale dello Stato n. 18 di data 13 marzo 2006;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità di legge indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 e nel documento tecnico allegato ai bilanci suddetti non esistono le

appropriate unità previsionali di base, né i corrispondenti capitoli, cui fare affluire la predetta assegnazione e ritenuto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.444, che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 alla Rubrica n. 300 - Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, - Servizio n. 197 - servizio istruzione e orientamento, con la denominazione «Assegnazioni vincolate per interventi nel settore dell'istruzione», con riferimento al capitolo 420 (2.3.1), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione», è iscritto lo stanziamento di euro 2.098.288,00.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 8.1.300.1.544, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 alla Rubrica n. 300 - Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio n. 197 - servizio istruzione e orientamento, con la denominazione «Contributi per interventi nel settore dell'istruzione», con riferimento al capitolo 5102 (1.1.161.2.06.04), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, - con la denominazione «Contributi a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione», è iscritto lo stanziamento di euro 2.098.288,00.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 27 aprile 2006

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2006, n. 0137/Pres.

D.P.R. 361/2000, articolo 7. Associazione «Mittelfest» - Cividale del Friuli (UD) - Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 26 ottobre 2005, successivamente integrata con nota del 10 marzo 2006, con cui il Presidente dell'Associazione «Mittelfest», avente sede in Cividale del Friuli, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima e l'approvazione del relativo statuto deliberato, da ultimo, dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 21 novembre 2005;

VISTI il verbale dell'atto costitutivo della predetta Associazione, a rogito del dott. Antonio Cevaro, notaio in Cividale del Friuli, rep. n. 26768, racc. 7322, registrato a Udine il 19 gennaio 1998 al n. 299 e l'atto pubblico del 2 febbraio 2006, a rogito del medesimo notaio, rep. 43702, racc. n. 15028, di deposito delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria degli associati nella predetta seduta del 21 novembre 2005;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore culturale;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO il parere favorevole della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, del 9 febbraio 2006, prot. n. 5212/Cult/3AC/Spett/3;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

DECRETA

- È approvato lo statuto dell'Associazione «Mittelfest», avente sede in Cividale del Friuli, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 21 novembre 2005, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- L'associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 aprile 2006

ILLY

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «MITTELFEST» CIVIDALE DEL FRIULI

Articolo 1

Costituzione e sede

È costituita l'Associazione «Mittelfest», con sede a Cividale del Friuli. Essa è regolata dalle disposizioni contenute nel presente statuto sociale e per quanto non previsto dalle norme del codice civile e da quelle vigenti in materia.

Articolo 2

Finalità

L'associazione si prefigge di contribuire allo sviluppo delle conoscenze e allo scambio di esperienze nei settori dello spettacolo, teatrale e musicale, fra il Friuli Venezia Giulia ed i paesi dell'area centro-europea, con particolare attenzione ai paesi aderenti all'«Iniziativa Centro-europea».

A questo fine, l'Associazione organizza annualmente a Cividale del Friuli il festival denominato «Mittelfest».

L'Associazione può, nell'ambito dell'attività finalizzata alla programmazione, realizzazione e alla promozione del festival, promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni:

- coproduzioni teatrali e musicali;
- convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali e di collegamento con enti e organismi analoghi, tese a far conoscere l'iniziativa del Festival di Cividale e a valorizzare il patrimonio culturale dei paesi dell'area centro europea nei settori della cultura teatrale e musicale.

Articolo 3

Soci

I soci dell'Associazione Mittelfest si distinguono in fondatori, sostenitori e aderenti.

Sono soci fondatori dell'Associazione Mittelfest la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Udine, il Comune di Cividale del Friuli.

Possono divenire soci sostenitori dell'Associazione amministrazioni locali, enti di diritto pubblico e privato, associazioni e società che concorrano al sostegno finanziario dell'Associazione e che contribuiscano in modo significativo alla promozione in Italia e all'estero del «Mittelfest» di Cividale.

L'Associazione riconosce e promuove attivamente l'adesione, quali soci sostenitori, delle istituzioni e degli organismi di produzione teatrale e musicale e di promozione culturali operanti nel Friuli Venezia Giulia.

Possono divenire soci aderenti associazioni, enti, società e singoli cittadini la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 4

Obblighi dei soci

Tutti i soci sono tenuti a versare:

- a) la quota di adesione costitutiva del fondo di dotazione stabilita annualmente dall'assemblea.
- b) la quota annuale di associazione stabilita dal consiglio di amministrazione.

I soci fondatori concorrono all'attività dell'Associazione attraverso la prestazione diretta di servizi o la collaborazione di proprio personale, con modalità stabilite da apposite convenzioni.

Il Comune di Cividale assicura la concessione a titolo gratuito di locali di servizio (uffici, magazzini) e degli spazi all'aperto e al chiuso di sua proprietà utilizzati per attività di spettacolo, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

Articolo 5

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 6

Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta dai soci fondatori, sostenitori ed aderenti.

Hanno diritto di voto i soci fondatori, quelli sostenitori, ed un delegato in rappresentanza dei soci aderenti, nominato dai soci aderenti stessi secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, in regola con le quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno mediante lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima del giorno della riunione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio dei soci, al numero di

fax o all'indirizzo di posta elettronica. L'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'Ordine del giorno della riunione, la data e il luogo di svolgimento.

Essa può essere inoltre convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o un terzo dei soci.

All'assemblea compete:

- a) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) eleggere i revisori dei conti, e su indicazione dei soci sostenitori ed aderenti, secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, i membri del Consiglio di Amministrazione di propria spettanza;
- c) deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, le quote di adesione;
- d) deliberare eventuali modifiche allo Statuto;
- e) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto disposto ai commi seguenti.

Per le modificazioni allo Statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri.

I soci fondatori provvedono direttamente alla nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

Spetta alla Regione la nomina di tre consiglieri, tra i quali il Presidente dell'Associazione.

Spettano al Comune di Cividale la nomina di un consigliere che assume la funzione di Vice Presidente dell'Associazione e alla Provincia di Udine la nomina di un consigliere.

I rimanenti consiglieri sono eletti dall'Assemblea indicati dai soci sostenitori ed aderenti con apposito regolamento.

Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica tre anni.

Nel caso in cui per rinuncia o per altro motivo vengano a cessare uno o più consiglieri, il consiglio sarà integrato dai soci fondatori, qualora la cessazione riguardi consiglieri di nomina degli stessi. Negli altri casi si procederà per cooptazione da parte del consiglio e i consiglieri così designati rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

La carica di consigliere di Amministrazione è ricoperta a titolo gratuito.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza ed impedimento dal Vice Presidente almeno quattro volte l'anno, mediante preavviso scritto, di almeno cinque giorni. Il preavviso deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza il consiglio potrà essere convocato telefonicamente almeno un giorno prima della data fissata della riunione.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre essere convocato su richiesta di tre consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera in ordine ai seguenti argomenti:

- a) bilancio preventivo e conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) accettazione di domande di ammissione di nuovi soci.
- c) determinazione dell'ammontare delle quote di associazione annuali;
- d) nomina del Segretario generale, di cui al successivo articolo 10 e relativo trattamento contrattuale e individuazione delle sue competenze ad integrazione di quelle già previste dal presente Statuto;
- e) nomina della Direzione artistica di cui al successivo articolo 12, e relativi rapporti contrattuali;
- f) assunzione di personale di ogni ordine e grado e relativo trattamento economico e contrattuale, nonché assegnazione di eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza, stesura del regolamento interno dell'Associazione;
- g) elaborazione delle linee programmatiche generali del Festival;
- h) approvazione dei programmi di attività presentati dalla Direzione artistica per il Festival;
- i) stipula di convenzioni, con l'eccezione di quelle che regolano i rapporti contrattuali per l'acquisizione, la distribuzione e la produzione di spettacoli nell'ambito dei programmi approvati, la cui stipula è affidata al Presidente;
- j) approvazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni concernenti gli argomenti di cui alle sopra indicate lettere c) d) f) è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare a propri componenti specifiche competenze o incarichi definendo eventuali limiti di spesa.

Articolo 8

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, in sua assenza e/o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente in particolare:

- a) provvede a tutti gli atti di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione che non siano di competenza del Segretario generale;
- b) adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso;
- c) indirizza e assiste l'iniziativa dell'Associazione nei rapporti istituzionali esterni e nei rapporti con i soci. In tale ambito, promuove la ricerca di apporti di nuovi sostenitori del festival e dei programmi di attività ad esso collegati;
- d) a supporto della propria attività si potrà avvalere della collaborazione di un assistente/consulente e che scadrà con il mandato del Presidente.

Articolo 9

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno, con funzioni di Presidente.

I revisori dei Conti e il suo Presidente sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono

essere riconfermati. Essi intervengono alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione. I revisori dei Conti esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione in analogia a quanto previsto dell'articolo 2403 del C.C.

Articolo 10

Segretario generale

Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse, umane ed economiche e di permettere all'Associazione l'organizzazione di eventi nel corso di tutto l'anno, la distribuzione delle produzioni e coproduzioni del Mitelfest, le relazioni con le strutture produttive, i festival ed i loro organismi associativi, la ricerca e reperimento di risorse pubbliche e private e la promozione generale dell'attività dell'Associazione, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario generale dell'Associazione.

L'incarico di Segretario generale viene attribuito, con contratto di durata massima triennale, rinnovabile, a persona qualificata per l'esperienza maturata nel settore dello spettacolo ovvero nell'organizzazione di attività culturali. L'incarico di Segretario generale decade automaticamente alla scadenza del mandato del Consiglio d'Amministrazione.

Il Segretario generale partecipa di norma alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Segretario generale provvede agli atti di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione in base alle competenze affidategli dal Consiglio stesso.

Articolo 11

Direzione artistica

La stesura dei programmi annuali del Festival, coerenti alle linee programmatiche generali deliberate dal Consiglio di Amministrazione, è affidata alla Direzione artistica.

La Direzione artistica è nominata dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, ed è formata da uno o più membri scelti tra esperti nel campo dello spettacolo, della cultura e delle arti, con i quali l'Associazione stipula appositi rapporti di consulenza, di durata massima triennale.

La Direzione artistica si avvale della collaborazione di esperti, anche indicati dalla Direzione stessa e nominati dal Consiglio di Amministrazione, che siano espressione dei paesi partecipanti al Festival.

Articolo 12

Patrimonio e bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione versate, che costituiscono il fondo di dotazione, nonché dalle attrezzature e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali dei soci;
- dai contributi assegnati annualmente dalla Regione per l'organizzazione del Festival, ai sensi legge regionale 12/97;
- da altri contributi dei soci;
- da contributi di altri Enti pubblici e privati;
- dal reddito di beni costituenti il patrimonio;
- dai proventi delle manifestazioni, delle pubblicazioni ed in genere dell'attività dell'Associazione.

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Il bilancio preventivo dell'esercizio in corso ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di febbraio.

Qualora in sede di consuntivo venga accertata l'esistenza di un disavanzo nella gestione dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione provvede a individuare le relative fonti di copertura da iscrivere quali poste in entrata nel successivo bilancio preventivo, se necessario proponendo all'Assemblea dei soci l'adeguamento corrispondente delle quote associative.

Qualora il disavanzo di gestione accertato a consuntivo non sia stato sanato entro sei mesi dalla conclusione del successivo esercizio, secondo le modalità di cui al precedente comma, gli organi sociali decadono e vengono sostituiti, entro i successivi trenta giorni, da un Commissario straordinario nominato dal Presidente della Giunta regionale, che, dopo aver verificato, entro un tempo massimo di tre mesi, l'impossibilità di risanamento, provvede allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione.

Articolo 13

Recesso dei soci

Il recesso dei soci è consentito con preavviso di tre mesi ed ha effetto con lo scadere dell'anno sociale.

L'associato che abbia esercitato il recesso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 14

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, le eventuali attività nette saranno devolute ad istituzioni od enti operanti nel campo dello spettacolo con finalità analoghe.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 maggio 2006, n. 0138/Pres.

Legge regionale 12/2002 - Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone e 1^a sottocommissione. Sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO il D.P.Reg. n. 0381/Pres di data 4 dicembre 2002 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 12/2002, chiamandovi a farne parte, tra gli altri, il sig. Claudio Dorigo, in rappresentanza delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale e la dott.ssa Maria Laura Boreani, dirigente pro tempore della sede provinciale dell'INPS di Pordenone;

VISTO il D.P.Reg. n. 014/Pres di data 29 gennaio 2003 con il quale il dott. Vittorio Latempa, delegato permanente del Direttore della sede provinciale dell'INPS di Pordenone, è stato nominato componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone, in sostituzione della dott.ssa Maria Laura Boreani nonchè componente della 1a Sottocommissione per l'istruttoria preliminare delle pratiche di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane e conseguenti variazioni;

VISTA la nota di data 8 febbraio 2006 con la quale il sig. Claudio Dorigo ha rassegnato le proprie dimissioni da componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone;

VISTA la nota di data 14 febbraio 2006 con la quale la Confartigianato di Pordenone ha comunicato la designazione del sig. Giuseppe Citron in sostituzione del sig. Claudio Dorigo;

VISTA la nota di data 1 marzo 2006 con la quale la sede provinciale dell'INPS di Pordenone ha comunicato la nomina della sig.ra Maria Luisa Fantin quale delegato permanente del Direttore della sede provinciale dell'INPS di Pordenone, in sostituzione del dott. Vittorio Latempa;

VISTE le dichiarazioni concernenti l'assenza di cause ostative alla nomina;

RITENUTO di provvedere alla sostituzione dei predetti componenti in seno alla Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone;

RITENUTO inoltre di provvedere alla sostituzione del dott. Vittorio Latempa in seno alla 1a Sottocommissione per l'istruttoria preliminare delle pratiche di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane e conseguenti variazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 21 aprile 2006;

DECRETA

- Per i motivi illustrati in premessa, il sig. Giuseppe Citron è nominato componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone in sostituzione del sig. Claudio Dorigo e la sig. ra Maria Luisa Fantin è nominata componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone nonché componente della 1a Sottocommissione per l'istruttoria preliminare delle pratiche di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane e conseguenti variazioni, in sostituzione del dott. Vittorio Latempa.
- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 maggio 2006

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 maggio 2006, n. 0140/Pres.

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, articolo 20. Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 recante «testo unico in materia di sport e tempo libero»;

VISTO, in particolare, l'articolo 20 della citata legge regionale 8/2003, che affida alla Regione il compito di promuovere l'educazione all'attività sportiva nella scuola primaria e secondaria mediante la concessione di appositi contributi per progetti realizzati in tale ambito dalle istituzioni scolastiche, anche sulla base di convenzioni con le federazioni sportive operanti in ambito regionale;

VISTO il comma 3 dell'articolo 20 medesimo, che prevede l'adozione di un regolamento che determini i criteri per la concessione dei contributi mediante deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sport, di concerto con l'Assessore regionale al turismo;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 844 di data 21 aprile 2006;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport e tempo libero)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 maggio 2006

ILLY

Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), di seguito denominata legge, a sostegno dei progetti volti a promuovere l'educazione motoria e fisica all'interno dei percorsi formativi scolastici e a favorire in tal modo il concreto avvicinamento dei giovani allo sport ed ai valori positivi di cui esso è portatore.

Art. 2

(Destinatari degli interventi)

1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 1 le scuole primarie e secondarie, statali e paritarie, singolarmente o in rete.

Art. 3

(Progetti finanziabili)

1. Sono ammissibili a contributo i progetti compresi nel piano dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) risultano finalizzati ad avviare alunni e studenti all'attività sportiva e a favorire lo sviluppo dei rapporti tra il mondo della scuola e quello dello sport, promuovendo la pratica sportiva come stile di vita da assumere sin dall'età scolare e valorizzandone il ruolo educativo nei suoi aspetti motorio, socializzante e comportamentale;
- b) comportano un impegno, per ciascun alunno o studente interessato all'iniziativa, di norma non inferiore a 20 ore annue, delle quali almeno una parte programmate in orario curricolare;
- c) risultano soddisfare le condizioni indicate all'articolo 20, comma 2, della legge, solo nel caso in cui abbiano ad oggetto iniziative da realizzare sulla base di convenzioni con Federazioni sportive operanti in ambito regionale.

2. Per la realizzazione delle iniziative che formano oggetto dei progetti di cui al comma 1 può essere previsto l'impiego sia di personale interno all'istituzione scolastica interessata, eventualmente disponibile ad effettuare anche un'attività aggiuntiva retribuita, che di personale esterno, individuato tra i diplomati ISEF o i laureati in scienze motorie con comprovata esperienza.

Art. 4

(Criteri di priorità)

1. Sono considerati progetti di prioritaria rilevanza quelli che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- a) hanno ad oggetto iniziative coinvolgenti più istituzioni collegate in rete o comunque prevedono momenti di confronto attraverso percorsi integrati tra più istituzioni scolastiche;
- b) interessano una quota superiore al 25% degli allievi o studenti delle scuole partecipanti;
- c) favoriscono il coinvolgimento di allievi o studenti disabili.

Art. 5

(Spese ammissibili e misura del contributo)

1. Sono ammissibili i costi direttamente riferibili all'attuazione del progetto e individuabili nelle seguenti tipologie di spesa:

- a) compensi per prestazioni aggiuntive del personale interno e per consulenze e collaborazioni esterne per lo svolgimento delle attività motorie, fisiche e sportive;
- b) canoni di locazione di impianti sportivi interessati dal progetto e spese correlate al loro utilizzo e costi per il noleggio o l'acquisto di materiali, strumenti ed attrezzature specificatamente destinate alle attività didattiche riguardanti l'educazione motoria, fisica e sportiva;
- c) compensi a personale interno ed esterno per attività di programmazione, organizzazione, documentazione e promozione, nonché di coordinamento di iniziative che interessino più istituzioni scolastiche;
- d) spese generali di gestione organizzativa, quali costi di trasporto per il raggiungimento delle sedi di svolgimento delle attività di educazione motoria, fisica e sportiva.

2. Le voci di spesa indicate al comma 1, lettera b) sono ammissibili entro il limite massimo del 20% del costo complessivo preventivato; le voci di spesa indicate al comma 1, lettere c) e d) sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del costo medesimo.

3. Sono comunque esclusi dalla spesa ammissibile:

- a) oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive;
- c) spese per il funzionamento della sede dell'istituzione scolastica.

4. Il contributo è determinato entro il limite del 90% della spesa ammessa, il cui importo non può comunque superare la somma di 10.000,00 euro per progetto. L'importo massimo della spesa ammessa è elevabile sino a 15.000,00 euro nel caso di progetti cui la Commissione, di cui all'art. 7, in sede di espressione del parere riconosca particolare interesse e valore per le specifiche caratteristiche che presentano in relazione alle dimensioni dell'iniziativa proposta, avuto riguardo dei criteri di priorità indicati all'art. 4.

Art. 6

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, redatte in conformità al modello di cui all'allegato A e sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica interessata ovvero di quella capofila, nel caso di iniziative progettuali coinvolgenti più istituzioni collegate in rete, sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili entro il 31 maggio di ogni anno.

2. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione, in originale e copia semplice:

- a) relazione illustrativa del progetto che si intende realizzare, con la specificazione della durata, del personale impiegato, del numero degli alunni o studenti coinvolti e con l'indicazione delle caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione di priorità secondo i criteri di cui all'articolo 4;
- c) preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiesta all'Amministrazione Regionale;
- d) dichiarazioni aventi ad oggetto l'espressione dell'intesa tra l'istituzione scolastica interessata, ovvero quella capofila, e il competente Centro servizi amministrativi provinciale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel caso di progetti da realizzare sulla base di convenzioni con Federazioni sportive operanti in ambito regionale, come previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge.

Art. 7

(Valutazione dei progetti)

1. Per la valutazione dei progetti da ammettere a contributo, il Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili acquisisce il parere della Commissione regionale dello sport di cui all'articolo 2 della legge, che si esprime sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4.

Art. 8

(Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo)

1. Il contributo è concesso e contestualmente erogato in un'unica soluzione anticipata.

2. Ai fini della rendicontazione è fatto obbligo al legale rappresentante dell'istituzione scolastica beneficiaria di presentare, entro il termine fissato dal decreto di concessione, una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta corredata dalla documentazione prevista dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

Art. 9

(Modifiche della modulistica)

1. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all'allegato A del presente regolamento, previsto per la redazione delle domande di contributo dall'articolo 6, sono disposte con decreto del Direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 10

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Spazio riservato al protocollo regionale

**Allegato A - Domanda di contributo per la promozione dello sport nelle scuole
ex L.R. 8/2003, art. 20 (Modello per le scuole statali)**

*Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili
Via del Lavatoio, n. 1
34132 Trieste*

Il/la sottoscritto/a dirigente scolastico
dell'Istituto
con sede legale in Via n.
cap città (.....)
tel. fax e-mail
Codice fiscale

CHIEDE

un contributo, ai sensi della LR 8/2003, art. 20, per la realizzazione del progetto di educazione motoria, fisica e sportiva di cui alla allegata relazione illustrativa.

A tal fine dichiara che l'Istituto:

- partecipa ad un accordo di rete per l'attività per la quale richiede un contributo Sì No
- se sì, che l'Istituto richiedente è capofila Sì No

PARTE RISERVATA AGLI ISTITUTI IN RETE

istituto capofila:

numero degli istituti aderenti alla rete (compreso il capofila):

istituti aderenti alle rete

.....

.....

Allega alla presente domanda:

- 1) relazione illustrativa del progetto approvato dall'organo collegiale competente, redatta secondo lo schema allegato 1;
- 2) bilancio preventivo dettagliato del progetto, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, redatto secondo lo schema allegato 2;
- 3) copia dell'atto costitutivo di rete (per le scuole che partecipano ad un accordo di rete per l'attività per la quale richiede un contributo);
- 4) dichiarazioni aventi ad oggetto l'espressione dell'intesa tra l'istituzione scolastica interessata, ovvero quella capofila, e il competente Centro servizi amministrativi provinciale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel caso di progetti da realizzare sulla base di convenzioni con Federazioni sportive operanti in ambito regionale.

Referente da contattare per eventuali necessità:

nominativo

tel. cell. fax

e-mail

DICHIARA, infine, di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente per gli adempimenti istruttori della pratica di contributo (D. Lgs. 196/2003).

Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata.

(Luogo e data)

(Timbro della scuola e firma del dirigente scolastico
o del legale rappresentante per le scuole paritarie)¹

¹ Il presente modulo deve essere timbrato e firmato per esteso, allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Paola Grizzo, tel. n. 040 - 377 3417, fax 040 - 377 3416.

ALLEGATO 2 - BILANCIO PREVENTIVO DELLA INIZIATIVA

ENTRATE			USCITE		
Contributo regionale ex LR 8/2003, art. 20	€		Compensi per prestazioni aggiuntive del <u>personale interno</u> nella progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività motorie, fisiche e sportive	€	
Altri contributi pubblici (specificare):	€		Compensi per <u>consulenze e collaborazioni esterne</u>	€	
Quote a carico dei partecipanti	€		Canoni di locazione di impianti sportivi interessati dal progetto e spese correlate al loro utilizzo	€	
Fondi ordinari della scuola	€		Costi per il noleggio o l'acquisto di materiali, strumenti ed attrezzature	€	
Altro (specificare):	€		Spese generali di gestione organizzativa	€	
.....	€		Altro (specificare):	€	
.....			€	
Totale entrate	€		Totale spese	€	

Riepilogo Generale	
Totale Entrate	€
Totale Uscite	€
Disavanzo previsto	€

(Luogo e data)

(Timbro della scuola e firma del dirigente scolastico o del legale rappresentante per le scuole paritarie)

Spazio riservato al protocollo regionale

Marca da Bollo
nella misura di legge

**Allegato A - Domanda di contributo per la promozione dello sport nelle scuole
ex L.R. 8/2003, art. 20 (Modello per le scuole paritarie)**

*Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili
Via del Lavatoio, n. 1
34132 Trieste*

Il/la sottoscritto/a rappresentante
legale del/della (Associazione/Fondazione/Altro)
..... Ente gestore
dell'Istituzione scolastica
con sede legale in Via n.
cap città (.....)
tel. fax e-mail
Codice fiscale

Dati relativi all'ente gestore: (denominazione e ragione sociale)
con sede legale in Via n.
cap città (.....)
tel. fax e-mail
Codice fiscale

CHIEDE

un contributo, ai sensi della LR 8/2003, art. 20, per la realizzazione del progetto di educazione motoria, fisica e sportiva di cui alla allegata relazione illustrativa.

A tal fine dichiara che l'Istituto:

- partecipa ad un accordo di rete per l'attività per la quale richiede un contributo Sì No
- se sì, che l'Istituto richiedente è capofila Sì No

PARTE RISERVATA AGLI ISTITUTI IN RETE

istituto capofila:

numero degli istituti aderenti alla rete (compreso il capofila):

istituti aderenti alle rete.....

.....

Allega alla presente domanda:

- 1) relazione illustrativa del progetto approvato dall'organo collegiale competente, redatta secondo lo schema allegato 1;
- 2) bilancio preventivo dettagliato del progetto, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, redatto secondo lo schema allegato 2;
- 3) copia dell'atto costitutivo di rete (per le scuole che partecipano ad un accordo di rete per l'attività per la quale richiede un contributo);
- 4) dichiarazioni aventi ad oggetto l'espressione dell'intesa tra l'istituzione scolastica interessata, ovvero quella capofila, e il competente Centro servizi amministrativi provinciale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel caso di progetti da realizzare sulla base di convenzioni con Federazioni sportive operanti in ambito regionale.

Referente da contattare per eventuali necessità:

nominativo

tel. cell. fax

e-mail

DICHIARA, infine:

- che l'istituto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. Sì No
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente per gli adempimenti istruttori della pratica di contributo (D. Lgs. 196/2003).

Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata.

(Luogo e data)

(Timbro della scuola e firma del dirigente scolastico
o del legale rappresentante per le scuole paritarie)²

Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Paola Grizzo, tel. n. 040 - 377 3417, fax 040 - 377 3416.

² Il presente modulo deve essere timbrato e firmato per esteso, allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore.

- ✓ Eventuali collaborazioni con Federazioni sportive, Enti di promozione, Società ed Associazioni sportive:

- ✓ Sedi di svolgimento delle attività:

- ✓ Illustrazione del progetto *(con l'indicazione di finalità, natura, obiettivi e contenuti specifici, modalità organizzative, inquadramento nelle previsioni del piano dell'offerta formativa):*

(Luogo e data)

(Timbro della scuola e firma del dirigente scolastico
o del legale rappresentante per le scuole paritarie)

ALLEGATO 2 - BILANCIO PREVENTIVO DELLA INIZIATIVA

ENTRATE			USCITE		
Contributo regionale ex LR 8/2003, art. 20	€		Compensi per prestazioni aggiuntive del <u>personale interno</u> nella progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività motorie, fisiche e sportive	€	
Altri contributi pubblici (specificare):	€		Compensi per <u>consulenze e collaborazioni esterne</u>	€	
.....					
.....					
Quote a carico dei partecipanti	€		Canoni di locazione di impianti sportivi interessati dal progetto e spese correlate al loro utilizzo	€	
Fondi ordinari della scuola	€		Costi per il noleggio o l'acquisto di materiali, strumenti ed attrezzature	€	
Altro (specificare):			Spese generali di gestione organizzativa	€	
.....	€		Altro (specificare):		
.....			€	
.....				
Totale entrate	€		Totale spese	€	

Riepilogo Generale	
Totale Entrate	€
Totale Uscite	€
Disavanzo previsto	€

(Luogo e data)

(Timbro della scuola e firma del dirigente scolastico o del legale rappresentante per le scuole paritarie)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 27 aprile 2006, n. 12.

Soppressione dell'I.P.A.B. «Legato Bartolini» di Udine.

L'ASSESSORE

PREMESSO che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, all'articolo 15, comma 1, prevede, in presenza di specifici requisiti, la trasformazione, entro due anni dalla sua entrata in vigore, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero, all'articolo 19, comma 1, la trasformazione, nel termine di quattro anni, in associazioni o fondazioni di diritto privato;

ATTESO che l'articolo 24 della legge regionale 19/2003, in ordine alle istituzioni che non risultino in possesso dei requisiti necessari per la trasformazione o operino prevalentemente nel settore scolastico dispone che, entro il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore, si dia corso alla loro soppressione con decreto «dell'Assessore regionale per le autonomie locali», con il quale viene, altresì, stabilita la destinazione del patrimonio istituzionale secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 4;

VISTA la deliberazione n. 102 del 28 febbraio 2006, con la quale la Giunta comunale di Udine incaricata, ai sensi della legge regionale 30 marzo 1987, n. 9, di gestire le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che non amministrassero strutture assistenziali, ha dato atto della impossibilità della I.P.A.B. «Legato Bartolini» di perseguire direttamente lo scopo statutario;

CONSIDERATO che con la stessa deliberazione la Giunta comunale ha dato atto della cessata attività dell'Istituzione (consistente nella messa a disposizione del proprio patrimonio rappresentato dal Palazzo Bartolini, a favore dell'attuale Biblioteca Comunale), e ha proposto la riconduzione di ogni rapporto giuridico in capo al Comune di Udine;

VISTA la nota del 9 marzo 2006, prot. n. PG/U 0028630, con la quale il Comune di Udine, di fatto, ha chiesto all'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali l'emissione del decreto di soppressione del Legato Bartolini;

VISTO l'articolo 24 della legge regionale 19/2003;

ATTESO che il fine originario, consistente nell'aiutare i giovani di ambo i sessi, nati e domiciliati in Udine, bisognosi di assistenze pecuniarie per la loro educazione religiosa, scolastica ed artistica o per il loro collocamento in qualche istituto, è venuto meno per l'intervenuta modificata realtà socio-assistenziale e che la destinazione del Palazzo Bartolini a favore della Biblioteca Comunale è comunque compatibile con tale fine;

RITENUTO di dichiarare la soppressione dell'I.P.A.B. «Legato Bartolini» e di destinare il suo patrimonio al Comune di Udine secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge sopra citata, nonché di ricondurre i rapporti giuridici dell'Istituzione in capo alla medesima Amministrazione comunale;

DECRETA

1. L'I.P.A.B. «Legato Bartolini» avente sede legale presso il Comune di Udine, in seguito alla presa d'atto della cessata attività, è soppressa, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il patrimonio immobiliare dell'I.P.A.B. «Legato Bartolini», consistente nell'edificio sede della Biblioteca Comunale, viene devoluto al Comune di Udine, che subentra all'I.P.A.B. medesima in tutti i rapporti giuridici.

3. Il Sindaco del Comune di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 27 aprile 2006

IACOP

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2 maggio 2006, n. 1143/PROD-ART.

Modifica dello schema di domanda per l'ottenimento dei contributi per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato» con particolare riferimento all'articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c) e d) 12/2002, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 («Disciplina generale in materia di innovazione»), ai sensi dei quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili contributi per le seguenti finalità: realizzazione di progetti di ricerca industriale e realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo; acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, anche per migliorare la qualità dei prodotti, la loro diffusione e la salvaguardia dell'ambiente; predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo ed all'art. 53 ter, comma 1, ai sensi del quale per le finalità di cui all'art. 53 bis, comma 1, lettere a), c) e d), sono concessi contributi in conto capitale nella misura e con i criteri e modalità fissati con apposito regolamento;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 05/Pres. dell'11 gennaio 2005, con cui è stato approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 12/2002;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0272/Pres. del 12 agosto 2005, così come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 04/Pres. del 10 gennaio 2006, con cui è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano» e con cui si è abrogato, tra gli altri, il D.P.Reg. 11 gennaio 2005 n. 05/Pres. e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, con cui si stabilisce che gli incentivi a favore delle imprese artigiane di cui al titolo II del medesimo Testo unico non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;

VISTO l'articolo 10, comma 1, del succitato Regolamento, con cui si stabilisce che gli schemi delle domande per accedere agli incentivi sono approvati dal Direttore centrale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO lo schema di domanda approvato con il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 4341/PROD del 19 dicembre 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione - Supplemento straordinario n. 26 del 28 dicembre 2005;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2005 n. 4 recante «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004» con cui si prevede, tra l'altro, la concessione di incentivi per progetti di sviluppo competitivo delle PMI;

RITENUTO di modificare lo schema di domanda sopra citato, al fine di evitare eventuali duplicazioni contributive a valere sulla medesima iniziativa, introducendo, tra le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la seguente dichiarazione: «che l'impresa non ha presentato altre domande per l'ottenimento di incentivi pubblici per le medesime iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese»;

DECRETA

Lo schema di domanda, riferito alle iniziative di cui all'articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 12/2002, è modificato, per i motivi illustrati in premessa, nel senso di introdurre la dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, «che l'impresa non ha presentato altre domande per l'ottenimento di incentivi pubblici per le medesime iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese».

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 maggio 2006

MANCA

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 10 aprile 2006, n. ALP.2-664-D/ESP/4910. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Villa Santina, per la realizzazione lavori di ripristino, sistemazione ed ampliamento della rete viabile interna del Capoluogo e frazione di Invillino, 7° lotto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Villa Santina, è autorizzata a corrispondere ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in oggetto:

Comune di VILLA SANTINA

- 1) Fo. 10, mapp. 351 (ex porz. 317) di are 2,00
Da espropriare: mq 200
In natura: incolto
Indennità: mq 200 x €/mq 0,95 = € 190,00
Ditta:
DE PRATO Marco nato a Udine il 3.09.1969, proprietario per 1/2;
DONADA Alba nata a Villa Santina l'1.03.1930, proprietaria per 1/2..
- 2) Fo. 10, mapp. 381 (ex porz. 4) di are 0,15
Da espropriare: mq 15
In natura: incolto
Fo. 10, mapp. 375 (ex porz. 4) di are 0,25
Da espropriare: mq 25
Indennità: mq (15 + 25) x €/mq 0,95 = € 38,00
Ditta catastale:
Società Veneta per costruzione ed esercizio di Ferrovie Secondarie, con sede in Padova.
Ditta attuale: Società Veneta Autoferrovie.

Art. 2

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 3, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Villa Santina, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in oggetto:

Comune di VILLA SANTINA

- 1) Fo. 5, mapp. 633 (ex porz. 384) di are 0,05

Da espropriare: mq 5

Fo. 5, mapp. 632 (ex porz. 383) di are 0,05

Da espropriare: mq 5

Fo. 5, mapp. 631 (ex porz. 382) di are 0,10

Da espropriare: mq 10

Indennità:

$1/2 \times \text{mq } (5 + 5 + 10) \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00516) = \text{€ } 350,52$

$\text{€ } 350,52 - 40 \% = \text{€ } 210,31$

Ditta:

MENEGON Luisa nata a Villa Santina il 26.02.1956, proprietaria in comunione per 1/2;

NOVELLI Enzo nato a Udine il 24.05.1953, proprietario in comunione per 1/2.

2) Fo. 10, mapp. 377 (ex porz. 10) di are 0,65

Da espropriare: mq 65

Indennità:

$1/2 \times \text{mq } 65 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00516) = \text{€ } 1.139,18$

$\text{€ } 1.139,18 - 40 \% = \text{€ } 683,51$

Ditta:

MENEGON Nello nato a Villa Santina il 12.10.1930 propr. in regime di com. dei beni;

NEDELEC Solange Renata Anna Yvonne nata in Francia il 9.07.1932, proprietaria in reg. di comunione dei beni.

Artt. 3, 4, 5

(omissis)

Trieste, 10 aprile 2006

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
3 aprile 2006, n. ALP/11/594/VIA/246.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza del progetto di interventi di manutenzione ordinaria mediante asporto e movimentazione dei sedimenti del tratto d'alveo attivo del Fiume Tagliamento a valle del ponte di Dignano, nei Comuni di Dignano (UD), Flaibano (UD), Spilimbergo (PN) e San Giorgio della Richinvelda (PN), e ripristino di un tratto della difesa spondale in sponda destra, a Valle della confluenza del torrente Cosa. Proponente: Acco Umberto S.r.l di Portogruaro (VE), Cave Teghil S.r.l. di Mandrisio (UD), Friulghiaia S.r.l. di Codroipo (UD), Ghiaie Tagliamento S.r.l. Valvasone (PN), Anese Gino S.a.s. di Concordia Sagittaria (VE), Collini Scavi e Calcestruzzi S.r.l. di Osoppo (UD), Ghiaie Ponterosso S.r.l. di San Vito al Tagliamento (UD). Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

VISTA l'istanza depositata in data 13 marzo 2006 con la quale le Ditte Acco Umberto S.r.l di Portogruaro (VE), Cave Teghil S.r.l. di Mandrisio (UD), Friulghiaia S.r.l. di Codroipo (UD), Ghiaie Tagliamento S.r.l. Valvasone (PN), Anese Gino S.a.s. di Concordia Sagittaria (VE), Collini Scavi e Calcestruzzi S.r.l. di Osoppo (UD), Ghiaie Ponterosso S.r.l. di San Vito al Tagliamento (UD), hanno chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza relativamente al «Progetto di interventi di manutenzione ordinaria mediante asporto e movimentazione dei sedimenti del tratto d'alveo attivo del Fiume Tagliamento a valle del ponte di Dignano, nei Comuni di Dignano (UD), Flaibano (UD), Spilimbergo (PN) e San Giorgio della Richinvelda (PN), e ripristino di un tratto della difesa spondale in sponda destra, a valle della confluenza del torrente Cosa»;

VISTO l'annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» edizione di Pordenone, in data 10 marzo 2006, e sul «Messaggero Veneto» edizione di Udine, in data 9 marzo 2006, trasmesso in data 13 marzo 2006;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio dei Comuni di Dignano (UD), Flaibano (UD), Spilimbergo (PN) e San Giorgio della Richinvelda (PN), e che la viabilità interessa il Comune di San Martino al Tagliamento;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004;

RILEVATO che l'intervento in questione è localizzato in adiacenza al SIC IT 3310007 Greto del Tagliamento;

RILEVATO che l'intervento in questione ricade nell'ARIA n. 8 Fiume Tagliamento, considerata ai sensi del citato Regolamento «Area sensibile»;

RILEVATO che, sulla base di quanto precedentemente illustrato, il progetto in argomento è ricompreso nella categoria di interventi XI - Progetti di Infrastrutture, punto 7, del precitato Regolamento di esecuzione della legge regionale 43/1990, e che le relative soglie sono quelle afferenti alle «Aree sensibili» di cui al Regolamento medesimo;

CONSTATATO che le caratteristiche dimensionali del progetto presentato sono tali che vengono superati i valori di soglia così come individuati, per cui il progetto stesso è sottoposto in base alla legge regionale 43/1990 alla valutazione di impatto ambientale;

RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento i Comuni di Dignano, Flaibano, Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, il Comune di San Martino al Tagliamento in relazione alla viabilità interessata, le Province di Pordenone e Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, le Aziende per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e n. 4 «Medio Friuli» quali strutture territorialmente competenti alla tutela igienico - sanitaria, la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto quale struttura territorialmente competente sotto il profilo della tutela paesaggistica, la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale quale struttura territorialmente competente in materia di valutazione di incidenza, l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in quanto competente sotto il profilo di pianificazione del bacino idrografico, la Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone e la Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine competenti per quanto attiene all'autorizzazione di carattere idraulico;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1) in base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale ed alla valutazione di incidenza del progetto, presentato dalle Ditte Acco Umberto S.r.l di Portogruaro (VE), Cave Teghil S.r.l. di Mandrisio (UD), Friulghiaia S.r.l. di Codroipo (UD), Ghiaie Tagliamento S.r.l. Valvasone (PN), Anese Gino S.a.s. di Concordia Sagittaria (VE), Collini Scavi e Calcestruzzi S.r.l. di Osoppo (UD), Ghiaie Ponterosso S.r.l. di San Vito al Tagliamento (UD), gli Enti di seguito indicati:

- il Comune di Dignano;
- il Comune di Flaibano;
- il Comune di Spilimbergo;
- il Comune di San Giorgio della Richinvelda;
- il Comune di San Martino al Tagliamento;
- la Provincia di Pordenone;
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»;
- la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;
- l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
- Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone;
- Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine.

2) A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria dei Comuni di Dignano, Flaibano, Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda, sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 aprile 2006

CARTAGINE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 26 aprile 2006, n. ALP/11/763/VIA/215.

Legge regionale 43/1990. Procedura di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza. Progetto relativo all'intervento di manutenzione di un tratto del Torrente Meduna dalla prossimità del guado Vivaro-Tauriano fino alla località Casa Zoppa nei Comuni di Spilimbergo, San Giorgio della Richinvelda e Vivaro. Proponente: Consorzio Estrazione Inerti Pordenonese C.E.I.P. di Cordeons (PN). Provvedimento di individuazione della Direzione centrale risorse agricole, naturali, fore-

stali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale quale autorità interessata al procedimento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996, della norma predetta;

VISTO il DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il D.P.R. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

RILEVATO che il progetto in argomento si localizza nelle vicinanze del SIC IT3310008 «Magredi di Tauriano» e del SIC IT3310009 «Magredi del Cellina»;

RICORDATO che - al fine di poter valutare l'esistenza di potenziali incidenze indirette dell'intervento sui SIC predetti - il Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici in data 15 luglio 2005 ha richiesto al proponente, con Ordinanza preliminare n. ALP.11/1591/VIA/215, di redigere una «Relazione di significatività»;

RILEVATO che la suddetta relazione, pervenuta al Servizio VIA in data 14 settembre 2005, è stata trasmessa con nota prot. ALP.11-34422-VIA/215 di data 22 settembre 2005, al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna al fine dell'espressione di un parere in merito alla necessità di attivare la procedura di valutazione di incidenza sul progetto in argomento;

CONSTATATO che con nota RAF13/8.6/3137 in data 13 gennaio 2006 - quindi successivamente alla richiesta di integrazioni formulata al proponente da parte del servizio VIA di cui all'Ordinanza n. ALP.11/2900/VIA/215 di data 22 novembre 2005, è pervenuto il parere del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo il quale risulta necessario attivare la procedura di valutazione di incidenza sul SIC IT3310009 «Magredi del Cellina» ai sensi del D.P.R. 357/1997;

RILEVATO che il Servizio VIA - concordando con le motivazioni espresse dalla suddetta Direzione in merito alle possibili incidenze negative indotte, in maniera indiretta, dal progetto in argomento sul SIC IT3310009 «Magredi del Cellina» - ha richiesto al proponente, con nota ALP.11-1469-VIA/215 di data 17 gennaio 2006, di integrare quanto già richiesto con l'Ordinanza d'integrazioni suddetta con uno Studio d'incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997;

CONSTATATO che, in data 13 aprile 2006, il Consorzio Estrazione Inerti Pordenonese C.E.I.P. ha provveduto a fornire le integrazioni richieste con all'Ordinanza n. ALP.11/2900/VIA/215 comprensive dello Studio di incidenza suddetto;

PRECISATO che, in relazione alle disposizioni della deliberazione 2600/2002, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dovrà essere inviato lo Studio di incidenza, nonché copia della documentazione fin qui complessivamente presentata dal proponente per la procedura di VIA;

RICORDATO che con Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale n. ALP/11/2002/VIA/215 del 21 settembre 2005 sono state individuate quali Autorità, per la valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento, il Comune di San Giorgio della Richinvelda, il Comune di Spilimbergo, il Comune di Vivaro, la Provincia di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari n.6 «Friuli Occidentale», la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, la Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone;

RITENUTO di confermare le Autorità già individuate con il decreto appena richiamato;

RITENUTO che, risultando il presente provvedimento finalizzato anche all'individuazione di Autorità di cui alla legge regionale 43/1990, a norma della disposizione medesima lo stesso debba essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO l'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1. la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale viene individuata quale Autorità interessata nella procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione d'incidenza in merito alla procedura di valutazione di incidenza sul SIC IT3310009 «Magredi del Cellina». Alla stessa Direzione centrale verrà inviata copia completa della documentazione agli atti;

2. vengono confermate le Autorità già individuate con il Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale n. ALP.11/2002/VIA/215 del 21 settembre 2005;

3. il Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici provvederà ad inviare il presente decreto alla Società proponente; provvederà altresì ad inviarne copia alle Autorità interessate;

4. il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 aprile 2006

CARTAGINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2006, n. 633.

Legge regionale 6/1989. Programma annuale degli interventi regionali per l'anno 2006 ammessi al finanziamento. Approvazione delle priorità e dei criteri per il relativo finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, recante «Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari» prevede che l'Amministrazione regionale possa, tra l'altro, concedere, a valere sul Fondo regionale per l'Europa, contributi nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi della legge per favorire una più attiva partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europea;

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 che demanda alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, di approvare il programma annuale di utilizzo del Fondo regionale per l'Europa degli interventi ammessi al finanziamento, avendo stabilito le priorità e i criteri per il finanziamento delle medesime, ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;

RITENUTO, pertanto, di fissare le sopraddette priorità per l'assegnazione dei contributi regionali previsti dalla citata legge, come dettagliato nell'allegato A, facente parte integrante del presente atto;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di fissare per l'anno 2006 le priorità per l'utilizzo del Fondo regionale per l'Europa, incluse quelle per

l'assegnazione dei contributi regionali previsti dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, concernente «Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari» come dettagliato nell'allegato A, facente parte integrante del presente atto.

2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Legge regionale n. 6/1989: priorità e criteri di erogazione dei contributi per l'anno 2006

Vengono riservati fino a un massimo di euro 150.000,00 per la copertura delle spese che deriveranno dalle attività attuate direttamente dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Le risorse che residuano sul Fondo Europa saranno destinate, sino ad esaurimento, secondo l'ordine di priorità sotto indicato, alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2 della legge 6/89. Considerato che la legge regionale consente un ampio margine di potenziale ammissibilità contributiva, mentre la disponibilità finanziaria non è sufficiente per contribuire a tutte le fattispecie di attività previste, al fine di evitare dispersione di risorse e soprattutto per qualificare l'intervento regionale verranno finanziate quelle iniziative tese a diffondere la conoscenza sulla realtà dell'Unione Europea sotto il profilo amministrativo, legislativo e finanziario e quelle che, attraverso la consapevole partecipazione ai processi di integrazione, sviluppino il sentimento di identità europea e che siano rivolte alla collettività dei cittadini e degli amministratori della regione e, pertanto, non siano ristrette a limitati ambiti di pubblico e non siano specificatamente connesse ad ambiti di tipo socio - culturale, scientifico, artistico, ricreativo, sportivo, turistico che possono essere finanziate da leggi di settore.

L'ordine di priorità è il seguente:

- A) realizzazione di nuovi gemellaggi degli enti locali della Regione con enti locali dei Paesi membri dell'Unione europea, dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, dei Paesi aderenti alla «Convenzione culturale europea» del Consiglio d'Europa;
determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile e comunque non superiore a euro 3.000,00;
- B) rinsaldamento di gemellaggi già esistenti degli enti locali della regione con enti locali dei Paesi membri dell'Unione europea, dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, dei Paesi aderenti alla «Convenzione culturale europea» del Consiglio d'Europa;
determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile e comunque non superiore a euro 1.500,00, fermo restando che potranno essere finanziati solamente due rinsaldamenti per ciascun ente locale;
- C) scambi reciproci di classi di scuole secondarie di secondo grado e classi terze di scuole secondarie di primo grado, approvati dal Ministero degli Affari esteri, tra scuole della regione e scuole dei Paesi membri dell'Unione europea, dei Paesi membri del Consiglio d'Europa e dei Paesi aderenti alla «Convenzione culturale europea» del Consiglio d'Europa;
determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile per ciascun singolo scambio, che coinvolga almeno dieci studenti (sei se trattasi di scuola bilingue), e comunque non superiore a euro 1.000,00 sino a venticinque studenti partecipanti, non superiore a euro 2.000,00 se con almeno ventisei studenti partecipanti e non superiore a euro 3.000,00 se con almeno quaranta studenti partecipanti; per il computo degli studenti partecipanti vengono considerati solo quelli dell'istituto scolastico regionale proponente che si recheranno all'estero nel presente anno solare;
- D) spese per le attività delle Case per l'Europa istituite in regione e riconosciute dalla Federazione italiana delle Case per l'Europa;
determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile;
- E) spese per il funzionamento delle Case per l'Europa istituite in regione e riconosciute dalla Federazione italiana delle Case per l'Europa;

determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile e comunque non superiore a euro 12.000,00;

- F) corsi, seminari, convegni e incontri attinenti il «Piano D» predisposto dalla Commissaria Wallstrom; determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile e comunque non superiore a euro 5.000,00;
- G) corsi, seminari, convegni e incontri attinenti la programmazione comunitaria 2007-2013 sui regolamenti e programmi operativi sui fondi strutturali obiettivo 2 e 3; determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile e comunque non superiore a euro 4.000,00;
- H) corsi, seminari, convegni e incontri attinenti le problematiche connesse all'istituzione dell'Euroregione sotto il profilo giuridico, economico e amministrativo; determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile e comunque non superiore a euro 3.000,00;
- I) corsi e seminari sulle tecniche di acquisizione e di gestione di finanziamenti comunitari; determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile e comunque non superiore a euro 3.000,00;
- L) corsi, seminari, convegni e incontri attinenti la mobilità dei lavoratori cittadini dei Paesi membri nell'Unione europea; determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile e comunque non superiore a euro 3.000,00; Per le attività di cui alle lettere F, G, H, I ed L, potranno essere ammesse a finanziamento al massimo cinque iniziative per le associazioni che operano statutariamente per i fini della legge da almeno sette anni; per le altre associazioni potranno essere ammesse al finanziamento al massimo tre iniziative.
- M) spese per il funzionamento delle associazioni, movimenti e comitati aventi sede in regione e operanti statutariamente per i fini della legge, comprese le iniziative divulgative sulle tematiche comunitarie realizzate con attività continuativa di sportello per fornire informazioni al mondo giovanile al fine di renderli partecipi alla costruzione dell'Unione europea come cittadini attivi e responsabili. Il contributo per le spese di funzionamento verrà attribuito prioritariamente alle associazioni che operano statutariamente per i fini della legge da più tempo alla data del 31 gennaio 2006, secondo i seguenti massimali:
- a) associazione che opera statutariamente per i fini della legge da almeno 7 anni alla data del 31 gennaio 2006: il 75% della spesa ammissibile e comunque non superiore a euro 5.000,00;
 - b) associazione che opera statutariamente per i fini della legge da almeno di 5 anni alla data del 31 gennaio 2006: il 75% della spesa ammissibile e comunque non superiore a euro 2.000,00.
- N) iniziative divulgative realizzate da privati cittadini, di cui alle precedenti lettere F, G, H, I, L valgono le medesime condizioni e disposizioni finanziarie di cui alle relative lettere F, G, H, I, L.

Il contributo per le iniziative di cui alle lettere F, G, H, I, L verrà assegnato secondo il seguente ordine di priorità di beneficiario:

- a) istituzioni e associazioni private senza scopi di lucro;
- b) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- c) enti locali;
- d) Università.

Delle spese previste all'articolo 4, comma 7, del Regolamento attuativo della legge, di cui al D.P.Reg. 4 maggio 2001 n. 0151/Pres, entrato in vigore al 1° gennaio 2002, per le spese di consulenza fiscale potrà essere ammesso a rendiconto un importo massimo di euro 500,00;

Inoltre, potranno essere finanziate solo quelle attività la cui partecipazione da parte del pubblico è completamente gratuita.

La parte del Fondo per l'Europa destinata alle voci di spesa per le suddette lettere da «A» ad «N» verrà ripartita tra i richiedenti, tenuto conto dei vincoli di determinazione del contributo come sopra descritti per ciascuna iniziativa e dell'ordine di priorità dei rispettivi sottogruppi.

Nel caso in cui la disponibilità di fondi termini all'interno di una categoria di priorità, il contributo verrà equidistribuito tra gli aventi diritto, sempre tenendo conto dell'ordine di priorità generali del presente atto.

Non verranno, comunque, erogati contributi che risultino inferiori a euro 1.000,00.

Vengono riservati, comunque, euro 30.000,00 da attribuire per le spese di funzionamento di cui alla lettera M.

Nel caso di superamento dei massimali contributivi per i rinsaldamenti di gemellaggio degli enti locali e per le iniziative di cui alle lettere F, G, H, I, L, proposte da associazioni, il competente Servizio verificherà con il potenziale beneficiario le relative priorità contributive.

Per gli interventi a favore delle Case per l'Europa verrà disposto il pagamento in via anticipata del 50% del contributo, subordinatamente alla presentazione di idonee garanzie patrimoniali.

Per tutti gli interventi la liquidazione definitiva del contributo avverrà a saldo in un'unica soluzione a fronte della rendicontazione completa di tutte le attività e delle spese di funzionamento presentate dai beneficiari ai sensi della legge regionale n. 6/1989 e della legge regionale n. 7/2000.

I fondi eventualmente non utilizzati verranno messi a disposizione, laddove necessario, sul capitolo 743 (3.1.6.1.61 contributi per progetti ammessi a finanziamento e gestiti direttamente dalla Commissione europea) delle attività proprie della legge regionale n. 10/1997.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VSITO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2006, n. 634.

Legge 1766/1927. Comune di Trieste e Comunella di Contovello. Approvazione Accordo transattivo per l'accertamento della proprietà di terreni contesi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'atto di transazione Rep./Racc. n. 72055 prot. n. 18/4-05 datato 30 gennaio 2006, redatto dal Vice segretario generale del Comune di Trieste, tra il Comune di Trieste, in persona del legale rappresentante, e la Comunella Jus Vicinia Srenja Contovello Kontovel, in persona del legale rappresentante, con il quale le parti, al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agrosilvopastorali in proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia per l'aspetto della tutela ambientale, come previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 definiscono:

- a) le aree di proprietà collettiva di appartenenza della Comunione familiare;
- b) le aree di proprietà del Comune di Trieste;
- c) le aree oggetto di una convenzione per l'affidamento in gestione alla Comunione familiare, con salvaguardia del compatibile godimento da parte di tutti i cittadini di Trieste, impregiudicato ogni diritto ed ogni azione per accertare l'effettiva appartenenza alla proprietà collettiva della Comunione familiare di Contovello anche di detti beni;
- d) l'attribuzione e la destinazione dei proventi derivanti dalla gestione delle terre antecedenti e posteriori alla stipula dell'atto di intesa.

VISTA l'ordinanza 8/2006 del 20 febbraio 2006 del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste, con la quale, valutati i documenti allegati e la delibera del Consiglio comunale di Trieste n. 38 del 23 maggio 2005 e dell'assemblea generale della predetta Comunione familiare in data 2 settembre 2005, e considerata la finalità dell'accordo teso a valorizzare i beni in oggetto e a porre nel contempo termine ad una situazione di incertezza giuridica che per lungo tempo ne ha impedito un'utilizzazione razionale, considerato anche che non sono state portate a completamento le operazioni previste dalla legge n. 1766 del 1927, in ordine all'accertamento dei diritti di uso civico, per cui l'esistenza di tali diritti può considerarsi solamente potenziale, omologa l'accordo transattivo suindicato;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2001, n. 090/Pres. con il quale è stata riconosciu-

ta la personalità giuridica di diritto privato alla Comunella Jus - Vicinia Srenja di Contovello, ed approvato lo statuto della Comunella medesima, ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3;

CONSIDERATO che la proprietà collettiva inalienabile, indivisibile e inusucapibile nonchè destinata ad attività agrosilvopastorali e connesse è ispirata all'interesse generale, trattandosi peraltro di beni ambientali e paesaggistici, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

CONSIDERATO che la convenzione, nel riconoscere tali caratteristiche della proprietà collettiva e i principi cui essa è ispirata, ha la finalità di garantire la tutela e la valorizzazione dell'intero territorio corrispondente alla frazione di Contovello ed afferma il criterio del libero accesso a tutti i cittadini, anche non residenti nella frazione, per attività che non comportino lo sfruttamento, il deterioramento o depauperamento dei terreni vincolati, ad eccezione delle aree che non siano delimitate per lo svolgimento delle attività agrosilvopastorali e connesse;

CONSIDERATO che con la convenzione predetta si valorizzano le formazioni intermedie in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale;

VALUTATO che l'accordo transattivo consente di porre termine ad una situazione di incertezza che negli ultimi anni ha impedito in concreto una gestione razionale di detti beni;

CONSIDERATO che la convenzione stabilisce altresì che i proventi della gestione del territorio riconosciuti alla Comunella vanno destinati al perseguimento degli scopi statutari e quelli riconosciuti di spettanza al Comune vanno reinvestiti a beneficio della frazione di Contovello;

RAVVISATO pertanto l'interesse generale all'approvazione dell'accordo che mira a garantire la tutela ambientale, preservare la destinazione agrosilvopastorale dei beni vincolati e promuovere lo sviluppo, attraverso la partecipazione delle formazioni sociali;

VISTO l'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

VISTI gli articoli 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

VISTO l'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

VISTO l'articolo 142, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e, in particolare, l'articolo 5, comma 2;

VISTO l'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

VISTO l'articolo 4, n. 4) dello Statuto regionale;

VISTO l'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato l'Accordo transattivo Rep./Racc. n. 72055 prot. n. 18/4-05, redatto dal Vice segretario generale del Comune di Trieste, stipulato in data 30 gennaio 2006 tra il Comune di Trieste, in persona del legale rappresentante, e la Comunella Jus Vicinia Srenja Contovello Kontovel, in persona del legale rappresentante, per l'accertamento della proprietà delle aree contese, omologato dal Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2006, n. 801.

Legge regionale 1/2005, articolo 2, comma 56 e comma 57. Criteri e modalità per l'attribuzione dei contributi per favorire l'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per la polizia municipale nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2, comma 56, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)», che autorizza l'Amministrazione regionale a stipulare convenzioni con enti ed associazioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 (Norme in materia di polizia locale), anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), per favorire l'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per la polizia municipale nella Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che per l'anno 2006 è stato riservato dal bilancio regionale uno stanziamento di euro 20.000,00 per le finalità suesposte, da ripartire secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'articolo 2, comma 56, della citata legge regionale 1/2005;

CONSIDERATO che gli interventi previsti dalla legge regionale 1/2005 si qualificano come concessioni di contributi per favorire lo svolgimento di attività formativa per la polizia municipale, da parte degli enti ed associazioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, sulla base di apposite convenzioni, volte a disciplinare le caratteristiche dei corsi finanziati;

RITENUTO necessario, pertanto, stabilire con il presente atto i criteri e le modalità di concessione dello stanziamento di euro 20.000,00, che fa carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.1552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, al capitolo 9814 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTE la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3 (Bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006);

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Regione 0110/Pres. del 21 aprile 2005;

all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare i seguenti criteri e modalità per la concessione dei contributi per favorire l'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per la polizia municipale nella Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 2, comma 56, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, per l'anno 2006:

1. Finalità

1.1. Lo stanziamento di 20.000,00 euro, per l'anno 2006, è destinato al finanziamento di un solo corso di formazione per agenti di polizia municipale di prima nomina, intendendosi per tali gli agenti assunti nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia nei ventiquattro mesi precedenti alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione;

2. Beneficiari

2.1. Sono beneficiari del contributo di 20.000,00 euro gli enti e le associazioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, aventi tra i propri fini istituzionali la formazione e l'aggiornamento professionale.

3. *Requisiti soggettivi*

3.1. Il fine dell'aggiornamento e della formazione professionale per gli operatori di polizia locale deve aver rappresentato il principale oggetto dell'attività dell'ente o associazione richiedente nel quadriennio 2002-2005.

3.2. L'ente o l'associazione richiedente deve avere svolto nel quadriennio 2002-2005 almeno quaranta corsi di formazione o aggiornamento per gli addetti di polizia municipale della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. *Modalità di presentazione della domanda*

4.1. La domanda per l'ottenimento del contributo deve pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, presso la sede di Udine della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

4.2. La domanda, formulata secondo il fac-simile allegato sub A alla presente deliberazione, deve contenere l'attestazione di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 3.1. e 3.2. ed essere corredata da una proposta di corso di formazione per agenti di polizia municipale nella Regione Friuli Venezia Giulia di prima nomina, costituito da uno o più moduli uguali per venticinque - trenta persone, con indicazione delle spese previste rientranti nella tipologia delle spese ammissibili.

5. *Spese ammissibili*

5.1. Sono spese ammissibili quelle relative alla pubblicizzazione del corso, alla realizzazione del materiale didattico, all'affitto dei locali sedi dei corsi, alla retribuzione dei docenti e dei coordinatori del corso, all'attività di tutoring e di direzione del corso, nonché una ulteriore quota forfetaria pari al dieci per cento per le spese generali.

6. *Requisiti del corso*

6.1. Il corso deve essere rivolto alla formazione di agenti di polizia municipale di prima nomina.

6.2. Il corso deve prevedere una durata non inferiore a trenta ore articolata su non meno di cinque giorni, con docenti di provata esperienza nel settore della formazione della polizia locale.

6.3. Il corso deve avere per oggetto almeno le seguenti materie: tecniche di comunicazione con l'utenza, Codice della Strada, rilevamento degli incidenti stradali, attività in materia di commercio e di pubblici esercizi, inquinamento e tutela dell'ambiente e deve concludersi con una verifica finale dell'apprendimento mediante prova scritta ed il rilascio di un attestato di partecipazione.

6.4. Il corso deve aver luogo in località del Friuli Venezia Giulia non distanti più di ottanta chilometri da un capoluogo provinciale.

7. *Criteri di valutazione delle proposte di corso di formazione o aggiornamento*

7.1. Le proposte di corso di formazione sono valutate su base comparativa con riferimento ai seguenti tre criteri che determinano l'attribuzione di un massimo di venti punti, così ripartiti:

- a) proposta di corso avanzata da ente o associazione il cui statuto preveda l'assenza di fine di lucro: 5 punti;
- b) proposta di corso avanzata da ente o associazione che attesti di aver effettuato, nel corso del quadriennio 2002-2005, i corsi di cui al punto 3.2., ai quali abbiano partecipato complessivamente non meno di quattrocento partecipanti: 10 punti;
- c) proposta di corso avanzata da ente o associazione che disponga di un organismo di consulenza tecnica, formato da operatori della polizia locale, per la definizione dell'offerta formativa: 5 punti;

7.2. La soglia minima di punteggio da conseguire, da parte del beneficiario, per l'assegnazione del contributo è di quindici punti. In caso di parità il contributo è assegnato all'ente o associazione che risulti avere effettuato i corsi di cui al punto 3.2., con il maggior numero di partecipanti.

8. *Concessione del contributo*

8.1. La concessione del contributo, che può raggiungere il cento per cento della spesa prevista, è effettuata contestualmente all'approvazione della convenzione stipulata con l'ente o l'associazione individuata come beneficiaria, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

8.2. L'erogazione del contributo è disposta in un'unica soluzione e in via anticipata.

9. *Rendicontazione*

9.1. I corsi finanziati debbono avere luogo entro un anno dall'erogazione del contributo.

9.2. La rendicontazione, nelle forme previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è presentata entro diciotto mesi dall'erogazione del contributo alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede distaccata di Udine.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Alla Direzione centrale relazioni
internazionali, comunitarie e autonomie
locali
Servizio affari istituzionali e sistema
autonomie locali
Via A. Caccia, 17
33100 Udine

Raccomandata

Oggetto: Domanda per l'accesso al fondo di cui all'articolo 2, comma 56, della legge regionale n. 1 del 2005, di 20.000 euro per l'anno 2006, per favorire l'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per la polizia municipale nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Allegato: Proposta di corso di formazione.

Il sottoscritto legale rappresentante dell'Ente/Associazione

CHIEDE

la concessione del contributo, nella misura massima ammissibile, dell'allegata proposta di corso di:

- formazione per agenti di polizia municipale di prima nomina, nella Regione Friuli Venezia Giulia;

A tal fine attesta:

- che l'aggiornamento e la formazione professionale ha rappresentato il principale oggetto dell'attività dell'ente/associazione nel quadriennio 2002-2005;
- che l'ente/associazione ha svolto nel quadriennio 2002-2005 n. corsi di formazione o aggiornamento per gli addetti di polizia municipale della Regione Friuli Venezia Giulia, ai quali hanno partecipato complessivamente n. addetti;
- che lo statuto dell'ente/associazione non/prevede¹ l'assenza di fine di lucro;
- che l'ente/associazione non/dispone² di un organismo di consulenza tecnica, formato da operatori della polizia locale, per la definizione dell'offerta formativa;

A tal fine allega:

- una proposta di corso di formazione costituito da uno o più moduli uguali per venticinque-trenta persone, con indicazione delle spese previste, rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a) spese relative alla pubblicizzazione del corso, alla realizzazione del materiale didattico, all'affitto dei locali sedi dei corsi, alla retribuzione dei docenti e dei coordinatori del corso, all'attività di tutoring e di direzione del corso e un'ulteriore quota forfetaria pari al dieci per cento per le spese generali.

Dichiara, inoltre, che:

- il corso sarà destinato alla formazione di agenti di polizia municipale di prima nomina, intendendosi per tali gli agenti assunti nei comuni del Friuli Venezia Giulia nei 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione giuntale di approvazione dei criteri per l'attribuzione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 56, della legge regionale n. 1/2005, per l'anno 2006;
- il corso avrà luogo in località del Friuli Venezia Giulia non distanti più di ottanta chilometri da un capoluogo provinciale;

¹ Depennare la voce che non interessa.

² Depennare la voce che non interessa.

- il corso avrà durata non inferiore a trenta ore, articolata su non meno di cinque giorni;
- il corso avrà per oggetto almeno le seguenti materie: tecniche di comunicazione con l'utenza, Codice della Strada, rilevamento degli incidenti stradali, attività in materia di commercio e di pubblici esercizi, inquinamento e tutela dell'ambiente, e si concluderà con una verifica finale dell'apprendimento, mediante prova scritta e il rilascio di un attestato di partecipazione.
- il corso sarà tenuto da docenti di provata esperienza nel settore della formazione della polizia locale.

Indica i seguenti uffici e funzionari preposti alle cure degli adempimenti necessari, con i relativi recapiti postali e telefonici, fax e indirizzi di posta elettronica:

.....

Data:

.....
 (firma)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2006, n. 837.

Legge regionale 43/1990. Pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto riguardante lo sfruttamento di risorse geotermiche tramite un pozzo ubicato in Comune di Marano Lagunare. Proponente: Condominio Marina Capo Nord.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 1 agosto 2005 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l'istanza (da parte dott. Geol. Pietro Benedetti per conto del Condominio Marina Capo Nord) per l'esame, ai sensi della legge regionale 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996, del progetto riguardante lo sfruttamento di risorse geotermiche tramite un pozzo ubicato in Comune di Marano Lagunare;
- in data 5 ottobre 2005 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano «Messaggero Veneto» di data 14 settembre 2005 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- con nota ALP.11/36217/VIA/218 del 5 ottobre 2005 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale ALP.11/2269/VIA/218 di data 12 ottobre 2005 sono state individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, quali autorità il Comune di Marano Lagunare, la Provincia di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;
- con nota ALP.11/37381/VIA/218 del 13 ottobre 2005 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità interessate;

- con nota ALP.11/37383/VIA/218 del 13 ottobre 2005 è stato chiesto parere collaborativo all'ARPA del Friuli Venezia Giulia;
- con nota ALP.11/37385/VIA/218 del 13 ottobre 2005 è stato chiesto parere collaborativo alla Direzione centrale risorse agricole naturali forestali e montagna Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;
- con nota interna di data 13 ottobre 2005 è stato richiesto parere collaborativo al Servizio geologico;

ATTESO che non è stato individuato il pubblico interessato in quanto non sono state formulate istanze ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 43/1990;

VISTO inoltre che, dalla documentazione agli atti, risulta in particolare che sono stati espressi, nel termine di legge, i seguenti pareri:

- Provincia di Udine con Determinazione Dirigenziale id. 1099329 n. 2005/7299 del 27 ottobre 2005 - parere non favorevole;
- ASS n. 5 «Bassa Friulana» con Decreto del Direttore Generale n. 512 del 25 novembre 2005 - parere favorevole con prescrizione;

PRESO ATTO dei pareri pervenuti a titolo collaborativo:

- Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Servizio geologico con nota ALP.6.1-39039-UMGCM/V di data 27 ottobre 2005 - richiesta integrazioni;
- Direzione centrale risorse agricole naturali forestali e montagna Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale prot. RAF13/8.5/109535 di data 4 novembre 2005 - parere con osservazioni;

CONSTATATO che con Ordinanza n. ALP.11/3132/VIA/218 di data 16 dicembre 2005 trasmessa alle autorità interessate con nota prot. ALP.11-45245-VIA/218 di data 16 dicembre 2005, a seguito dei precitati pareri, sono state chieste specifiche integrazioni documentali;

RILEVATO che in data 9 gennaio 2006 è pervenuto al Servizio VIA, con nota prot. 102/2005/TS/TS/307 di data 3 gennaio 2006, il parere collaborativo dell'ARPA;

CONSTATATO pertanto che - essendo il parere predetto pervenuto oltre i termini previsti dalla normativa regionale di cui all'articolo 15 comma 2bis della legge regionale 43/1990 - non è stato possibile inserirne i contenuti all'interno dell'ordinanza di cui sopra;

RILEVATO che in data 16 febbraio 2006, entro il termine fissato dalla predetta Ordinanza, il Proponente ha presentato le integrazioni richieste;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- con nota ALP.11/6470/VIA/218 del 17 febbraio 2006 sono stati chiesti i pareri sulla documentazione integrativa alle predette autorità interessate;
- con nota ALP.11/6472/VIA/218 del 17 febbraio 2006 è stato chiesto parere collaborativo sulla documentazione integrativa all'ARPA del Friuli Venezia Giulia;
- con nota ALP.11/6471/VIA/218 del 17 febbraio 2006 è stato chiesto parere collaborativo sulla documentazione integrativa alla Direzione centrale risorse agricole naturali forestali e montagna Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;
- con nota interna di data 17 febbraio 2006 è stato richiesto parere collaborativo sulla documentazione integrativa al Servizio geologico;

CONSTATATO che le Autorità interessate non hanno formulato alcun parere in ordine alle suddette integrazioni;

VISTI i seguenti pareri collaborativi in ordine alle suddette integrazioni:

- Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale - prot. RAF13/8.6/23059 di data 3 marzo 2006 - parere favorevole;
- ARPA - prot. 3944/2006/TS/TS/307 di data 23 marzo 2006 - parere non favorevole;

– Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico - prot. ALP.6.1-8556-UMGCM/V di data 6 marzo 2006 - parere con osservazioni;

VISTO il parere n. VIA/5/2006 relativo alla riunione del 5 aprile 2006, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, con specifiche prescrizioni finalizzate a limitare gli impatti ambientali dell'iniziativa in argomento;

RILEVATO che, nel suddetto parere sono state effettuate puntuali considerazioni e valutazioni in merito ai contenuti dei pareri non favorevoli della Provincia di Udine e dell'ARPA;

RILEVATO altresì che le considerazioni e valutazioni di cui sopra consentono di superare i suddetti pareri non favorevoli;

RILEVATO che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, le prescrizioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria;

RITENUTO di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni;

RILEVATO in particolare che nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di cui all'articolo 11 della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale;

RILEVATO pertanto che la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell'iniziativa in argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo dell'impatto ambientale;

RILEVATO che trattasi di un'opera di fatto già esistente che comporta lo «sfruttamento di fonti energetiche pulite» per la quale gli impatti nei confronti delle matrici ambientali risultano generalmente trascurabili;

RILEVATO altresì che, allo stato attuale:

- manca una caratterizzazione della risorsa con determinazione di «limiti di sfruttabilità»;
- manca un piano che regolamenti in maniera chiara lo sfruttamento della risorsa geotermica e misure di salvaguardia della medesima che ne stabiliscano dei limiti di utilizzo;
- esistono difficoltà nel definire gli attuali livelli di sfruttamento in quanto:
 - vi sarebbe un numero imprecisato di pozzi esistenti ad uso privato che captano (e scaricano) acqua non ancora regolamentati;
 - i pozzi ad uso geotermico in esercizio con regolare concessione risulterebbero privi di contatore e pertanto della possibilità di registrare e quindi controllare il quantitativo di acqua estratta;

ragione per cui si ritiene che imporre una regolamentazione opportuna della derivazione - con una serie di prescrizioni finalizzate ad un controllo quantitativo e qualitativo della Risorsa - in una fase precedente al rilascio della concessione, possa contribuire a garantire un più efficace controllo, seppur limitato al pozzo in argomento;

CONSIDERATO inoltre che:

- non si sono evidenziate, in fase istruttoria, particolari criticità esistenti per quanto attiene al fenomeno della subsidenza;
- non si ravvisano problemi di interferenza diretta tra il pozzo in questione e quelli posti nelle immediate vicinanze;

RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter giudicare compatibile con l'ambiente, di cui ai sensi della legge regionale 43/1990 il progetto - presentato dal Condominio Marina Capo Nord - riguardante lo sfruttamento di risorse geotermiche tramite un pozzo ubicato in Comune di Marano Lagunare, con le prescrizioni di cui al precitato parere della Commissione tecnico - consultiva VIA;

PRECISATO che la presente deliberazione attiene unicamente alla materia della valutazione di impatto

ambientale, e che quindi non ricomprende alcuna altra autorizzazione eventualmente occorrente per l'utilizzazione della risorsa geotermica in esame;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
all'unanimità,

DELIBERA

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, viene giudicato compatibile il progetto - presentato dal Condominio Marina Capo Nord - riguardante lo sfruttamento di risorse geotermiche tramite un pozzo ubicato in Comune di Marano Lagunare. Al fine di limitare l'impatto ambientale dell'iniziativa in argomento, vengono previste le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

Prescrizioni:

1. dovrà essere predisposta, in testa pozzo, una derivazione chiusa con saracinesca, per il prelievo di campioni e l'esecuzione di controlli sul giacimento;

2. dovrà essere installato un contatore per la misurazione del quantitativo di acqua estratta la cui portata non dovrà comunque mai superare il valore massimo di 1 l/s;

3. con una frequenza annuale il proponente dovrà redigere ed inviare all'ARPA ed al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, una Relazione riportante il dato medio giornaliero di portata emunta - come desunta da contatore - e il livello di salinità a frequenza semestrale, il livello statico dell'acquifero a frequenza mensile e le letture istantanee di temperatura a frequenza giornaliera;

4. il proponente dovrà integrare il progetto prima delle successive autorizzazioni (scarico e concessione a derivare) con i seguenti elementi - che saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Provincia di Udine in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e del Servizio Geologico in sede di istruttoria per il rilascio della concessione a derivare:

- a) l'analisi di un'alternativa tecnica relativa alla fase di scarico delle acque sfruttate termicamente, che preveda - nel rispetto delle norme di settore vigenti - una reimmissione nell'acquifero da cui l'acqua viene prelevata, individuando il possibile punto di reimmissione e le opere necessarie;
- b) una valutazione sulla sostenibilità economica inerente la soluzione di cui al punto 4 a);
- c) un'analisi sulla possibilità tecnica di migliorare, rispetto alle previsioni di progetto, lo sfruttamento energetico della risorsa ossia il rendimento del processo di trasferimento del calore, riducendo in tal modo la temperatura dell'acqua di scarico;

5. il proponente, al termine di ogni anno solare, dovrà inviare al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una Relazione documentata sul recepimento delle prescrizioni su riportate, in funzione dello stato di attuazione del progetto.

Raccomandazione:

1. l'istanza per l'autorizzazione allo scarico in darsena dovrà essere richiesta dal Proponente alla Provincia di Udine territorialmente competente in proposito.

Viene dato atto che le prescrizioni tengono in particolare conto anche dei pareri formulati dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria, che il presente provvedimento attiene unicamente alla materia della valutazione di impatto ambientale e che quindi non ricomprende alcuna altra autorizzazione eventualmente occorrente per l'utilizzazione della risorsa geotermica in esame.

B) Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento medesimo.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2006, n. 839.

Decreto legislativo 152/1999, articolo 5. Classificazione dei corpi idrici superficiali significativi: laghi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTE le disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;

VISTE le disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto ministeriale n. 391 di data 29 dicembre 2003, «Regolamento recante la modifica del criterio di classificazione dei laghi di cui all'allegato 1, tabella 11, punto 3.3.3, del decreto legislativo n. 152 del 1999»;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 152/1999, le Regioni interessate, identificano lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali corrispondente ad uno di quelli indicati nell'allegato 1 del citato decreto (elevato, buono, sufficiente, scadente, pessimo);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a, della legge regionale 3 marzo 1998 n. 6, compete all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali e antropizzati, al fine di qualificare, quantificare e prevenire i fattori di inquinamento;

VISTI i risultati del monitoraggio effettuato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA), nel periodo 2003-2004, volti alla determinazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali regionali, pervenuti alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici in data 7 dicembre 2005 con nota prot. n. 15511/2005/TA/DL-102 di data 6 dicembre 2005;

CONSIDERATO che l'ARPA del Friuli Venezia Giulia ha completato il monitoraggio del lago di Cavazzo e del lago di Fusine Inferiore rispettivamente considerati significativi per dimensione e per particolare interesse ambientale essendo quest'ultimo, tra l'altro, inserito nel Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) denominato «Conca di Fusine»;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 152/1999, dovranno essere adottate, mediante il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del medesimo decreto, in corso di predisposizione, misure atte a mantenere lo stato di qualità ambientale «buono» dei corsi d'acqua superficiali significativi della Regione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 152/1999, entro il 31 dicembre 2016, le Regioni devono garantire il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato «buono» dei corpi idrici significativi e pertanto lo stato ambientale dei laghi sopra citati dovrà essere mantenuto all'attuale stato;

all'unanimità,

DELIBERA

1) I seguenti laghi significativi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche e integrazioni, sono classificati come segue:

Corpo idrico artificiale Stazione	Superficie corpo idrico Kmq	Coordinata Y stazione	Coordinata X stazione	Stato ambientale
Lago di Cavazzo Punto n.1	1,18	5132133,9	2371553,2	BUONO
Lago di Cavazzo Punto n.2	1,18	5132824,1	2371997,8	BUONO

Corpo idrico naturale	Superficie corpo idrico Kmq	Coordinata Y stazione	Coordinata X stazione	Stato ambientale
Lago di Fusine inferiore	0,13	5148437,9	2418073,1	BUONO

2) La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2006, n. 847.

Legge regionale 2/2002, articolo 114. Commissione guide turistiche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante «Disciplina organica del turismo» e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'articolo 113 commi 1 e 2 della citata legge regionale n. 2/2002 che, fatta eccezione per coloro che si trovano in una delle condizioni previste dal successivo articolo 115, commi 3 e 4, subordina lo svolgimento dell'attività professionale di guida turistica al superamento di un esame da sostenere di fronte ad una Commissione nominata con deliberazione della Giunta regionale, previa frequenza di specifici corsi di formazione professionale;

VISTO l'articolo 113 comma 1 della stessa legge regionale n. 2/2002 che prevede che presso la Direzione centrale delle Attività produttive è istituito l'albo professionale delle guide turistiche;

VISTO l'articolo 114 comma 2 della più volte richiamata legge regionale n. 2/2002 che prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, disciplina le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, le modalità di nomina e funzionamento delle commissioni esaminatrici, la composizione, il numero e le qualifiche degli esperti designati dai rispettivi Collegi e individua le materie oggetto d'esame, comprendenti in ogni caso, la conoscenza della realtà storica, geografica, culturale e ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1573 del 6 luglio 2005, con la quale è stato istituito un corso di formazione professionale per guide turistiche e sono state individuate le materie del corso per la determinazione delle quali l'Amministrazione regionale si è avvalsa della collaborazione delle associazioni di categoria A.G.A.T.A. e Nord Est Guide;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1647 del 11 luglio 2005, con la quale è stata approvata una convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'E.N.A.I.P. - Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento di un corso di formazione professionale per guide turistiche;

VISTO l'atto di convenzione rep. n. 145 stipulato con l'E.N.A.I.P - Friuli Venezia Giulia in data 15 luglio 2005, con il quale si provvede alla regolamentazione dei rapporti giuridici relativi al corso tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'E.N.A.I.P. - Friuli Venezia Giulia;

RAVVISATA l'opportunità che la Commissione esaminatrice di cui all'oggetto sia composta da :

- a) il Direttore centrale delle attività produttive o un suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) 3 funzionari regionali esperti nelle seguenti materie:
 - geografia e topografia del Friuli Venezia Giulia;
 - aspetti naturalistici della regione Friuli Venezia Giulia;
 - economia con particolare riguardo alla regione Friuli Venezia Giulia;
 - enogastronomia della regione Friuli Venezia Giulia;
 - organizzazione turistica del Friuli Venezia Giulia;
 - legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di turismo;
- c) un docente o esperto di storia dell'arte con particolare riguardo al Friuli Venezia Giulia;
- d) un docente o esperto di storia e di letteratura italiana con particolare riguardo alla regione Friuli Venezia Giulia;
- e) un docente o esperto di tecnica turistica e aspetti fiscali della professione;
- f) un docente o esperto di psicologia comportamentale con particolare riferimento al turismo;
- g) un docente o esperto di terminologia tecnica, terminologia turistica e terminologia relativa alla storia dell'arte nelle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo;
- h) un rappresentante della associazione di categoria Nord Est Guide e dell'associazione di categoria A.G.A.T.A.;
- i) un dipendente della Direzione centrale attività produttive con qualifica non inferiore alla categoria C, con funzioni di segretario.

RAVVISATO che la Commissione potrà avvalersi di esperti di lingue straniere - oltre a quelli già individuati col presente atto - nominati con successiva deliberazione della Giunta regionale, nei casi in cui sussistano domande di ammissione agli esami riferite anche a lingue straniere diverse dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo;

ATTESO CHE in riferimento al corso di formazione professionale in svolgimento sussistono domande di ammissione agli esami con l'indicazione di ulteriori lingue straniere diverse dalle quattro sopra individuate come maggiormente diffuse negli Stati membri dell'Unione europea;

PRESO ATTO di conseguenza della necessità di nominare con la presente deliberazione ulteriori cinque esperti di lingue straniere che integreranno laddove indispensabile la Commissione esaminatrice esclusivamente in riferimento al corso di formazione professionale attualmente in svolgimento;

RAVVISATO altresì che in relazione alla particolare e specifica professionalità dei membri esterni della Commissione sia opportuno corrispondere un gettone di presenza di 200 euro per seduta;

VISTA la nota 14 dicembre 2005 Prot. 37278/TUR. con la quale la Direzione centrale attività produttive richiedeva la designazione di componenti della Commissione d'esame per l'abilitazione alla professione di guida turistica da parte degli enti ed associazioni interessate;

VISTA la nota del 12 aprile 2006 Prot.12180/TUR di designazione dei membri di commissione e degli esperti da parte degli enti ed associazioni interessate;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure di conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75,

così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000 n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto d'autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore delle attività produttive,

all'unanimità,

DELIBERA

1. È costituita, nella composizione di seguito indicata, presso la Direzione centrale Attività produttive, la Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di guida turistica, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo» e 23 agosto 1982, n. 63 «Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale».

2. La Commissione esaminatrice di cui al punto 1 è composta da:

Presidente

- dott. Terzo Unterweger-Viani, direttore del Servizio per il sostegno e la promozione del comparto turistico presso la Direzione centrale attività produttive; delegato dal Direttore centrale attività produttive.

Componenti

- dott.ssa Alessandra Gabriele, funzionario regionale presso la Direzione centrale attività produttive;
- dott.ssa Erica Petrovi, funzionario regionale presso la Direzione centrale attività produttive;
- dott.ssa Michela Taverna, funzionario regionale presso la Direzione centrale attività produttive;
- prof.ssa Michela Messina, esperta di storia dell'arte;
- prof.ssa Marisa Zoppolato, esperta di letteratura italiana e storia;
- dott.ssa Tiziana Paciotta; esperta di psicologia comportamentale con particolare riferimento al turismo;
- sig. Aleandro Grando, esperto di tecnica turistica e aspetti fiscali della professione;
- prof. Christopher Hugh Kelland, esperto di lingua inglese;
- prof.ssa Zina Makkawi, esperta di lingua francese;
- prof.ssa Emanuela Guidoboni, esperta di lingua tedesca;
- prof. José Francisco Medina Montero, esperto di lingua spagnola;
- sig.ra Susanna Guerrato, rappresentante NordEst Guide;
- dott.ssa Antonella Comelli, rappresentante A.G.A.T.A.

Segretario

- dott. Antonio Cinti, funzionario regionale presso la Direzione centrale attività produttive.

3. La Commissione dura in carica quattro anni.

4. La Commissione può avvalersi di esperti di lingue straniere nominati con successiva deliberazione della Giunta regionale, nei casi in cui sussistano domande di ammissione agli esami riferite anche a lingue straniere diverse dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo ad ulteriore integrazione di quelli indicati nella presente delibera.

5. Atteso che in riferimento al corso di formazione professionale in svolgimento sussistono domande di ammissione agli esami con l'indicazione di ulteriori lingue straniere diverse dalle quattro sopra individuate come maggiormente diffuse negli Stati membri dell'Unione europea, la Commissione esaminatrice è integrata dai seguenti ulteriori cinque esperti di lingue straniere esclusivamente in riferimento al corso di formazione professionale attualmente in svolgimento:

- prof.ssa Barbara Ivancic, esperta di lingua croata;
- sig.ra Kiss Katalin, esperta di lingua ungherese;
- sig.ra Hamada Mami, esperta di lingua giapponese;
- sig.ra Milena Muzina, esperta di lingua slovena;
- prof. Nortman Vitali, esperto di lingua ebraica.

6. L'esame si articola in prove orali aventi ad oggetto:

- a) Geografia e topografia, con particolare riferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) Storia, con particolare riferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia;
- c) Storia dell'arte, con particolare riferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia;
- d) Letteratura con particolare riferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia;
- e) Economia, con particolare riferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia;
- f) Aspetti naturalistici della Regione Friuli Venezia Giulia;
- g) Psicologia del turismo, con particolare riferimento agli strumenti della comunicazione;
- h) Conoscenze giuridiche di legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di turismo;
- i) Organizzazione turistica del Friuli Venezia Giulia;
- j) Tecnica turistica ed aspetti fiscali della professione;
- k) Colloquio volto ad accertare l'ottima conoscenza di almeno una lingua straniera a libera scelta del candidato, e finalizzato a verificare l'ottima conoscenza della terminologia tecnica, turistica e relativa alla storia dell'arte di una seconda lingua da individuarsi obbligatoriamente tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

7. Il candidato dovrà dimostrare una sufficiente conoscenza di tutte le materie oggetto delle prove orali al fine di ottenere l'idoneità all'abilitazione alla professione di guida turistica.

8. Ai componenti esterni verrà corrisposto, in relazione alla professionalità richiesta, un gettone di presenza di euro 200,00 (duecento/00) per seduta. Gli stessi sono equiparati ai fini del trattamento di missione ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente. La relativa spesa è da imputare sul capitolo 9188 dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 del Bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

9. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2006, n. 850.

Articolo 2545. terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Linda Due Piccola Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 24 gennaio 2006 alla Cooperativa «Linda Due Piccola soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine, dal quale si appalesa che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies C.C.;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 14 marzo 2006 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta cooperativa la dott.ssa Daniela Kisling, con studio in Udine, via De Rubeis n. 19, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Udine;

VISTI gli articoli 2545-terdecies C.C., 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Linda Due Piccola Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine, costituita addì 2 dicembre 1999, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articoli 2545-terdecies C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- La dott.ssa Daniela Kisling, con studio in Udine, via De Rubeis n. 19, è nominata Commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2006, n. 851.

Articolo 2545 septiesdecies C.C. - Scioglimento per atto d'autorità della cooperativa «Vector Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, con nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 30 novembre 2005 alla Cooperativa «Vector soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste;

RILEVATO dalla stessa revisione che ricorrono per la predetta società le fattispecie previste dall'art. 2545-septiesdecies C.C., stante la persistente inattività e l'omesso deposito del bilancio per due esercizi consecutivi;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di sciogliere la società per atto d'autorità, ex articoli 2545-septiesdecies C.C., e di nominare un commissario liquidatore in quanto sussistono rapporti patrimoniali da definire;

CONSIDERATE inoltre le osservazioni addotte dal legale rappresentante dell'ente;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 14 marzo 2006 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

TENUTO CONTO per la scelta del Commissario liquidatore della terna di nominativi segnalata dalla Federazione delle Cooperative e Mutue di Trieste, cui la cooperativa risulta aderente;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta cooperativa la rag. Carmela Amabile, con studio in Trieste, via Cassa di Risparmio n. 6, iscritta al Collegio dei Ragionieri Commercialisti della Provincia di Trieste;

VISTI gli articoli 2545-septiesdecies C.C. e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Vector soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 21 gennaio 1999, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste, è sciolta per atto d'autorità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-septiesdecies C.C. ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- La rag. Carmela Amabile, con studio in Trieste, Via Cassa di Risparmio n. 6, è nominata Commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2005, n. 852.

Articolo 2545 septiesdecies C.C. - Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Idealavori Soc. coop. a r.l.» con sede in Codroipo senza nomina di Commissione liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies C.C. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 2230 di data 14 settembre 2005, con cui la cooperativa «Idealavori soc. coop. a r.l.» con sede in Codroipo veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2545-sexiesdecies C.C. ed la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12, ne veniva nominata commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi;

VISTA vieppiù la relazione di data 2 febbraio 2006, sub prot. n. 6252/PROD/COOP di data 16 febbraio 2006, del predetto Commissario governativo di cui si evince che la cooperativa stessa non risulta in grado di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, né ha curato il deposito del bilancio di esercizio per due anni consecutivi, né ha compiuto atti di gestione;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dall'organo della procedura, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2545-septiesdecies C.C. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 14 marzo 2006;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

di sciogliere d'ufficio, ex articolo 2545-septiesdecies C.C., la cooperativa «Idealavori Soc. coop. a r.l.» con sede in Codroipo, costituita addì 6 aprile 2006 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine, senza far luogo alla nomina di Commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2006, n. 853.

Articolo 2545 septiesdecies C.C. - Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Evoluzione & Formazione Soc. coop. a r.l. con sede in Pordenone senza nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies C.C. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il 25 gennaio 2006 alla cooperativa «Evoluzione & Formazione soc. coop. a r.l.» con sede in Pordenone, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non è in grado di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, né ha curato il deposito del bilancio di esercizio per due anni consecutivi né ha compiuto atti di gestione;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2545-septiesdecies C.C. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 14 marzo 2006;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio, ex art. 2545-septiesdecies C.C., la cooperativa «Evoluzione & Formazione soc. coop. a r.l.» con sede in Pordenone, costituita addì 26 novembre 2002 per rogito notaio dott. Giorgio Persegato di Pordenone, senza far luogo alla nomina di Commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2006, n. 856.

Legge regionale 18/2005, articolo 3. Approvazione del programma triennale regionale di politica del lavoro 2006-2008.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro»;

VISTO in particolare l'articolo 3 della citata legge regionale, che individua il Programma triennale regionale di politica del lavoro quale principale strumento per la definizione da parte dell'Amministrazione regionale di obiettivi ed interventi in materia di lavoro;

CONSIDERATO che il testo del Programma triennale allegato alla presente deliberazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18/2005, è stato predisposto previa consultazione con le Direzioni centrali competenti in materia di attività produttive, welfare, istruzione ed immigrazione, relativamente alle materie di rispettiva competenza, al fine di favorire la coerenza e l'integrazione dei diversi ambiti di programmazione;

SENTITO il Tavolo di concertazione regionale, che ha esaminato il testo del Programma triennale nella seduta del 22 marzo 2006 esprimendo condivisione su di esso una volta recepite alcune richieste di modifica;

SENTITI il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che hanno esaminato il testo del Programma triennale nelle rispettive sedute del 22 marzo 2006 esprimendo su di esso parere favorevole una volta recepite alcune richieste di modifica;

CONSIDERATO che il comma 4 del sopra richiamato articolo 3 della legge regionale n. 18/2005 richiede

che, prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, l'Assessore competente in materia di lavoro trasmetta il Programma triennale regionale di politica del lavoro al Consiglio regionale per un parere che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla presentazione del Programma stesso;

ATTESO che l'Assessore competente in materia di lavoro ha presentato alla Giunta regionale il Programma triennale nella seduta del 24 marzo 2006, ricevendo mandato a perfezionare il documento con le modifiche richieste dal Tavolo di concertazione regionale, dal Comitato di coordinamento interistituzionale e dalla Commissione regionale per il lavoro e a trasmetterlo alla competente Commissione regionale;

SENTITA la competente Commissione consiliare, che nella seduta del 13 aprile 2006 ha espresso parere favorevole sul testo del Programma;

VISTO il «Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006-2008», nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca di concerto con gli Assessori regionali alle attività produttive, alla salute e protezione sociale e all'istruzione, cultura, sport e pace; all'unanimità,

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il «Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006-2008», nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA



DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

IL BUON LAVORO

PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE DI POLITICA DEL LAVORO 2006–2008

L'ANALISI

Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006 – 2008

L'ANALISI

1. **PREMESSA: IL BUON LAVORO, LA LEGGE REGIONALE N. 18/2005, IL PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE DI POLITICA DEL LAVORO;**
2. **LE DINAMICHE DELL'ECONOMIA E DEL MERCATO DEL LAVORO**
 - 2.1 Il contesto nazionale ed internazionale;
 - 2.2 Il Friuli Venezia Giulia;
 - 2.3 Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia;
 - 2.4 L'immigrazione in Friuli Venezia Giulia;
3. **PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ DEL MERCATO DEL LAVORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E STRATEGIA REGIONALE DI INTERVENTO**
 - 3.1. Punti di forza del mercato del lavoro regionale;
 - 3.2. Punti di debolezza del mercato del lavoro regionale;
 - 3.3. Strategie regionali di intervento;
4. **LE ESPERIENZE REALIZZATE**

PREMESSA: IL BUON LAVORO, LA LEGGE REGIONALE N. 18/2005, IL PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE DI POLITICA DEL LAVORO

L'approvazione della legge regionale n. 18/2005 ha rappresentato un evento particolarmente importante sia dal punto di vista tecnico che da quello politico: sotto il primo aspetto, è stata riunita in un testo unico l'intera disciplina delle materie attinenti al lavoro assegnate alla potestà legislativa regionale. Sotto il secondo profilo, la legge regionale n. 18/2005 ha tradotto in norma uno dei punti più qualificanti del programma di legislatura: quello di avviare la realizzazione di un sistema regionale effettivamente fondato sul Buon Lavoro. Potendosi rinvenire per tale prospettiva un sicuro radicamento costituzionale, il lavoro è qualificato come strumento di crescita economica del territorio regionale, di coesione sociale della comunità locale e di superamento delle situazioni di svantaggio nell'ottica della piena integrazione delle persone nella società.

E' utile ritornare al senso compiuto che ha ispirato il termine stesso "Il Buon Lavoro" e i contenuti del documento che, sotto questo nome, apriva un anno e mezzo fa una profonda riflessione che ha portato al rilancio di una strategia di politica del lavoro e all'approvazione della legge regionale n. 18 del 2005.

Buon Lavoro inteso come:

- l'idea di una strategia che coniuga crescita e occupazione e perciò sviluppo economico e coesione sociale, rendendo indispensabile una reciproca capacità di alimentarsi e condizionarsi positivamente;

- l'idea che Buon Lavoro vuol dire più occupazione da un punto di vista quantitativo ma anche da un punto di vista qualitativo e perciò più stabilità, più diffusione di opportunità, maggior valorizzazione del potenziale delle risorse umane come fattore di competitività della nostra economia; vuol dire più qualità, più regolarità, più sicurezza;

- l'idea che il Buon Lavoro è ciò di cui hanno bisogno le imprese perché ne arricchisce e ne rafforza le possibilità di competere sul piano della qualità e dell'eccellenza, perché l'innovazione passa innanzitutto attraverso la valorizzazione delle risorse umane, perché un'economia competitiva è possibile in un sistema sociale di qualità dove si affermano pienamente diritti di cittadinanza e di integrazione, dove si diffonde un'aspettativa e una capacità diffusa di progettare e costruire il futuro, dove si rinnova e si rafforza, in uno scenario nuovo e più complesso, quella coesione tra economia e società;

- l'idea che vincere la grande sfida di assicurare un futuro positivo alla nostra comunità presuppone perciò l'armonia tra spinta competitiva e integrazione, tra crescita e coesione, tra flessibilità e ricerca della stabilità, tra mercato e diritti.

La ricerca di questa armonia, di questa positiva reciproca contaminazione, si traduce nella coerenza di un percorso legislativo che a partire dal 2005 ha affrontato temi quali la competitività delle PMI, l'immigrazione, il lavoro, l'innovazione, il sistema integrato del welfare: questo percorso rende oggi possibili politiche non settorializzate ma fortemente integrate e perciò tanto più efficaci.

Fatta questa prima premessa, ne deriva una seconda: le considerazioni che sono rinvenibili nel documento sul Buon Lavoro e nelle Linee Guida, le quali hanno poi trovato implementazione nella nuova legge regionale, sono parte integrante del presente Programma, così come vi è una continuità di metodo e istituzionale.

Sul piano del metodo di lavoro che ha portato alla realizzazione del presente documento, l'Amministrazione regionale ha proseguito quel cammino di confronto interno (attraverso il coinvolgimento, accanto alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, formazione, università e ricerca, delle Direzioni competenti in materia di attività produttive, orientamento, immigrazione e politiche sociali) ed esterno (attraverso la concertazione con le parti sociali e la collaborazione con gli enti locali) che tanto fruttuoso si era rivelato in sede di approvazione della legge regionale n. 18/2005 e che ha confermato la sua importanza.

Sul piano istituzionale, deve sottolinearsi il progressivo arricchimento che il presente documento ha acquisito grazie ai contributi apportati, nel corso dell'*iter* di approvazione, dal Tavolo regionale di Concertazione, dal Comitato di coordinamento interistituzionale e dalla Commissione regionale per il lavoro (organi, questi, istituiti dalla nuova legge regionale come sedi di rappresentanza degli enti

locali e delle parti sociali), dal Consiglio regionale (che ha espresso il proprio parere sul Programma) e dalla Giunta (che ha approvato il Programma).

Anche il coinvolgimento richiesto nell'elaborazione del presente documento di tante realtà, portatrici di punti di vista e sensibilità diverse, sempre in chiave di confronto costruttivo, testimonia l'importanza che la Regione attribuisce al tema del lavoro.

Ad offrire spunti di interesse ha concorso anche la regolamentazione di prima applicazione approvata nel corso del 2005: vanno sul punto ricordati i regolamenti per la concessione di contributi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale, per la realizzazione di interventi nell'ambito della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro.

Attraverso tali primi atti normativi, si è inteso dare implementazione ad alcuni principi cardine che sono stati alla base della realizzazione della nuova legge sul lavoro: la volontà di evitare che la flessibilità, si trasformi in ingovernabile precarietà con conseguente indebolimento del tessuto sociale, l'intenzione di operare concretamente per migliorare la "qualità" del lavoro e il sostegno alle Province onde garantire l'effettività dell'attribuzione alle medesime di funzioni e compiti in materia di lavoro. I primi riscontri sono senza dubbio positivi.

Va infine evidenziato come il presente documento si inserisca armonicamente fra gli strumenti di programmazione che l'Amministrazione ha elaborato (Piano strategico, Piano triennale e Piano operativo); ciò nella convinzione per cui solo una seria programmazione permette, agli enti territoriali in generale e alla Regione in particolare, di agire per obiettivi e consente alla comunità locale di valutarne con cognizione di causa l'azione e i risultati raggiunti.

Di qui, l'impegno della Regione ad operare perché il lavoro diventi sempre più elemento di progresso sociale ed economico.

PUNTO 2. LE DINAMICHE DELL'ECONOMIA E DEL MERCATO DEL LAVORO

2.1. Il contesto internazionale e nazionale

L'economia mondiale ha proseguito la sua crescita nel corso dell'ultimo decennio ad un ritmo sostenuto con tassi di incremento piuttosto significativi nel 2000, nel 2004 e nel 2005 che rispettivamente si sono attestati al 4,7%, al 5,1%, al 4,3% senza mai scendere al di sotto del 2,4% del 2001 che può essere considerato l'anno peggiore dell'intero periodo (Tab. 1).

Si tratta di un fenomeno molto importante destinato a proseguire anche nel corso dei prossimi anni che testimonia la dimensione delle opportunità per le economie nazionali e per le imprese più dinamiche disponibili ad operare nel contesto internazionale. La divisione del reddito a livello internazionale, come peraltro è largamente noto, ma per nulla scontato, né tanto meno inevitabile, premia l'economia della Cina, la cui crescita per tutto il decennio si è mantenuta al di sopra del 7% con punte ben superiori al 9%, e dell'India, la cui crescita si è mantenuta al di sopra del 5% con punte al di sopra del 7% (Tab.1).

Altrettanto significativa si presenta la performance dei Paesi appartenenti alla ex URSS che a partire dal 1999 si sono avviati su tassi di crescita decisamente interessanti sempre superiori al 5% e con punte che superano abbondantemente il 9%. Altrettanto significativa si presenta la performance dei Paesi PECO che negli ultimi 4 anni si sono sempre mantenuti al di sopra del 4% e con una punta del 6,5% nel corso del 2004. In sostanza un processo di crescita che coinvolge l'Europa dell'Est, un numero crescente di Stati della ex Unione Sovietica ed i grandi Paesi dell'Estremo Oriente.

TAB. 1 – L'evoluzione del reddito prodotto dall'Economia (var % annue, a prezzi costanti)

	Mondo	USA	Giappone	CIS	PECO	Cina	India	Area Euro	Italia
1997	4,2%	4,5%	1,8%	1,1%	4,2%	8,8%	5,0%	2,6%	2,0%
1998	2,8%	4,2%	-1,0%	-3,5%	2,8%	7,8%	5,8%	2,8%	1,7%
1999	3,7%	4,4%	-0,1%	5,1%	0,5%	7,1%	6,7%	2,8%	1,7%
2000	4,7%	3,7%	2,4%	9,1%	4,9%	8,0%	5,4%	3,9%	3,2%
2001	2,4%	0,8%	0,2%	6,3%	0,2%	7,5%	3,9%	1,9%	1,8%
2002	3,0%	1,6%	-0,3%	5,3%	4,4%	8,3%	4,7%	1,0%	0,3%
2003	4,0%	2,7%	1,4%	7,9%	4,6%	9,5%	7,4%	0,8%	0,0%
2004	5,1%	4,2%	2,7%	8,4%	6,5%	9,5%	7,3%	1,8%	1,1%
2005	4,3%	3,6%	2,4%	6,0%	4,3%	9,0%	7,1%	1,4%	0,0%

Legenda: CIS = Comunità degli Stati Indipendenti (ex URSS)

PECO = Paesi dell'Europa Centro Orientale

Fonte: Ns. Elaborazioni su dati OCSE, dicembre 2005

In una fascia di crescita intermedia troviamo gli Stati Uniti che per tutto il decennio hanno registrato tassi di crescita al di sotto del 5% e, più in particolare, compresi tra lo 0,8% del 2001 - che è stato l'anno peggiore - ed il 4,5% del 1997 che è stato certamente l'anno migliore (Tab.1). Decisamente

meno interessante si presenta la crescita del Giappone e dei Paesi dell'area Euro che mediamente si attestano su tassi di crescita intorno all'1-2%. Il Giappone nel 1998, nel 1999 e nel 2002 mette a segno tre anni negativi mentre i risultati migliori si evidenziano nel 2004 e nel 2005 rispettivamente al 2,7% ed 2,4%. In sostanza, dopo un periodo di stagnazione, il Giappone sembra avviato su una fase di ripresa in larga parte confermata anche dai dati previsionali.

L'Area Euro - contrariamente al Giappone - sembra tuttora risentire dei processi di stagnazione in atto che si sono avviati a partire dal 2001 e che hanno schiacciato la crescita al di sotto dell'1% nel corso del 2002 e del 2003 mentre qualche piccolo segnale di ripresa si manifesta nel corso del 2004 e del 2005.

Il nostro Paese, all'interno dell'Area Euro, si mantiene sulla difensiva ed in posizione di retroguardia se si escludono i buoni risultati del 2000 e del 2001. Il nostro Paese, dunque, non pare in grado di cogliere le opportunità che si manifestano su scala mondiale con riferimento alla crescita dei Paesi dell'Estremo Oriente ma, circostanza più preoccupante, non pare in grado di agganciare le opportunità molto più vicine provenienti dai Paesi della Ex Unione Sovietica e dai Paesi PECO.

Le speranze italiane paiono concentrarsi - nel breve periodo - sulla ripresa dei Paesi industrializzati con riferimento a quelli dell'Area Euro e degli Stati Uniti. Da questo versante, le previsioni OCSE confermano al 2006 e 2007 i buoni risultati conseguiti dagli Stati Uniti e dal Giappone nel 2005 con tassi di incremento che per il primo sono andati ben oltre il 3% e per il secondo al 2% (Tab. 2).

TAB. 2 – Previsioni del reddito prodotto dall'Economia (var % annue, a prezzi costanti)

	OCSE	USA	Giappone	Area Euro	Italia	Francia	Germania	Gran Bretagna	Spagna	Irlanda	Grecia
2005	2,7%	3,6%	2,4%	1,4%	0,0%	1,6%	1,1%	1,7%	3,4%	5,1%	3,5%
2006*	2,9%	3,5%	2,0%	2,1%	1,1%	2,1%	1,8%	2,4%	3,2%	5,0%	3,3%
2007*	2,9%	3,3%	2,0%	2,2%	1,5%	2,2%	1,7%	2,7%	3,3%	5,0%	3,5%

* dati previsionali

Fonte: Ns. Elaborazioni su dati OCSE, dicembre 2005

Per i Paesi dell'Area Euro si confermano i risultati del 2005 che prevedono un miglioramento importante nel corso del 2006 e del 2007 anno in cui il reddito della Zona Euro dovrebbe attestarsi di poco al di sopra del 2% (Tab. 2). Tra i Paesi della Zona Euro accreditati delle migliori performance di crescita, troviamo l'Irlanda accreditata di un buon 5%, annuo, la Grecia e la Spagna che dovrebbero attestarsi entrambe oltre il 3% annuo, la Gran Bretagna e la Francia accreditate rispettivamente da tassi di crescita superiori al 2,5% e 2% annuo; infine, nelle posizioni di coda troviamo sia la Germania che l'Italia con valori di crescita compresi tra l'1% e il 2%.

Si spera che il nostro Paese - ed in particolare le regioni maggiormente orientate alle esportazioni - possano e sappiano approfittare delle opportunità di ripresa che si manifesteranno nel contesto europeo.

TAB. 3 – Il potenziale di crescita dell’Economia (% di crescita annua)

	OCSE	Area Euro	USA	Canada	Francia	Germania	Spagna	Gran Bretagna	Italia	Irlanda	Grecia
Media '83-'92	2,9	2,7	3	2,3	1,9	4,2	2,8	2,3	2	4,1	1,4
Media '93-'02	2,6	2,1	3,2	3,2	2,2	1,5	3,2	2,7	1,4	7,2	3
2003	2,3	2	2,8	2,7	2,1	1,3	3	2,5	1,2	6,2	4
2004	2,3	2,3	2,9	2,9	1,9	1,3	3,2	2,6	1,1	5,6	4,1
2005	2,4	2,4	3,1	3,1	1,9	1,5	3,2	2,6	1,1	5,3	3,9
2006	2,5	2,5	3,2	3,1	2	1,5	3,1	2,6	1,2	4,9	4
2007	2,5	2,5	3,4	3,1	1,8	1,5	3,2	2,4	1,1	5,1	3,9

Fonte: Ns. Elaborazioni su dati OECD Economic Outlook, 78 database

Una ulteriore conferma di queste previsioni dell’OCSE viene dalle stime del potenziale di crescita. Vale a dire di quel livello di reddito che l’economia di un Paese può produrre ad un tasso di inflazione costante: per questa ragione il reddito potenziale viene a dipendere dallo stock di capitale disponibile, dalle forze lavoro (che, a loro volta, dipendono da fattori demografici e dai tassi di partecipazione al lavoro) e dal livello di produttività del lavoro stesso. (Tab. 3)

In sostanza, il nostro Paese viene accreditato di un modesto 1,1% il che significa che da un lato non si sono realizzate, in questi anni, le condizioni istituzionali e di mercato indispensabili per alimentare un maggiore e più intenso processo di crescita e che dall’altro non ci sono le condizioni per previsioni maggiormente ottimistiche. Si tratta di condizioni peraltro presenti in Paesi come l’Irlanda, la Grecia, il Canada, gli USA, tutti accreditati di valori ben superiori al nostro. Si tratta di stime di grande interesse che debbono far riflettere le Autorità pubbliche dei vari Paesi ed in particolare il nostro.

Approfondendo con maggior dettaglio le modeste performance registrate dal nostro Paese - ma anche di quelli che tuttora possono essere considerati dei punti di forza - possiamo vedere che il PIL negli ultimi 5 anni è cresciuto di appena il 3,2% attestandosi ad una crescita zero nel 2002 e nel 2005. In linea con la crescita generale si presenta l’andamento del manifatturiero che nel corso del 2001 e del 2002 fa registrare un - 0,7% per riprendersi nei tre anni successivi, in particolare nel corso del 2004. Il risultato del manifatturiero è influenzato in maniera significativa dall’andamento delle esportazioni che perdono il 6,4% nel corso del triennio 2001/2003 per riprendersi nel corso del 2004 e flettere nuovamente nel 2005. Come è largamente noto, infatti, le nostre esportazioni derivano in primo luogo dalla capacità di competere del nostro sistema industriale ed in particolare dal manifatturiero. Certamente migliori si presentano i risultati dei consumi e degli investimenti anche se non sono in grado di invertire una tendenza alla stagnazione. I consumi delle famiglie crescono nei 5 anni considerati di appena il 2,5% essendo influenzati: 1) dal rialzo reale e virtuale dei prezzi; 2) dall’effetto psicologico generato dall’introduzione dell’Euro senza adeguate misure di prevenzione e controllo sui prezzi; 3) dal comportamento al risparmio delle famiglie come riflesso del diffondersi dei fenomeni di incertezza e stagnazione dal versante della produzione e del lavoro.

TAB. 4 – Il quadro macroeconomico dell’Economia italiana (var % annue)

	Prodotto Interno Lordo	Import	Consumi Famiglie	Investimenti Fissi Lordi	Export
2001	1,8	-0,2	0,7	2,5	0,5
2002	0,3	-0,5	0,2	4,0	-4,0
2003	0,0	0,8	1,0	-1,7	-2,4
2004	1,1	2,5	0,5	2,2	3,0
2005	0,0	1,4	0,1	-0,6	0,3

Fonte: Ns. Elaborazioni su Conti economici nazionali ISTAT, marzo 2006

Anche gli investimenti fissi lordi cedono nel periodo di riferimento attestandosi al 2,8% con particolare riferimento a quelli di origine industriale che, in conseguenza, della caduta di profittabilità industriale e manifatturiera vanno in libera uscita alla ricerca di migliori opportunità di investimento in altri settori (in particolare edilizio) in altre aree territoriali. (Tab. 4).

TAB. 5 – Trend del PIL, storico e previsionale, per regione e macro/ripartizione (var % annue)

	2001	2002	2003	2004	2005*	2006*	2007*	2008*
Piemonte	0,8	-0,5	-0,5	1,1	0,4	1,4	1,2	1,7
Valle d'Aosta	3,6	-0,7	1,5	1,3	0,4	0,6	1,2	1,8
Lombardia	1,9	0,2	-0,6	1,3	0,3	1,8	1,5	1,7
Trentino A.A.	0,5	0,4	0,8	1,8	-0,1	0,7	1,2	1,5
Veneto	0,6	-0,7	0,4	1,4	0,3	1,5	1,6	1,9
Friuli V.G.	1,8	1,2	1,2	0,2	0,5	1,6	1,6	1,9
Liguria	2,9	-1,0	1,2	-0,3	0	1,4	1,5	1,5
Emilia R.	1,3	0,7	0,0	0,2	0,5	1,8	1,8	1,9
Toscana	1,7	-0,2	0,0	0,8	0,3	1,6	1,7	1,8
Umbria	1,4	-0,5	0,2	2,8	0,2	1	1,2	1,5
Marche	1,7	-0,3	0,8	1,7	0,1	0,8	1,7	1,7
Lazio	2,4	1,5	0,9	3,8	-0,1	1,3	1,4	1,5
Abruzzo	1,8	0,1	-0,1	-0,8	0,3	0,6	1,3	1,7
Molise	2,1	2,4	-0,7	1,6	0,1	0,9	1,9	1,6
Campania	2,7	1,8	0,7	0,5	0,4	1,7	1,6	1,7
Puglia	1,3	0,6	-0,8	0,3	0,4	1,5	1,6	1,8
Basilicata	-1,3	1,7	-1,5	0,7	-0,4	1,8	1,4	1,6
Calabria	2,7	1,1	1,4	2,7	-1,1	1,4	1	1,3
Sicilia	3,2	0,7	2,2	0,3	-0,2	1,2	1,4	1,4
Sardegna	3,1	1,2	0,8	1,2	-0,1	1,4	1,2	1,6
Nord/Ovest	1,7	-0,1	-0,4	1,1	0,3	1,6	1,4	1,7
Nord/Est	1,0	0,1	0,4	0,9	0,4	1,6	1,7	1,9
Centro	2,0	0,6	0,6	2,5	0,1	1,3	1,5	1,6
Sud	2,4	1,1	0,7	0,6	0	1,4	1,4	1,6
ITALIA	1,8	0,4	0,3	1,2	0,2	1,5	1,5	1,7

* dati previsionali

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (2000-2004) e stime UNIONCAMERE (2005-2008)

Dal punto di vista delle grandi ripartizioni territoriali il Centro e il Sud registrano una performance migliore rispetto a quella del Nord Est e del Nord Ovest nel corso del 2001, del 2002 e del 2003

mentre nel 2004 è il Centro che fa la parte del leone con un 2,5 %, mentre il Sud dimezza il risultato nazionale ed il Nord si attesta comunque al disotto della media nazionale. Sotto il profilo previsionale tutti e quattro gli aggregati territoriali si avvicinano di molto al valore medio con il Centro ed il Nord Est che presentano risultati migliori, sia pure di poco. Dal versante territoriale sono, quindi, le regioni del Sud e del Centro che nel periodo 2001-2004 presentano i risultati migliori rispetto a quelle del Centro-Nord salvo poche e limitate eccezioni. Con riferimento alle aspettative future, la distribuzione della crescita si presenta decisamente più omogenea in tutto il quadriennio con meccanismi compensativi tra i diversi anni. Il Friuli Venezia Giulia realizza un risultato sempre superiore a quello medio nazionale ad eccezione del 2004 (Tab. 5).

Un ulteriore chiarimento per comprendere la situazione del nostro Paese viene dato dall'andamento del Valore Aggiunto che - in misura maggiore del PIL - evidenzia la capacità di produrre ricchezza e competitività nei confronti dei diretti concorrenti. Nel periodo 2001/2005 esso è cresciuto di appena il 3,3% grazie soprattutto all'anno 2001 ed al 2004. Il contributo maggiore è venuto dal settore edilizio che, nel medesimo periodo, è cresciuto di ben 15,7 punti percentuali, un dato questo che la dice lunga su quello che è avvenuto in questi anni nel nostro Paese.

TAB. 6 – Il Valore aggiunto per settore dell'Economia italiana (var % annue)

	Agricoltura	Industria	Manifattura	Edilizia	Servizi	ECONOMIA
2001	-2,5	0,8	-0,4	7,3	2,5	1,9
2002	-3,1	-0,6	-1,2	2,3	0,9	0,3
2003	-4,8	-0,5	-1,3	2,8	0,4	0
2004	13,7	1,1	0,7	2,7	0,7	1,1
2005	-2,2	-1,5	-2	0,6	0,7	0

Fonte: Ns. Elaborazioni su Conti economici nazionali ISTAT, marzo 2006

Questo settore, infatti, si è trovato al centro di un insieme di fattori positivi quali:

- le ripetute crisi della borsa e la fuga degli investitori verso beni/rifugio ed in particolare quelli di tipo immobiliare;
- la tendenza delle famiglie, dopo l'ingresso dell'Euro e la fine dei tassi alti, ad investire nei beni immobiliari e durevoli;
- la vendita da parte dello Stato e degli istituti previdenziali dei propri patrimoni immobiliari, che peraltro non ha influito sulla dinamica dei prezzi del settore edilizio quanto, piuttosto, favorito le società finanziarie ed immobiliari che hanno potuto accedere in via diretta allo strumento della cartolarizzazione.

Dopo il settore edilizio troviamo quello dei servizi che nel medesimo periodo è cresciuto di appena il 5,3%. Ancora meno significativa si presenta la situazione del settore industriale che, nel

medesimo periodo, cresce di appena il 2,3% e del settore agricolo che si attesta su un modesto 1,7% mentre il comparto manifatturiero evidenzia un decremento del 2,4 % (Tab. 5) .

I comparti del manifatturiero che in questi anni più si sono trovati al centro delle difficoltà sono quello del tessile di base e dell'abbigliamento a più basso valore aggiunto, il comparto del legno e dei mobili per la produzioni a più basso valore aggiunto, il meccanico, in particolare la carpenteria e le lavorazioni ad alta intensità di lavoro. In sostanza, grande parte delle produzioni tradizionali italiane si sono trovate strette tra la concorrenza dei Paesi emergenti, la crescita del costo di molte materie prime, in particolare del petrolio e dei suoi derivati, in conseguenza della domanda crescente di Paesi emergenti come la Cina e l'India ma anche in conseguenza della ripresa del Giappone. Inoltre non vanno sottovalutati gli effetti dei processi di sostituzione di prodotti finiti e semilavorati italiani nell'industria manifatturiera dei Paesi della Zona Euro e degli Stati Uniti, fenomeno questo che potrebbe rivelarsi particolarmente doloroso nel medio lungo periodo. I settori che maggiormente hanno manifestato delle buone performance sono stati in generale quelli a maggiore valore aggiunto e con maggiore zoccolo di cultura e di innovazione come il sistema della moda, il comparto delle macchine utensili, dei mobili di qualità. Molto positivo è risultato, inoltre, l'andamento della siderurgia, dell'industria energetica, di quella petrolifera e dei suoi derivati in conseguenza della domanda crescente dei nuovi Paesi produttori e dei venti di guerra che hanno contribuito direttamente ed indirettamente ad innalzare il livello delle scorte di materie prime in particolare energetiche.

Dal punto di vista dell'occupazione il nostro Paese risente in misura limitata dei fenomeni di crisi che coinvolgono il settore manifatturiero, la stessa propensione al consumo ed in particolare le nostre esportazioni. Queste, infatti, crescono in misura più sostenuta nel corso del 2001, del 2002 con tassi ben al di sopra dell'1% per scendere al di sotto nel corso del 2003, del 2004 e del 2005, con previsione di migliorare la propria performance nel corso del 2006, 2007 e 2008. In sostanza, siamo di fonte ad una tenuta sostanziale che trova il proprio punto di forza nelle macro ripartizioni territoriali del Centro Italia che si mantiene sempre al di sopra del valore nazionale, seguita dal Sud che solo nel 2004 scende al di sotto del valore medio nazionale mentre al Nord si assiste ad un certo equilibrio tra i risultati del Nord Ovest e quelli del Nord Est. Le differenze tra le macro ripartizioni risultano più marcate nella parte storica e si affievoliscono nella parte previsionale. Dal punto di vista regionale i risultati migliori sono stati conseguiti dalle regioni del Centro Italia seguite dal Sud, dal Nord Est e dal Nord Ovest.

Il Friuli Venezia Giulia si mantiene sempre al di sopra della media nazionale ad esclusione del 2001 e del 2002. Dal punto di vista storico i buoni risultati del Centro e Sud Italia vanno certamente

attribuiti al settore terziario ed alla scarsa vocazione manifatturiera che al contrario ha finito per penalizzare le aree maggiormente industriali e manifatturiere del Nord Italia.

La previsione al 2008 sembra scontare una certa ripresa del settore industriale nel periodo 2006/08 e questo dovrebbe favorire un progressivo riassorbimento delle situazioni di crisi e di difficoltà che negli ultimi due anni si sono manifestate in tutte le regioni italiane (Tab. 7).

TAB. 7 – Trend delle Unità di lavoro totali, storico e previsionale, per regione e macro/ripartizione (var % annue)

	2001	2002	2003	2004	2005*	2006*	2007*	2008*
Piemonte	0,3	0,5	0,7	1,0	0,1	0,3	0,7	0,8
Valle d'Aosta	1,9	0,7	-0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5
Lombardia	1,7	1,5	0,6	1,5	0,3	0,4	0,6	0,8
Trentino A.A.	0,7	0,7	-0,1	1,6	0,7	0,6	0,8	0,5
Veneto	0,8	0,6	-0,1	0,7	0,4	0,6	0,7	1,0
Friuli V.G.	1,5	0,1	0,9	-0,9	0,8	0,7	1,2	1,1
Liguria	1,9	-0,1	0,9	0,0	0,7	0,6	0,8	0,5
Emilia R.	1,1	1,2	0,6	-0,8	0,4	0,5	0,7	0,6
Toscana	1,5	0,5	0,9	0,4	0,2	0,5	0,6	0,7
Umbria	1,5	-0,4	0,1	2,7	0,6	0,5	0,5	0,4
Marche	1,8	1,3	0,8	1,6	0,4	0,7	0,8	0,6
Lazio	2,0	2,9	1,3	4,2	0,6	0,7	0,7	0,6
Abruzzo	4,0	0,8	0,1	-2,7	0,8	0,7	0,8	0,9
Molise	1,7	0,0	-0,4	0,9	1,2	0,7	1,2	0,6
Campania	2,5	2,8	0,1	-0,6	0,9	0,7	1,0	1,1
Puglia	1,6	1,8	-1,3	-0,8	0,5	0,5	0,7	1,1
Basilicata	-2,1	0,9	-0,8	-1,2	1,0	0,8	1,0	1,0
Calabria	2,8	2,4	0,9	1,3	0,5	0,3	0,6	0,6
Sicilia	2,5	0,6	0,5	0,3	0,4	0,8	0,8	0,6
Sardegna	3,5	1,0	-0,8	0,4	0,4	0,7	0,8	0,7
Nord/Ovest	1,4	1,0	0,6	1,2	0,2	0,4	0,6	0,8
Nord/Est	1,0	0,8	0,3	0,0	0,4	0,6	0,8	0,8
Centro	1,8	1,7	1,0	2,5	0,4	0,6	0,7	0,6
Sud	2,4	1,6	-0,1	-0,3	0,6	0,6	0,8	0,9
ITALIA	1,6	1,3	0,4	0,8	0,4	0,6	0,7	0,8

* dati previsionali

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (2000-2004) e stime UNIONCAMERE (2005-2008)

Analizzando i più recenti dati consuntivi resi disponibili dall'ISTAT – che giungono fino al 2005 – possiamo notare che dal punto di vista settoriale si manifesta un calo piuttosto marcato e costante delle attività agricole a partire dal 2002 che determina una perdita complessiva di oltre 240 mila lavoratori. Al contrario, il settore terziario evidenzia una crescita di oltre 560 mila lavoratori nel medesimo periodo di riferimento. L'industria si incrementa nel corso del 2001, del 2002 e del 2003 per scendere nel 2005 con una perdita di poco meno di 70 mila lavoratori. Ancora più marcata è la perdita del manifatturiero che nel corso del 2004 e del 2005 perde complessivamente 140 mila lavoratori. Il settore edilizio, invece, continua la sua corsa positiva. Dal punto di vista del totale dell'economia, l'occupazione continua a crescere fino al 2003 per stabilizzarsi nel corso del 2004,

scende di uno 0,4% nel 2005 corrispondente ad una quota di poco superiore alle 100 mila unità di lavoro (Tab. 8).

TAB. 8– Il trend delle Unità di lavoro totali, per attività economica (var % annue)

	2001	2002	2003	2004	2005
Agricoltura	0,9%	-3,2%	-4,7%	-1,2%	-8,0%
Industria	1,1%	1,0%	0,7%	-0,5%	-0,5%
* Manifattura	-0,6%	0,7%	0,0%	-1,2%	-1,6%
* Edilizia	6,2%	2,1%	2,7%	1,6%	2,3%
Servizi	2,2%	1,8%	1,1%	0,4%	0,3%

Fonte: Ns. Elaborazioni su Conti economici nazionali ISTAT, marzo 2006

2.2 Il Friuli Venezia Giulia

Venendo ora ad analizzare la situazione del Friuli Venezia Giulia possiamo vedere come essa abbia progressivamente risentito:

- del rallentamento del settore manifatturiero in atto nel nostro Paese in conseguenza della spiccata vocazione industriale delle province di Udine, Pordenone e Gorizia;
- della particolare vocazione delle esportazioni verso i Paesi dell'Area Euro e degli USA;
- del ritardo accumulato nel corso degli ultimi 10/15 anni nei processi di innovazione tecnologica e nei processi di internazionalizzazione.

Il PIL, in particolare, è passato da una crescita del 2,70% del 2000 all' 1,10 del 2003, allo 0,30 del 2004 per risalire allo 0,50 del 2005. In sostanza ci troviamo di fronte ad un progressivo rallentamento che negli anni è diventato una vera e propria frenata nel 2003 e 2004 determinata anche in questo caso dal crollo degli investimenti che nel corso 2002 e 2003 hanno registrato degli andamenti decisamente negativi rispettivamente del -1,00% e del -1,10%. Anche i consumi delle famiglie flettono senza peraltro scendere al di sotto del valore zero. Le esportazioni sono decisamente crollate nel 2003 per riprendersi in maniera sorprendente durante il 2004, e flettere nuovamente nel corso del 2005 pur rimanendo al di sopra del valore zero. Per il triennio 2006/2008 è previsto un deciso salto in avanti con il PIL che si attesta di poco al di sotto del 2%, una ripresa significativa degli investimenti ed una certa continuità nell'andamento dei consumi delle famiglie e delle esportazioni (Tab. 9). In sostanza le previsioni lasciano spazio ad una ripresa piuttosto significativa in grado di incidere positivamente sia nella dimensione degli investimenti che dei consumi per non parlare della domanda ed offerta di lavoro.

TAB. 9 – Il quadro macroeconomico del Friuli Venezia Giulia (var % annue)

	Prodotto Interno Lordo	Consumi famiglie	Investimenti Fissi Lordi	Export	Import

2000	2,7%	2,4%	7,5%	14,%	
2001	2,4%	0,6%	2,1%	1,4%	
2002	1,1%	0,2%	-1,0%	-4,6%	
2003	0,7%	1,1%	-1,1%	-9,0%	-1,3%
2004	0,3%	0,9%	0,3%	13,8%	7,1%
2005	0,5%	1,4%	1,1%	-0,6%	0,5%
2006	1,8%	1,4%	2,6%	1,3%	2,5%
2007	1,8%	1,2%	4,1%	2,4%	3,6%
2008	1,9%	1,9%	3,4%	2,6%	4,2%

Fonte: Ns. Elaborazioni su dati Istituto G. TAGLIACARNE, anni vari

L'andamento del PIL per macrosettori di attività evidenzia che il risultato migliore è stato ottenuto dal settore edilizio con una crescita sempre al di sopra dell'1% e con una punta del 3,5% nel 2004. A seguire troviamo il settore dei servizi che presenta una buona performance per tutto il periodo di riferimento ad esclusione del 2004 che si attesta su uno 0,4%.

Il settore industriale - dopo l'importante risultato conseguito nel corso del 2003 con un 3,4% - scende per due anni sotto lo zero per tornare a riprendersi a partire dal 2006 ma in questo caso si tratta di dati previsionali che speriamo possano essere confermati nel corso dei prossimi anni (Tab. 10).

TAB. 10 – Trend del PIL del Friuli V.G., per macro/settori (var % annue)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Agricoltura	-23,5	5,2	1,6	2,6	1,9	1,8
Industria	3,4	-0,5	-0,8	2	1,6	1,4
Edilizia	1,2	3,5	1,4	1,6	2,1	1,9
Servizi	1,6	0,4	0,9	1,4	1,6	2

Fonte: Ns. Elaborazioni su dati UNIONCAMERE

L'andamento delle unità di lavoro per il periodo 2003/2008 testimonia un risultato positivo conseguito dal settore dei servizi che si mantiene tale per tutto il periodo considerato.

Più problematica si presenta la situazione dell'edilizia cui viene assegnata una perdita particolarmente significativa nel corso del 2003 e del 2004 per riprendersi a partire dal 2005.

Anche il settore agricolo presenta una situazione particolarmente difficile per tutto il periodo considerato perdendo quote di occupazione anche a fronte di una crescita significativa del PIL.

Per il settore industriale il momento peggiore risulta essere quello del 2004 e del 2005 per riprendersi a partire dal 2006 in linea con l'andamento del PIL.

TAB. 11 – Trend delle Unità di lavoro nel Friuli V.G., per macro/settori (var % annue)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Agricoltura	-2,5	11,3	-4,1	-3,8	-2,7	-2,5
Industria	5	-2,2	-0,9	0,3	0,4	-0,3
Edilizia	-5,7	-9,1	5,2	2,9	1,2	1,5
Servizi	0,3	0,2	1,5	1	1,8	1,8

Fonte: Ns. Elaborazioni su dati UNIONCAMERE

Sul piano provinciale si manifestano significative differenze sia in relazione al valore aggiunto che alle esportazioni che all'occupazione. Il periodo 1999/2001 presenta ancora un quadro di crescita significativo sia in relazione al valore aggiunto che all'andamento delle esportazioni che al dato occupazione. Il valore aggiunto, infatti, cresce su base annua del 2,5 per la provincia di Udine, dell'1,9 per quella di Pordenone, del 5,5 per quella di Trieste, del 2,0 per quella di Gorizia.

L'andamento delle esportazioni, nel medesimo periodo, presenta un quadro di crescita significativo per le province friulane mentre quelle giuliane evidenziano un primo risultato negativo. Udine e Pordenone si attestano rispettivamente, su una crescita annua, dell'1,9% e del 6% mentre Trieste si colloca ad un -1,9% e Gorizia addirittura ad un -5,6%. L'occupazione nel periodo considerato continua a crescere, ad esclusione della provincia di Pordenone, attestandosi ad Udine all'1,2%, a Trieste al 3,7% a Gorizia allo 0,8% mentre a Pordenone subisce una leggera flessione dello 0,4%. (Tab.12).

Il periodo 2002/04 presenta una maggiore criticità del precedente in relazione all'andamento del valore aggiunto e delle esportazioni. Il valore aggiunto, infatti, si mantiene in linea con il dato precedente per la provincia di Udine, e cresce sia pure di poco per la provincia di Gorizia mentre cala di 1/3 per la provincia di Pordenone e crolla al di sotto dello zero (-0,6%) per la provincia di Trieste. L'andamento delle esportazioni 'crolla' al di sotto dello zero sia per la provincia di Udine, che per quella di Pordenone, che per quella di Trieste risultando positiva solo per quella di Gorizia. Pur all'interno di un quadro generale di difficoltà, l'occupazione continua a crescere nella provincia di Udine ed in quella di Pordenone con valori al di sopra dell'1% su base annua mentre scende allo 0,6% in quella di Gorizia e crolla al di sotto dello zero per quella di Trieste.

Dal punto di vista previsionale (2005/2008), la crescita del valore aggiunto è particolarmente sostenuta nella provincia di Trieste che si mantiene al di sopra del 2% di crescita media annua, seguita da quella di Gorizia con un 1,7%, da Pordenone con un 1,1% ed, infine, da Udine con uno 0,9% che rappresenta il valore medio più basso. In sostanza, la crescita del valore aggiunto premia le province meno industriali del Friuli Venezia Giulia. Anche l'andamento delle esportazioni premia la provincia di Trieste, seguita da Pordenone, da Udine tutte con valori positivi, infine, troviamo Gorizia che evidenzia un andamento negativo.

Anche l'occupazione vede al primo posto la crescita della provincia di Trieste seguita da quella di Gorizia e, con un certo distacco, dalle due province friulane. In questo caso è utile ricordare che si tratta di previsioni pubblicate ormai da alcuni mesi ma che rimangono ancora le sole disponibili a livello provinciale.

TAB. 12 – Il quadro macroeconomico storico e quello di previsione, per province (var % annue)

Udine				Pordenone			
	1999-2001	2002-2004	2005-2008		1999-2001	2002-2004	2005-2008
Valore Aggiunto	2,5%	2,4%	0,9%	Valore Aggiunto	1,9%	1,3%	1,1%
Export	1,9%	-1,0%	2,2%	Export	6,0%	-2,9%	2,4%
Occupazione	1,2%	1,3%	0,7%	Occupazione	-0,4%	1,1%	0,5%
Trieste				Gorizia			
	'99-'01	'02-'04	'05-'08		'99-'01	'02-'04	'05-'08
Valore Aggiunto	5,4%	-0,6%	2,1%	Valore Aggiunto	2,0%	2,2%	1,7%
Export	-1,9%	-3,5%	4,2%	Export	-5,6%	3,9%	-3,6%
Occupazione	3,7%	-1,1%	1,9%	Occupazione	0,8%	0,6%	1,0%

Fonte: UNIONCAMERE, Scenari di sviluppo delle Economie locali 1999-2008

Conclusioni

Venendo ora ad alcune considerazioni conclusive il primo elemento da considerare è il clima positivo che si manifesta tra gli analisti o gli operatori del settore industriale che evidenziano:

- un trend crescente degli scambi commerciali, mentre il moderato aumento della domanda interna di beni di consumo e investimento non sembra supportare una “ripresa” dell'economia regionale;

- delle dinamiche occupazionali sempre più caratterizzate da forme contrattuali “flessibili”;

- un andamento del PIL regionale caratterizzato da un maggior dinamismo rispetto al livello nazionale ed al Nord Est;

- una ripresa degli investimenti fissi, con consistente incremento (in prevalenza autofinanziato) rispetto al 2004, che ha realizzato in grande misura i programmi fatti ad inizio anno e che, proiettandosi nel 2006, segna un'inversione di tendenza;

- un allargamento della domanda di lavoro, con il significativo incremento del numero di imprese che hanno prodotto avviamenti al lavoro nei primi nove mesi dell'anno (+30% rispetto all'intero 2004).

Complessivamente si registra un clima di maggiore fiducia e di maggiore chiarezza sulle strategie d'impresa. L'indagine congiunturale della Confindustria Friuli Venezia Giulia relativa al quarto trimestre 2005, peraltro, registra un rallentamento delle vendite all'estero, compensato da un

incremento di quelle nazionali, avvertendo che “in sintesi, il quarto trimestre evidenzia per l’industria del Friuli Venezia Giulia una situazione piuttosto incerta”, con una diminuzione della produzione, una stabilità nell’occupazione e previsioni a breve termine improntate alla stabilità di produzione, vendite e occupazione.

Un secondo elemento su cui riflettere sono i dati sostanzialmente positivi che emergono dalle previsioni di medio periodo sia con riferimento al più recente passato sia con riferimento a quasi tutti gli indicatori dal PIL al Valore Aggiunto e all’occupazione. Si tratta di un elemento positivo che speriamo possa essere confermato già a partire dal 2006. Una ripresa sostenuta, o per lo meno significativa, appare in grado di riequilibrare in un tempo medio/breve una situazione di stagnazione del manifatturiero ed influire positivamente sui fenomeni di depressione della domanda ed offerta di lavoro.

2.3 Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia

Questa parte del documento si propone di illustrare le principali trasformazioni intervenute nel corso degli ultimi anni nel mercato del lavoro regionale soffermandosi sulle tendenze che sono intervenute sulla domanda e sull’offerta di lavoro con particolare riferimento alla crescita della partecipazione al lavoro femminile, ai fenomeni di crescente terziarizzazione, alle trasformazioni che sono intervenute anche come riflesso dell’introduzione di forme di lavoro flessibili a partire dalla legge 196/97, dal D.Lgs. 151/2001, dalla legge 30 del 2003 e dal D.Lgs. 276/03. Infine il progressivo peggioramento degli indicatori di crisi a partire dalla cassa integrazione e dalle liste di mobilità.

Forze di lavoro e tassi di attività

Le forze di lavoro, che comprendono le persone occupate e quelle in cerca di lavoro, nel nostro Paese, si incrementano di 3,7 punti percentuali passando da 23.575.000 a 24.451.000. Peraltro si tratta di un incremento da attribuire quasi esclusivamente al genere femminile che nel medesimo periodo cresce di ben 8,1 punti percentuali corrispondenti a circa 700.000 unità. Al contrario la componente maschile cresce di appena 150.000 unità corrispondente ad un punto in termini percentuali. Nel medesimo periodo il Friuli Venezia Giulia vede crescere la propria forza di lavoro di 21.000 unità passando dai 504.000 del duemila ai 525.000 del 2005. Si tratta di un incremento di 4,2 punti percentuali superiore di appena mezzo punto a quello nazionale. A questo risultato si giunge, anche in questo caso, per il ruolo di traino svolto dalla componente femminile che cresce di

6,2 punti percentuali mentre quella maschile si attesta esattamente alla metà. La componente femminile sembra avere superato la crisi che pure si era registrata nel 2003 periodo in cui si era registrata una flessione di circa 1,2 punti percentuali. In sostanza la forza lavoro femminile cresce di 13.000 unità nel periodo di riferimento mentre quella maschile si accresce di appena 9.000 unità.

A livello delle quattro province del Friuli Venezia Giulia quella che si incrementa maggiormente, nel periodo considerato, è Pordenone che passa da 124.000 unità del duemila alle 136.000 del 2004 con un incremento di 12.000 nuove unità. In questo caso la crescita si distribuisce piuttosto uniformemente tra maschi e femmine. I primi, infatti, crescono di 10 punti percentuali seguiti dalle donne con 9,4 punti. In valori assoluti gli uomini si incrementano di 7.000 unità e le donne di 5.000. (Tab. 13)

Al secondo posto troviamo la provincia di Udine, che nel periodo considerato, si accresce del 5,1% passando da 217.000 unità a 228.000 con un incremento in valori assoluti di 11.000 nuove forze di lavoro. Anche in questo caso il risultato è stato conseguito a pari merito sia dalla componente maschile, che cresce di 5,4 punti percentuali, sia dalla componente femminile, che cresce del 4,5%. In sostanza i maschi si accrescono di 7.000 unità e le donne di 4.000.

Al terzo ed al quarto posto troviamo la provincia di Gorizia e di Trieste che, nello stesso periodo, registrano un andamento opposto con la diminuzione della quota di forza lavoro. La provincia di Gorizia perde 1,7 punti percentuali con un andamento piuttosto altalenante che la vede crescere nel corso del 2001, scendere in maniera significativa l'anno successivo, riprendersi nel corso del 2003 e crollare nuovamente nel 2004. Come è noto i dati provinciali del 2005 non sono stati ancora resi disponibili dall'ISTAT. Il risultato della provincia di Gorizia pesa tutto sulla componente maschile che nel periodo di riferimento perde 1.000 unità mentre quella femminile mantiene la quota raggiunta nel duemila.

Tabella 13 - Andamento delle Forze di Lavoro, per genere e area geografica (valori assoluti e var. % annue)

Area	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	Intero periodo
- Maschi -							- Maschi -					
UD	129	130	133	135	136	n.d.	0,8%	2,3%	1,5%	0,7%	n.d.	5,4%
GO	35	36	34	35	34	n.d.	2,9%	-5,6%	3,0%	-2,9%	n.d.	-2,9%
PN	70	76	76	79	77	n.d.	8,6%	0,0%	3,9%	-2,5%	n.d.	10,0%
TS	58	58	56	53	53	n.d.	0,0%	-3,4%	-5,2%	-0,1%	n.d.	-8,6%
FVG	293	300	300	302	301	302	2,4%	0,0%	0,7%	-0,3%	-0,3%	3,1%
ITALIA	14.495	14.521	14.609	14.685	14.546	14.640	0,2%	0,6%	0,5%	-0,9%	-0,9%	1,0%
- Femmine -							- Femmine -					
UD	88	89	94	97	92	n.d.	1,1%	5,6%	3,2%	-5,2%	n.d.	4,5%
GO	23	24	24	25	23	n.d.	4,3%	0,0%	3,5%	-7,4%	n.d.	0,0%
PN	53	53	53	54	58	n.d.	0,0%	0,0%	2,5%	6,8%	n.d.	9,4%
TS	46	50	48	45	45	n.d.	8,7%	-4,0%	-5,4%	-0,9%	n.d.	-2,2%
FVG	211	215	218	222	219	224	1,9%	1,4%	1,6%	-1,2%	-1,2%	6,2%

ITALIA	9.080	9.261	9.383	9.465	9.818	9.811	2,0%	1,3%	0,9%	3,7%	3,7%	8,1%
Maschi e Femmine							Maschi e Femmine					
UD	217	218	227	232	228	n.d.	0,5%	4,1%	2,2%	-1,7%	n.d.	5,1%
GO	59	60	58	60	58	n.d.	1,7%	-3,3%	3,2%	-3,1%	n.d.	-1,7%
PN	124	129	129	133	136	n.d.	4,0%	0,0%	3,3%	2,0%	n.d.	9,7%
TS	104	108	104	98	99	n.d.	3,8%	-3,7%	-5,3%	0,5%	n.d.	-4,8%
FVG	504	515	518	524	520	525	2,2%	0,6%	1,1%	-0,7%	-0,7%	4,2%
ITALIA	23.575	23.781	23.993	24.150	24.365	24.451	0,9%	0,9%	0,7%	0,9%	0,9%	3,7%

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT


In ultima posizione troviamo la provincia di Trieste che, nel periodo di riferimento, perde 4,8 punti percentuali corrispondenti a 5.000 unità passando da 104.000 unità del duemila alle 99.000 del 2004. Il calo è da attribuire per la quasi totalità alla forza lavoro maschile che, nel medesimo periodo, passa da 58.000 unità a 53.000 con un calo dell'8,6% mentre la forza lavoro femminile diminuisce di 1.000 unità. In sostanza sembra proseguire una tendenza che vede la Venezia Giulia in maggiore difficoltà rispetto al Friuli nell'ampliare le proprie forze di lavoro. (Tab. 13)

Tabella 14 – Andamento dei Tassi di attività, per genere e area geografica

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
			Maschi			
FVG	72,3%	73,9%	73,8%	74,1%	74,3%	74,4%
Nord/Est	76,8%	77,0%	77,0%	77,4%	77,8%	78,0%
ITA	73,9%	74,0%	74,3%	74,8%	74,5%	74,4%
			Femmine			
FVG	53,0%	54,3%	55,0%	55,9%	55,8%	57,0%
Nord/Est	55,6%	56,5%	57,0%	57,9%	59,1%	59,4%
ITA	46,6%	47,5%	48,2%	48,6%	50,6%	50,4%
			Maschi e Femmine			
FVG	62,7%	64,2%	64,6%	65,1%	65,1%	65,8%
Nord/Est	66,3%	66,9%	67,1%	67,8%	68,5%	68,8%
ITA	60,3%	60,8%	61,3%	61,7%	62,5%	62,4%

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

I tassi di attività, che esprimono il rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro con età 15/64 anni e la corrispondente popolazione di riferimento, si sono incrementati nel nostro Paese di 2,1 punti nel periodo considerato.

GRAF. 1 - Andamenti dei Tassi di attività nel Friuli V.G., per genere (livello %)

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

Si tratta di un passo significativo che è stato conseguito, in particolare, per l'incremento dei tassi di attività femminili che sono passati dal 46,6% del duemila al 50,4% del 2005. Sia pure in forma più limitata anche il tasso di attività maschile ha contribuito con un mezzo punto al successo di quello generale. Per il Nord Est l'incremento del tasso di attività si attesta su 2,5 punti con una performance leggermente migliore di quella nazionale. Esso, infatti passa dal 66,3 del duemila al 68,8 del 2005. Anche in questo caso il contributo maggiore viene dai tassi di attività femminili che registrano un incremento di 3,9 punti percentuali. Decisamente meno significativo risulta l'incremento dei tassi di attività maschili che si attestano su una crescita di 1,2 punti. Per il Friuli Venezia Giulia i tassi di attività si sono incrementati del 3,1% mettendo a segno un risultato migliore sia rispetto a quello nazionale che a quello del Nord Est. Si tratta di una performance importante ottenuta grazie al concorso della componente femminile ed in misura minore della componente maschile. (Tab. 14 e graf. 1)

Occupati e tassi di occupazione

L'occupazione, in Italia, cresce in maniera piuttosto uniforme per tutto il periodo considerato passando da 21.080.000 del duemila ai 22.563.000 del 2005 con un incremento di 7,0 punti percentuali corrispondenti a circa 1.500.000 lavoratori. Il risultato positivo viene ottenuto grazie al brillante risultato conseguito dall'occupazione femminile che passa da 7.764.000 unità del duemila

a 8.825.000 unità del 2005 con un incremento di oltre un milione di lavoratrici corrispondenti ad un 13,7% mentre la componente maschile si accresce di appena 300.000 unità pari ad una crescita percentuale di appena tre punti (3,1%). In sostanza la crescita dell'occupazione femminile è di oltre 3 volte superiore a quella maschile.

Anche per il Friuli Venezia Giulia si evidenzia una performance positiva anche se di dimensione più modesta rispetto a quella nazionale. Esso infatti vede accrescere i propri occupati di 23.000 unità grazie, in particolare, al risultato conseguito nel corso del 2001 per poi stabilirsi su una crescita decisamente modesta nel corso degli anni successivi. In linea con la dinamica nazionale anche in regione è la componente femminile che traina il processo di crescita con un incremento di quasi 8 punti percentuali, mentre per la componente maschile la crescita si attesta su 2,1 punti con una perdita di 0,6 punti nel corso del 2004 e 2005. In sostanza le donne contribuiscono alla crescita dell'occupazione con 7.000 nuove unità mentre gli uomini vi contribuiscono con 6.000 nuovi occupati.

Dal versante provinciale sono le due province friulane che trainano la crescita registrando un incremento a fine periodo rispettivamente di 8,3 punti percentuali per la provincia di Pordenone e di 6,3 per quella di Udine. Pordenone evidenzia una crescita piuttosto lineare, nel corso del tempo, sia pure dopo un incremento di ben 4,2 punti nel 2001. Al contrario la provincia di Udine concentra la propria performance nel 2002/03 perdendo poi nel corso del 2004 quasi un punto percentuale. In questo modo la provincia di Pordenone accresce la propria occupazione con 10.000 nuove unità mentre Udine vi contribuisce con 13.000 occupati. Al risultato della provincia di Pordenone contribuisce in maniera paritaria sia la componente maschile che quella femminile che a fine periodo fanno registrare una crescita, rispettivamente, dell'8,6% e dell'8,0%. Anche per la provincia di Udine la performance positiva è da ricondursi in pari misura sia per la componente femminile che per quella maschile. (Tab. 15)

Tabella 15 - Andamento dell'Occupazione, per genere e area geografica (valori assoluti e variazioni % annue)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	intero periodo	
			Maschi						Maschi				
UD	126	127	130	131	133	n.d.	0,8%	2,4%	0,8%	1,5%	n.d.	5,6%	
GO	35	35	33	34	33	n.d.	0,0%	-5,7%	2,6%	-2,5%	n.d.	-5,7%	
PN	70	74	76	78	76	n.d.	5,7%	2,7%	2,1%	-2,0%	n.d.	8,6%	
TS	56	56	54	51	51	n.d.	0,0%	-3,6%	-5,4%	-0,2%	n.d.	-8,9%	
FVG	286	293	293	294	293	292	2,4%	0,0%	0,3%	-0,3%	-0,3%	2,1%	
ITALIA	13.316	13.455	13.593	13.690	13.622	13.728	1,0%	1,0%	0,7%	-0,5%	-0,5%	3,1%	
			Femmine						Femmine				

UD	82	83	88	91	87	n.d.	1,2%	6,0%	3,0%	-4,0%	n.d.	6,1%
GO	21	22	22	23	22	n.d.	4,8%	0,0%	4,9%	-4,7%	n.d.	4,8%
PN	50	51	51	52	54	n.d.	2,0%	0,0%	2,4%	3,4%	n.d.	8,0%
TS	42	46	45	43	43	n.d.	9,5%	-2,2%	-3,9%	-0,5%	n.d.	2,4%
FVG	195	202	206	209	207	212	3,6%	2,0%	1,6%	-1,1%	-1,1%	8,7%
ITALIA	7.764	8.060	8.236	8.365	8.783	8.825	3,8%	2,2%	1,6%	5,0%	5,0%	13,7%
			Maschi e Femmine						Maschi e Femmine			
UD	207	210	218	222	220	n.d.	1,4%	3,8%	1,8%	-0,9%	n.d.	6,3%
GO	56	57	55	57	56	n.d.	1,8%	-3,5%	3,5%	-1,6%	n.d.	0,0%
PN	120	125	127	130	130	n.d.	4,2%	1,6%	2,2%	0,1%	n.d.	8,3%
TS	97	102	99	94	94	n.d.	5,2%	-2,9%	-4,7%	-0,3%	n.d.	-3,1%
FVG	481	495	499	503	500	504	2,9%	0,8%	0,8%	-0,6%	-0,6%	4,8%
ITALIA	21.080	21.514	21.829	22.054	22.404	22.563	2,1%	1,5%	1,0%	1,6%	1,6%	7,0%


Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

Le due province giuliane, al contrario delle due precedenti, registrano una dinamica piuttosto modesta con la provincia di Trieste che perde, nel periodo di riferimento, 3,1 punti percentuali e 3.000 occupati mentre Gorizia finisce con il confermare lo stock di occupazione del duemila. Dal punto di vista del genere le province giuliane mettono in luce un certo rafforzamento della componente femminile sia nella provincia di Trieste che in quella di Gorizia dove complessivamente guadagnano 2.000 nuovi posti di lavoro a fronte di una perdita di 7.000 unità da parte della componente maschile.

In sostanza ci si trova di fronte al rafforzamento dell'occupazione regionale pur a fronte di un quadro di incertezze per la Venezia Giulia ed in particolare l'indebolimento del lavoro maschile a maggiore origine industriale e manifatturiera; da un forte rallentamento del processo di crescita nel corso degli ultimi anni a testimonianza delle generali e diffuse difficoltà che incontra l'economia e più in generale il settore manifatturiero. (Tab. 15)

Tabella 16 – Andamento dei Tassi di Occupazione, per genere e area geografica

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
			Maschi				
FVG	70,2%	71,8%	71,8%	71,8%	72,4%	72,0%	
Nord/Est	75,1%	75,4%	75,6%	76,9%	75,8%	75,8%	
ITA	67,8%	68,4%	69,1%	70,0%	69,7%	69,7%	
			Femmine				
FVG	48,8%	50,6%	51,7%	52,5%	52,6%	54,0%	
Nord/Est	53,0%	54,2%	55,2%	56,1%	55,7%	56,1%	
ITA	41,8%	43,4%	44,4%	45,1%	45,3%	45,3%	
			Maschi e Femmine				
FVG	59,6%	61,3%	61,8%	62,2%	62,5%	63,1%	
Nord/Est	64,2%	64,9%	65,6%	66,6%	65,8%	66,0%	
ITA	54,8%	55,9%	56,7%	57,5%	57,4%	57,5%	

GRAF. 2 - Andamento dei Tassi di Occupazione in Friuli V.G., per genere (livello %)

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

Anche i tassi di occupazione, che rappresentano il rapporto tra gli occupati 15/64 anni e la corrispondente popolazione di riferimento, presentano qualche elemento di incertezza pur all'interno di un quadro positivo che abbiamo appena descritto. Il tasso di occupazione italiano passa dal 54,8 del duemila al 57,5 del 2005 con un incremento di 2,7 punti. Il tasso di occupazione del Nord Est passa dal 64,2% del duemila al 66,0% del 2005 con un incremento di 1,8 punti. Il tasso di occupazione del Friuli Venezia Giulia passa dal 59,6 al 63,1 con un incremento di 3,5 punti mettendo a segno il migliore incremento tra i tre aggregati considerati. Dal versante del genere risulta esplicito l'andamento messo in luce dalla tabella 4 e più in particolare dal grafico 2 dove si evidenzia per il Friuli Venezia Giulia una crescita quasi quadrupla dei tassi femminili rispetto a quelli maschili. (Tab. 16 e graf. 2)

Occupati dipendenti ed indipendenti

Venendo ora ad illustrare come cambia il lavoro dipendente ed indipendente nel nostro Paese diciamo subito che ci si trova di fronte ad una crescita significativa di quello dipendente (9,3%) ed una sostanziale tenuta di quello indipendente con un più modesto 1,3%.

Tabella 17 – Andamento dell’Occupazione Dipendente, per genere e area geografica (valori assoluti e var. %)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
				Maschi					Maschi		
FVG	200	207	211	215	207	213	3,5%	5,5%	7,7%	3,5%	6,5%
ITA	9.078	9.197	9.356	9.444	9.285	9.526	1,3%	3,1%	4,0%	2,3%	4,9%
			Femmine					Femmine			
FVG	152	163	168	173	159	172	7,2%	10,5%	13,6%	4,6%	13,2%
ITA	6.053	6.319	6.493	6.603	6.832	7.008	4,4%	7,3%	9,1%	12,9%	15,8%
			Maschi e Femmine				Maschi e Femmine				
FVG	353	370	379	388	366	385	4,8%	7,4%	9,9%	3,7%	9,1%
ITA	15.131	15.517	15.849	16.046	16.117	16.534	2,6%	4,7%	6,0%	6,5%	9,3%

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 18 – Andamento dell’Occupazione Indipendente, per genere e area geografica (valori assoluti e var. %)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
				Maschi					Maschi		
FVG	86	86	82	78	86	79	0,0%	-4,7%	-8,9%	0,0%	-8,1%
ITA	4.238	4.258	4.237	4.246	4.337	4.202	0,5%	0,0%	0,2%	2,3%	-0,8%
			Femmine					Femmine			
FVG	43	39	38	37	48	40	-9,3%	-11,6%	-15,0%	11,6%	-7,0%
ITA	1.711	1.741	1.743	1.762	1.951	1.817	1,8%	1,9%	3,0%	14,0%	6,2%
			Maschi e Femmine				Maschi e Femmine				
FVG	128	125	120	115	134	119	-2,3%	-6,3%	-10,2%	4,7%	-7,0%
ITA	5.949	5.997	5.980	6.008	6.287	6.029	0,8%	0,5%	1,0%	5,7%	1,3%

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT


Il lavoro dipendente passa 15.131.000 del duemila ai 16.534.000 del 2005. In particolare è la componente femminile che concorre alla crescita realizzando un incremento del 15,8% mentre la componente maschile si attesta su un 4,9%.

Il processo di crescita si presenta piuttosto lineare nel corso di tutto il periodo considerato. Il lavoro indipendente, presente nel nostro Paese, conferma una lenta tendenza alla crescita passando dai 5.949.000 del duemila ai 6.029.000 del 2005 con un incremento in valori percentuali di 1,3%. Si tratta di una crescita da attribuire esclusivamente alla componente femminile che si incrementa di 6,2 punti percentuali mentre la componente maschile perde 0,8 punti.

A livello regionale il lavoro dipendente, nel 2005, si attesta sulle 385.000 unità rappresentando il 76,4% della più generale occupazione regionale. Nel duemila essa si attestava sul valore di 73,3 facendo registrare un incremento di 3,1 punti percentuali nel periodo considerato dalla nostra indagine. In sostanza il lavoro indipendente perde terreno nei confronti di quello dipendente che, nel medesimo periodo, rafforza la propria posizione.

Dal versante temporale esso passa dalle 353.000 unità del duemila alle 385.000 del 2005 con una crescita di 9,1 punti percentuali mentre quello indipendente passa dai 128.000 unità del duemila ai 119.000 nel 2005 con una perdita del 7%. Si tratta, peraltro, di una perdita maturata nel periodo 2001/03 e riconfermata nel corso del 2005. (Tabb. 17 e 18)

GRAF. 3 - Andamento dell'occupazione Dipendente e Indipendente in Friuli V.G., per genere (2000= 100)



Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

La crescita del lavoro dipendente è da attribuire per 2/3 alla componente femminile che si incrementa del 13,2% mentre quella maschile si attesta sul 6,5%. Dal punto di vista quantitativo la crescita è di 20.000 unità per le donne e di 13.000 per gli uomini. La crescita risulta piuttosto omogenea nel corso del tempo ad esclusione del 2004 che risulta piuttosto anomalo. La diminuzione del lavoro indipendente presenta una caratteristica piuttosto omogenea dal versante del genere. (Graf. 3)

Occupati dell'industria manifatturiera e del terziario

Le caratteristiche dell'occupazione industriale manifatturiera e di quella del terziario evidenziano come la prima passi, nel periodo di riferimento, da 6.767.000 a 6.940.000 con un incremento di circa 170.000 unità corrispondenti al 2,6%. (Tabb. 19 e 20)

Tabella 19 – Andamento dell'occupazione Manifatturiera, per genere e area geografica (valori assoluti e var. %)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	Intero periodo
				Maschi					Maschi			
FVG	120	121	124	124	123	133	0,8%	2,5%	0,2%	-1,0%	8,1%	10,8%
ITA	5.134	5.194	5.277	5.358	5.297	5.400	1,2%	1,6%	1,5%	-1,1%	1,9%	5,2%
				Femmine					Femmine			
FVG	42	40	43	42	41	42	-4,8%	7,5%	-1,3%	-3,4%	2,4%	0,0%
ITA	1.633	1.646	1.655	1.661	1.571	1.540	0,8%	0,5%	0,4%	-5,4%	-2,0%	-5,7%
				Maschi e Femmine			Maschi e Femmine					
FVG	162	161	167	167	164	175	-0,6%	3,7%	-0,2%	-1,6%	6,7%	8,0%
ITA	6.767	6.841	6.932	7.019	6.868	6.940	1,1%	1,3%	1,3%	-2,2%	1,0%	2,6%

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

Si tratta di un risultato positivo ottenuto attraverso una prima fase di crescita che si interrompe nel 2003 per riprendere nel 2005. Dal punto di vista del genere il risultato è ottenuto dalla componente maschile che si accresce di quasi 400.000 unità (+ 5,2%) mentre la componente femminile subisce un calo di quasi 100.000 unità da addebitare nella quasi totalità agli anni 2004/2005 con una perdita del 5,7%

Tabella 20 – Andamento dell'Occupazione Terziaria, per genere e area geografica (valori assoluti e var. %)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	intero periodo
			Maschi						Maschi			0,0%
FVG	157	161	158	158	160	150	2,5%	-1,9%	0,2%	1,1%	-6,3%	-4,5%
ITA	7.414	7.497	7.570	7.587	7.641	7.679	1,1%	1,0%	0,2%	0,7%	0,5%	3,6%
			Femmine						Femmine			
FVG	148	157	157	162	161	165	6,1%	0,0%	3,2%	-0,7%	2,5%	11,5%
ITA	5.779	6.051	6.232	6.373	6.905	6.997	4,7%	3,0%	2,3%	8,3%	1,3%	21,1%
			Maschi e Femmine			Maschi e Femmine						
FVG	305	318	316	320	321	315	4,3%	-0,6%	1,4%	0,2%	-1,9%	3,3%
ITA	13.193	13.548	13.802	13.960	14.546	14.675	2,7%	1,9%	1,1%	4,2%	0,9%	11,2%


Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

L'occupazione manifatturiera del Friuli Venezia Giulia aumenta nel medesimo periodo di 13.000 unità passando da 162.000 a 175.000 occupati che corrisponde ad un incremento di 8 punti percentuali risultato certamente migliore rispetto a quello nazionale.

Come per l'aggregato nazionale si registra un calo nel corso del 2004 ed una ripresa nel corso del 2005 anche in conseguenza del peso crescente assunto nella rilevazione delle forze di lavoro del

lavoro immigrato. Come per l'aggregato nazionale la suddivisione di genere rileva una crescita importante della componente maschile, con 13.000 nuovi occupati, ed una sostanziale stazionarietà di quella femminile che conferma le 42.000 occupate del duemila. La crescita della componente maschile si realizza per la quasi totalità nel corso del 2005. Una immagine significativa del comportamento della componente maschile e femminile viene fornita dal grafico 4.


GRAF. 4 - Andamento dell'occupazione Manifatturiera in Friuli V.G., per genere (2000= 100)



Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

L'occupazione terziaria registra un incremento, nel periodo considerato, dalla nostra analisi, di circa 1.500.000 nuovi posti di lavoro passando da 13.193.000 unità a 14.675.000 che in termini percentuali significa un saldo positivo dell'11,2%. Il terziario si conferma, in un periodo a bassi tassi di sviluppo, come abbiamo avuto modo di vedere nei capitoli precedenti, il grande serbatoio del lavoro italiano. La crescita si presenta piuttosto costante per tutto il periodo considerato. Dal versante del genere il risultato è ottenuto grazie alla performance del lavoro femminile che si accresce di 21,1 punti percentuali che in valori assoluti corrisponde ad un incremento di circa 1.200.000 nuovi posti di lavoro per le donne.

GRAF. 5 - Andamento dell'occupazione Terziaria in Friuli-V.G., per genere (2000=100)



Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

Il lavoro maschile, al contrario, si accresce di circa 250.000 unità (più 3,6%). (Graf.5).

Il lavoro parasubordinato

Il lavoro parasubordinato rappresenta ormai da tempo una importante realtà del mercato del lavoro italiano e regionale. Esso si avvia a partire dai primi anni '90 con il contratto di collaborazione coordinata e continuativa per proseguire con la legge 30/2003 e il decreto legislativo 276/2003 con la formula del contratto a progetto. Si tratta di uno stock importante di occupazione il cui numero esatto non è mai stato stimato in modo preciso. A livello nazionale è possibile contare su due fonti uno di tipo amministrativo ed uno di tipo statistico. L'INPS registra gli iscritti al fondo di gestione separata mentre l'ISTAT, con la nuova serie dell'indagine trimestrale delle forze di lavoro, si spera possa dare via via conto anche di questo importante nucleo di occupazione. I dati INPS, pur risultando sovrastimati a causa delle posizioni rimaste aperte per mancata cancellazione di coloro che cambiano contratto di lavoro sia per le duplicazioni di coloro che possiedono più di una posizione contributiva, rappresenta una fonte importante per delineare la dimensione di questo aggregato occupazionale e la sua evoluzione nel tempo. Gli iscritti alla gestione separata dell'INPS, nel corso del duemilaquattro, sono 3.081.480 con l'esclusione dei liberi professionisti. Si tratta di un valore importante che è il risultato di un rilevante processo di crescita che dal 2000 al 2005 raggiunge l'80% con un incremento in valori assoluti di 1.369.992. (Tabb. 21 e 22)

Tabella 21 – I collaboratori iscritti all'INPS: Italia e Friuli V.G., per anno e genere (dati assoluti e var. %)

	Italia			Italia		
Anni	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE
2000	908.262	803.226	1.711.488	7,4%	9,9%	8,6%
2001	1.007.936	912.111	1.920.047	11,0%	13,6%	12,2%
2002	1.148.118	1.046.685	2.194.803	13,9%	14,8%	14,3%
2003	1.355.012	1.257.526	2.612.538	18,0%	20,1%	19,0%
2004	1.594.640	1.486.840	3.081.480	17,7%	18,2%	17,9%
	Friuli Venezia Giulia			Friuli Venezia Giulia		
Anni	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE
2000	26.878	21.416	48.294	9,0%	11,8%	10,2%
2001	30.078	24.466	54.544	11,9%	14,2%	12,9%
2002	33.324	27.532	60.856	10,8%	12,5%	11,6%
2003	37.582	31.411	68.993	12,8%	14,1%	13,4%
2004	42.186	35.260	77.446	12,3%	12,3%	12,3%

Fonte: Osservatorio INPS sul lavoro Parasubordinato

La componente femminile con 1.486.840 di iscritti, rappresenta il 48,3% mentre la componente maschile ne raggruppa il 51,7%. In sostanza ci troviamo di fronte ad un buon equilibrio tra la componente maschile e quella femminile che peraltro si mantiene per tutto il periodo di riferimento. La crescita, infatti, si presenta lineare per tutti e due gli aggregati considerati dal duemila al 2004. La loro crescita si attesta rispettivamente al 76 ed all'85%.


Tabella 22 – I collaboratori iscritti all'INPS del Friuli V.G., per classi di età e genere (dati assoluti e var. %)

Classi di età	Femmine	Maschi	TOTALE	Femmine	Maschi	TOTALE
	ne		E	e		E
<20	158	142	300	0,2%	0,2%	0,4%
20-24	2.123	1.545	3.668	2,7%	2,0%	4,7%
25-29	5.667	3.981	9.648	7,3%	5,1%	12,5%
30-39	12.689	11.106	23.795	16,4%	14,3%	30,7%
40-49	7.311	9.294	16.605	9,4%	12,0%	21,4%
50-59	4.697	8.385	13.082	6,1%	10,8%	16,9%
>=60	2.615	7.733	10.348	3,4%	10,0%	13,4%
TOTALE	35.260	42.186	77.446	45,5%	54,5%	100,0%

Fonte: Osservatorio INPS sul lavoro Parasubordinato

In Friuli V.G. i collaboratori non professionisti iscritti ai registri INPS sono, nel duemilaquattro, 77.446 suddivisi in 35.260 donne e 42.186 uomini. Lo sviluppo temporale, nel periodo di riferimento della nostra analisi, evidenzia una crescita minore rispetto all'aggregato italiano mentre si conferma l'equilibrio precedente nel processo di crescita delle due componenti di genere. In sostanza, anche per il Friuli Venezia Giulia, il numero di donne iscritte aumenta, sia pure di poco, più celermente rispetto a quello degli uomini senza peraltro riuscire nel sorpasso (Tabb. 21 e 22).

GRAF. 6 - La distribuzione dei Collaboratori iscritti all'INPS, per classi di età e genere (anno 2004)



Fonte: Osservatorio INPS sul lavoro Parasubordinato

Dal versante della distribuzione per classi di età, con riferimento agli iscritti dell'aggregato regionale, la classe più numerosa è rappresentata da quella 30/39 anni che raggruppa il 30,7% degli iscritti, seguito dalla classe 40/49 che ne raggruppa un ulteriore 21,4%. In sostanza queste due classi centrali raggruppano il 52,1% in valori percentuali e 40.400 in valori assoluti. A seguire troviamo la classe di età 50/59 anni con un ulteriore 16,9%, la classe di età oltre i sessanta anni con il 13,4% e la classe di età 25/29 anni con un ulteriore 12,5%. Le classi di età fino a 19 anni e quella di 20/24 anni raggruppano quote di iscritti relativamente poco significative. La componente femminile evidenzia un peso maggiore nelle seguenti classi di età: fino a venti anni, in quella di 20/24, 25/29, e 30/39 mentre nelle classi successive prevale la componente maschile. In sostanza ci si trova di fronte ad un'età media molto più bassa per le donne. Come abbiamo avuto modo di vedere, nel corso del tempo si assiste ad un processo di lenta e progressiva femminilizzazione; peraltro il fenomeno sembra interessare maggiormente le aree più sviluppate del Paese. Inoltre il contratto di parasubordinazione sembra affermarsi anche come contratto di primo impiego in concorrenza con i contratti di tradizionali (Tab. 22 e Graf. 6).

Le persone in cerca di lavoro

L'andamento delle persone in cerca di lavoro testimonia che nel nostro Paese lo stock diminuisce di circa 600.000 unità passando dai 2.495.000 del duemila ad 1.889.000 del 2005 che, in termini

percentuali, corrisponde ad una diminuzione del 24,3%. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una diminuzione piuttosto uniforme per tutto il periodo di riferimento della nostra analisi. Il fenomeno presenta caratteristiche simili sia per la componente maschile che per quella femminile.

Tabella 23 – Andamento della Disoccupazione, per genere e area geografica (valori assoluti e var. %)


	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	intero periodo
Maschi							- Maschi -					
UD	3	3	3	4	3	n.d.	0,0%	0,0%	33,3%	- 25,0%	n.d.	0,0%
GO	1	1	1	1	1	n.d.	0,0%	0,0%	15,3%	- 13,3%	n.d.	0,0%
PN	1	1	1	1	2	n.d.	0,0%	0,0%	38,4%	44,5%	n.d.	100,0%
TS	2	2	2	2	2	n.d.	0,0%	0,0%	-0,8%	0,9%	n.d.	0,0%
FVG	7	7	7	8	8	10	0,0%	0,0%	17,1%	-2,4%	25,0%	42,9%
ITALIA	1.179	1.066	1.016	996	925	902	-9,6%	-4,7%	-2,0%	-7,1%	-2,5%	-23,5%
Femmine							- Femmine -					
UD	6	6	6	6	5	n.d.	0,0%	0,0%	6,0%	- 21,4%	n.d.	-16,7%
GO	2	2	2	2	1	n.d.	0,0%	0,0%	- 11,6%	- 43,5%	n.d.	-50,0%
PN	3	2	2	2	4	n.d.	-33,3%	0,0%	4,3%	91,8%	n.d.	33,3%
TS	4	4	3	2	2	n.d.	0,0%	-25,0%	- 27,7%	-7,8%	n.d.	-50,0%
FVG	16	14	12	12	13	12	-12,5%	-14,3%	3,2%	5,0%	-7,7%	-25,0%
ITALIA	1.316	1.201	1.147	1.100	1.036	986	-8,7%	-4,5%	-4,1%	-5,8%	-4,8%	-25,1%
Maschi e Femmine							Maschi e Femmine					
UD	10	9	9	10	8	n.d.	-10,0%	0,0%	11,5%	- 20,3%	n.d.	-20,0%
GO	3	3	3	3	2	n.d.	0,0%	0,0%	-2,6%	- 31,6%	n.d.	-33,3%
PN	4	3	3	3	6	n.d.	-25,0%	0,0%	15,7%	72,9%	n.d.	50,0%
TS	7	6	5	4	5	n.d.	-14,3%	-16,7%	- 17,0%	20,4%	n.d.	-28,6%
FVG	23	21	19	21	20	22	-8,7%	-9,5%	8,3%	-2,8%	10,0%	-4,3%
ITALIA	2.495	2.267	2.163	2.096	1.960	1.889	-9,1%	-4,6%	-3,1%	-6,5%	-3,6%	-24,3%

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

Diverso è il comportamento dell'aggregato regionale che diminuisce, nel periodo di riferimento, di appena 1.000 unità passando dalle 23.000 del duemila alle 22.000 del 2005 con un calo in termini percentuali di appena 4,3 punti. Il risultato viene ottenuto per la diminuzione della componente femminile che passa da 16.000 unità del duemila alle 12.000 del 2005 mentre quella maschile si incrementa di 3.000 unità passando dai 7.000 del duemila ai 10.000 del 2005. Per la prima volta in

Friuli Venezia Giulia si realizza la rottura di un equilibrio strutturale che vedeva la disoccupazione femminile in dimensione doppia rispetto a quella maschile. Il sostanziale pareggio del 2005 può essere considerato di buon auspicio se pensiamo al calo della disoccupazione femminile ma lascia l'amaro in bocca per la risalita di quella maschile. Lo stock di lavoratori in cerca di lavoro, infatti rimane sostanzialmente inalterato. (Tab. 23)

GRAF. 7 - Andamento delle Persone in cerca di Occupazione in Friuli V.G., per genere (2000= 100)



Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

I comportamenti degli aggregati provinciali evidenziano andamenti piuttosto differenziati: tre province, infatti, vedono diminuire la propria quota di popolazione in cerca di lavoro mentre Pordenone mostra un trend in decisa controtendenza. La provincia di Gorizia diminuisce di 1.000 unità con un calo del 33,3%. Si tratta di un risultato ottenuto dalla componente femminile mentre quella maschile rimane stabile. Naturalmente trattandosi di numeri piccoli il margine di errore risulta piuttosto ampio. Mancano inoltre i dati provinciali relativi al 2005 che potrebbero modificare il quadro appena descritto. Al secondo posto troviamo la provincia di Trieste che diminuisce di 2.000 unità passando dai 7.000 disoccupati del duemila ai 5.000 del 2004 con un calo del 28,6%. Anche il risultato della provincia di Trieste è stato ottenuto in solitudine dalla componente femminile con quella maschile che si conferma stabile. Al terzo posto troviamo la provincia di Udine che vede diminuire il proprio stock, di persone in cerca di lavoro, del 20% passando dai

10.000 disoccupati del duemila agli attuali 8.000. Anche per la provincia di Udine il risultato ottenuto è merito della componente femminile. In ultima posizione troviamo la provincia di Pordenone che al contrario vede accrescere il proprio stock di persone in cerca di lavoro di 2.000 unità risultato poco lusinghiero conseguito da entrambe le componenti di genere (Tab. 23 e graf. 7).

Anche i tassi di disoccupazione, che esprimono il rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro, in Italia, diminuiscono di 2,9 punti passando dal 10,6 del duemila al 7,7 del 2005 con una diminuzione molto vicina al 30%. Quello della componente femminile scende di 4,4 punti mentre quello maschile di appena lo 0,4 come peraltro abbiamo avuto modo di vedere anche per l'andamento delle persone in cerca di lavoro. La sua diminuzione nel corso del tempo presenta una dinamica piuttosto lineare.

Tabella 24 – Andamento dei Tassi di Disoccupazione, per genere e area geografica

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
- Maschi -						
UD	2,5	2,1	2,2	2,7	2,1	n.d.
GO	2	2,8	2,9	3,3	2,5	n.d.
PN	1,2	1,6	0,9	1,8	2,3	n.d.
TS	4,1	3,6	4	3,7	4,2	n.d.
FVG	2,4	2,3	2,3	2,7	2,6	3,2
ITALIA	8,1	7,3	7	6,8	6,4	7,7
A						
- Femmine -						
UD	7,2	6,8	6,2	6,6	5,6	n.d.
GO	10,2	7,6	6,4	7,1	4,8	n.d.
PN	5,4	4,2	3,4	3,8	6,7	n.d.
TS	9,3	7,4	6,7	4,8	5,4	n.d.
FVG	7,5	6,4	5,6	5,6	5,8	5,3
ITALIA	14,5	13	12,2	11,6	10,5	10,1
A						
Maschi e Femmine						
UD	4,4	4	3,9	4,3	3,5	n.d.
GO	5,3	4,7	4,3	4,9	3,4	n.d.
PN	3	2,7	1,9	2,6	4,2	n.d.
TS	6,4	5,3	5,2	4,2	4,8	n.d.
FVG	4,6	4	3,7	3,9	3,9	4,1
ITALIA	10,6	9,5	9	8,7	8	7,7
A						


Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

A livello regionale la diminuzione del tasso è di mezzo punto passando dal 4,6 del duemila al 4,1 del 2005. L'andamento temporale evidenzia una tendenza piuttosto disomogenea: dal 4,6 del

duemila passa al 3,7 del duemiladue per poi tornare a risalire di 0,2 punti nel 2003, incremento che si conferma nel 2004 mentre nel duemilacinque si registra nuovamente un incremento di 0,2 punti. Il tasso di disoccupazione femminile scende di 2,3 punti passando dal 7,5 del duemila al 5,3 del 2005. Quello maschile evidenzia un andamento opposto passando dal 2,4 del duemila al 3,2 del duemilacinque con un incremento dello 0,8 %. In entrambi i casi la crescita ed il calo si attestano su valori molto prossimi ad 1/3. La disaggregazione dei tassi di disoccupazione per classe di età testimonia le maggiori difficoltà delle classi giovani a trovare il lavoro in particolare per le classi fino a 24 anni e per quella dei 25/34. (Tab. 24)

Il tasso di disoccupazione della provincia di Trieste perde, nel periodo considerato dalla nostra analisi, circa un quarto del proprio peso passando dal 6,4 del duemila al 4,8 del 2004. Contribuisce a questo risultato l'andamento del tasso di disoccupazione femminile che passa dal 9,3 al 5,4 con un calo di oltre il 40% del proprio peso precedente. Il tasso della componente maschile conferma la posizione detenuta nel duemila. Anche il tasso di disoccupazione della provincia di Udine conferma la propria dinamica discendente passando dal 4,4 del duemila al 3,5 del 2004 grazie al contributo offerto sia dalla componente femminile che da quella maschile. Anche la provincia di Gorizia vede crollare di oltre un terzo il proprio tasso di disoccupazione passando dal 5,3 del duemila al 3,4 del

GRAF. 8 - Andamento dei Tassi di Disoccupazione in Friuli V.G., per genere (livello)



2004.

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

Decisivo per raggiungere questo risultato è stato l'andamento della componente femminile che passa dal 10,2 del duemila al 4,8 del 2004. Al contrario la componente maschile fa registrare una crescita del proprio tasso di disoccupazione passando dal 2,0 al 2,5. Infine troviamo la provincia di Pordenone che evidenzia un andamento in controtendenza registrando una crescita di 1,2 punti passando dal 3,0% del duemila al 4,2% del 2004. Il risultato viene ottenuto tramite la crescita sia del tasso femminile che di quello maschile. I cambiamenti che sono intervenuti, nel corso degli ultimi cinque anni avvicinano e rendono più omogeneo, il tasso di disoccupazione delle quattro province regionali che al 2004 si attesta su di un range che va dal 3,5 della provincia di Udine al 4,8 di quella di Trieste. Anche per la componente femminile si assiste ad un consistente livellamento dei tassi dei quattro aggregati provinciali (Tab. 24 e graf. 8).

Gli indicatori di crisi

Dal punto di vista degli indicatori di malessere il primo elemento da considerare è la forte crescita della cassa integrazione a partire dal 2001 che si è ampliata notevolmente nel 2005. Essa infatti passa da 780.743 ore del 2001 a 1.567.661 nel 2002 con un sostanziale raddoppio per raggiungere 1.835.342 ore nel 2004, ed infine, esplodere nel 2005 con 3.238.564.

In sostanza un nuovo raddoppio. La crescita della cassa integrazione testimonia in maniera piuttosto inequivocabile le difficoltà che incontra il settore industriale ed in particolare quello manifatturiero.

La crescita maggiore si registra nella CIGS che passa da 328.145 ore del 2001 a 566.461 nel 2003 a 1.055.828 nel 2004 a 2.145.675 nel 2005 realizzando due raddoppi consecutivi delle ore integrate.

Decisamente minore appare l'andamento delle ore di GIGO che, nel corso del periodo di riferimento si mantengono, a partire dal 2002, intorno a 1.100.000 ore integrate con una significativa riduzione nel corso del 2004 (Tab. 25).

TAB. 25 – L'andamento della Cassa integrazione e guadagni nel Friuli V.G. (var. % annue)

	Ordinaria	Straordinaria	TOTALE
2001	452.769	328.145	780.914
2002	1.133.825	433.836	1.567.661
2003	1.151.076	566.461	1.717.537
2004	779.514	1.055.828	1.835.342
2005	1.092.893	2.145.675	3.238.568

Fonte: Ns. Elaborazioni su dati INPS, anni vari

Osservando l'andamento della CIGS per settore di attività si possono cogliere le difficoltà che sembrano attanagliare il settore manifatturiero.

La parte del leone viene svolta dall'industria meccanica che, da sola, assomma i 2/3 (nel 2005) delle ore complessivamente integrate realizzando un sostanziale raddoppio nel corso del 2004/2005 a testimonianza delle difficoltà che sono intervenute proprio in questo ultimo anno.

Pur con dati e dimensioni ridotte e limitate, importante si presenta la crescita dell'ultimo anno dell'industria chimica, di quella alimentare e di quella tessile.

Più contenute si presentano le performance dell'industria del legno mobilio, della carta (Tab. 26).

TAB. 26 – L'andamento della Cassa integrazione e guadagni del Friuli V.G., per settori (var. % annue)

	Meccaniche	Tessili	Carta	Legno	Alimentari	Chimiche	6 settori	TOTALE
2001	190.541	237.077	51.024	101.841	57.401	44.440	682.324	780.914
2002	709.012	278.727	77.418	66.857	73.342	119.851	1.325.207	1.567.661
2003	809.228	343.108	100.879	110.135	52.065	42.497	1.457.912	1.717.537
2004	1.040.980	212.632	213.041	169.635	61.200	36.805	1.734.293	1.835.342
2005	2.012.044	394.604	269.226	201.380	171.883	105.397	3.154.534	3.238.568

Fonte: Ns. Elaborazioni su dati INPS, anni vari

Dal punto di vista territoriale l'incremento maggiore viene messo a segno dalla provincia di Gorizia che passa da 209.838 ore del 2004 a 985.118 del 2005 con una crescita particolarmente significativa vista anche la sua modesta dimensione settoriale e territoriale. Altrettanto significativa si presenta la crescita della provincia di Pordenone che passa dalle 266.975 ore del 2004 alle 742.460 del 2005, così come la crescita della provincia di Udine che passa dalle 673.576 ore del 2004 a 1.013.417 del 2005. In sostanza tutte e tre le province manifatturiere contribuiscono alla crescita della CIG (Tab.27).

TAB. 27 – Trend della Cassa Integrazione e Guadagni, per provincia, (n.° ore integrate)

	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	Friuli V.G.
2001	81.355	342.092	83.318	274.149	780.914
2002	224.634	417.936	312.748	612.343	1.567.661
2003	128.880	424.531	507.751	656.375	1.717.537
2004	209.838	266.975	684.953	673.576	1.835.342
2005	985.118	742.460	497.572	1.013.417	3.238.568

Fonte: Ns. Elaborazioni su dati INPS, anni vari

In conclusione è possibile affermare che negli ultimi anni si assiste ad una significativa crescita della forza di lavoro disponibile con particolare riferimento alla componente femminile. Cresce nello stesso tempo lo stock di occupazione complessiva in particolare per merito del settore terziario che continua ad incrementare la propria base produttiva, mentre il settore manifatturiero dà prova di una buona tenuta pur all'interno di un quadro problematico per le note difficoltà di un processo di riaggiustamento lento e faticoso che ha messo a rischio tutte le produzioni a più basso valore aggiunto. Anche in questo caso è la componente femminile che registra le performance migliori. Infine il calo delle persone in cerca di lavoro si presenta maggiore nella dimensione nazionale mentre è molto più limitato nella dimensione regionale. I tassi di attività, di occupazione, e disoccupazione si allineano a questa tendenza e mettono a segno delle buone performance realizzando degli importanti passi avanti sulla strada degli obiettivi di Lisbona. Si conferma, infine, il grave peggioramento di tutti gli indicatori di criticità a partire dal raddoppio delle ore di cassa integrazione nel 2005 e la moltiplicazione degli iscritti alle liste di mobilità.

2.4. L'immigrazione in Friuli Venezia Giulia

L'immigrazione si è affermata nel corso degli ultimi 20 anni sia nella dimensione nazionale che in quella regionale trovando nel mercato del lavoro le condizioni per il suo sviluppo e la sua progressiva evoluzione. In Italia, al censimento della popolazione del 2001, la popolazione straniera residente era di 1.334.889 unità per passare a 1.549.373 nel 2003 con un incremento del 16,1%, a 1.990.159 nel 2004 con un ulteriore incremento del 28,4%, mentre al primo gennaio 2005 può contare su 2.402.157 residenti con un ulteriore incremento del 20,7%. Si tratta di un incremento di quasi l'80% nell'arco di 4 anni che è conseguente al cumularsi degli effetti dei normali flussi migratori dall'estero e della regolarizzazione anagrafica di circa 650 mila cittadini stranieri che hanno ottenuto la convalida della domanda di regolarizzazione in seguito alle leggi n. 189 e n. 222 del 2002. Gli stranieri costituiscono ormai il 4,1% della popolazione residente complessiva quota che è aumentata negli ultimi anni al ritmo di 0,7 punti percentuali per anno.

Tabella 28 – Popolazione straniera residente per classi di età, Censimento della Popolazione (21 ottobre 2001), 1° gennaio 2003, 2004 e 2005

INDICATORI / CLASSI DI ETA'	AI 21.10.2001	AI*1.1.2003	AI*1.1.2004	AI*1.1.2005
Popolazione straniera residente per classi di età (valori assoluti)				
0-17 anni	284.224	353.546	413.293	503.034
18-39 anni	692.741	805.635	1.060.886	1.263.217
40-64 anni	311.172	347.651	470.546	585.797
65 anni e più	46.752	42.541	45.434	50.109

Totale	1.334.889	1.549.373	1.990.159	2.402.157
Popolazione straniera residente per classi di età (composizione percentuale)				
0-17 anni	21,3	22,8	20,8	20,9
18-39 anni	51,9	52,0	53,3	52,6
40-64 anni	23,3	22,4	23,6	24,4
65 anni e più	3,5	2,7	2,3	2,1
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0
Variazione % sull'anno precedente				
0-17 anni	-	24,4	16,9	21,7
18-39 anni	-	16,3	31,7	19,1
40-64 anni	-	11,7	35,4	24,5
65 anni e più	-	-9,0	6,8	10,3
Totale	-	16,1	28,4	20,7
Incidenza % della popolazione straniera sulla popolazione totale				
0-17 anni	2,9	3,6	4,2	5,0
18-39 anni	3,8	4,5	5,9	7,1
40-64 anni	1,7	1,9	2,5	3,0
65 anni e più	0,4	0,4	0,4	0,4
Totale	2,3	2,7	3,4	4,1

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

La struttura per età della popolazione immigrata evidenzia una popolazione giovane con una età media di 30,9 anni decisamente inferiore ai 42,5 anni della media della popolazione italiana. La classe fino a 17 anni raggruppa il 20,9% della popolazione straniera mentre un ulteriore 52,6% è raggruppato nella classe di età compresa tra i 18 ed i 39 anni. In sostanza uno straniero su cinque è minorenni. La classe di età 40/65 anni raggruppa un ulteriore 24% della popolazione straniera mentre gli ultra sessantacinquenni sono soltanto il 2,1%. Sempre l'ISTAT sottolinea che in conseguenza della regolarizzazione è aumentata la popolazione straniera in età da lavoro, cresce infatti la classe di età 18/39 anni di oltre 570.000 unità, mentre coloro che appartengono alla classe tra i 40 ed i 65 anni crescono di 275.000 unità. Inoltre i ricongiungimenti familiari e le nascite determinano un incremento dei minorenni di circa 219.000 unità a testimonianza del consolidamento della comunità immigrata ormai stabilmente insediata sul territorio italiano. Il rapporto tra la popolazione straniera e quella residente evidenzia una maggiore incidenza per le classi di età più giovani. Infatti a fronte di una media generale del 4,1% si registra un'incidenza del 5% tra i minorenni che sale al 7,1% per la classe di età compresa tra i 18 ed i 39 anni. Al contrario di queste prime due classi, le altre due evidenziano un'incidenza decisamente inferiore rispetto al valore medio nazionale.

Dal versante del genere la popolazione straniera è in maggioranza maschile (51,1% uomini, 48,9% donne) mentre la popolazione complessiva residente in Italia presenta una maggioranza di genere femminile in conseguenza della maggiore longevità delle donne (Tab. 28).

La popolazione straniera risiede nel nord Italia per il 63,5%, di cui il 36,3% nel Nord Ovest ed il 27,2% nel Nord Est, al Centro per il 24%, al Sud per l'8,9%, e sulle Isole per il 3,6%. In sostanza quasi due immigrati su tre vivono al Nord Italia una tendenza che si è confermata anche nel corso degli ultimi anni. Dal punto di vista della incidenza della popolazione immigrata sulla popolazione totale essa risulta più elevata nel Nord Est con il 5,9% seguito dal Nord Ovest con il 5,7%, dal Centro con il 5,1%, dal Sud con l'1,5% e le Isole con l'1,3%.

Tabella 29 – Popolazione straniera residente per ripartizione geografica e classi di età, al 1° gennaio 2005

Ripartizioni geografiche	Totale stranieri residenti (v.a.)	Composizione percentuale per classi di età				Età media	Incidenza % della popolazione straniera sulla popolazione totale				
		0-17	18-39	40-64	65+		0-17	18-39	40-64	65+	Totale
Nord - Ovest	873.069	21,6	53,4	23,2	1,9	30,4	7,9	10,3	3,8	0,5	5,7
Nord - Est	653.416	22,5	53,0	22,8	1,7	29,9	8,5	10,6	4,0	0,5	5,9
Centro	576.815	19,9	51,6	26,0	2,6	31,8	6,5	8,9	3,9	0,6	5,1
Sud	213.206	16,9	52,4	28,2	2,5	32,8	1,3	2,5	1,4	0,2	1,5
Isole	85.651	19,7	48,7	29,0	2,6	32,4	1,3	2,0	1,2	0,2	1,3
ITALIA	2.402.157	20,9	52,6	24,4	2,1	30,9	5,0	7,1	3,0	0,4	4,1

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

Dal versante delle classi di età la popolazione più giovane risulta risiedere al Nord con un'età che oscilla sotto i 30 anni nel Nord Est e nel Nord Ovest, mentre nel Centro ci si avvicina in maniera significativa ai 32 anni che a loro volta vengono superati nel Sud e nelle Isole. La classe di età dove si concentra la popolazione straniera, come abbiamo visto in precedenza, è quella tra i 18 ed i 39 anni con il valore più elevato registrato nel Nord Ovest (53,4%) e quello minimo delle Isole con il 47,7%. La percentuale di minorenni è maggiore nel Nord ad ulteriore conferma, semmai ve ne fosse bisogno, della presenza di una tipologia di immigrazione maggiormente stabile. La popolazione immigrata pare radicarsi nelle regioni a maggiore incidenza di popolazione anziana ed a maggiore vocazione industriale e manifatturiera. In questo senso nel Nord Est e nel Nord Ovest la popolazione compresa nella classe di età 18/39 anni è quasi doppia rispetto alle normali classi di età.

Analizzando la distribuzione della popolazione residente straniera per regione troviamo conferma della rilevanza che essa assume nelle regioni del Nord Italia in primo luogo la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, il Piemonte mentre al centro troviamo il Lazio, la Toscana ed al Sud la Campania, la Puglia, e nelle Isole la Sicilia.

L'immigrazione più giovane la troviamo in Veneto con un'età media di 29,4 anni seguita dall'Emilia Romagna con un'età media di 29,8 anni, dalla Lombardia con 30,1 anni, dalle Marche con 30,2 anni, dal Piemonte con un 30,4, dalla Valle d'Aosta con un 30,9 e via via tutte le altre. Dal

versante opposto troviamo la Sardegna con un'età media di 34,3 anni, seguita dalla Campania e dalle Calabria con un'età media di 33,8 anni, dal Lazio con 32,9 e dalla Liguria con un 32,8 anni.

La classe di età 0/17 anni presenta un peso maggiore, di quella nazionale, in Veneto, in Emilia Romagna, nelle Marche, nel Trentino Alto Adige, nella Lombardia, mentre alle ultime posizioni troviamo il Lazio, la Calabria e la Campania. La classe di età 18/39 anni presenta una consistenza maggiore in Campania, in Piemonte, in Veneto e in Lombardia mentre in posizioni di coda troviamo la Sardegna, la Sicilia e la Calabria.

La classe di età 40/64 anni al contrario delle precedenti assume un peso maggiore nelle regioni meridionali come la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, mentre nelle posizioni opposte troviamo molte delle regioni del Nord come il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia, ecc.

Dal punto di vista dell'incidenza dell'immigrazione sulla popolazione totale ai primi posti troviamo la Lombardia con 6,3 abitanti stranieri ogni cento residenti, seguita a pari merito dall'Emilia Romagna e dall'Umbria con un tasso del 6,2%, in terza posizione troviamo il Veneto con il 6,1% seguito dalla Toscana e dalle Marche con il 5,4%. Dal versante opposto le regioni a più bassa incidenza di popolazione straniera sono la Sardegna, la Basilicata con un abitante immigrato ogni cento residenti seguite a breve distanza dalla Puglia e dal Molise con 1,2%.

Tabella 30 – Popolazione straniera residente, per classi di età, al 1° gennaio 2005, per province e regioni

REGIONI	Totale stranieri residenti (v.a.)	Composizione percentuale per classi di età				Età media	Incidenza % della popolazione straniera sulla popolazione totale				
		0-17	18-39	40-64	65+		0-17	18-39	40-64	65+	Totale
Piemonte	208.538	20,9	54,3	22,8	1,9	30,4	6,8	9,2	3,2	0,4	4,8
Valle d'Aosta	4.258	21,4	51,9	23,7	3,0	30,9	4,7	6,1	2,4	0,5	3,5
Lombardia	594.279	22,1	53,4	22,8	1,6	30,1	8,7	11,1	4,2	0,5	6,3
Trentino-Alto Adige	49.608	22,3	50,1	24,3	3,3	31,2	5,9	8,4	3,8	1,0	5,1
Veneto	287.732	22,9	54,2	21,6	1,3	29,4	8,5	10,8	3,9	0,4	6,1
Friuli Venezia Giulia	58.915	19,8	51,1	26,3	2,8	32,0	6,8	8,8	3,6	0,6	4,9
Liguria	65.994	18,5	50,2	27,5	3,7	32,8	5,8	8,1	3,3	0,6	4,1
Emilia Romagna	257.161	22,8	52,7	22,9	1,6	29,8	9,7	11,3	4,2	0,4	6,2
Toscana	193.608	20,7	51,8	24,9	2,5	31,2	7,7	9,8	3,9	0,6	5,4
Umbria	53.470	21,2	51,4	24,8	2,6	31,1	8,8	11,2	4,7	0,7	6,2
Marche	81.890	22,8	51,8	23,3	2,1	30,2	7,8	9,6	3,8	0,5	5,4
Lazio	247.847	18,0	51,4	27,9	2,8	32,9	5,0	7,9	3,9	0,7	4,7
Abruzzo	38.582	20,1	53,0	24,3	2,7	31,4	3,6	5,2	2,2	0,4	3,0
Molise	3.790	18,8	51,2	26,2	3,9	32,8	1,3	2,0	1,0	0,2	1,2
Campania	85.773	13,6	54,5	29,9	2,1	33,8	0,9	2,5	1,5	0,2	1,5
Puglia	47.943	20,5	50,3	26,0	3,1	31,6	1,2	1,8	1,0	0,2	1,2
Basilicata	5.923	17,3	52,2	28,7	1,9	32,4	0,9	1,7	0,9	0,1	1,0
Calabria	31.195	16,1	49,5	31,7	2,6	33,8	1,3	2,4	1,6	0,2	1,6
Sicilia	69.679	20,4	48,9	28,2	2,4	32,0	1,4	2,2	1,3	0,2	1,4
Sardegna	15.972	16,7	47,9	32,1	3,3	34,3	1,0	1,4	0,9	0,2	1,0
Italia	2.402.157	20,9	52,6	24,4	2,1	30,9	5,0	7,1	3,0	0,4	4,1

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

La popolazione straniera in Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia con 58.915 immigrati residenti (fonte ISTAT) mette in luce un'incidenza percentuale nei confronti della popolazione totale del 4,9% mentre la classe di età 18/39 anni evidenzia un'incidenza quasi doppia (8,8%) a dimostrazione del notevole orientamento al lavoro dell'immigrazione regionale. Per la nostra regione sta proprio nella crescente sfasatura tra la domanda e l'offerta di lavoro, di bassa e media qualificazione, la ragione dell'affermarsi dell'immigrazione e la sua progressiva fidelizzazione all'interno del mercato del lavoro e del sistema delle imprese. Le ragioni di tale successo sono da ricercare:

- nell'indisponibilità crescente della popolazione locale verso il lavoro manuale sia di tipo industriale, che agricolo, che turistico alberghiero;
- nelle crescenti difficoltà delle imprese agricole, industriali e turistiche alberghiere a reclutare personale a medio e bassa professionalità;
- nella frantumazione delle strutture familiari, da un lato, e nei processi crescenti di invecchiamento, dall'altro, che provocano nuove esigenze di cura ed assistenza che la famiglia, da sola, non è più in grado di fronteggiare;
- nei fenomeni di instabilità politica e sociale e di crisi economica di molti Paesi dell'Area Balcanica, del Medio Oriente, ed in generale dei Paesi di provenienza dell'immigrazione.

In Friuli Venezia Giulia i cittadini stranieri sono passati da 18.136 del 1995 ai 32.290 del 2000 ai 51.805 del 2003, ai 58.915 all'1.1.2005 con una crescita che nel corso del tempo è diventata progressivamente impetuosa fino a raggiungere un incremento del 224,9%. Inoltre va considerato che all'interno dei residenti non sono conteggiati i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno che stagionalmente sostengono il lavoro agricolo e quello turistico nonché i lavoratori distaccati da ditte straniere. In sostanza ci troviamo di fronte ad una componente rilevante che soddisfa le esigenze occupazionali di questi due importanti settori produttivi. Inoltre non va dimenticata la presenza di un significativo numero di lavoratori frontalieri che operano quotidianamente all'interno del sistema produttivo e sociale del Friuli Venezia Giulia ma che sono residenti in grande maggioranza in Slovenia, ma in parte anche in Croazia ed in Austria. In sostanza il numero dei cittadini stranieri è certamente superiore a quello censito dalle statistiche ufficiali. Da questo versante è proprio la posizione geopolitica del territorio regionale che alimenta la permeabilità del mercato del lavoro regionale nei confronti delle relazioni esterne anche al fine di compensare le tensioni che in questi ultimi anni si sono ripetutamente manifestate sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta. Infine va tenuto presente che non tutti i cittadini immigrati possono essere

considerati in età attiva vi è infatti una importante presenza di cittadini arrivati in ricongiungimento familiare: mogli, figli e genitori che solo in parte impattano nel mercato del lavoro a testimonianza della capacità del sistema regionale di realizzare inserimenti lavorativi e professionali ma anche di accogliere, nella propria comunità quote importanti di popolazione immigrata.

Scendendo ora a livello provinciale possiamo osservare che la provincia di Udine con 21.689 immigrati è quella che raccoglie il numero maggiore di popolazione straniera seguita da Pordenone con 19.732, da Trieste con 11.541 e da Gorizia con 5953. Udine rappresenta il 36,8% della complessiva popolazione straniera del Friuli Venezia Giulia seguita da Pordenone con il 33,5%, da Trieste con il 19,6%, e da Gorizia con il 10,1%. La classe di età che registra il maggiore numero di cittadini stranieri è quella di 18/39 anni che raggruppa il 51,1% della popolazione straniera residente in Friuli Venezia Giulia ma il valore più elevato viene raggiunto dalla provincia di Pordenone con il 53,2% seguita da Udine con il 51,8 mentre le province della Venezia Giulia si attestano al di sotto del valore medio regionale. La classe 40/64 raggiunge la consistenza maggiore nella provincia di Trieste con il 33,4% seguita da quella di Gorizia con il 29,5 mentre le due province del Friuli si attestano abbondantemente al di sotto del valore medio regionale che raggiunge il 26,3%. La classe di età zero diciassette anni assume il peso maggiore nelle due province del Friuli mentre quella oltre i sessantacinque anni mostra un andamento opposto. In sostanza l'età media della popolazione straniera è più bassa a Pordenone che raggiunge il 30,3% seguita da Udine con il 31,4%, mentre con valori superiori, al valore medio regionale, troviamo Gorizia con il 33,1% e Trieste con il 35,3%.

Dal versante della incidenza percentuale, sulla popolazione totale, troviamo al primo posto Pordenone con 6,6 stranieri, ogni cento abitanti, seguita da Trieste con 4,8 stranieri, da Gorizia con il 4,2 e Udine con il 4,1. I tassi appena analizzati tendono a salire in maniera significativa se consideriamo l'incidenza sulla classe di età 18/39 anni che raggiunge l'11,5% a Pordenone, il 9,0 a Trieste, il 7,7 a Gorizia ed il 7,4 ad Udine mentre a livello regionale essa si attesta su un significativo 8,8%. Si tratta di una dimensione particolarmente significativa che dimostra come questa classe di età costituisca il nucleo centrale dei lavoratori stranieri. Anche la classe di età zero diciassette mostra un'incidenza significativa sul totale della popolazione residente tanto da raggiungere il 9,5 a Pordenone, il 6,1 a Trieste, il 5,9 ad Udine, ed il 5,2 a Gorizia. I tassi di attività, delle classi 40/64 e di quella oltre i 65 anni, mostrano un peso decisamente meno significativo delle precedenti.


Tabella 31 – Popolazione straniera residente in Friuli V.G. per classi di età, al 1° gennaio 2005, per province

PROVINCE E REGIONE	Totale stranieri residenti (v.a.)	Composizione percentuale per classi di età				Età media	Incidenza % della popolazione straniera sulla popolazione totale				
		0-17	18-39	40-64	65+		0-17	18-39	40-64	65+	Totale
Pordenone	19.732	22,0	53,2	22,6	2,3	30,3	9,5	11,5	4,4	0,8	6,6
Udine	21.689	20,6	51,8	25,0	2,6	31,4	5,9	7,4	2,9	0,5	4,1
Gorizia	5.953	16,8	51,0	29,5	2,7	33,1	5,2	7,7	3,6	0,5	4,2
Trieste	11.541	16,1	46,3	33,4	4,2	35,3	6,1	9,0	4,5	0,8	4,8
Friuli V.G.	58.915	19,8	51,1	26,3	2,8	32,0	6,8	8,8	3,6	0,6	4,9

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

Avviamenti al lavoro e nuove assunzioni

Un indicatore certamente importante del peso assunto dalla popolazione straniera nei confronti del mercato del lavoro regionale è rappresentato dalla crescita degli avviamenti al lavoro che passano dai 4.645 del 1996, agli 8.414 del 1999, ai 16.091 del 2001 ai 25.965 del 2004 con un aumento del 458% realizzando un incremento di quasi 5 volte. Si tratta di un risultato di grande importanza per l'equilibrio complessivo del mercato del lavoro sia dal sistema imprese che della stessa comunità regionale (Graf. 9).

Graf. 9 - I lavoratori extracomunitari avviati in Friuli Venezia Giulia

Fonte: Ns. elaborazioni su dati NETLABOR relativi agli avviamenti di lavoratori extracomunitari

Un'ulteriore conferma del peso della popolazione straniera sul mercato del lavoro regionale è rappresentata anche da un'analisi delle previsioni di assunzioni fatte per il 2005 dal sistema Excelsior che ha previsto, per il Friuli Venezia Giulia, di realizzare 17.100 assunzioni, di cui 6.960 di lavoratori stranieri corrispondenti ad un valore percentuale del 40,7%. Il valore naturalmente cambia in relazione ai settori di attività ed alle stesse figure professionali. Con valori superiori alla media regionale troviamo i servizi sanitari ed assistenziali privati in cui il 73,7% dei previsti nuovi assunti sono lavoratori/trici immigrati che in valori assoluti significa 700 nuove assunzioni. Un altro settore di attività, peraltro molto vicino a questo primo, è quello dei servizi operativi (pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti ecc.) la cui quota di neo-assunti dall'area dell'immigrazione raggiunge il 69,3% che in valori assoluti significa 1.220 unità. Al terzo posto troviamo gli altri servizi alle persone in cui il 50% delle assunzioni sono di immigrati con numeri piuttosto significativi trattandosi di 350 lavoratori/trici. In sostanza è tutta l'area dei servizi socio-assistenziali ed operativi a richiedere una quota di lavoratori stranieri particolarmente elevata che raggiunge il 48,5% per un totale di 3.620 lavoratori.

Dal versante delle produzioni industriali i settori che è stato previsto si orientino maggiormente verso l'assunzione di lavoratori stranieri sono le altre industrie manifatturiere con una quota del 50,0%, l'industria dei metalli con il 49,0%, quella dei minerali non metalliferi con il 43,3%, quello delle costruzioni con il 43,1%. In sostanza il settore industriale regionale ha previsto assunzioni nel corso del 2005 di quasi 2.000 lavoratori immigrati sui 5.240 complessivi con un'incidenza del 36,5%. Anche il settore degli alberghi/ristoranti e dei servizi turistici è stato previsto essere particolarmente attrattivo per i lavoratori di origine straniera con una quota del 54,6% che in valori assoluti si traduce in altri 770 nuovi assunti.

Tabella 32 - Previsioni di assunzioni di extracomunitari e totali, per attività economica in Friuli V.G. (anno 2005)

Settore economico	Personale extracomunitario (valore assoluto)	Assunzioni totali (valore assoluto)	Extracomunitario (Valori %)
Industrie alimentari	90	330	27,3
Industrie tessili, abbigliamento calzatura	40	160	25,0
Industrie del legno e del mobile	390	1.130	34,5
Industrie della carta, stampa editoria	10	100	10,0
Altre industrie manifatturiere	10	20	50,0
Industrie macchine elettriche, elettroniche	100	350	28,6
Industrie meccaniche e mezzi di trasporto	290	950	30,5
Estrazione di minerali	20	60	33,3
Industrie dei metalli	710	1.450	49,0
Industrie dei minerali non metalliferi	130	300	43,3
Industrie petrolifere e chimiche	60	160	37,5

Industrie materie plastiche e della gomma	70	180	38,9
Produzione di energia, gas e acqua	10	60	16,7
Totale industria	1.910	5.240	36,5
Costruzioni	660	1.530	43,1
Commercio	770	2.870	26,8
Alberghi ristoranti e servizi turistici	770	1.410	54,6
Informatica e telecomunicazione	60	310	19,4
Servizi avanzati	80	420	19,0
Trasporti ed attività postali	330	1.130	29,2
Credito ed assicurazione	60	470	12,8
Servizi operativi	1.220	1.760	69,3
Istruzione e servizi formativi privati	20	70	28,6
Sanità e servizi sanitari privati	700	950	73,7
Altri servizi alle persone	360	720	50,0
Studi professionali	20	220	9,1
Servizi totali	3.620	7460	48,5
Totale economia	6.960	17.100	40,7

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ministero del lavoro – Unioncamere, sistema Excelsior

Infine troviamo, con valori inferiori alla media regionale ma con peso di nuovi assunti particolarmente significativo, il commercio con 770 nuove assunzioni, i trasporti e le attività postali con altri 330 nuovi assunti di origine straniera, le industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto con oltre 290 assunzioni, l'industria del legno e del mobile con ulteriori 390 assunzioni.

Un ulteriore elemento che ci aiuta a chiarire il ruolo svolto dai lavoratori stranieri, nel funzionamento del mercato del lavoro regionale, è rappresentato dalle previsioni di assunzioni ripartite per figure professionali, allo scopo di fornire, dopo la dimensione quantitativa precedente, un'idea più precisa di cosa fanno realmente gli stranieri all'interno del nostro sistema produttivo e sociale. In termini quantitativi il maggiore numero di lavoratori stranieri si colloca nelle professioni relative alla vendita ed ai servizi alle famiglie con 1.950 nuovi assunti. In sostanza ci troviamo di fronte a professioni tipo badanti, colf, camerieri/e, camerieri/e di piano, del settore alberghiero e commerciale, ecc. Un secondo raggruppamento professionale di grande peso è rappresentato dalle assunzioni di personale non qualificato, che realizza altre 1.900 assunzioni in questo caso si tratta delle professioni legate ai servizi operativi di pulizia, di raccolta e smaltimento rifiuti, di altre attività non qualificate distribuite nei diversi settori produttivi.

Tabella 33 - Previsioni di assunzioni di personale extracomunitario e totale, per figure professionali (anno 2005)

Figure professionali	Extracomunitari	Totali	Percentuale di extracomunitari sul totale
Dirigenti e direttori	0	20	0
Professioni intellettuali e scientifiche	60	490	12,2
Professioni tecniche	230	1.900	12,1
Professioni esecutive relative all'amministrazione	130	1360	9,6
Professioni relative alla vendita ed ai servizi alle famiglie	1.950	4.170	46,8
Lavoratori specializzati nell'agricoltura e nella pesca	70	120	58,3

Operai specializzati	1490	3.200	46,6
Conduttori impianti, operatori macchinari	1.130	2.570	44,0
Personale non qualificato	1.900	3.270	58,1
Totale	6.960	17.100	40,7

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ministero del lavoro – Unioncamere, sistema Excelsior

Da soli questi due gruppi rappresentano il 55,3% delle assunzioni totali. Un ulteriore raggruppamento è rappresentato dagli operai specializzati con 1.490 assunzioni, dai conduttori degli impianti ed operatori di macchinari con 1.130 assunzioni e dai lavoratori specializzati nell'agricoltura e nella pesca con altre 70 nuove assunzioni. Questo secondo gruppo di professioni raccoglie complessivamente 2.690 lavoratori immigrati per un valore percentuale del 38,7%. Un ulteriore gruppo di professioni è quello tecnico che raggruppa 230 nuove assunzioni. Anche il gruppo di professioni intellettuali e scientifiche vede la presenza di lavoratori stranieri con 60 nuove assunzioni. L'incidenza maggiore, delle assunzioni di lavoratori stranieri, si registra nei raggruppamenti del personale non qualificato ed in quello dei lavoratori specializzati dell'agricoltura rispettivamente con il 58,1 e 58,2 per cento sul totale degli assunti ai rispettivi raggruppamenti. Al secondo posto troviamo il raggruppamento professionale relativo alla vendita ed ai servizi alle famiglie con il 46,8%, quello degli operai specializzati con 46,6%, quello dei conduttori di impianti e macchinari con il 44,0%. Con un'incidenza meno significativa troviamo tutti gli altri gruppi professionali (Tab. 33).

PUNTO 3. PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ DEL MERCATO DEL LAVORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E STRATEGIA REGIONALE DI INTERVENTO

Il mercato del lavoro per la sua complessità ed il numero di soggetti che a vario titolo vi partecipano può essere definito come una delle "tecnologie" più complesse presenti nelle società moderne ed avanzate. Ciò che lo rende particolarmente complesso è il processo di riaggiustamento che quotidianamente si realizza nella domanda e nell'offerta di lavoro che determina un continuo ed incessante cambiamento: come una foto istantanea che diventa vecchia nel momento stesso in cui viene scattata. Va peraltro subito precisato che il mercato del lavoro regionale è relativamente piccolo e poco complesso se confrontato con quello delle grandi regioni Italiane ed Europee dove la presenza delle grandi città ovvero delle zone metropolitane rende tutto più complesso e difficile da decifrare e, soprattutto, da ricondurre a sintesi. Nonostante le ridotte dimensioni in termini di popolazione attiva (circa 550.000 unità) e di imprese (circa 116.000) ogni giorno assistiamo a circa

700 "movimenti" tra cessazioni ed avviamenti al lavoro per non parlare delle centinaia di soggetti che, a vario titolo, frequentano un corso di formazione ovvero un seminario di aggiornamento o più semplicemente spediscono un curriculum, realizzano un colloquio di lavoro, ecc. Il mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia, pur nella sua limitatezza dimensionale, presenta delle profonde differenze qualitative. Differenze territoriali nella distribuzione delle imprese e della popolazione attiva che finiscono con il creare, da un lato, numerosi squilibri nella distribuzione del lavoro e dall'altro estesi fenomeni di pendolarità non sempre adeguatamente supportati dai servizi di trasporto; il conflitto tra mix produttivo tradizionale e le scelte delle giovani generazioni che spesso rifiutano le lavorazioni manuali ed in generale il lavoro industriale a favore di nuovi modelli culturali e percorsi di studio medio alti. Un ulteriore elemento è dato dal conflitto tra le esigenze di flessibilità delle imprese e la più recente legislazione nazionale da un lato e dall'altro l'affermarsi di una estesa cultura della precarietà professionale ed economica che rischia di generare un diffuso senso di frustrazione. Questi elementi ostacolano l'affermarsi di una vera cultura delle risorse umane indispensabile per promuovere e valorizzare il clima aziendale ed il rafforzamento delle motivazioni. Si tratta soltanto di alcuni degli aspetti che influenzano il mercato del lavoro nazionale e regionale che si configurano sia come punti di forza che come punti di debolezza in rapporto all'angolo di osservazione che si sceglie di adottare. Coinvolgono direttamente migliaia di persone che iniziano un nuovo lavoro, che lo cercano magari senza risultato, che escono dall'attività attraverso il passaggio degli ammortizzatori sociali o il licenziamento diretto, che sono capaci di rinnovare la propria professionalità allargando le opportunità. In sostanza si vuole evidenziare che il mercato del lavoro è di tutti e per tutti che cioè possiamo essere protagonisti attivi, con scaltrezza ed intelligenza, per migliorare la nostra professionalità e la capacità stessa di "stare sul mercato" dal quale non si esce mai completamente. Per un contesto così complesso ed articolato evidenziare punti di forza e di debolezza richiede un'osservazione attenta delle trasformazioni e dei cambiamenti importanti e significativi che lo caratterizzano, l'interpretazione e la conseguente individuazione delle minacce e delle opportunità, immaginando anche possibili risposte di politica del lavoro in grado di enfatizzare gli effetti positivi delle opportunità e limitare gli impatti negativi delle minacce. Si tratta, quindi, di aspetti che riguardano la dimensione generale del mercato del lavoro che interessano un numero piuttosto ampio di soggetti che operano sul mercato del lavoro oppure che per la loro caratteristica possono essere considerati particolarmente emblematici e significativi.

3.1. Punti di forza del mercato del lavoro regionale

Analizzare i punti di forza del mercato del lavoro regionale richiede l'evidenziazione degli elementi

più importanti e significativi che contribuiscono all'equilibrio generale della domanda e dell'offerta di lavoro.

Un primo punto di forza è rappresentato dai processi di crescente scolarizzazione e l'innalzamento generale dei livelli di studio e professionalità. Si tratta di un cambiamento importante destinato ad influire positivamente sullo sviluppo di una nuova imprenditoria e di una nuova generazione di imprese ed in particolare sulla riconversione di quelle esistenti verso produzioni e lavorazioni a maggiore valore aggiunto ed una maggiore competitività sul mercato. In questa direzione molto importante è il ruolo svolto dal sistema della formazione e quello che esso potrà svolgere nella riconversione del sistema manifatturiero e per la realizzazione di un programma organico di formazione continua. Infine la presenza di un diffuso sistema della ricerca favorisce la formazione e l'elevata specializzazione di risorse umane strategiche per generare e supportare processi di innovazione.

Un secondo punto di forza è rappresentato dagli strumenti legislativi posti in essere dall'Amministrazione Regionale in particolare la legge n. 20 del 2003, la legge n. 18 del 2005 e la recente legge di riforma del welfare, per le numerose connessioni con la dimensione "lavoro" e dagli interventi di politica attiva predisposti per fronteggiare i momenti di crisi e di difficoltà, così come quegli rivolti al miglioramento degli strumenti pubblici del collocamento. In questo ambito grande importanza assumono i progetti rivolti a favorire la riconversione del settore manifatturiero e lo sviluppo delle risorse umane in azienda. Basti ricordare i progetti per il reinserimento dei lavoratori coinvolti nei processi di mobilità, i progetti per l'incontro della domanda e dell'offerta come la Borsa Lavoro, i progetti per la valorizzazione ed il potenziamento del sistema del collocamento ecc.

Il terzo punto di forza è dato dal consistente turn-over che il mercato del lavoro regionale è in grado di alimentare anche nei momenti di maggiore crisi e difficoltà. E' un fenomeno, questo, che ci ha consentito, in passato, di raggiungere la piena occupazione, almeno per la componente maschile, e che attualmente ha permesso di realizzare una significativa tenuta dell'occupazione a fronte del rallentamento dell'economia ed in particolare del manifatturiero.

Vanno evidenziati poi il basso tasso di disoccupazione complessivo, la sostanziale piena occupazione maschile e la crescita dell'occupazione femminile. Il tasso di disoccupazione complessivo, ancora nel 2005, si attesta al terzo posto in Italia con un 4,1%, insieme alla Lombardia, e subito dopo la Valle d'Aosta ed il Trentino Alto Adige, che con un tasso del 3,2% si collocano al primo posto, seguite al secondo posto dall'Emilia Romagna con il 3,8%. Il tasso di disoccupazione maschile si attesta ormai da molti anni abbondantemente al di sotto del 3% mentre

quello femminile presenta buoni margini di miglioramento, pur avendo fatto registrare un dimezzamento nel corso dell'ultimo decennio, passando dal 10,8% del 1996 al 5,3% del corso del 2005. Infine non va dimenticata la crescita dell'occupazione femminile di oltre 20.000 unità sempre nel periodo 1996/04. Si tratta di un fenomeno favorito dalla sostanziale piena occupazione maschile, dalle sensibilità nuove che si manifestano nel mercato del lavoro, dal forte protagonismo delle donne sia nei percorsi di studio che in quelli di lavoro.

Un quarto punto di forza è rappresentato dal peso crescente assunto, in questi anni, dal settore manifatturiero localizzato nelle province di Udine e Pordenone che, ancora oggi, rappresenta una parte rilevante del mercato del lavoro delle due province. Si tratta di una risorsa importante che ha permesso di raggiungere la piena occupazione e nello stesso tempo di valorizzare la cultura professionale della società regionale e la stessa cultura del lavoro.

Un quinto punto di forza è rappresentato dalla grande apertura della comunità regionale nei confronti dei flussi di manodopera nazionali ed internazionali che in passato hanno permesso intensi processi di emigrazione verso l'Europa centrale, il Nord ed il Sud America, l'Australia, e che oggi favorisce un flusso significativo di manodopera dai Paesi dell'Est Europeo - oltre il 70% dell'immigrazione proviene da questi Paesi mentre quella proveniente dai Paesi arabi ed africani rappresenta una stretta minoranza -. L'immigrazione rappresenta, dunque, una importante risorsa per l'equilibrio occupazionale non solo del settore manifatturiero, ma anche del settore turistico alberghiero, di quello agricolo, di quello commerciale ed anche di quello dei servizi alla persona.

Un sesto punto di forza è rappresentato da un sistema delle relazioni industriali flessibile e responsabile in grado di raggiungere accordi senza il ricorso a forme esasperate di lotta.

3.2. Punti di debolezza del mercato del lavoro regionale

Un primo elemento di debolezza, ripetutamente richiamato dalla letteratura sociale e mercato lavoristica è rappresentato: dalla presenza di una popolazione particolarmente anziana, dalla bassa natalità della popolazione, dalla crescita del tasso di scolarità secondario ed universitario, tutti elementi che finiscono con il frenare la crescita della popolazione attiva, nonostante il contributo offerto dalla riforma delle pensioni del 1995, in termini di allungamento dell'età di lavoro. Il tasso di attività del Friuli Venezia Giulia, infatti, rimane piuttosto limitato attestandosi nel corso del 2005, al 65,8%. Si tratta di un dato che ci colloca in posizione intermedia tra le Regioni italiane dopo quelle del Centro Nord, ad esclusione della Liguria e dopo Regioni del Centro Italia come la Toscana e le Marche. Allo scopo di rafforzare il tasso di attività e di occupazione l'Amministrazione

Regionale si è mossa da tempo cofinanziando un progetto UE denominato "IPER TOOL OVER 50" finalizzato a sperimentare il reinserimento ovvero il prolungamento della vita di lavorativa dei soggetti in uscita dal mercato del lavoro.

Un secondo elemento di debolezza è rappresentato dal tasso di occupazione totale e di quella femminile in relazione agli Obiettivi di Lisbona. Il primo si attesta nel corso del 2005 al 63,1% ovvero al penultimo posto tra le regioni del Centro Nord superato anche da regioni del Centro Italia come le Marche e la Toscana. Si tratta di un dato ancora piuttosto distante dall'obiettivo di Lisbona fissato al 70% anche se non vanno dimenticati i passi avanti che sono stati fatti, nel corso dell'ultimo decennio, con un incremento di quasi sette punti percentuali. Altrettanto inadeguato si presenta il tasso di occupazione femminile che nel corso del 2005 si è attestato al 54,4%. Anche in questo caso si è realizzata una crescita di 10 punti rispetto al 1996 fruttando le opportunità poste in essere dal settore terziario e quelle rese disponibili dall'introduzione di contratti flessibili. Nonostante i passi avanti realizzati l'obiettivo di Lisbona del 60% rimane ancora distante. Anche il tasso di disoccupazione femminile di conseguenza rimane elevato attestandosi sul 5,3% sempre nel 2005. Infine non vanno dimenticate le criticità che caratterizzano il lavoro delle donne: la maggiore durata della disoccupazione, il più alto numero di avviamenti a termine e di rapporti di lavoro flessibile, l'esistenza di un'area grigia disposta a lavorare a particolari condizioni.

Un terzo punto di debolezza è rappresentato dal persistere, nel nostro Paese, ed anche nella nostra Regione di un'idea del lavoro che ruota unicamente all'interno della logica del tempo pieno, di fatto finendo spesso con il discriminare coloro che desiderano lavorare a particolari condizioni (per motivi di studio o familiari). Una maggiore sensibilità sia da parte della domanda che dell'offerta potrebbe favorire il recupero di una parte dei lavoratori tradizionalmente "scoraggiati" migliorando i tassi di attività ma anche permettendo nuove sperimentazioni e nuovi modi di organizzare il lavoro in azienda avvicinando le esigenze dell'impresa a quelle della famiglia e della comunità.

Una quarta criticità è relativa all'impatto negativo dei fenomeni di crisi presenti nella struttura produttiva regionale ed il diffondersi in modo massiccio del ricorso agli ammortizzatori sociali ed ai licenziamenti nel caso di piccole e piccolissime imprese. L'elenco dei casi dei quali l'Amministrazione si sta occupando è piuttosto lungo: dal settore regionale del tessile, che si trova ad affrontare una concorrenza internazionale particolarmente agguerrita, al distretto industriale della sedia, che registra una crisi piuttosto diffusa in particolare per le imprese di fornitura, al settore dell'elettronica per alcune situazioni di crisi che, seppur non generalizzate, sono presenti sia nella Venezia Giulia che in provincia di Pordenone. Anche il settore commerciale di Trieste registra

difficoltà così pure il settore metalmeccanico della provincia di Gorizia, ed infine, anche le imprese insediate nella zona industriale di San Vito al Tagliamento registrano segnali di crisi. Si tratta di una situazione difficile che, come abbiamo precedentemente presentato, ha finito per ampliare, nel 2005, l'istituto della CIGS. Questa situazione speriamo possa trovare una positiva soluzione a fronte del progressivo consolidamento dei timidi segnali di ripresa che si stanno manifestando in Europa - terreno tradizionale di esportazione dell'industria manifatturiera regionale.

Un quinto aspetto di debolezza del mercato del lavoro, è relativo al progressivo affermarsi della precarietà come conseguenza di rapporti di lavoro brevi ed in posizione marginale e scarsamente professionalizzati che, con il passare del tempo, determina fenomeni di frustrazione e scoraggiamento generando una qualità di lavoro mediocre che influisce negativamente sulle motivazioni e sulla partecipazione alla vita sociale e professionale. La precarietà si rafforza e si consolida attraverso la reiterazione di rapporti a termine in capo agli stessi soggetti, soprattutto giovani, e per la mancanza di tutele adeguate come quelle minime previste dagli stessi contratti a termine e interinali.

Un sesto elemento di debolezza è rappresentato dalla segmentazione professionale del mercato del lavoro. La mancanza di lavoratori specializzati e qualificati, quella di operai nel settore edilizio ed in generale di lavoratori generici, le difficoltà di inserire al lavoro tutti quei lavoratori disposti a lavorare a particolari condizioni rappresentano solo alcuni degli aspetti che condizionano negativamente la domanda e l'offerta di lavoro e che in passato sono stati superati con strategie diversificate. La carenza dei lavoratori specializzati e qualificati è stata affrontata attraverso l'accelerazione dei processi di mobilità mentre per la mancanza di operai del settore edilizio si è ricorso all'immigrazione dai Paesi dell'Est dove peraltro esiste una buona cultura del lavoro ed una elevata professionalità.

Un settimo fattore di criticità è rappresentato dall'elevato numero di incidenti sul lavoro che si verificano, segno evidente di una mancanza di cultura della sicurezza e di una scarsa conoscenza delle regole e degli strumenti. Su questo aspetto l'Amministrazione Regionale sviluppa uno specifico programma che richiede un ulteriore impegno soprattutto per mobilitare gli attori del sistema e delle relazioni sindacali promuovendo una campagna di informazione e formazione trasversale in particolare nei settori e nelle professioni a maggiore rischio di infortunio.

Un ottavo elemento di criticità è rappresentata dal lavoro sommerso e irregolare che è un fenomeno di cui si parla molto, ma che per molti versi rimane poco conosciuto in conseguenza delle difficoltà di censirlo e, quindi, di contrastarlo: con questo programma si intende fare un significativo passo avanti in questa direzione.

Un nono punto di debolezza è rappresentato dalla scarsa conoscenza del mercato del lavoro sia per quanto attiene il funzionamento, anche in conseguenza del suo incessante processo di cambiamento, sia in relazione alle regole che lo governano a causa della numerosità di leggi, regolamenti e norme di comportamento che, in questi ultimi anni, sono stati prodotti dall'operatore pubblico e da parte dell'operatore privato. Da questo punto di vista diventa sempre più importante promuovere una intensa campagna di comunicazione e di informazione (istituzionale) non banale e non scontata in grado di favorire la conoscenza del mercato del lavoro, delle norme che lo regolano ed in particolare per promuovere e valorizzare le opportunità che il mercato e l'operatore pubblico mette a disposizione sia dal lato della domanda che dell'offerta. Una maggiore conoscenza del suo funzionamento e delle regole è una premessa importante per limitare criticità quali gli incidenti e lo stesso lavoro sommerso.

3.3. Strategie regionali di intervento

Come abbiamo avuto modo di vedere nella parte di analisi il mercato del lavoro regionale presenta opportunità e criticità sia di carattere congiunturale - come la crisi del settore manifatturiero che a sua volta alimenta quasi tutti gli indicatori di criticità attualmente presenti nel mercato del lavoro regionale a partire dalla CIG, CIGS, le liste di mobilità ecc. - ed aspetti e temi a valenza più generale, come il significativo numero di incidenti sul lavoro, lo sviluppo di una reale cultura delle pari opportunità, il completamento di aspetti di riforma come quello dei servizi ecc. In sostanza in questi anni si sono susseguiti problemi e temi di carattere congiunturale che richiedevano una risposta immediata e temi e problemi che richiedevano iniziative e progetti di lungo periodo. La scelta più naturale e, per molti versi, obbligata è stata quella di mettere a punto strategie in grado di intrecciare e tenere uniti questi due elementi considerando nello stesso tempo sia gli aspetti di riforma che il fronteggiamento delle situazioni di crisi e di difficoltà. Per molti aspetti sembra possibile affermare che è stato fatto anche di più: basti ricordare l'accorpamento in una unica Direzione delle competenze in materia di Lavoro, Formazione, Università e Ricerca. Si tratta di una scelta di cui già oggi si vedono i primi frutti grazie alle motivazioni e la tenacia dei molti che vedono nell'integrazione un motivo di innovazione e di ricchezza sociale e professionale e dei tanti

progetti trasversali che, pur in un quadro di difficoltà, sono stati comunque avviati. Ma la strategia sul lavoro ha significato anche la predisposizione di importanti strumenti legislativi in primo luogo la legge 20 del 2003 finalizzata a dotare l'Amministrazione Regionale di un Osservatorio regionale e di un programma di interventi destinati a fronteggiare le situazioni di crisi, in particolare, dell'industria manifatturiera ma non solo. Insomma si è provveduto a mettere in campo due strumenti di intervento che pensati per il breve periodo si sono trasformati via via in una strumentazione ordinaria del mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia. Le esigenze di monitoraggio del mercato del lavoro, come abbiamo visto, sono diventate progressivamente sempre più importanti a fronte del perdurare delle situazioni di crisi e di difficoltà. Con la legge 18 del 2005, in misura ancora maggiore della precedente, si è posto l'obiettivo di integrare le risposte alle situazioni di crisi congiunturale con il rafforzamento e potenziamento del processo di riforma dei servizi per il lavoro e la creazione di una vasta strumentazione di politica attiva. In questo secondo caso ci si è posti l'obiettivo di dotarsi di una politica del lavoro ampia in grado di recepire la più recente legislazione nazionale, di rafforzare il ruolo delle Amministrazioni Provinciali, e di dotare l'Amministrazione Regionale di un articolato programma. Ma la strategia regionale non si è limitata ai soli aspetti che riduttivamente si potrebbero definire istituzionali ma, attraverso un insieme mirato di progetti, è intervenuta massicciamente a fronteggiare le situazioni di crisi e di difficoltà occupazionali e nello stesso tempo ha iniziato a sostenere i processi ed i percorsi di riforma degli strumenti e dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro. Crisi degli spedizionieri, conseguente all'allargamento della UE, e crisi del settore elettronico, del commercio della Venezia Giulia e fenomeni di crisi che da tempo condizionano lo sviluppo del territorio montano: tutte queste situazioni hanno visto la realizzazione di una progettazione mirata e l'avvio di azioni così come, proprio a seguito di quanto previsto dalla L.R. 18/05, sta avvenendo per gli interventi in favore della ricollocazione dei lavoratori a seguito delle crisi del tessile, del metalmeccanico di Gorizia e Trieste, del commercio della provincia di Trieste, del distretto della sedia di Manzano, della zona industriale di San Vito al Tagliamento. In questi progetti in particolare è previsto il coinvolgimento delle Amministrazioni provinciali e dei Centri per l'Impiego. La strategia, dunque, da un lato accorpa ed integra le competenze istituzionali, dall'altro, promuove e sperimenta un importante quadro legislativo in materia di lavoro, formazione, ricerca, innovazione, welfare, ed un "pacchetto di progetti", che vedono affiancati operatore pubblico e privato allo scopo di superare le situazioni emergenziali che nel mercato del lavoro si sono manifestate in questi ultimi anni e sostenere riforme di ampia portata destinate a trasformare ed innovare profondamente il mercato del lavoro regionale ed i soggetti che a vario titolo vi operano.

PUNTO 4. LE ESPERIENZE REALIZZATE

Le linee strategiche del Programma triennale sono il frutto dell'integrazione di due filoni di lavoro: le riflessioni emerse durante il processo definitorio della legge regionale 18/2005, poi tradotte nei principi enunciati nella norma stessa, e le indicazioni che derivano sia dall'operatività quotidiana sia dalla gestione dell'emergenza.

Infatti gli esiti della valutazione delle esperienze condotte fin dall'inizio della presente legislatura presentano il valore aggiunto di aver fornito e di continuare a fornire elementi oggettivi alla modulazione degli interventi di natura normativa, indispensabili per legittimare le scelte operative.

Già a seguito della stesura del documento il Buon Lavoro, primo passo del percorso che porta a questo Programma, si è dato avvio all'impianto progettuale per il sostegno e la modernizzazione dei Centri per l'impiego, ritenuti uno snodo cruciale per poter intervenire in un mercato del lavoro sottoposto a forti squilibri e a continui cambiamenti.

Lo sviluppo organizzativo dei Centri per l'impiego ha avuto i seguenti passaggi, all'interno di un percorso di forte condivisione con le Province, rafforzato tramite l'istituzione del Comitato di coordinamento interistituzionale quale sede deputata all'efficace coordinamento tra Regione e Province in tema di politica del lavoro, orientamento, formazione e monitoraggio del mercato del lavoro:

- determinazione degli Standard essenziali di erogazione dei servizi
- monitoraggio per misurare gli scostamenti dagli Standard individuati
- elaborazione del Masterplan, documento di pianificazione dello sviluppo dei Centri per l'impiego.

Il manifestarsi concomitante di alcune gravi crisi occupazionali durante questo periodo di riorganizzazione, ha imposto di individuare contestualmente una strategia immediata che consentisse di attivare interventi coerenti con il processo di innovazione avviato, ma immediatamente spendibili con i lavoratori.

Si sono pertanto definite delle modalità di lavoro, che permettessero di mantenere la centralità degli interventi in capo ai Centri per l'impiego, impegnati nella riorganizzazione, assicurando però risposte professionalmente qualificate nei confronti degli utenti e capitalizzando, per gli sviluppi futuri, l'esperienza prodotta.

Poiché il progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo Ri.T.M.O. – Risorse Territoriali Motivazione Orientamento (promosso e coordinato dal Servizio istruzione e orientamento della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace in collaborazione con la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca) era già operante sul territorio e prevedeva un filone

finalizzato a sviluppare sinergie in materia di orientamento tra le diverse risorse territoriali, sono stati attivati alcuni progetti speciali rivolti all'inserimento o al reinserimento lavorativo:

- “Lavoro anch'io” – azioni di accompagnamento al lavoro rivolte a donne adulte dai 35 ai 45 anni, in collaborazione con la Provincia di Pordenone e il Centro di orientamento regionale di Pordenone;
- “Proviamoci insieme!” – progetto speciale per la ricollocazione, attivato per i lavoratori in CIGS dell'azienda De Longhi, in collaborazione con la Provincia di Udine e i Centri di orientamento regionali, e i lavoratori dell'azienda Irca Coris, con la Provincia di Pordenone e il Centro di orientamento regionale di Pordenone.

Questi progetti speciali hanno permesso di sperimentare un sistema innovativo di accompagnamento verso una nuova occupazione e di testare sul campo una modalità organizzativa complessa, che si avvale di una progettazione congiunta fra più istituzioni, di sinergie e differenziazioni di funzioni fra servizi, che promuove la responsabilizzazione degli utenti e la valorizzazione di apporti professionali diversificati.

In tal senso, il Bando “Fondo sociale europeo – Obiettivo 3 – 2000 – 2006 – Programma operativo – PON – A titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Asse D, Misura D.1 (PON IT 053 PO 007)”, avente ad oggetto l'appalto per l'affidamento di servizi finalizzati a fronteggiare le situazioni di crisi occupazionali nella Regione Friuli Venezia Giulia, in relazione al quale è già intervenuta la fase di aggiudicazione, persegue la finalità di consolidare e diffondere su tutto il territorio regionale gli elementi di innovazione messi in campo per affrontare in maniera organica e integrata percorsi complessi di riqualificazione e ricollocazione di lavoratori/lavoratrici provenienti da aziende in crisi.

Sempre nell'ottica di ridurre quanto più possibile per i lavoratori coinvolti gli effetti delle difficoltà che hanno colpito alcuni settori produttivi regionali, l'Amministrazione ha anche utilizzato lo strumento, previsto dal legislatore nazionale, degli ammortizzatori sociali in deroga, estendendo così la copertura ad alcune categorie che altrimenti non avrebbero potuto beneficiare dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità. Va ricordato l'accordo in tal senso concluso relativo agli spedizionieri doganali, poi ampliato ad altri settori colpiti da crisi (autotrasporto in conto terzi, legno, meccanica).

Altra idea guida dell'Amministrazione regionale in materia di lavoro è quella per cui l'elaborazione di politiche attive che abbiano un reale impatto sul territorio non può prescindere da una sistematica attività di osservazione del mercato del lavoro. A tal fine è stata creata e valorizzata la struttura dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, il cui sforzo ha permesso, nel 2005, la realizzazione del primo rapporto sul mercato del lavoro nel Friuli Venezia Giulia.

Sul versante degli strumenti, importante è stata la realizzazione del Sistema Informativo Lavoro, che si compone di strutture che consentono la gestione di una banca dati (NETLABOR), i collegamenti con i datori di lavoro (ADELINE) e l'incontro della domanda e dell'offerta (BORSA LAVORO).

Sul piano normativo, la sistematizzazione dei principi e dei valori che informano l'azione della Regione in materia di lavoro ha portato, all'esito di un percorso di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale particolarmente fruttuoso, all'approvazione della legge regionale n. 18/2005. Nella presente sede va valorizzata la regolamentazione che l'Amministrazione regionale ha posto in essere nel 2005 in fase di prima applicazione della medesima legge; in tal senso, come già affermato in sede di introduzione, assumono una rilevanza anche programmatica gli interventi realizzati per sostenere la stabilizzazione dei lavoratori precari e per aumentare la cultura della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro, specificamente a favore di quei soggetti che sono risultati più esposti ad incidenti, frutto di violazione ed elusione della normativa vigente in materia. In particolare il regolamento sulle stabilizzazioni, utilizzando l'intero stanziamento di bilancio per le politiche attive nel 2005, ha previsto la concessione di contributi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di quei soggetti che, all'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2005 (*i.e.* il 27 agosto 2005), si trovassero a prestare, presso il medesimo datore di lavoro che richiede il contributo, la propria attività in base ad un contratto di lavoro flessibile.

Va evidenziato come, attraverso una serie di controlli che accompagnano l'*iter* di concessione, sia stato garantito l'effettivo collegamento fra erogazione del contributo ed instaurazione prima e permanere poi del rapporto di lavoro stabilizzato.

Quanto agli interventi ammissibili a contributo, essi sono stati individuati nella trasformazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, con scadenza entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento, in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale; nell'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti che, alla data di riferimento, prestassero la loro opera in forza di un contratto di lavoro intermittente, di inserimento o a progetto; nell'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti che, alla data di riferimento, risultassero prestare la loro opera in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro; negli inserimenti lavorativi in cooperative.

Nell'ottica del "Buon Lavoro", il regolamento pretende tra l'altro, ai fini dell'ammissione al contributo, il rispetto integrale, da parte dei soggetti richiedenti, delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla materia previdenziale, della contrattazione collettiva e dei principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratori e lavoratrici.

In relazione all'integrazione delle politiche del lavoro e della formazione, le significative innovazioni introdotte nell'offerta formativa a livello regionale, in particolare, nella programmazione del Fondo sociale europeo, hanno favorito una più articolata capacità di corrispondere alle esigenze della domanda: alcune di queste innovazioni hanno come punto di riferimento i servizi per il lavoro, con ciò rafforzando la funzione della formazione come componente delle politiche per il lavoro.



DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

IL BUON LAVORO

PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE
DI POLITICA DEL LAVORO 2006-2008

LE PROPOSTE

Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006 – 2008

LE PROPOSTE

1. GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
 - 1.1 Gli obiettivi specifici;
 - 1.2 Un Programma “trasversale” e integrato;
 - 1.3 La concertazione ed il rafforzamento delle relazioni sindacali
2. L’ESERCIZIO DA PARTE DELLE PROVINCE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI LAVORO
3. L’AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
 - 3.1 Indirizzi per l’attività e definizione degli obiettivi;
 - 3.2 L’osservazione del mercato del lavoro;
 - 3.3 Il sistema informativo lavoro;
 - 3.4 L’assistenza tecnica;
4. IL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO
 - 4.1 I Centri per l’impiego: situazione attuale e prospettive;
 - 4.2 La cooperazione fra servizi pubblici e privati;
5. LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
 - 5.1 La sperimentazione già attuata;
 - 5.2 La nozione di soggetti svantaggiati;
 - 5.3 Individuazione degli strumenti da utilizzare e definizione, nel rispetto della regolamentazione dell’UE, della loro entità e della loro durata;
 - 5.4 Criteri per la valutazione degli interventi;
 - 5.5 Le azioni e le buone prassi per la stabilizzazione;
 - 5.6 Politiche attive e innovazione;
 - 5.7 I tirocini;
 - 5.8 L’imprenditorialità
6. L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI
 - 6.1 Il quadro di riferimento;
 - 6.2 Obiettivi e strumenti da attivare per il loro raggiungimento;
 - 6.3 Risultati attesi
7. LE SITUAZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE
 - 7.1 La gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale

- 7.2 La funzione di accompagnamento al lavoro nel Friuli Venezia Giulia;
- 7.3 Durata ed entità degli strumenti da utilizzare;
- 8. LA PARITÀ DI GENERE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI FAMIGLIA, DI VITA E DI LAVORO
- 9. IL LAVORO SOMMERSO
- 10. LA SICUREZZA SUL LAVORO
- 11. MERCATO DEL LAVORO ED IMMIGRAZIONE
 - 11.1 Il quadro di riferimento;
 - 11.2 Gli obiettivi;
 - 11.3 I risultati previsti;
 - 11.4 I risultati attesi;
 - 11.5 Il frontalierato;
- 12. IL RACCORDO FRA LE POLITICHE DEL LAVORO E DEL SISTEMA FORMATIVO
- 13. L'APPRENDISTATO
 - 13.1 L'apprendistato professionalizzante;
 - 13.2 L'alto apprendistato;
 - 13.3 L'apprendistato in diritto dovere;
- 14. INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL CREDITO E AL REDDITO

PUNTO 1. GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Il mercato del lavoro regionale, come abbiamo avuto modi di vedere in precedenza, è caratterizzato da aspetti di carattere congiunturale – quali ad esempio la crisi del settore manifatturiero- ed aspetti e temi a valenza più generale, come, il completamento di aspetti di riforma del sistema dei servizi per il lavoro ecc. In sostanza, in questi anni, si sono susseguiti problemi e temi di carattere congiunturale che richiedevano una risposta immediata e temi e problemi che necessitavano di iniziative e progetti di lungo periodo. Alla fine la scelta più naturale è stata quella di mettere a punto strategie in grado di intrecciare e tenere uniti sia gli aspetti di riforma che di fronteggiamento delle situazioni di crisi e di difficoltà. Momenti importanti di questa strategia duale sono stati la predisposizione della legge 20 del 2003, finalizzata a fronteggiare le situazioni di crisi, in particolare, dell'industria manifatturiera e della legge 18 del 2005 che si è posta l'obiettivo di integrare le risposte alle situazioni di crisi congiunturale con il rafforzamento e potenziamento del processo di riforma. Una strategia, dunque, che, da un lato, accorpa ed integra le competenze istituzionali, dall'altro, promuove e sperimenta un importante quadro legislativo in materia di

lavoro, e che infine si propone di fronteggiare le situazioni emergenziali che nel mercato del lavoro si sono manifestate in questi ultimi anni.

Anche per il futuro, ed in particolare per il periodo di validità di questo programma, si conferma questa strategia dando continuità ad un'azione integrata sia sul piano congiunturale che di lungo periodo.

In questa direzione il Programma triennale regionale di politica del lavoro non può che far propri gli obiettivi previsti dall'articolo 1 della norma di riferimento:

- a) promuovere lo sviluppo occupazionale (inteso anche come maggiore partecipazione al mercato del lavoro, in linea con gli obiettivi della Strategia Europea per l'Occupazione), una migliore qualità del lavoro e la regolarità e sicurezza del lavoro;
- b) favorire la stabilità del lavoro, riducendo le forme di lavoro precario;
- c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
- d) qualificare le competenze professionali per favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;
- e) promuovere l'adattabilità, l'occupabilità, e l'imprenditorialità delle persone nel mercato del lavoro;
- f) favorire l'integrazione tra le politiche attive del lavoro, quelle della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento e le politiche sociali;
- g) costruire un'efficace sistema di servizi per l'impiego, in grado di favorire un rapido e puntuale incontro tra la domanda ed offerta di lavoro ed i processi di mobilità professionale;
- h) promuovere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione con particolare riferimento alle aree di disabilità e di disagio;
- i) promuovere le pari opportunità e superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nelle retribuzioni nonché nello sviluppo professionale e di carriera;
- j) favorire la conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura;
- k) promuovere forme di tutela e di ammortizzatori sociali rivolti in particolare alle fasce più deboli del mercato del lavoro;
- l) favorire in coerenza con l'evoluzione del sistema produttivo e degli scambi commerciali, i processi di mobilità geografica, anche internazionale, dei lavoratori.

Si tratta come possiamo vedere di un pacchetto ampio di obiettivi che tendono a migliorare la qualità e la quantità del lavoro e della formazione, rafforzare la coesione sociale favorendo l'inserimento lavorativo e forme di tutela dei soggetti a rischio di esclusione, promuovere le pari opportunità di genere e la conciliazione dei tempi di lavoro, vita e cura, qualificare le competenze professionali in funzione della crescita e competitività del sistema economico e territoriale.

Il perseguimento di tali obiettivi è funzionale al perseguimento di uno sviluppo economico armonico e mira a rendere la cultura del Buon Lavoro patrimonio comune di tutti i soggetti che a diverso titolo operano sul mercato del lavoro.

1.1. Gli obiettivi specifici

Tra alcuni dei possibili obiettivi specifici in grado di dare senso e valore alle cose che andremo a fare nei prossimi mesi possiamo indicare:

- fronteggiamento delle situazioni di grave crisi occupazionale attraverso implementazione dei progetti già avviati ed avvio di quelli attualmente messi a bando realizzando un'efficace sistema di gestione fondato sulla responsabilizzazione degli attori sociali ed istituzionali (sindacati, organizzazioni datoriali e Province) valorizzando la voglia e la capacità dei lavoratori di intraprendere percorsi di mobilità assistita, favorendo una cultura ed una pratica della mobilità tra gli attori in primo luogo tra i protagonisti delle relazioni sindacali, definendo e consolidando il modello/i regionale di accompagnamento al lavoro;
- implementazione progressiva delle norme e degli interventi previsti dalla legge 18/2005 ed avvio e sviluppo dell'Agenzia Regionale del Lavoro e della Formazione quale strumento importante per il completamento del quadro e degli strumenti istituzionali in materia di osservazione delle trasformazioni ed i cambiamenti che si manifestano nel mercato del lavoro, per il monitoraggio delle politiche e degli interventi di politica attiva del lavoro, per il sostegno alla progettazione e gestione di interventi di interesse di più province e di più regioni, per la fornitura di servizi di assistenza tecnica all'Amministrazione Regionale ed alle Amministrazioni provinciali ecc.;
- integrazione fra servizi pubblici e privati, nella convinzione che solo attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei primi sia possibile garantire effettivamente l'intera utenza; in tal senso, attraverso il Masterplan si vuole addivenire alla definizione di un modello regionale dei Servizi pubblici per l'impiego in grado di rispondere con efficienza ed efficacia alla domanda delle persone e delle imprese, assicurando modalità omogenee e trasparenti di erogazione dei servizi e valorizzando il ruolo autonomo delle Province come soggetti attivi di programmazione e gestione delle politiche attive del lavoro nel territorio;

- valorizzazione della componente femminile quale risorsa, destinata ad assumere un ruolo via via crescente sia dal lato della domanda che dell'offerta di lavoro, allo scopo di innovare la cultura e la pratica del lavoro favorendo l'introduzione di modelli di lavoro e di organizzazione flessibili e rispondenti alle esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro, di cura, di studio, facilitando, in questo modo, l'affermazione di forme e modalità di lavoro diverso dal tempo pieno ecc.;
- valorizzazione delle risorse umane ed imprenditoriali come qualcosa di importante per raggiungere gli obiettivi di efficienza e produttività oggi richiesti sul mercato nazionale ed internazionale, favorendo il ricorso alla formazione continua, valorizzando i modelli organizzativi che favoriscono i percorsi di formazione implicita ed informale, sperimentando proposte e progetti in grado di valorizzare lo sviluppo della creatività, la valorizzazione delle relazioni industriali, l'avvio e la creazione ed il passaggio di impresa, ecc.;
- promozione di una cultura ed una pratica (attiva) dei principi e delle regole in tema di sicurezza sul lavoro, come condizione imprescindibile per raggiungere l'obiettivo e l'idea stesso del buon lavoro. In questa direzione occorre creare una sensibilità ed una maggiore coscienza superando la stessa idea dell'ineluttabilità degli incidenti, favorendo un'informazione costante ed aggiornata diffondendo le buone prassi e (le testimonianze) adottate sia dalle imprese che dai singoli lavoratori. Si intende inoltre sostenere i Comitati paritetici bilaterali territoriali e regionali predisposti dalle parti sociali a sostegno della salute e della sicurezza sul lavoro;
- favorire lo sviluppo delle relazioni industriali sia con riferimento alle attività di concertazione e progettazione delle politiche e degli interventi in materia di lavoro sia con riferimento alla dimensione regionale, che territoriale, che settoriale, che aziendale. In particolare ci si propone di favorire, sia il momento del confronto mettendo a disposizione i prodotti di ricerca e di monitoraggio prodotti dall'Osservatorio, sia il momento della scelta progettuale attraverso un più costante coinvolgimento nella proposta e nella scelta dei progetti da porre in essere da parte dell'operatore pubblico, sia favorendo la realizzazione di percorsi e processi di formazione, aggiornamento e qualificazione per gli operatori e le associazioni che operano nel sistema delle relazioni industriali;
- promuovere una costante azione di raccordo con le altre Direzioni Centrali che si occupano di sviluppo economico, settori produttivi, welfare per le strette connessioni ed i collegamenti che vi sono con il mercato del lavoro e la formazione creando le premesse per dare continuità e coerenza all'azione dell'operatore pubblico regionale;

- valorizzare la costruzione di una rete di rapporti tra Amministrazione Regionale ed Amministrazioni provinciali al fine di valorizzare sia l'azione di coordinamento, progettazione e monitoraggio degli interventi sia azione di promozione e gestione delle opportunità e dei vincoli a livello locale;
- promuovere e diffondere le conoscenze, i saperi, le buone prassi, le norme e le regole di funzionamento del mercato del lavoro regionale sia in favore degli intermediari che nei confronti dei beneficiari finali in particolare le imprese, i lavoratori occupati e disoccupati, i giovani che si avviano ad entrare nel mondo del lavoro. In tale direzione ci si propone di realizzare un programma di comunicazione istituzionale che, da un lato, definisca l'immagine (unitaria ed articolata) del mercato del lavoro e delle politiche e degli interventi che in esso si realizzano e dall'altro, si proponga l'obiettivo di recuperare i ritardi conoscitivi che in questi anni si sono accumulati e promuova comportamenti attivi da parte di tutti i soggetti che quotidianamente si trovano ad operare nel mercato del lavoro. In questo ambito, particolare importanza riveste la conoscenza e l'utilizzo di Borsa Lavoro quale strumento consueto di incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- favorire, in attuazione della legge regionale n. 7/2005, il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni sociali nell'ambiente di lavoro, anche attraverso il contributo all'accrescimento della conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico – fisiche nell'ambiente di lavoro (c.d. *mobbing*) al fine della riduzione dell'incidenza e della frequenza del medesimo, tramite la promozione di iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo.

1.2. Un Programma “trasversale” e integrato

Il programma si propone una forte coerenza con gli obiettivi della strategia di Lisbona e con la parte di questa più direttamente rivolta alle azioni verso le risorse umane, e in particolare con la nuova programmazione 2007/2013 del FSE. E' utile ricordare due nuovi paradigmi del FSE 2007/2013 che di fatto sono già presenti in questo programma:

- a) continuità ed evoluzione dei processi di integrazione formazione/lavoro, formazione/istruzione/lavoro, formazione/lavoro/politiche sociali oggi in particolare verso un'idea di integrazione con politiche di sviluppo.
- b) Binomio innovazione-equità:

- Innovazione significa coniugare investimento sul capitale umano con scelte per promuovere la competitività (alta formazione, incentivazione studi tecnici e scientifici, supporti alla società dell'informazione, offerta formativa di qualità e di competenze elevate nelle filiere e nei sistemi produttivi)
- Equità inclusione significa promuovere la partecipazione e la stabilizzazione, l'accesso alle opportunità di formazione e istruzione, la conciliazione, il contrasto alla precarietà e al sommerso, l'integrazione sociale e lavorativa.

La realizzazione degli obiettivi di cui al presente Programma richiede l'integrazione delle politiche del lavoro con quelle di altri settori.

In primo luogo, è essenziale l'integrazione delle politiche del lavoro con quelle delle attività produttive, in quanto solo uno sviluppo armonico del territorio può essere il volano per la creazione di nuovi posti di lavoro che siano stabili.

In questo senso è necessaria, per favorire la competitività del sistema, una maggiore integrazione tra mercato del lavoro e tessuto produttivo regionale, anche tramite l'elaborazione di politiche attive che tengano conto delle caratteristiche delle imprese locali.

L'idea di Buona Occupazione è, del resto, coerente con quella che considera il valore delle risorse umane un fattore fondamentale di uno sviluppo delle imprese basato sulla qualità, sull'incremento della conoscenza, sulla crescente capacità di innovazione.

Certamente è strategica l'integrazione tra le politiche del lavoro e della formazione professionale: l'offerta formativa deve sempre più corrispondere sia alla domanda immediata, rilevabile dalle esigenze del mercato del lavoro, che si manifestano attraverso le imprese e i bisogni formativi delle persone in cerca di occupazione, sia a quella di medio – lungo periodo, che può favorire un ruolo strategico preventivo della formazione nel trasferimento di conoscenze e competenze sempre più adeguate ed evolute.

Altrettanto importante è l'integrazione con le ulteriori azioni di *welfare*, in particolare con quelle sociali, attraverso il raccordo con gli strumenti di programmazione di livello regionale (Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali) e locale (Piano di Zona). L'obiettivo è di realizzare, evitando duplicazioni di interventi, un sistema di azioni che risponda alle necessità del locale tessuto sociale, che le situazioni di difficoltà occupazionale inevitabilmente indebolisce: il reddito di base per la cittadinanza, coordinato con servizi e prestazioni nell'ambito di un progetto personalizzato, può così contribuire al sostegno delle persone in grave difficoltà, che contemporaneamente devono essere supportate in una ricerca attiva di una prospettiva occupazionale, usando anche gli strumenti formativi.

Il reddito di base per la cittadinanza, infatti, è uno degli strumenti previsti dalla legge regionale, approvata dal Consiglio in data 2 marzo 2006, relativa al sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, che tale testo normativo mira a rendere effettivi. L'effettività di tali diritti, peraltro, non può prescindere dalla prospettiva lavorativa, fondamentale per la persona: pertanto, uno strumento come il reddito di base per la cittadinanza, che si prefigge il perseguimento dell'autonomia economica e dell'inclusione sociale, non può essere inteso se non in stretta connessione con l'impegno, che il servizio pubblico deve assumersi, di agevolare il raggiungimento da parte degli individui di una condizione lavorativa che consenta un'esistenza libera e decorosa da un lato e lo sviluppo delle proprie competenze personali e professionali dall'altro e con l'impegno attivo delle persone nella ricerca di una prospettiva lavorativa.

In tal senso, nel definire le caratteristiche e le modalità di attuazione del reddito di base per la cittadinanza, si può immaginare, per coloro che ne beneficeranno e che siano in età e in condizione potenzialmente lavorativa, che venga previsto, tramite i Centri per l'impiego, il passaggio attraverso un percorso personalizzato di accompagnamento per l'inserimento/reinserimento lavorativo anche attraverso una riqualificazione professionale: l'effettiva adesione a tali percorsi e comunque la posizione di ricerca attiva accompagneranno necessariamente il diritto al reddito di base per la cittadinanza.

In relazione alle politiche di internazionalizzazione del mercato del lavoro, imprescindibile è la collaborazione con il Servizio immigrazione della Direzione competente, con particolare riguardo all'osservazione e alla rilevazione dei fabbisogni di lavoratori stranieri, che costituiscono elementi necessari ai fini della qualificazione del fenomeno immigratorio quale componente imprescindibile del mercato del lavoro regionale e della determinazione del numero massimo di ingressi in Regione. Necessario è poi continuare la collaborazione con la struttura della Direzione competente in materia di istruzione che si occupa di orientamento: ciò al fine di rafforzare quel patrimonio di lavoro e di esperienze che ha portato all'elaborazione di un modello di accompagnamento al lavoro nel Friuli Venezia Giulia.

Importante è poi la relazione, che la Regione intende perseguire, con gli apparati statali competenti per realizzare azioni comuni volte a favorire l'emersione del lavoro irregolare e ad aumentare la cultura della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Un altro importante filone di trasversalità si sviluppa dalla constatazione per cui il tradizionale sistema di politiche attive può non essere sufficiente a supportare la crescita nel presente, mutevole, quadro economico generale; proprio per questo l'Amministrazione regionale, con un impegno che

coinvolge diverse Direzioni centrali, sta studiando forme di sostegno alle imprese che, attraverso l'innovazione, contribuiscano a dare un effettivo valore aggiunto al sistema regionale.

Un tale approccio si riverbera anche sulle politiche attive del lavoro: sono, infatti, le imprese innovative, e come tali competitive sul mercato, a poter garantire ai propri dipendenti un lavoro "buono". Ciò in quanto saranno tali imprese a concorrere, cogliendone anche i frutti, allo sforzo, che la Regione sta approfondendo, teso all'aumento dei livelli di capitale umano, sia fra i più giovani, sia fra la popolazione lavorativa. E ciò senza trascurare le persone scarsamente qualificate.

Il capitale umano è infatti essenziale per stimolare l'occupazione e la produttività e per incrementare il potenziale della società della conoscenza.

In un quadro generale, l'Innovazione è una delle sfide che la Regione sta affrontando a 360 gradi.

In sintesi, deve dirsi che attraverso questo percorso di esperienze, condivisione ed integrazione l'Amministrazione regionale intende realizzare un sistema effettivamente informato al Buon Lavoro.

1.3. La concertazione ed il rafforzamento del sistema delle relazioni sindacali

Il Programma triennale di politica del lavoro si propone di promuovere e valorizzare il sistema della concertazione e gli attori delle relazioni sindacali anche al fine di sostenere la realizzazione del piano e degli interventi di politica del lavoro.

Le relazioni sindacali hanno rappresentato nel nostro Paese e nella nostra Regione una risorsa importante per la promozione e lo sviluppo delle innovazioni in materia di lavoro e di formazione. Le proposte condivise, sia dal versante imprenditoriale che sindacale, si sono rivelate, infatti, particolarmente facilitate nel percorso di progettazione e realizzazione. La proposta del "Buon Lavoro" prima, e delle leggi regionali 20/2003 e 18/2005 dopo, sono state a lungo discusse e condivise dal sistema della concertazione regionale. Questo percorso si è rivelato non solo importante, ma per certi versi virtuoso, per il miglioramento e l'arricchimento delle proposte in materia di lavoro formulate dall'Assessore e dagli Uffici regionali. Sia dal versante sindacale che datoriale non è mai mancata l'indicazione propositiva, il suggerimento quantitativo e qualitativo importante per migliorare sia il testo di legge che il quadro delle analisi e delle proposte che in questi tre anni si sono formulate in materia di lavoro e di formazione. Guardando al futuro diventano importanti il confronto e la concertazione del Programma triennale regionale di politica del lavoro e dei successivi interventi che via via si realizzeranno nei prossimi mesi.

Naturalmente gli attori delle concertazioni e delle relazioni sindacali rivestono per l'Amministrazione Regionale un'importanza anche più grande della pur rilevante politica del lavoro e della formazione in particolare se pensiamo al tema più generale dello sviluppo economico e

sociale di medio lungo periodo e della gestione degli impatti conseguenti alle strategie di riconversione del modello produttivo industriale e di quello dei servizi. Strategie che si basano principalmente su una accelerazione della capacità di innovazione di processo e di prodotto e di organizzazione finalizzata a produrre nel medio periodo una maggiore competitività nei confronti del contesto nazionale ed internazionale ed un maggiore valore aggiunto per le imprese e per il sistema regionale. Questo maggiore valore aggiunto è indispensabile per sostenere i processi di sviluppo e lo stesso reddito dei lavoratori, delle imprese e dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Adottare questa strategia implica introdurre cambiamenti nei propri comportamenti, nel modo di essere e di operare sia nella direzione di ampliare gli impatti positivi dell'innovazione che nel fronteggiamento di quelli negativi.

In questa direzione diventa importante una maggiore propensione di tutti i soggetti della concertazione e delle relazioni sindacali ad uscire dagli schemi tradizionali, quali la difesa dell'esistente e della propria area di influenza, tentando, rischiando qualcosa di più, dimostrando una capacità propositiva e progettuale superiore, una voglia di scommettere su cose nuove utili per il futuro delle relazioni sindacali e dello stesso sviluppo economico e sociale regionale.

Gli obiettivi che si propone di perseguire sono:

- fare del Friuli Venezia Giulia una sede ideale per sperimentare politiche condivise in grado di vincere la sfida della riconversione della nostra economia. In questo senso diventa importante lo sviluppo di relazioni sindacali moderne ed innovative, adeguate a rilanciare in positivo gli obiettivi di politica del lavoro previsti dalle leggi regionali e dal piano triennale di politica del lavoro;
- favorire la riconversione del settore manifatturiero e degli interventi di politica del lavoro volti a ridurre l'impatto negativo delle crisi aziendali con riferimento agli interventi di orientamento ed accompagnamento alla formazione ed alla ricerca di un nuovo lavoro, sperimentare una ampia gamma di strumenti e di interventi in materia di politiche del lavoro come peraltro previsto dalla nuova legge sul lavoro;
- caratterizzare progressivamente la concertazione sociale da luogo di raccolta di pareri a luogo di approfondimento e di lavoro comune utile per migliorare la conoscenza dei fenomeni di crisi e per delineare idee e proposte di fronteggiamento;

- sostenere i progetti di aggiornamento e formazione degli operatori delle relazioni industriali sia della dimensione regionale, territoriale, aziendale sia direttamente sia favorendo la partecipazione alle iniziative progettuali poste in essere dalla UE in tema di dialogo sociale e relazioni industriali;
- sostenere lo sviluppo di un clima di reciproca fiducia tra i diversi soggetti che operano nel sistema delle relazioni industriali promuovendo seminari di lavoro misti, sviluppando metodi di lavoro comune tra sindacati, imprenditori e governo regionale, tra il sociale e la dimensione politica ed amministrativa;
- promuovere idee e progetti in grado di valorizzare le relazioni sindacali ed i lavoratori nella partecipazione alla vita dell'impresa (idee e progetti in tema di qualità, borsa delle idee, formazione non formale);
- selezionare e sperimentare buone prassi europee in tema di relazioni industriali e di dialogo sociale.

PUNTO 2. L'ESERCIZIO DA PARTE DELLE PROVINCE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI LAVORO E IL RUOLO DELLA REGIONE

Nel delineare l'assetto istituzionale regionale in materia di lavoro, la legge regionale n. 18/2005 ha da un lato individuato quelle che sono le funzioni della Regione, e dall'altro ha elencato le materie in cui le Province esercitano funzioni e compiti.

Si deve tuttavia tenere conto del fatto che il quadro normativo di riferimento in relazione ai rapporti fra la Regione e le Province è mutato a seguito della legge regionale n. 1/2006, che ha disposto il riordino del sistema delle autonomie locali con l'obiettivo, fra gli altri, di valorizzare l'autonomia normativa degli enti locali in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

In particolare, l'articolo 17 della legge da ultimo citata specifica (nulla, peraltro, innovando sul punto) che la Provincia esercita funzioni in materia di politica attiva del lavoro.

All'esito della lettura coordinata dei due testi di legge sopra richiamati emerge che, in relazione alle materie attribuite alle Province, rimangono in capo alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza.

Pertanto risulta pienamente confermata la funzione del Programma quale riferimento per la definizione delle azioni delle Province (articolo 3, comma 1, lett. e) della legge regionale n.

18/2005); Province che esercitano le funzioni e i compiti loro attribuiti in conformità al Programma triennale e agli indirizzi della Regione (articolo 7, comma 1, della legge da ultimo citata).

PUNTO 3. L'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La legge regionale n. 18/2005, nel ridisegnare l'assetto istituzionale della Regione per quanto attiene l'esercizio delle funzioni in materia di lavoro, ha istituito un ente funzionale denominato Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, la cui costituzione, avvio e funzionamento rappresenta una priorità importante per l'anno 2006. Le funzioni dell'Agenzia sono indicate dall'articolo 9 della sopra richiamata legge.

3.1 Indirizzi per l'attività e definizione degli obiettivi dell'Agenzia

Nel delineare la struttura di tale ente, il legislatore regionale ha inteso caratterizzarla nel senso dell'autonomia e della snellezza concentrando la propria attività nei seguenti argomenti:

- a) collaborare con l'Assessore e la Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione per lo svolgimento delle funzioni e compiti in materia di programmazione regionale e gestione delle politiche regionali del lavoro con particolare riferimento alla redazione di documenti, partecipazione ad incontri e riunioni, elaborazione ed attuazione dei Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale che si manifestino sul territorio regionale;
- b) formulare proposte e pareri all'Assessore ed alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione, allo scopo di migliorare la capacità di monitoraggio e valutazione di efficacia delle politiche in materia di lavoro e formazione e promuovere una diffusa pratica innovativa nei due settori;
- c) garantire la continuità e lo sviluppo dell'attività dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, istituito dalla legge regionale n. 20/2003, al fine di consentire all'Amministrazione regionale, alle Province ed agli altri soggetti che operano nel mercato del lavoro di programmare e gestire efficacemente le politiche e gli interventi in materia di lavoro e formazione nonché predisporre il rapporto annuale sull'occupazione nel territorio regionale;
- d) progettare e gestire il Sistema informativo regionale del lavoro e del relativo collegamento con la Borsa nazionale continua del lavoro: nell'ambito del Sistema informativo regionale del

lavoro, ci si propone, attraverso una capillare opera di divulgazione, di garantire l'effettivo incontro fra domanda e offerta di lavoro e l'uso quotidiano sia da parte delle imprese che di coloro che cercano occupazione;

- e) realizzare servizi di assistenza tecnica in favore delle Amministrazioni Provinciali del Friuli Venezia Giulia, nel campo delle politiche del lavoro di propria competenza;
- f) supportare, l'Assessore e la Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione, nella progettazione, gestione, valutazione di progetti complessi di livello regionale e interprovinciale, da realizzarsi anche in partenariato o in collaborazione con altre Regioni e Paesi;
- g) svolgere ogni altra funzione che verrà attribuita dalla legge o delegata dalla Giunta regionale.

3.2 L'osservazione del mercato del lavoro

Le funzioni di osservazione del mercato del lavoro si collocano, come già evidenziato nel paragrafo precedente, nell'ambito delle attività dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale. L'attività dell'Osservatorio regionale del mercato regionale del lavoro è rivolta alla ricerca, all'analisi, al monitoraggio delle criticità e opportunità che si manifestano nel mercato del lavoro dandone una lettura sia congiunturale che di medio periodo anche al fine di promuovere, sostenere e valutare le azioni del Programma triennale di politica del lavoro con l'obiettivo di favorire l'occupazione delle fasce più deboli e la stabilità e lo sviluppo dei posti di lavoro. In questa direzione si ipotizzano i seguenti obiettivi e temi di lavoro:

- predisporre il rapporto annuale sull'occupazione nel territorio regionale che progressivamente è chiamato ad affrontare alcuni importanti temi quali: domanda e offerta di lavoro e le opportunità e le criticità che le caratterizzano, domanda e offerta di formazione, crescita e sviluppo imprenditoriale e delle imprese, relazioni industriali, settoriali e territoriali, crescita della cultura e dei progetti a supporto delle pari opportunità, ecc.;
- sviluppare e diffondere conoscenze del mercato del lavoro e delle sue regole al fine di facilitare l'incontro della domanda con l'offerta e superare le rigidità ed i vincoli che le caratterizzano. In particolare ci si propone di realizzare approfondimenti per aree geografiche, per settori di attività, per fasce di lavoratori, per temi di interesse dell'Amministrazione regionale tra i quali, a puro titolo indicativo, si ricordano: le relazioni esistenti tra il mercato del lavoro regionale e quello dei Paesi e Regioni vicini, l'applicazione della L.68/99 e impatto sul collocamento mirato dei disabili, il monitoraggio dei dati relativi alla sicurezza sul lavoro e sugli infortuni, le tendenze dei nuovi lavori ed i processi di marginalità attualmente in atto, la diffusione del

lavoro irregolare, le nuove e le vecchie povertà, la diffusione del lavoro tra i pensionati in Friuli Venezia Giulia, ecc.;

- fornire strumenti e prodotti informativi realmente utili ai diversi target dell'Osservatorio per lo sviluppo della conoscenza del mercato del lavoro e della formazione professionale. Particolare attenzione verrà dedicata all'informazione scolastica e post-scolastica e per la messa in campo di idee, programmi e progetti di intervento anche con riferimento all'auto-occupazione ed allo sviluppo imprenditoriale;
- favorire la progettazione e la realizzazione di programmi e di progetti di intervento al fine di ridurre i vincoli strutturali che caratterizzano il mercato del lavoro locale al fine di amplificarne le potenzialità in particolare sul tema del lavoro alle donne;
- offrire una adeguata rappresentazione settoriale e territoriale delle differenze qualitative e quantitative di genere quale condizione indispensabile per il perseguimento di una effettiva parità nella vita e nel lavoro;
- realizzare adeguate previsioni dei fenomeni più significativi presenti sul mercato del lavoro in particolare di quelli più utili alla programmazione economica e sociale;
- cooperare con organismi di ricerca e documentazione pubblici e privati, anche di livello sovranazionale allo scopo di approfondire il tema dei flussi migratori e di transfrontalierato;
- divulgare le informazioni raccolte sia in formato cartaceo, tramite pubblicazione di idonei bollettini periodici, sia in versione informatizzata.

Relativamente alle attività svolte dall'Osservatorio nel corso del 2004 e del 2005 si ricorda la pubblicazione del Rapporto sul mercato del lavoro regionale. Inoltre si ricorda che è in fase di avvio un programma di collaborazione con la Direzione centrale attività produttive e con il Servizio della Statistica della Direzione generale e con la struttura stabile per gli immigrati della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace. In particolare, con la Direzione centrale attività produttive, si sta valutando la costituzione, in via sperimentale, di un Osservatorio sulle imprese, anche al fine di attuare una efficace prevenzione delle situazioni di crisi aziendali. Di particolare spessore è il ruolo affidato alle Province in materia di rilevazione dei fenomeni che implica un coinvolgimento concorde e strategico, già raggiunto, in parte, con la stipula di uno specifico accordo d'intesa sulla rilevazione dei dati amministrativi e statistici.

3.3. Il Sistema informativo lavoro (SIL)

La L.R. 9 agosto 2005, n° 18 all'articolo 2, lettera c, prevede tra i compiti dell'Amministrazione

regionale la progettazione, realizzazione e gestione del Sistema informativo regionale lavoro (SIRL) e del nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro.

Il dettato normativo si concretizza in due progetti, tra essi intimamente connessi:

- la realizzazione di un sistema regionale che preveda, in sintesi, la gestione degli adempimenti previsti per legge, la gestione dei servizi erogati dai Cpl, la gestione del nodo regionale di Borsa Lavoro, la gestione dei dati utili agli Osservatori provinciali e regionale;
- la condivisione con altre Regioni e Province autonome di parti del sistema regionale, ottenendo risparmi nella realizzazione, ma anche – e forse soprattutto – una vision condivisa del sistema.

Lo stato attuale dei progetti vede la Regione FVG impegnata, assieme alle Regioni Campania e Toscana e alla Provincia autonoma di Trento, nell'analisi e progettazione del nuovo sistema informativo per la gestione dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego. Nel corso del biennio 2006-2007 verrà realizzato e messo a regime il nuovo Sistema che verrà definitivamente testato nel 2008.

In corso d'opera è probabile che alcune ipotesi di collaborazione espresse da altre Regioni (Molise, Abruzzo e Lazio in particolare, ma anche Umbria, Basilicata e Calabria) possano concretizzarsi, estendendo la vision condivisa a parte veramente significativa del territorio nazionale.

In particolare in Friuli Venezia Giulia è stato attivato il nodo regionale di Borsa Lavoro, che verrà collegato al sistema nazionale entro il primo semestre del 2006. Per la piena e corretta conoscenza del Sistema di Borsa nel corso del 2006 verranno messe in atto azioni di sostegno e di comunicazione che vanno dall'inserimento di moduli didattici ad hoc nei corsi di formazione professionale, ad incontri con imprese e loro associazioni, ad eventi in luoghi di aggregazione, ecc. Contestualmente verrà realizzato il sistema che consentirà ai soggetti autorizzati alla mediazione di adempiere all'obbligo normativo di conferimento dei dati al nodo di borsa regionale.

Il servizio di borsa lavoro viene, quindi, ad aggiungersi a quello di comunicazione on-line (Adeline) già messo a disposizione delle imprese e dei consulenti, fermo restando che nel triennio si procederà alla sua ottimizzazione e messa a regime. In tal modo si inizia a dare contenuti al portale retelavoro.regione.fvg.it sul quale è prevista una costante implementazione di servizi, man mano che i CPI saranno nelle condizioni di erogarli (iscrizioni on-line ai CPI, richieste di colloqui di orientamento, gestione di progetti personalizzati, ecc.).

La realizzazione del nuovo SIL sarà accompagnata, soprattutto nel corso del 2007, da una contestuale creazione di un data ware-house in grado di supportare le analisi statistiche che gli osservatori regionale e provinciali vorranno produrre.

Infine, va ricordato il progetto, in fase di studio di fattibilità, per l'unificazione dei Sistemi Lavoro e Formazione; lo studio permetterà di dettagliare tempi e risorse per la realizzazione del progetto stesso.

In sintesi, per il triennio 2006-2008 si prevedono:

- il consolidamento dei rapporti con altre Regioni e Province autonome, sia per la realizzazione del nuovo SIL, sia per la condivisione della vision del sistema;
- la realizzazione del nuovo SIL, strutturato sulla capacità di gestire i servizi erogati dai CPI;
- la realizzazione di strumenti utili alle elaborazioni degli Osservatori;
- il consolidamento del sistema di Borsa Lavoro e la sua interconnessione ai sistemi nazionali (BCNL) e sovra nazionali (EURES);
- la redazione di un progetto per l'unificazione dei Sistemi del Lavoro e della Formazione nonché, conseguentemente ed in relazione alle risorse disponibili, le fasi successive di realizzazione.

3.4 L'assistenza tecnica

Il decentramento delle funzioni e dei compiti in materia di politiche attive del lavoro e del collocamento alle Province comporta la necessità di mettere a punto e di gestire un nuovo sistema dei servizi, accompagnando pertanto la ridefinizione organizzativa con la progettazione di nuove prestazioni.

L'Agenzia dovrà quindi mettere a disposizione della Regione e delle Province attività che comportino:

- la progettazione
- la sperimentazione
- la verifica.

Le attività riguarderanno i seguenti ambiti di intervento:

1. servizi per l'impiego
2. gestione delle crisi occupazionali
3. gruppi sociali svantaggiati
4. azioni innovative.

PUNTO 4. IL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Le linee guida del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 hanno ribadito tra i propri obiettivi strategici quello di migliorare la capacità istituzionale di risposta alle esigenze poste da mercati del lavoro sempre più dinamici ed instabili.

A cascata, tale principio è stato accolto a tutti i livelli istituzionali nonché a quello regionale. In vari documenti di programmazione – tra cui il Documento Strategico Regionale e la legge 18/2005 – si delineano le linee ed i concetti chiave volti al potenziamento dei Servizi pubblici per l'impiego.

Si tratta di propiziare e sostenere lo sviluppo di un moderno sistema di servizi pubblici per l'impiego, che renda effettivo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro: un sistema decentrato, costituito dai Centri per l'impiego gestiti direttamente dalle province e da soggetti accreditati dalla Regione a svolgere sul proprio territorio attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale.

Il Masterplan regionale rappresenta un sicuro punto di riferimento nell'indicare le linee di un cambiamento di rotta per l'intero sistema dei Servizi per l'impiego, che da strutture eminentemente amministrative, attraverso un riposizionamento nel mercato del lavoro – dovuto in parte anche all'ingresso dei privati – vanno via via trasformandosi in strutture erogatrici di servizi e di misure di politica attiva del lavoro.

Nel corso del triennio, l'Amministrazione regionale sosterrà l'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti ad esse trasferite in materia di lavoro, tenuto conto dell'impegno quantitativo e qualitativo richiesto ai Centri per l'Impiego per l'attuazione del Masterplan.

Parallelamente la Regione provvederà, con proprio regolamento, a dare attuazione ai principi fissati nel decreto legislativo n. 181/2000.

4.1 I Centri per l'impiego: situazione attuale e prospettive

Le azioni di monitoraggio condotte in tempi recenti – in particolare quella del 2004 condotta da ISFOL consentono di tracciare un preciso quadro della situazione attuale dei Centri per l'impiego (di seguito CPI) regionali.

Sul versante delle condizioni strutturali, il livello di adeguatezza delle strutture della regione Friuli Venezia Giulia si colloca al di sopra della media nazionale e sensibilmente al di sotto della media della macroarea di riferimento (Nord-Est).

Sul piano dell'adeguatezza delle dotazioni e delle reti informatiche, i dati restituiscono un quadro sostanzialmente positivo sia in termini di dotazione di attrezzature che di reti, anche se quest'ultima

dimensione richiede ancora uno sforzo di tipo incrementale. Viceversa, maggiori criticità si segnalano nella dotazione di software a supporto delle funzioni dei CPI, criticità che riflette la debolezza nell'offerta dei servizi che le strutture dovrebbero supportare.

In effetti, analizzando in ottica comparata i servizi erogati dai CPI rispetto agli obiettivi fissati dal Masterplan nazionale, i CPI della Regione Friuli Venezia Giulia presentano ancora uno scarto notevole rispetto alle altre realtà, in parte dovuto alla "traiettoria originale" che la riforma degli SPI ha percorso in regione e, in termini più generali, nelle Regioni a statuto speciale del Paese.

Lo scarto notevole che si registra sembra indicare, come già detto, che le strutture hanno recepito scarsamente lo spirito della riforma e che, in qualche maniera, rimangono ancora fortemente legate agli adempimenti amministrativi pre-riforma e poco orientate verso l'utente.

Tra gli importanti dati di struttura del sistema, va incluso il computo e la distribuzione delle risorse umane attivate. Nel 2004, i dipendenti a tempo indeterminato che operano nei CPI sono 176, mentre quelli che operano nell'ambito del collocamento obbligatorio (sempre a tempo indeterminato) sono 34, per un totale di 210 operatori. Nell'ultimo anno sono stati inseriti collaboratori esterni a contratto sia dalla Provincia di Trieste che di Udine per un totale di 17 risorse esterne aggiuntive.

I dati sulla dotazione di risorse umane possono essere comparati con altri dati regionali utilizzando l'unico indicatore attendibile, vale a dire la popolazione attiva (15-64 anni). La comparazione è realizzata rapportando la popolazione attiva al numero degli operatori.

Tab. 3 – Rapporto operatori dei CPI e popolazione attiva (15-64 anni); confronti regionali; anno 2004, valori assoluti.

<i>Regione</i>	<i>Addetti CPI</i>	<i>Pop. attiva (15-64 anni)</i>	<i>Rapporto pop. att. / addetti CPI</i>
Friuli Venezia Giulia	210	794.654	3.784
Emilia-Romagna	674	2.662.933	3.951
Piemonte	601	2.811.524	4.678
Veneto	452	3.140.509	6.948

Fonte: elaborazioni POLEIS 2005 su dati ISFOL, Province e ISTAT.

Il monitoraggio ha messo anche in luce la forte carenza di opportunità formative specifiche rivolte agli operatori e ai dirigenti dei Servizi per l'impiego (di seguito SPI). Se si considera che i servizi per il lavoro erogano servizi "immateriali", centrati sostanzialmente sulla competenza professionale degli operatori, ci si rende conto come il tema della formazione delle competenze debba essere assunto come una leva determinante per riformare il sistema dei servizi.

Negli ultimi tre anni la maggior parte degli operatori è stata formata su temi connessi alle tecnologie informatiche in uso nei SPI (NETLABOR e applicativi collegati e altri ambiti informatici).

Il Masterplan dei Servizi pubblici per l'impiego della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia 2006-2007 rappresenta il primo documento di programmazione finalizzato all'innovazione e allo sviluppo dei Servizi per l'impiego. Il documento programmatico prende in considerazione un limitato periodo di programmazione 2006-2007 configurando un quadro di obiettivi di sviluppo di breve periodo e limitandone gli ambiti di intervento ai Servizi pubblici per l'impiego.

L'obiettivo esplicito del Masterplan è quello di definire un modello regionale dei Servizi pubblici per l'impiego in grado di rispondere con efficienza ed efficacia alla domanda delle persone e delle imprese, assicurando modalità omogenee e trasparenti di erogazione dei servizi e valorizzando il ruolo autonomo delle Province come soggetti attivi di programmazione e gestione delle politiche attive del lavoro nel territorio.

Il Masterplan è articolato per "Progetti Obiettivo" (PO) che rappresentano gli obiettivi generali che finalizzano le Azioni di intervento previste nel documento di pianificazione. I Progetti Obiettivo sono così definiti:

1. Potenziare ed estendere l'accesso al sistema regionale dei Servizi pubblici per l'impiego;
2. Potenziare l'efficacia dei Servizi per il lavoro attraverso attivazione e sviluppo dei servizi strategici per l'occupazione e la qualità del lavoro;
3. Potenziare l'efficienza del sistema dei servizi;
4. Qualificare la struttura, la logistica e le tecnologie dei SPI;
5. Potenziare e qualificare le competenze delle risorse umane come leva strategica per l'innovazione e lo sviluppo dei Servizi per l'impiego.

Ciascun Progetto Obiettivo prende in considerazione diverse "dimensioni" di intervento che è necessario attivare per il raggiungimento dell'obiettivo prefigurato: interventi sui "servizi" alla persona e alle imprese, interventi sulle tecnologie e le strutture, interventi sulle risorse umane. All'interno di ciascuna di tali dimensioni sono state selezionate delle Azioni che rappresentano la componente operativa del Masterplan.

Le Azioni sono strutturate secondo una logica che prende innanzitutto in considerazione il problema da risolvere e, quindi, gli obiettivi da raggiungere. Tali obiettivi specifici sono declinati in risultati attesi e indicatori di risultato. La componente operativa è indicata dalle informazioni inerenti le

modalità di attuazione e i soggetti attuatori, le risorse economiche necessarie per l'implementazione dell'Azione.

4.2. La cooperazione tra servizi pubblici e privati

Creare una fitta rete istituzionale tra attori che operano sul mercato del lavoro è considerato uno degli elementi chiave per rafforzare la capacità di risposta di un'economia alle crescenti sfide di dinamicità instabile.

Sempre più appannata appare la dicotomia tra pubblico e privato, mentre si rafforza la consapevolezza che la cooperazione, con diversi modelli di implementazione, tra pubblico e privato sia la strada giusta.

E' a partire dalla Convenzione ILO n°181 del 1997 sulle PREA (Private Employment Agencies) che il rapporto tra operatori pubblici e privati all'interno del mercato dei servizi per il lavoro ha cominciato a suscitare interesse.

Per quanto riguarda la classificazione dei modelli di partnership pubblico privato, è importante ricordare che la Commissione Europea ha identificato tre tipologie di interazione tra PES (Public Employment Services) e PREA:

1. *cooperazione* nel campo dell'informazione, dei servizi elementari di *matching* e dei servizi mirati di intermediazione e accompagnamento;
2. *complementarietà* nella fornitura di servizi a target specifici di lavoratori;
3. *competizione* nell'erogazione dei servizi.

Sotto la spinta dell'Unione Europea e della progressiva constatazione del ruolo determinante dei servizi pubblici nel processo di modernizzazione del mercato del lavoro, in Italia ha cominciato a prendere corpo un modello organico di riforma che ha trovato la sua prima definizione nel Libro Bianco sul mercato del lavoro.

A tale proposito il decreto legislativo 276/03, che costituisce la norma attuativa della Legge Delega n° 30/2003 derivata dal Libro Bianco sul mercato del lavoro, ha delineato i contorni di tale modello, ampliando la platea dei soggetti legittimati (attraverso autorizzazione ministeriale) ad operare nel mercato dei servizi per il lavoro.

Da un lato, il decreto ha ampliato la platea dei soggetti pubblici autorizzati (attraverso una procedura di autorizzazione a requisiti ridotti) ad esercitare attività di intermediazione di

manodopera permettendo l'esercizio di tale funzione ad Università, Comuni, Camere di Commercio, Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari. Dall'altro, il decreto, richiedendo requisiti ridotti, ma più ampi rispetto ai soggetti pubblici sopraccitati, ha aperto al cosiddetto privato sociale: associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali ed i patronati. Ma il punto più significativo della nuova normativa è la riforma della disciplina dell'intermediazione e il venir meno dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di somministrazione di lavoro, che risultano così potenzialmente autorizzate ad affiancare l'intermediazione alla somministrazione.

Il "raccordo" tra l'anima "pubblica" e quella "privata" del sistema viene garantito - seguendo i dettami dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dell'Unione Europea - da un **modello di "coesistenza attiva"** in cui pubblico e privato agiscono conoscendo entrambi il proprio ruolo. Un modello, cioè, in cui convivono quattro caratteri: quello della *regolamentazione e vigilanza*, quello *cooperativo*, nella diffusione e condivisione delle informazioni relative a domanda e offerta di lavoro, quello della *concorrenza*, in quanto entrambi i settori si contendono la stessa quota di mercato ed infine quello della *complementarietà*, in quanto gli operatori si troveranno ad operare in maniera complementare in molti settori e in molte aree.

Il modello è volto a delineare un rapporto di coesistenza attiva tra pubblico e privato in cui non si è inteso affidare all'ultimo le categorie di soggetti più lucrative e al primo i soggetti più deboli e suscettibili di interventi assistenziali.

Il legislatore ha, dunque in primo luogo, inteso delineare un modello organizzativo in cui venga assicurata la fruibilità dei servizi come bene sociale, indipendentemente dalle forme giuridiche e amministrative utilizzate (gestione pubblica diretta, affidamento in concessione, esternalizzazione con contratto di servizio, gestione diretta da parte di privati abilitati) per la loro erogazione. In secondo luogo, introducendo il concetto di accreditamento, il legislatore ha inteso garantire il principio di sussidiarietà orizzontale che regola (o meglio regolerà) questo secondo aspetto, garantendo piena autonomia all'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni e Province.

In tal senso se il concetto di **autorizzazione** è, infatti, funzionale ad accertare i requisiti per poter operare nel mercato, il concetto di **accreditamento** viene inteso dal legislatore come strumento per realizzare gli obiettivi di programmazione dell'offerta di servizi in riferimento alla localizzazione, distribuzione e qualificazione delle strutture presenti in ambito regionale anche al fine di garantire l'accesso ai servizi. Se dunque il primo provvedimento risponde all'esigenza di garantire il "consumatore" in ordine alla qualificazione del soggetto che offre prestazioni e servizi, l'accreditamento costituisce strumento di attuazione delle politiche del lavoro nel territorio.

Infatti, una prima esigenza è proprio quella della definizione di standard minimi comuni a tutti i soggetti erogatori, legando la possibilità di intervento alle competenze e alle disponibilità reali dei soggetti e non solo alla loro natura giuridica.

Nel complesso, il decreto legislativo n. 276/2003 non sembra avere delineato un modello armonico in cui i soggetti privati contribuiscano a garantire l'interesse pubblico; ciò in quanto non sembra che si sia voluto investire sul pubblico in modo effettivamente razionale rispetto alle esigenze dell'utenza.

Su questo sistema, delineato dal legislatore nazionale, si è innestata la legge regionale n. 18/2005, la quale, in un quadro mirato all'effettiva realizzazione dell'integrazione fra soggetti pubblici e privati che erogano servizi al lavoro (il Titolo II della legge è infatti, significativamente, denominato "Sistema regionale dei servizi per l'impiego"), postula come elemento costitutivo del "Buon Lavoro" un forte investimento, prima politico e poi economico, sui servizi pubblici per l'impiego.

L'integrazione con i soggetti privati ha come obiettivo l'erogazione sul territorio di servizi al lavoro di qualità sempre più elevata, a tutto vantaggio dei soggetti che ne usufruiscono; in questo senso, significativi sono i criteri di cooperazione tra servizi pubblici e privati posti dalla legge regionale n. 18/2005, i quali traggono spunto dalla considerazione per cui il ricorso al soggetto privato non può mai essere giustificato esclusivamente sulla base del criterio di economicità. Inoltre, l'affidamento a soggetti privati presuppone la motivata impossibilità (che non può che essere temporanea) del servizio pubblico a svolgere il servizio da affidare. Il tutto in un quadro che valorizza l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio, a tutto (e solo) vantaggio degli utenti.

Le Regioni e, in via attuativa, le Province dovranno definire le forme di cooperazione tra servizi pubblici e operatori privati autorizzati o accreditati, producendo una attenta analisi del contesto sociale ed economico locale al fine di individuare precisi indirizzi programmatici di razionalizzazione e ottimizzazione dell'offerta dei servizi per l'impiego.

Si tratta cioè di definire principi, regole e procedure sulla cui base si venga a sviluppare una organizzazione di rete nel territorio tra i vari operatori. Tale sistema di cooperazione dovrà essere funzionale alla realizzazione della programmazione regionale e provinciale e concorrere a migliorare la qualità dei servizi per l'impiego, garantendo ai lavoratori e alle imprese adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate nel rispetto della normativa vigente sulle pari opportunità di genere. Le Regioni e le Province, per quanto di rispettiva competenza, definendo dunque i propri sistemi di accreditamento, sono a delineare il quadro entro cui si muoveranno le future politiche del lavoro nel proprio territorio di riferimento.

PUNTO 5. LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

5.1. La sperimentazione già attuata

È indubbio che le decisioni in materia di politiche attive siano fra le più caratterizzanti la programmazione in materia di lavoro di una Regione; e ciò perché tali decisioni dicono molto sul modello di sviluppo sociale che un'amministrazione intende perseguire.

A questa considerazione di ordine generale, si aggiunge il rilievo per cui le decisioni della Regione in materia di politiche attive sono nell'immediato particolarmente attese in quanto le scelte programmatiche, e soprattutto la regolamentazione attuativa che tali scelte andrà a tradurre, devono dire come e in che misura verrà garantita continuità ai regolamenti attuativi degli interventi in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione di impresa e lavoro autonomo connessi all'attuazione del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000/2006; regolamenti che, come è noto, sono stati abrogati a decorrere dal 1 dicembre 2005.

La legge regionale n. 18/2005 ha previsto, quali strumenti azionabili, il sostegno all'assunzione (a tempo indeterminato, salvo particolari eccezioni definite con regolamento regionale), alla stabilizzazione occupazionale, allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e all'inserimento in qualità di soci – lavoratori di cooperative di donne e di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale.

Nel definire le scelte programmatiche in materia di politiche attive del lavoro per il triennio 2006 – 2008 l'Amministrazione regionale ha potuto utilizzare, come primo termine di riferimento per l'attuazione della legge regionale n. 18/2005, i riscontri (seppure ancora parziali) derivati dal regolamento sulla stabilizzazione approvato nel 2005 i quali, come già ricordato nel punto 4 della parte di analisi del Programma, hanno evidenziato un notevole interesse da parte dei datori di lavoro per tale strumento.

Quanto all'utilizzo della stabilizzazione nell'ambito delle politiche attive per il periodo 2006 – 2008, già dal tenore letterale dell'articolato si desume che il regolamento approvato in materia nel 2005 ha inteso disciplinare una misura *una tantum*, fotografando una situazione vigente ad una certa data; pertanto, il sostegno alle stabilizzazioni, che resta uno degli strumenti azionabili nell'ambito delle politiche attive, non potrà che venire attivato con riferimento ad una diversa situazione.

Resta il rilievo per cui, nella prospettiva della legge regionale n. 18/2005, il lavoro realmente "buono" è quello stabile: di qui l'impegno, per l'Amministrazione regionale, di promuovere la stabilità occupazionale come strumento di crescita e coesione sociale.

5.2. La nozione di soggetti svantaggiati

Ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 18/2005, la Regione, nell'ambito del Programma triennale, sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci – lavoratori di cooperative di donne, con l'obiettivo di promuovere le pari opportunità, e di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale.

La legge 18 reca una nozione di soggetti svantaggiati notevolmente ampia: vi sono ricompresi infatti, oltre le persone di età superiore a quarantacinque anni, gli altri soggetti individuati dall'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché le altre categorie di soggetti eventualmente individuate dal Programma triennale.

Le categorie individuate *per relationem* sono le seguenti:

- a) giovani di età inferiore a venticinque anni o che, avendo completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- b) lavoratori migranti che si spostino o si siano spostati all'interno dell'Unione Europea o divengano in essa residenti per assumere un lavoro;
- c) persone appartenenti ad una minoranza etnica che debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione professionale o la loro esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
- d) persone che desiderino intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, ed in particolare persone che abbiano lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- e) persone adulte che vivano da sole con uno o più figli a carico;
- f) persone prive di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, che siano prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- g) persone disoccupate di lungo periodo, ossia senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
- h) persone che non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito da quando sono state sottoposte a una pena detentiva o ad altra sanzione penale;
- i) invalidi fisici, psichici e sensoriali;

- j) ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, e soggetti in trattamento psichiatrico;
- k) tossicodipendenti e alcolisti;
- l) minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- m) persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
- n) persone condannate e internate ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Come già ricordato, la legge demanda al Programma triennale la possibile individuazione di ulteriori categorie di svantaggiati.

In tal senso, è allo studio l'avvio di un percorso di analisi e monitoraggio che abbia ad oggetto l'eventuale individuazione di ulteriori categorie a rischio di esclusione sociale.

5.3 Durata ed entità degli strumenti da utilizzare

Gli incentivi per l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione Europea in materia di tutela della concorrenza, sono concessi per un periodo di tempo pari a 12 mesi.

Per l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative, sono concessi incentivi fino ad un massimo di euro 6.000,00 per ogni soggetto.

Per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali sono concessi incentivi fino ad un massimo di euro 10.000,00, esclusivamente a soggetti che non superino un determinato livello reddituale individuato con regolamento regionale.

Gli incentivi potranno anche sostenere progetti definiti dall'accordo fra le parti che portino all'aumento dell'occupazione e alla stabilizzazione.

5.4. Criteri per la valutazione degli interventi

Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso gli interventi di politica attiva sono una sempre maggiore presenza nel mercato del lavoro delle donne e dei soggetti in condizione di svantaggio occupazionale (fra i quali particolare rilievo rivestono i disabili), lo sviluppo da parte dei medesimi soggetti di una sempre maggiore capacità imprenditoriale ed il governo della flessibilità occupazionale per evitare che questa si trasformi in precarietà.

I criteri di valutazione dell'efficacia delle azioni sono la crescita del tasso di occupazione femminile e dei soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, l'aumento del numero di imprese create dai medesimi soggetti e la diminuzione, nell'ambito del lavoro dipendente, della percentuale di utilizzo delle forme contrattuali flessibili. Peraltro, tali criteri non possono essere utilizzati senza tenere conto della situazione economica della Regione; e ciò per l'ovvia considerazione per cui il miglioramento, quantitativo e qualitativo, del mercato del lavoro non può che essere una variabile dipendente dalla crescita economica del territorio di riferimento. Non vi è infatti occupazione senza sviluppo, il che conferma ancora una volta la necessità dell'integrazione fra politiche del lavoro e politiche economiche.

Per valutare l'impatto degli strumenti adottati verrà attivato un sistema di monitoraggio, i cui risultati costituiranno la base per l'aggiornamento del Programma.

5.5. Le azioni e le buone prassi per la stabilizzazione

L'Amministrazione regionale, per dare integrale attuazione all'articolo 33 della legge regionale n. 18/2005, intende promuovere e sostenere, oltre all'eventuale presenza di un incentivo economico, progetti che, con la partecipazione dei Centri per l'Impiego, delle aziende e delle organizzazioni sindacali, tendano a promuovere la stabilizzazione occupazionale e comunque il ricorso a forme regolate di flessibilità. Al medesimo scopo la Regione intende altresì avvalersi dei seguenti strumenti:

1. L'attivazione, in collaborazione con le Province, i Centri per l'Impiego, l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale e le parti sociali, di percorsi formativi e informativi che consentano a coloro che sono impiegati con forme contrattuali flessibili di accrescere le proprie competenze, di sviluppare percorsi professionali individuali coerenti con le richieste del mercato del lavoro e di essere adeguatamente informati sulle forme di tutela garantite dalla normativa vigente e sulle occasioni di lavoro;
2. L'instaurazione di buone prassi fra datori e prestatori di lavoro che conducano, nei settori in cui è più alto il ricorso a tipologie contrattuali flessibili, alla conclusione di accordi che garantiscano ai prestatori di lavoro un quadro di garanzie minime relative specialmente alla durata contrattuale e alla retribuzione.

Un caso paradigmatico è quello rappresentato dal settore della ricerca, caratterizzato da un uso diffuso di tipologie contrattuali flessibili: un settore strategico ai fini dell'innovazione generale del sistema non può garantire una apprezzabile continuità di risultati se coloro che vi sono impiegati sono soggetti ad una condizione occupazionale precaria. In tal senso, l'Amministrazione intende valorizzare comportamenti virtuosi analoghi a quelli che hanno

portato all'intesa per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste e le organizzazioni sindacali, che ha disciplinato, fra gli altri aspetti, la durata minima dei contratti di collaborazione, i parametri per la determinazione dei compensi e le garanzie in materia di diritti sociali e sindacali.

Resta il rilievo per cui, nella prospettiva della legge regionale n. 18/2005, il lavoro realmente "buono" è quello stabile: di qui l'impegno, per l'Amministrazione regionale, di promuovere la stabilità occupazionale come strumento di crescita e coesione sociale.

5.6. Politiche attive e innovazione

La crisi di competitività del sistema Paese indica all'Amministrazione regionale l'esigenza di affrontare tale problema secondo diverse direttrici, fra le quali è preminente il rafforzamento, a più livelli, delle politiche di formazione continua, cui aggiungere lo stimolo all'investimento in formazione continua da parte delle imprese. E ciò con diverse finalità: in primo luogo la prevenzione delle crisi di competitività in settori a bassa innovazione maggiormente esposti alla concorrenza, attraverso la costante qualificazione del personale a tutti i livelli; in secondo luogo il supporto alle ristrutturazioni al fine di mantenere occupazione e coesione sociale; infine, la crescita della cultura organizzativa per gestire ed anticipare il cambiamento.

Al fine di rendere maggiormente interconnesso ogni investimento sulle risorse umane con quello per lo sviluppo è fondamentale promuovere la crescita del potenziale umano nel campo della ricerca e dell'innovazione attraverso corsi post laurea e la formazione complementare dei ricercatori, oltre ad attirare un maggior numero di giovani verso le discipline scientifiche e tecniche (in tal senso, importanti sono gli aiuti riconosciuti alle donne che scelgono facoltà scientifiche). Per la reale attuazione di una società della conoscenza è necessario elevare i tassi di istruzione e formazione, il che significa migliori opportunità di vita, inclusione sociale, migliori posti di lavoro e cittadinanza attiva. In questa direzione, particolare rilevanza nel campo dell'alta formazione hanno due progetti - il Progetto Alform e il Progetto D4 - e i costituendi Poli formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Per il Progetto Alform l'obiettivo generale consiste nella formazione di operatori in grado di trasformare le conoscenze e metodologie acquisite in innovazione; dialogare con il mondo avanzato della ricerca, agire quali punti di riferimento per università e centri di ricerca e garantire la corretta integrazione tra ricerca e realtà industriali del territorio. I Poli IFTS in particolare si propongono di collegare le figure professionali ai fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese, ed in particolare alle esigenze di innovazione tecnologica, produttiva e organizzativa e di ricerca applicata, di favorire la sperimentazione di azioni formative innovative in accordo con

la ricerca scientifica e tecnologica e di promuovere il rafforzamento e consolidamento di relazioni stabili tra Istituti di istruzione secondaria superiore, centri di formazione professionale, università, Centri di ricerca e innovazione tecnologica, Imprese, parti sociali.

Si vuole puntare sulla condivisione della conoscenza per assecondare la transizione verso una economia ed una società basate sulla conoscenza, promuovendo una politica sociale attiva che mira a modernizzare il modello sociale investendo sul capitale umano e contrastando l'esclusione sociale. Consapevole che produttività e competitività sono elementi chiave secondo i parametri di Lisbona, la Regione ha fatto della ricerca e dell'innovazione due delle sue priorità, attuando politiche atte a promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e all'assimilazione delle tecnologie, anche attraverso la diffusione e l'utilizzazione efficace dei risultati delle attività di ricerca e l'uso finalizzato degli strumenti del sistema formativo; incentivando la collaborazione fra imprese, università, centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario, al fine di valorizzare il capitale umano presente in regione come fattore strategico per l'affermazione di un elevato tasso di innovazione; promuovendo infine realtà imprenditoriali innovative e favorendo l'integrazione sistemica (legge regionale n. 26/2005).

In tal senso, nel 2004 la Regione ha già disciplinato la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca; il relativo regolamento è peraltro destinato ad essere abrogato a seguito della predisposizione della normativa di attuazione dell'articolo 24 della sopra citata legge regionale n. 26/2005, che prevede la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, di contratti di lavoro con soggetti a elevata qualificazione, anche nell'ottica della loro stabilizzazione occupazionale.

5.7. I tirocini

I tirocini formativi rappresentano un istituto estremamente efficace per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. Attraverso questo strumento si ha la possibilità di entrare in contatto con il mondo dell'impresa, attraverso la verifica delle conoscenze teoriche e pratiche già acquisite e l'apprendimento di altre.

All'interno di un quadro di riferimento normativo che, a partire dalla legge n. 196/1997, sino al decreto legislativo n. 276/2003, ha completamente rinnovato tutti gli strumenti finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo, si può affermare che i tirocini si inseriscono a pieno titolo nella logica di una puntuale e completa politica attiva del lavoro.

La politica regionale in materia si pone l'obiettivo di sostenere e favorire i tirocini promossi dalle Province attraverso i Centri per l'impiego.

Saranno attivate risorse per il rimborso delle spese sostenute dai tirocinanti e per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile contro terzi.

Attualmente, la Regione sostiene i tirocini inseriti in processi di mobilità geografica, riservati a giovani residenti nel Mezzogiorno, promuovendo accordi e scambi con le regioni del Sud.

5.8. L'imprenditorialità

Vale la pena di soffermarsi sul tema dell'imprenditorialità, uno dei pilastri della Strategia Europea per l'Occupazione (considerando che gli altri sono diffusamente trattati nel Programma), per dire che anche nel Friuli Venezia Giulia l'imprenditorialità è stata una componente importante delle politiche attive del lavoro, come evidenziano i risultati degli appositi incentivi erogati tramite le risorse del Fondo Sociale Europeo e l'andamento del Progetto Imprenderò.

È peraltro evidente che l'incentivo all'autoimprenditorialità non è di per sé sufficiente se non è accompagnato da una combinazione di interventi che, a partire dalla diffusione della cultura imprenditoriale (esigenza sottolineata anche dall'UE), affrontino i temi della formazione e dell'affiancamento nella fase di start – up e nel consolidamento dell'impresa.

Gli incentivi finanziari previsti in tale ambito dalla legge regionale n. 18/2005 si rivolgono ai soli soggetti svantaggiati; si ritiene comunque utile allegare al presente Programma, come elemento di riflessione, alcune ipotesi di lavoro sulla promozione dell'imprenditorialità nel suo complesso.

PUNTO 6. L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI

6.1. Il quadro di riferimento

Alla base delle politiche di protezione sociale diffuse sia a livello europeo che nazionale vi è il riconoscimento che soltanto attraverso l'integrazione professionale e la stabilizzazione della condizione lavorativa delle persone disabili si può realizzare la loro inclusione sociale.

Infatti, è soprattutto la partecipazione al lavoro, in condizione di pari opportunità, che determina nella persona disabile la percezione del proprio ruolo di individuo e di lavoratore così come è riconosciuto a tutti gli individui all'interno del tessuto sociale

La politica regionale muove da tale assunto ed individua nell'organizzazione del lavoro di rete lo strumento per raggiungere l'obiettivo della piena integrazione lavorativa.

Ci si pone dunque in un'ottica di sistema, che vede coinvolti tutti i soggetti che a vario titolo hanno competenza in materia e che sono in grado di fornire il loro contributo alle azioni ed agli interventi che si andranno ad attuare:

- Direzioni centrali competenti
- centri per l'impiego,
- aziende sanitarie,
- servizi di integrazione lavorativa,
- associazioni disabili,
- datori di lavoro
- organizzazioni sindacali dei lavoratori, .

La realizzazione di questo sistema implica lo sviluppo di un solido coordinamento e raccordo tra i diversi soggetti al fine di non disperdere le competenze consolidate.

6.2. Obiettivi e strumenti da attivare per il loro raggiungimento

La creazione di una rete di lavoro e del suo coordinamento, funzionale ad una elaborazione valida, in termini di qualità, degli interventi e della loro programmazione rappresenta senz'altro una priorità della politica regionale in materia di disabilità.

Peraltro l'assenza di una normativa regionale organica in materia pone l'esigenza di affrontare gli argomenti e le problematiche attraverso strumenti che permettano, laddove possibile, di superare la separazione tra le competenze attribuite alle diverse Direzioni centrali che operano nel campo della disabilità, sempre tenendo conto delle singole competenze istituzionali.

Gli strumenti individuati per l'effettiva attivazione della rete sono:

- tavolo di coordinamento tecnico regionale previsto dalla delibera di Giunta regionale adottata in data 10 febbraio 2006, in materia di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa - che si pone l'obiettivo di gestire la complessità del sistema prefigurato attraverso un lavoro congiunto delle Direzioni regionali coinvolte, delle Amministrazioni provinciali e dei Servizi di integrazione lavorativa ed è volto soprattutto a monitorare e valutare gli strumenti attivati per la realizzazione dell'integrazione lavorativa dei soggetti disabili e ad elaborare le relative tematiche in linea con le dinamiche del lavoro e le leggi correlate
- tavolo tecnico di lavoro attivato con le Province per la condivisione degli argomenti oggetto della regolamentazione regionale e per gli approfondimenti necessari alla definizione del nuovo programma informatico relativo al collocamento dei disabili che è in via di predisposizione –
- tavoli interdirezionali attivati per trattare materie di competenza comune con altre Direzioni regionali (Direzione centrale salute e protezione sociale, Direzione centrale attività produttive, Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace) ed individuare modalità di intervento concordate e condivise.

Per rendere qualificante, sul versante operativo, il modello di rete del sistema risulta fondamentale che la Regione attui una ricognizione degli strumenti relativi ai percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa attivati dalle diverse agenzie a ciò deputate (Sil, Dsm, Sert, ...) per operare una valutazione degli obiettivi raggiunti e soprattutto per evitare di incorrere in una sovrapposizione di interventi.

Un ulteriore momento qualificante della rete è ravvisabile nella predisposizione di un servizio integrato che sia in grado di rendere fruibile da parte della persona disabile l'erogazione dei servizi in qualsiasi punto della rete e di unificare i momenti puramente amministrativi relativi all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/99 con quelli che li precedono legati all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni integrate ai sensi della legge 104/92. Si attiveranno, pertanto, all'interno dei citati tavoli interdirezionali, approfondimenti specifici al fine di rendere effettiva l'integrazione tra la fase di accertamento della disabilità e la fase dell'inserimento lavorativo previsto dalla legge 68/99

La legge 68/99, modificando completamente il quadro normativo esistente in materia, ha introdotto una serie di istituti che offrono reali opportunità di inserimento lavorativo, di cui però non sempre le persone disabili e i datori di lavoro sono a conoscenza, o talvolta ne sono a conoscenza in maniera distorta in quanto entrambi permeati da una cultura dell'inserimento al lavoro dei disabili che creava esclusivamente obblighi e non possibilità di valorizzazione delle risorse.

Pertanto, risulta fondamentale dare la più completa attuazione alle opportunità offerte dalla legge, ma nel contempo prevedere la loro capillare diffusione sia attraverso un rapporto reiterato con il mondo produttivo e con gli altri soggetti attivi sul territorio, sia attraverso l'organizzazione di eventi che funzionino da vettori divulgativi (vedi convegni, trasferimento buone prassi)

All'interno di questa prospettiva un'ulteriore priorità è rappresentata dalla semplificazione intesa anche in termini di semplificazione regolamentare - quindi riferita a tutti gli indirizzi che si predispongono a livello regionale per rendere quanto più agevole possibile agli uffici preposti al collocamento mirato l'applicazione della norma, che produrrà positive ricadute anche a livello di utenza .

Naturalmente all'interno della programmazione regionale rientra l'attuazione di tutti gli atti di indirizzo ed i regolamenti previsti dalla legge regionale n. 18/2005, alcuni dei quali si configurano soltanto come revisione di atti regolamentari già in essere, ma che necessitano di una rivisitazione alla luce degli indirizzi statali e dell'esigenza di modifiche che si sono delineati nel corso della loro applicazione.

Ci si riferisce, in questo caso a:

- atto di indirizzo relativo alle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99, che delinea modalità più snelle sia di attuazione che di gestione delle convenzioni da parte delle Province,
- ai criteri ed alle modalità per la concessione dei benefici per l'assunzione di persone disabili con percentuali elevate di disabilità, di cui all'art. 13 della legge 68/99,
- agli indirizzi per l'utilizzo delle risorse a valere sui Fondi provinciali di cui all'art. 39 della legge regionale 18/05 la cui definizione offrirà la possibilità di attivare, anche valorizzando il ruolo delle cooperative sociali, un'ampia gamma di interventi per la completa applicazione della legge 68/99, che possono comprendere la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro, la rimozione delle barriere architettoniche, forme concordate di telelavoro, iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, attività di tutoraggio e supporto all'inserimento rivolte a lavoratori per i quali risulta particolarmente problematica la collocabilità, attività di tutoraggio svolte anche da dipendenti e tecnici interni all'azienda, attività formativa propedeutica, o contestuale, all'inserimento lavorativo, progetti sperimentali relativi alle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro.

Si intendono definire, inoltre, i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo e i relativi percorsi formativi che, coerentemente con quanto già previsto nel Progetto Obiettivo elaborato dalla Direzione centrale salute e protezione sociale, dovranno essere tali da garantire agli stessi un profilo di conoscenze e di competenze interdisciplinari (legislative, psicosociali, comunicative...) al fine di realizzare obiettivi condivisi dall'utenza, dal sistema produttivo e da quello istituzionale.

La Regione, inoltre, ha già avviato la modernizzazione dei Centri per l'impiego individuando gli standard essenziali di erogazione dei servizi di base ed elaborando il Masterplan, documento di programmazione per l'adeguamento agli standard stabiliti, condiviso con gli organi di concertazione e sul quale ha espresso parere favorevole all'unanimità la Commissione regionale per il lavoro.

Pertanto, è ora possibile definire, quale ulteriore prossimo obiettivo del programma regionale, l'ampliamento di quanto delineato dal Masterplan anche all'erogazione dei servizi specialistici inerenti al collocamento mirato, con l'individuazione di standard specifici e conseguente formazione del personale preposto a tale settore.

Nell'ambito delle politiche regionali in materia di disabilità particolare attenzione viene rivolta all'azione progettuale e sperimentale, imprescindibile strumento all'interno di una materia così complessa e variegata. I progetti attivati nel periodo 2006/2008 con l'iniziativa comunitaria Equal rappresentano in tal senso un terreno di sperimentazione di buone prassi molto importante. A partire dalla sperimentazione attuata nella prima fase di Equal con il progetto denominato "Imprenditorialità estrema per una vita indipendente", il nuovo progetto "SOLARIS – Servizi

Orientamento Lavoro Autonomo Riabilitazione Svantaggio”, si configura quale progetto di sperimentazione dell’autoimpiego anche a favore dei soggetti disabili con la creazione di attività imprenditoriali inerenti ai nuovi bacini di impiego, (ICT, Servizi afferenti alla valorizzazione delle risorse culturali/ambientali) attraverso l’elaborazione di un repertorio di strumenti e l’individuazione di una rete di servizi per lo sviluppo dell’autoimpiego.

Un secondo progetto denominato “L.IN.D.A.- Lavoro, inclusione, diverse abilità” si propone di intervenire per contrastare l’esclusione dal mercato del lavoro dei lavoratori disabili, con particolare attenzione alle lavoratrici disabili la cui esclusione è ancora più evidente, attraverso la sperimentazione di prodotti/servizi a favore sia dei lavoratori disabili che dei datori di lavoro e la progettazione/realizzazione di azioni positive per l’inserimento lavorativo.

Sempre nell’ambito della progettualità ci si pone quale ulteriore obiettivo quello di operare i necessari approfondimenti per verificare la fattibilità dell’utilizzo della Classificazione Internazionale del Funzionamento Disabilità e Salute (ICF) approvata dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), che rappresenta uno strumento per lo sviluppo di un nuovo approccio alla disabilità la quale non sarà più considerata come un disturbo strutturale o funzionale dell’individuo ma verrà rapportata all’interazione complessa e dinamica fra gli elementi che compongono la salute: condizioni soggettive e fattori contestuali.

Inoltre, l’azione della politica regionale sarà rivolta alla valorizzazione del monitoraggio, importante strumento di analisi che offre, peraltro, la possibilità, durante i percorsi messi in atto, di valutare la qualità dell’intervento e di modificarlo nel caso di non raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Quanto sopra evidenziato rappresenta il quadro complessivo all’interno del quale ci si deve poi muovere per realizzare le politiche attive più quantitativamente visibili, in termini di inserimenti lavorativi, che sono rappresentate dagli incentivi alle imprese.

Gli incentivi saranno finalizzati soprattutto ad incrementare:

- gli inserimenti lavorativi stabili delle persone affette da disabilità più gravi e quindi più difficilmente collocabili
- gli inserimenti di soggetti disabili presso aziende non soggette all’obbligo (in questo caso si prevede di incentivare anche inserimenti a tempo determinato)
- inserimenti di donne disabili (maggiore incentivazione per questo tipo di inserimento ed incentivazioni alle aziende che percorreranno azioni virtuose in questo senso)
- mantenimento in azienda di soggetti già inseriti (consulenza alle imprese per un adeguamento mirato del posto di lavoro). Le risorse che verranno utilizzate per l’attivazione

di quest'ultima tipologia di intervento saranno risorse a valere sui Fondi Provinciali di cui all'art. 38 della legge regionale 18/05

6.3. Risultati attesi

Con la completa realizzazione di quanto sopra esposto ci si prefigge di raggiungere due livelli di risultati.

Il primo, senza dubbio il più ambizioso e di respiro più ampio, è quello di contribuire a modificare la cultura dell'inserimento lavorativo delle persone disabili che, ancora oggi, non è patrimonio diffuso nonostante l'apporto innovativo della legge, la quale attraverso la definizione degli strumenti di collocamento mirato ha sancito il passaggio da una modalità di inserimento impositiva e vincolistica ad una modalità consensuale di collocamento

Il secondo, che si persegue in maniera più agevole soltanto attraverso il primo, è quello di incrementare il numero degli inserimenti lavorativi, ma soprattutto aumentare il tempo di permanenza in azienda (spesso vengono effettuati numerosi avviamenti, ma purtroppo numerosi sono anche gli abbandoni). Ciò può essere garantito mediante inserimenti lavorativi attuati in modo da individuare e valutare le effettive capacità lavorative e professionali del soggetto disabile al fine di inserirlo nel posto adatto. In tal modo il lavoratore non risentirà della frustrazione di un inserimento poco aderente alle sue possibilità ed il datore di lavoro, d'altro canto, non considererà il soggetto disabile come un onere obbligatorio, ma come una risorsa da valorizzare.

Non ultimo si favorirà lo sviluppo di rapporti sempre più collaborativi con le imprese, privilegiando gli inserimenti nominativi che rappresentano la migliore espressione del collocamento mirato, e con tutti i soggetti che intervengono in questo settore.

PUNTO 7. LE SITUAZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE

In una fase di profonda innovazione che coinvolge l'insieme delle politiche del lavoro, a cui la legge regionale n. 18/2005 ha inteso fornire strumenti di intervento organici e adattabili, l'approccio alle crisi occupazionali, in certi casi ormai inevitabili, rappresenta una sfida per salvaguardare la sicurezza sociale e la dignità delle persone, offrendo nel contempo nuove possibilità di sviluppo e di evoluzione ai singoli e ai contesti territoriali coinvolti. Alcune sperimentazioni sul campo per la gestione di situazioni di crisi già dichiarate, hanno fornito chiare indicazioni su come costruire una risposta organizzativa efficace, che deve prevedere una

progettazione congiunta fra soggetti istituzionali interessati, sinergie e differenziazioni di funzioni fra servizi, responsabilizzazione degli utenti, valorizzazione di apporti professionali diversificati, contemporaneità di diverse linee di lavoro sulle persone e sulle opportunità.

Il consolidamento della metodologia sperimentata e le condizioni per estenderla a tutto il territorio regionale sono gli obiettivi operativi di questa area del Piano Triennale, che contestualmente promuove la rete dei servizi e sostiene lo sviluppo delle nuove professionalità al fine di mettere a regime i servizi proposti.

7.1. La gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale

Uno degli obiettivi più significativi della legge regionale n. 18/2005 è quello di condurre a regime l'importante esperienza che l'Amministrazione regionale ha maturato in materia di gestione di crisi occupazionali; le norme poste in materia (Titolo III, Capo III della legge regionale sopra richiamata e gli Indirizzi per la previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale adottati dalla giunta regionale) hanno inteso dare attuazione ad una serie di principi che di seguito si ricordano:

- **Importanza della prevenzione delle crisi:** l'Amministrazione regionale, attraverso il rafforzamento dell'attività dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e la costante collaborazione tra le Direzioni competenti in materia di lavoro e attività produttive e l'ausilio delle Amministrazioni provinciali e delle parti sociali, intende implementare il monitoraggio sul territorio in modo da anticipare l'individuazione di situazioni critiche prime che esse sfocino in vere e proprie crisi, al fine di porvi tempestivo rimedio con strumenti condivisi e specificamente calibrati per le peculiari realtà territoriali ed aziendali;
- **Ruolo della concertazione sociale e della collaborazione istituzionale:** l'Amministrazione regionale intende coinvolgere le realtà istituzionali e sociali presenti sul territorio interessato per tutto il percorso che conduce dalla dichiarazione della crisi all'approvazione del Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale e alla sua attuazione;
- **Necessità del coinvolgimento attivo delle imprese interessate:** esse devono diventare, anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di categoria, partner propositivi per individuare soluzioni idonee a mantenere gli standard occupazionali e la qualità del tessuto produttivo;
- **Valorizzazione di strumenti innovativi:** l'attivazione di percorsi personalizzati di accompagnamento alla ricollocazione, strategia che costituisce la modalità di intervento privilegiata dall'Amministrazione regionale, si prefigge come obiettivo la maggiore diminuzione possibile degli effetti negativi delle crisi, specie qualora colpiscano settori

produttivi maturi e coinvolgano lavoratori per i quali sia difficile il reinserimento nel mercato del lavoro. La Regione intende inoltre individuare strategie volte a favorire l'emersione della domanda di lavoro anche tramite l'accompagnamento degli imprenditori all'individuazione delle proprie necessità aziendali.

Nell'ottica dell'implementazione della sopra descritta strategia si inserisce la recente convenzione con Italia Lavoro, che oltre a sancire la collaborazione su specifici ambiti di intervento (occupabilità ed inserimento al lavoro, reimpiego e contrasto della disoccupazione di lunga durata e integrazione e inclusione socio – lavorativa), prefigura la possibilità di avviare nuove iniziative sperimentali, in particolare nell'ambito del collocamento delle persone disabili.

7.2. La funzione di accompagnamento al lavoro nel Friuli Venezia Giulia

Dalle esperienze maturate negli ultimi anni si è venuta progressivamente configurando una specifica linea di intervento, finalizzata ad accompagnare l'esperienza personale di transizione lavorativa e a favorire la ricollocazione nel mercato dei lavoratori coinvolti in situazioni di grave difficoltà occupazionale. L'azione di accompagnamento è rivolta in particolare ai cittadini/alle cittadine che incontrano difficoltà a muoversi in piena autonomia nella ricerca di un nuovo lavoro e/o necessitano di percorsi di potenziamento rispetto alla propria condizione di occupabilità.

La peculiarità delle diverse situazioni di crisi (aziendali, settoriali, territoriali) e le caratteristiche del target di lavoratori coinvolti in questi processi richiedono, infatti, un approccio di servizio centrato sulla personalizzazione dell'intervento, al fine di valorizzare diversità, potenzialità e vocazioni personali del lavoratore. La funzione di accompagnamento nelle transizioni lavorative deve sostenere il cittadino/la cittadina nella fruizione attiva di diversi servizi che risultano strategici per potenziare la sua spendibilità professionale e per raggiungere l'obiettivo del reinserimento nel mercato del lavoro. Attraverso un'attività di accompagnamento personalizzato, infatti, si deve:

- farsi carico del lavoratore/della lavoratrice, pianificare un insieme di azioni funzionali al reinserimento lavorativo e monitorare il suo percorso di transizione;
- promuovere la partecipazione del lavoratore/della lavoratrice ad iniziative diverse (informazione, orientamento, formazione, work-experience, etc.) e favorire una attribuzione di significato alle singole esperienze, in un'ottica globale mirata al superamento della crisi lavorativa e alla ricollocazione occupazionale.

Il potenziamento della spendibilità del lavoratore si realizza infatti attraverso la partecipazione ad una pluralità di esperienze (informative, formative, orientative, etc.), ciascuna delle quali si propone

un obiettivo specifico e tutte assieme complessivamente concorrono a completare quel bagaglio di risorse (personali, sociali e professionali) che sono necessarie alla persona per porsi in maniera più attiva e più qualificata nei confronti del mercato del lavoro. La funzione di accompagnamento costituisce un servizio che ricompono in maniera personalizzata un percorso articolato in diversi passaggi di natura diversa, riconfermando il valore della centralità della persona in questi processi, secondo un approccio sistematico che ne sostiene lo sviluppo lungo tutto l'arco della vita, e garantendo pari opportunità di accesso ai servizi da parte di tutti i cittadini/cittadine.

L'attività di accompagnamento fa riferimento ad una logica di sistema, secondo la quale diverse risorse territoriali si fanno carico di gestire servizi specifici in rapporto alla propria vocazione istituzionale e professionale (centri per l'impiego, agenzie formative, servizi dedicati di informazione e orientamento, etc.), e si colloca nel panorama delle opportunità di aiuto alla persona come risorsa aggiuntiva ed integrata per svolgere un ruolo di mediazione/facilitazione nei confronti del lavoratore durante il suo percorso di re-inserimento lavorativo, con priorità nei confronti dei gruppi sociali più a rischio (età elevata, bassa qualificazione, ecc.) anche ai fini di prevenire nuove forme di marginalità sociale.

Nell'azione di accompagnamento, rivolta a lavoratori in situazione di grave difficoltà occupazionale, il ruolo dell'operatore è quello di affiancare concretamente la persona, che incontra delle difficoltà o non è abituata ad attivarsi in maniera autonoma ed efficace, nel percorso che progressivamente la deve portare verso un nuovo lavoro. Il tessere la tela delle possibilità occupazionali costituisce il lavoro concreto dell'operatore di accompagnamento, agganciato in parte alle sue competenze professionali e in parte alla ricettività del mercato, ma passando anche attraverso un collegamento con i centri per l'impiego, le agenzie formative, i servizi di informazione/orientamento, i servizi socio-sanitari, etc.

La funzione si configura come una forma di tutorato personalizzato durante l'esperienza di disoccupazione, che non solo sollecita la persona ad utilizzare l'insieme (o parte) dei servizi disponibili sul territorio ma ne facilita direttamente l'accesso e svolge un'attività di monitoraggio sugli esiti. Rappresenta un'azione strategica nelle opportunità di accesso al mercato del lavoro in quanto rende disponibile al lavoratore un punto di riferimento personalizzato e continuativo e offre alla persona con scarsi livelli di autonomia/attivazione una mediazione sociale nel processo di ricerca/inserimento nel mercato del lavoro.

La peculiarità di una funzione di accompagnamento si declina a tre livelli:

- a) la gestione di una relazione di aiuto nei confronti del lavoratore in difficoltà;
- b) la capacità di fare rete rispetto agli attori del sistema (la funzione di accompagnamento non deve riproporre in modo ridondante servizi o azioni già disponibili sul territorio);

c) la ricerca attiva di opportunità lavorative concrete nel contesto produttivo locale.

La declinazione di questi tre livelli di obiettivi caratterizza la funzione di accompagnamento come un intervento di interfaccia fra lavoratore, contesti sociali e mercato del lavoro. Nell'erogazione di questo servizio l'attenzione alla persona, che vive un'esperienza di criticità lavorativa, deve sapersi integrare con la capacità di dialogare e costruire soluzioni insieme a diversi interlocutori socio-istituzionali ma anche con l'attivazione diretta dell'operatore in un ricerca a livello micro di opportunità occupazionali di nicchia.

Questa linea di intervento dovrà trovare nel prossimi triennio forme di consolidamento e modalità di integrazione nel modello organizzativo regionale dei servizi per il lavoro.

Anche tenendo conto delle esperienze significative già presenti in alcuni paesi europei, si deve consolidare - nel ventaglio di azioni finalizzate a migliorare il rapporto fra cittadino e mercato del lavoro - la messa a regime di servizi finalizzati ad accompagnare in maniera personalizzata i lavoratori adulti in condizione di transizione occupazionale, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio (personale, sociale, lavorativo).

Alla luce delle mutate condizioni del mercato del lavoro ed in presenza di un aumento di domande sociali diversificate, l'approccio centrato sulla personalizzazione dei percorsi a sostegno dell'inserimento lavorativo risulta strategico nella nuova riorganizzazione dei servizi per il lavoro.

7.3. Durata ed entità degli strumenti da utilizzare

Al fine di fronteggiare le situazioni di grave difficoltà occupazionale, gli incentivi per l'assunzione e la creazione di nuove imprese, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione Europea in materia di tutela della concorrenza, sono concessi per un periodo di tempo pari a 12 mesi.

Per l'assunzione sono concessi incentivi fino ad un massimo di euro 8.000,00 per ogni soggetto. L'entità degli incentivi varierà, peraltro, a seconda se il lavoratore assunto sia iscritto alla lista di mobilità (fino ad Euro 2.000,00, elevabili ad Euro 3.000,00 nel caso di assunzione di donne e soggetti over 45) ovvero non lo sia (fino ad Euro 8.000,00).

Per la creazione di nuove imprese sono concessi incentivi fino ad un massimo di euro 10.000,00.

Gli incentivi per la frequenza di corsi di riqualificazione sono concessi per la durata dei corsi stessi. Per la frequenza di corsi di riqualificazione sono concessi incentivi fino ad un massimo di euro 2.000,00 (euro 500 al mese fino ad un massimo di quattro mesi, per lavoratori esclusi dalla fruizione degli ammortizzatori sociali); tali strumenti di incentivazione, peraltro, dovranno essere coordinati con gli interventi che verranno posti in essere, al fine di facilitare l'inserimento occupazionale o formativo di soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, in

applicazione della legge regionale in materia di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza.

Sono inoltre allo studio agevolazioni per datori di lavoro che assumano lavoratori vicini al raggiungimento dell'età pensionabile.

PUNTO 8. LA PARITÀ DI GENERE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI FAMIGLIA, DI VITA E DI LAVORO

Come già evidenziato in precedenza, fra gli obiettivi del presente Programma, come già della legge regionale n. 18/2005, vi sono la promozione delle pari opportunità ed il superamento delle discriminazioni tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nella retribuzione e nello sviluppo professionale e di carriera.

Sul punto, va evidenziato come anche nel Friuli Venezia Giulia le pari opportunità possano ormai essere considerate "maggioresni", supportate come sono da una legislazione nazionale, da progetti regionali, interregionali ed europei tendenti a favorire il "protagonismo" femminile, superando così quella cultura di rivendicazione dei diritti che aveva caratterizzato i primi anni Sessanta del secolo scorso e che ha in qualche modo ostacolato o per lo meno cristallizzato la diffusione della tematica delle pari opportunità.

La strada percorsa dalla cultura di genere appare notevole sia con riferimento alla bibliografia prodotta in questi anni sia per quanto riguarda la proliferazione delle figure professionali che operano nel campo della cultura e della professionalità di genere, il numero delle associazioni e di imprese che direttamente ed indirettamente si ispirano ai valori e alla pratica delle pari opportunità ed il numero dei siti web specializzati in materia.

Molto corposa è inoltre la produzione legislativa in tema di lavoro e di sicurezza sociale, di parità e di azioni positive.

Ciononostante risulta ancora necessario agire, sul piano tanto normativo quanto culturale, per rendere effettivamente esigibile la parità nei luoghi di lavoro.

Va osservato infatti come le azioni da porre in essere investano trasversalmente la tematica del lavoro: da un lato attraverso la promozione dell'occupazione femminile come obiettivo principale delle politiche attive del lavoro, coerentemente con un'accezione di Buon Lavoro. Infatti, a partire dalle fasce più deboli per arrivare al lavoro caratterizzato da contenuti professionalizzanti, deve essere garantita a tutti e a tutte la possibilità di crescere dentro ad un sistema di diritti esigibili: diritto alla formazione, alla possibilità di avere un lavoro che consenta alle persone di programmare

le proprie esigenze e magari di soddisfare le proprie speranze, diritto ad un'equa remunerazione, diritto ad avere servizi adeguati che consentano, nelle varie fasi della vita e nelle varie esigenze delle persone e dei nuclei familiari, una gestione degna di un Paese civile e progredito, diritto di accesso a opportunità di crescita personale e familiare. Inoltre, attraverso l'ideazione di strumenti di conciliazione che, partendo dalle più che positive esperienze realizzate in regione e in un'ottica di integrazione con le azioni poste in essere in materia di welfare, occorre facilitare la condivisione delle responsabilità familiari.

Nel corso degli ultimi decenni si è profondamente modificata la struttura del nucleo familiare; l'allungamento della vita media, il basso tasso di natalità, il grado d'istruzione sempre più elevato, un benessere diffuso e la stessa società dei consumi hanno favorito da una parte la domanda di lavoro anche di un gran numero di donne, e dall'altra l'acquisizione, tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, di normative sui diritti civili (legge sul divorzio e legge sull'interruzione di gravidanza) le quali, rispondendo a determinate istanze che provenivano dalla società, hanno prodotto una maternità più consapevole, ma anche, in alcuni casi, la formazione di famiglie allargate, e in altri un aumento di nuclei familiari monoparentali in cui molte volte il capofamiglia è una donna, magari con figli a carico

Oggi il modello medio di riferimento è comunque una famiglia in cui entrambi i genitori lavorano, condizione che, a prescindere dalla volontà delle donne di entrare a pieno titolo nel mercato del lavoro, è in molti casi una scelta dettata anche dalle condizioni economiche; il che, pur nelle diversità di situazioni, e con una discreta legislazione di sostegno, potrebbe indurre a pensare che tutto vada bene.

In realtà non è così: l'età media in cui le donne partoriscono è aumentata sensibilmente e in molti casi nell'ambito familiare è venuta a mancare una figura di sostegno che in altri anni ha fatto da elemento equilibratore per la cura dei figli delle giovani coppie, quella dei nonni; ciò in quanto essi o sono troppo anziani, e quindi diventano essi stessi soggetti bisognosi di lavoro di cura o, a seguito dello spostamento in avanti dell'età pensionistica, soprattutto per le donne, sono ancora attivi nel mondo del lavoro.

Contemporaneamente la mancanza o la carenza di servizi a sostegno del lavoro di cura ha costituito e costituisce una delle criticità all'inserimento e al permanere delle donne all'interno del mercato del lavoro.

Da un punto di vista culturale non è ancora avvenuto un pieno riconoscimento del ruolo sociale della maternità, e quindi la rimozione di ostacoli e di discriminazioni ancora molto diffuse, sia nell'accesso al lavoro sia nella progressione di carriera, e l'ottenimento di orari di lavoro che

favoriscano il lavoro di cura costituiscono elementi sui quali occorre operare con politiche di sostegno alla parità di genere e alla conciliazione dei tempi di vita .

In tal senso la Regione già da tempo si è dotata di norme e strumenti tesi al superamento di queste problematiche e i risultati sono stati favorevoli.

In particolare nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2000/2006 - Obiettivo 3 i progetti IMPRENDERO' e FUTURA hanno rappresentato gli strumenti principali per valorizzare i percorsi di genere nel campo della formazione e del lavoro.

IMPRENDERO' ha favorito in particolare l'avvio e lo sviluppo da parte delle donne di percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale, l'utilizzo del telelavoro, la promozione della cultura delle pari opportunità e il reinserimento nel lavoro dipendente di donne disoccupate di lunga durata o al rientro sul mercato del lavoro dopo un periodo dedicato all'impegno familiare.

FUTURA ha consentito l'attivazione di servizi di supporto in particolare per coloro che, in presenza di figli piccoli, genitori e/o parenti anziani ed in difficoltà, presentavano criticità all'inserimento sia in percorsi di formazione sia nel mondo del lavoro, con particolare riferimento al rientro dopo la pausa per maternità.

Soprattutto questo ultimo progetto, che proseguirà con gli attuali finanziamenti fino al mese di settembre p.v., oltre al grande successo riscontrato in regione con il sostegno erogato a circa 3400 donne, è stato oggetto di numerose pubblicazioni, ha suscitato l'interesse di molte altre regioni italiane e costituisce il fiore all'occhiello delle politiche di pari opportunità del Friuli Venezia Giulia, tanto che nei provvedimenti attuativi della legge sul *welfare*, recentemente approvata dal Consiglio regionale, se ne prevede una sua possibile prosecuzione.

Non vanno sottaciute anche azioni più semplici ma che hanno fatto registrare risultati interessanti, come l'attuazione, sempre attraverso il Fondo Sociale Europeo, di interventi di *mainstreaming* di genere su tutti gli Assi dell'Obiettivo 3, che hanno fatto aumentare sensibilmente il numero di donne presenti ai corsi di formazione e che, assieme al cofinanziamento regionale alla legge n. 215/1992 sull'imprenditoria femminile e ad alcune recenti leggi regionali (legge regionale n. 24/2004 riguardante interventi per la qualificazione e il sostegno delle attività di assistenza familiare e legge regionale n. 20/2005, riguardante il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) hanno costituito un pacchetto interessante di iniziative a sostegno della formazione, dell'occupazione femminile e dell'attività genitoriale e di cura.

Occorre sul punto evidenziare come la conciliazione sia un ecosistema complesso e un fenomeno multidimensionale il quale richiede politiche di intervento che, per essere efficaci, devono operare trasversalmente, non limitandosi a dimensioni o a singole parti del problema, e in cui il ruolo di

regia appare fondamentale in una prospettiva di coordinamento complessivo degli ambiti e degli attori da coinvolgere, secondo una logica di mainstreaming.

Il conseguimento dei risultati sopra descritti è stato reso possibile, oltre che dall'impegno della Regione, da una vivace attività di promozione e animazione degli organismi di parità (Consigliere regionale di Parità e Animatore di parità del Fondo Sociale Europeo), ma non è ancora sufficiente: occorre ulteriormente sviluppare le azioni necessarie all'affermazione della parità di genere e gli interventi per la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro.

Un tanto non come semplice riequilibrio ma come strumento e risorsa per lo sviluppo economico e sociale.

Risulta ancora necessaria l'adozione di normative tese a regolamentare ed a rendere effettivamente esigibile la parità nei luoghi di lavoro, così come è indispensabile favorire la corresponsabilità di entrambi i genitori con l'attuazione di progetti e di iniziative che vedano il coinvolgimento attivo del mondo dell'impresa e la condivisione degli Enti Locali. Si tratta di obiettivi raggiungibili nell'ambito degli interventi di sistema resi possibili dall'attuazione sinergica e integrata delle normative in materia di lavoro, welfare e servizi per l'infanzia.

Va inoltre valorizzata l'intenzione della Regione di rafforzare gli organismi a tutela della parità di genere, delle pari opportunità e della conciliazione nell'ambito del lavoro; intenzione che si è già concretizzata nella previsione, di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 18/2005, della nomina dei Consiglieri provinciali di parità che, assieme al Consigliere regionale, costituiranno la rete regionale dei consiglieri di parità e ai quali verrà assicurata l'effettiva operatività anche attraverso il riparto del Fondo nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 196/2000, a partire dallo stanziamento relativo al 2006.

Per il perseguimento di tali obiettivi, previsti dagli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 18/2005, si provvederà, oltre alla distribuzione di idoneo materiale divulgativo che faciliti la conoscenza della normativa sulle pari opportunità e sulla conciliazione, all'attivazione di percorsi formativi mirati per il *retravailler*, ma anche per il rientro dopo l'astensione per maternità e paternità, al sostegno di progetti territoriali e aziendali ai fini di agevolare la conciliazione e ad incentivazioni ulteriori (economiche, di orari e/o di servizi) a sostegno dei padri intenzionati ad usufruire dei congedi parentali. Verranno altresì messi a punto idonei strumenti necessari a favorire l'accesso e la fruizione di percorsi formativi.

Per il periodo 2006 – 2008 è già stato approvato e finanziato nell'ambito dell'iniziativa comunitaria EQUAL il progetto ESS.ER.CI. (con partners gli Enti di Formazione, il Consorzio Impresa Sociale, titolare del progetto Futura, con le Province di Udine e di Gorizia e le parti sociali), con cui oltre a realizzare un'intensa campagna di sensibilizzazione sulle questioni di genere verranno avviati, tra

l'altro, dei "laboratori" al fine di sperimentare interventi per la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, nonché servizi per la conciliazione attraverso voucher a pagamento e servizi flessibili a domicilio resi da dipendenti di cooperative sociali, adeguatamente formati con orari a misura dell'utenza e con l'ipotesi di far uscire dal lavoro nero e precario tutta una fascia di donne disponibili a lavorare solo per determinati periodi o con determinati orari.

PUNTO 9. IL LAVORO SOMMERSO

Il tema del lavoro sommerso e del lavoro non regolare è ormai divenuto uno dei punti focali del dibattito sulle politiche da attuarsi a livello nazionale e locale.

Questo ha determinato la crescente necessità non solo di stimare le dimensioni del fenomeno, attraverso una puntuale acquisizione dei dati relativi, ma anche di individuarne precisamente i meccanismi economici di funzionamento, che possono sinteticamente ricondursi anche allo snellimento delle strutture produttive che in Italia si è raggiunto attraverso la polverizzazione del processo produttivo affidato ad una costellazione di piccole imprese, all'intensificarsi della concorrenza internazionale, mettendo sotto forte pressione la struttura dei costi delle imprese regionali.

Le realtà produttive maggiormente esposte al rischio di dover ricorrere a forme di lavoro non regolare per abbattere i costi di produzione sono le piccole imprese senza un vero progetto imprenditoriale, con una scarsa visibilità sul mercato e con una capacità limitata di vendere e approvvigionarsi sui mercati esteri. Ma anche le grandi imprese, costrette a competere sui mercati internazionali, tendono da un lato a fare uso del lavoro non regolare altrui e dall'altro a porre in essere diverse forme di delocalizzazione e di outsourcing di fasi del processo produttivo.

Il ricorso a forme di lavoro non regolare è inoltre facilitato quando l'organizzazione della produzione è tale che le posizioni lavorative hanno uno scarso contenuto di competenze (impiegate in processi produttivi dove i lavoratori sono facilmente sostituibili), riguardano mansioni semplici che richiedono uno scarso investimento da parte di impresa e lavoratore e per le quali esista una consistente offerta di lavoro ben addestrata.

Con queste premesse, nel corso dell'anno 2005 è stato avviato un progetto denominato "EMERGO?" (un progetto per l'emersione del lavoro non regolare), con il quale si è effettuata un'acquisizione dei dati forniti da Enti e Istituti competenti nella materia ed è in corso un'indagine sul campo attraverso apposite interviste.

Anche sulla base delle risultanze ottenute dalle informazioni acquisite, al fine sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare, in accordo con l'Assessore regionale competente in materia di protezione sociale, sono previste una serie di iniziative che si sostanziano nelle seguenti tre linee di intervento:

1. la prima, mirata a rafforzare il tessuto imprenditoriale e ad aumentare la produttività delle imprese e la qualità dei posti di lavoro offerti, laddove le risorse umane devono essere considerate alla stregua di un elemento di produttività invece che come un costo.

E' una linea di intervento di politica industriale che mira a rafforzare il tessuto imprenditoriale e prevede il coinvolgimento ed il coordinamento anche di altre strutture regionali interessate e di enti che operano nel settore della neo-imprenditoria e dell'innovazione.

2. La seconda linea d'intervento, punta a dare credibilità all'impegno nella lotta al lavoro non regolare che, necessariamente, passa attraverso la generazione della percezione da parte delle imprese che i controlli sulle imprese e sui lavoratori siano aumentati, ad esempio attraverso campagna stampa, maggiore intensità dell'attività ispettiva, e maggior presenza sul territorio di persone che cerchino di misurare l'incidenza del lavoro non regolare.

Anche a questo proposito è da segnalare che sono in corso di definizione rapporti con organi dello Stato competenti per rendere effettiva un'azione sinergica in materia, tenuto conto delle attribuzioni assegnate dalla legge regionale 18/2005 al Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e delle competenze attribuite ai Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso istituiti dalla legge n. 266/2002 (CLES).

Questa seconda linea di intervento richiede la collaborazione di tutte le istituzioni preposte alla sorveglianza, quali INPS, INAIL, Guardia di Finanza, e la Direzione regionale del lavoro.

3. La terza linea di intervento serve a dare continuità alla strategia di contrasto al lavoro non regolare intraprendendo un'apposita azione di formazione nelle scuole che prepari i ragazzi che si accingono ad entrare nel mercato del lavoro ad affrontare correttamente il fenomeno del lavoro non regolare, accentuando opportunamente l'attenzione sull'importanza del ruolo sociale svolto dal lavoro, sulle "best practices" imprenditoriali e sulle "success stories" di imprenditori virtuosi.

Il fenomeno del lavoro non "regolare" è particolarmente complesso, di conseguenza sono necessariamente complesse le strategie proposte per arrestarlo, la cui concretizzazione dovrà in ogni caso tener conto del knowhow delle esperienze effettuate in altri ambiti regionali.

PUNTO 10. LA SICUREZZA SUL LAVORO

La realtà del Friuli Venezia Giulia è caratterizzata da un elevato numero di infortuni, nonostante si sia registrato un apprezzabile calo nel 2005 dovuto anche alle azioni già intraprese dalla Regione per arginare il fenomeno.

La gravità della situazione è tuttavia tale che l'Amministrazione regionale, attraverso le disposizioni della legge regionale n. 18/2005 (in particolare l'articolo 52), ha previsto la necessità di avviare nuove e precise misure che accrescano il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il presente Programma prevede di realizzare tale obiettivo attraverso sia attività formative che di ricognizione ed informazione sul tema.

Tali attività trovano riscontro in un'ampia partecipazione di tutte le componenti politiche e sociali della regione, prevedendo la legge regionale n. 18/2005 che le misure adottate con il Programma trovino un ampio livello di concertazione nell'ambito della Commissione regionale del lavoro, e, riguardo alla materia di cui qui si tratta, le iniziative, siano proposte dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute e protezione sociale. Nello specifico, le attività trovano ambito di coordinamento e di confronto in sede di Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, coinvolgendo così nelle iniziative i servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari. Tale Comitato predisporrà indicazioni per una corretta formulazione dei documenti aziendali di valutazione dei rischi evidenziando in particolare, anche in base al genere, i fattori di rischio più diffusi quale quello dipendente dalle azioni pericolose.

Le priorità di tali interventi trovano, fra l'altro, pieno riscontro nella documentazione prodotta nell'ultimo periodo, a livello comunitario e nazionale, a sostegno dello sviluppo della politica di coesione e per lo sviluppo dell'occupazione. Si segnala a riguardo:

- la Comunicazione COM (2005) 2999 del 5 luglio 2005 relativa a "La Politica di Coesione a supporto della crescita e dell'occupazione: Orientamenti strategici Comunitari per il 2007/2013" la quale, nella linea guida "Più e migliori posti di lavoro", richiede l'impegno degli Stati membri nell'assicurare condizioni di lavoro che tutelino adeguatamente la salute dei lavoratori;
- la bozza del nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, ormai in avanzata fase di predisposizione, che indica tra le priorità

dell'azione del FSE nel nuovo periodo "l'elaborazione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e più produttive, anche in rapporto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

- l'Accordo tra Governo e le Regioni e Province autonome siglato il 26 gennaio 2006 il quale, in attuazione del D.Lgs. n. 195/2003, integrativo del D.Lgs. n. 626/94, dispone in merito alla realizzazione di percorsi formativi per le figure del Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione e di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione nonché alla individuazione dei possibili soggetti erogatori della formazione.

Partendo dal presupposto che una delle condizioni fondamentali per contrastare il fenomeno è che la popolazione, soprattutto quella coinvolta in percorsi formativi, venga informata, formata sui rischi a cui è esposta, l'Amministrazione regionale, tramite la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, si è fissata l'obiettivo basilare di sostenere e realizzare un'ampia campagna per la diffusione di percorsi di formazione di base e di informazione in materia di prevenzione primaria in ambiente di lavoro. In particolare si prevede di contribuire al consolidamento di una vera cultura della prevenzione presso le varie fasce della popolazione, già inserite nel mondo del lavoro ovvero in procinto di accedervi.

Si prevedono inoltre una serie di interventi strutturati i quali accompagnino ed integrino quelli di carattere obbligatorio previsti dalla normativa vigente, finalizzata a garantire nei luoghi di lavoro condizioni di benessere ed a prevenire il verificarsi degli infortuni e delle malattie professionali (in primo luogo si fa riferimento al decreto legislativo 626/94).

La Regione, attraverso le proprie componenti del lavoro, della formazione e della protezione sociale si fa portatrice di questa istanza richiedendo, peraltro, la partecipazione attiva anche di altre componenti della realtà locale quali le istituzioni formative, scolastiche ed universitarie, le parti sociali – datoriali e sindacali -, il mondo delle imprese e favorendo la definizione di accordi fra i soggetti attivi sul territorio.

Le azioni principali, per quanto riguarda l'attività formativa, da avviare con una gradualità che conduca, progressivamente, ad una stabilizzazione accompagnata da adeguati livelli qualitativi, possono essere così riassunte:

1. prevedere l'inserimento di moduli di insegnamento relativi a prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i percorsi del sistema formativo regionale che conducano al rilascio di un attestato di qualifica professionale o di specializzazione;
2. sostenere, anche attraverso forme di integrazione fra il sistema formativo e le istituzioni scolastiche, l'inserimento della materia "Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro"

- ovvero di elementi di igiene e sicurezza sul lavoro all'interno di materie già esistenti negli ultimi anni degli istituti superiori, in particolar modo quelli di carattere tecnico;
3. favorire, anche attraverso forme di incentivazione, la partecipazione degli allievi che hanno ultimato il quarto anno degli istituti tecnici superiori a stage estivi presso realtà estere individuabili quali *best practies* sulle tematiche della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 4. sostenere lo sviluppo delle tematiche in questione all'interno dei percorsi di laurea triennali, con particolare riferimento a quelle tecniche;
 5. stabilizzare la diffusione delle tematiche in questione all'interno delle attività dei poli formativi di eccellenza sostenuti dalla Direzione centrale e dei Piani formativi aziendali relativi alla formazione continua dei lavoratori occupati;
 6. favorire la diffusione delle tematiche in questione presso gli operatori delle parti sociali.

Relativamente a tutti i percorsi formativi realizzati è necessario prevedere procedure di monitoraggio e modalità di valutazione che consentano la verifica del loro impatto e che sostengano complessivamente la qualità del sistema messo in atto.

Per quanto riguarda più strettamente l'ambito "ricognitivo e informativo" sul tema della tutela e della sicurezza sui luoghi di lavoro, si prevede di avviare sul fenomeno un processo di sinergie.

Tale processo si basa sulle esperienze maturate e sviluppate dalle diverse parti interessate, per costruire un sistema che costituisca un reale passo verso la prevenzione alla tutela e alla salute nei posti di lavoro, coinvolgendo lavoratori ed imprenditori ed i futuri lavoratori e imprenditori.

Tale azione si sostanzierà nella riorganizzazione dei dati disponibili a livello regionale aventi attinenza al tema e nella realizzazione di un percorso ricognitivo-informativo diretto a tutelare preventivamente il lavoratore e l'impresa. L'obiettivo è di rendere esplicito il concetto che la tutela e la sicurezza del lavoro non è solo una prevenzione infortunistica, ma è la base per lavorare, produrre meglio, e abbassare i costi collettivi che gravano intorno a tale fenomeno.

In questo senso è già stato avviato lo scorso anno, sulla base di un apposito regolamento, un progetto da definirsi "ricognitivo" che fornirà il quadro, a livello regionale, di quanto viene fatto sull'informazione sul tema della tutela e la sicurezza negli ambienti di lavoro, al quale hanno partecipato tutte le Province della Regione. Questo progetto costituisce la base critica per costruire tavoli di confronto e stabilire linee omogenee d'intervento, pur nella considerazione delle diverse realtà geografiche, produttive, imprenditoriali, e della condizione dei lavoratori.

Nel triennio in considerazione, sono in programma le seguenti azioni:

a) attività di ricerca che consisteranno:

- nella ricognizione delle banche dati esistenti in regione;
- nella verifica della compatibilità e nella sistematizzazione omogenea dei dati;
- nella creazione di un data-base sulla base di uno specifico studio inerente diverse aggregazioni territoriali o settoriali;
- nella pubblicazione periodica sul fenomeno con analisi critica dell'andamento del fenomeno;

b) attività di coinvolgimento informativo che consisteranno:

- nell'avviare con gli enti e istituti interessati, un'attività di informazione, rivolta in genere agli studenti ed in particolare a quelli che frequentano gli ultimi anni degli istituti tecnici ed agli iscritti alle università, prioritariamente a Facoltà di indirizzo scientifico-tecnico;
- nella promozione di opuscoli informativi e attività informative, anche nei confronti dei lavoratori che entrano nel territorio regionale (immigrazione da Paesi compresi nella comunità e extracomunitari) per realizzare un'attività di lavoro dipendente o autonomo. Il coinvolgimento dei Provveditorati, degli istituti universitari e di tutti gli enti che sviluppano azione di neo-imprenditorialità risulta a questo scopo prioritario;
- nella creazione di una "task force" di esperti che possa agire a supporto e sostegno di quanti richiedano un intervento informativo in materia di tutela e della sicurezza del lavoro.

In tale quadro, la Regione intende in particolare avviare iniziative a favore dei lavoratori immigrati ed una verifica dell'attività formativa per i lavoratori interinali in regione da attuarsi con FORMATEMP, il fondo nazionale per la formazione dei lavoratori temporanei.

Si prevede che queste strategie di azione possano portare a sviluppi di grande interesse, in primis la creazione di un forte rapporto fra attività di controllo sull'infortunistica negli ambienti di lavoro ed emersione del lavoro irregolare, temi che sono strettamente connessi.

PUNTO 11. MERCATO DEL LAVORO E IMMIGRAZIONE

11.1. Il quadro di riferimento

La nostra Regione, anche a motivo della sua collocazione geografica, è da sempre interessata dai flussi di immigrazione, provenienti soprattutto dai Paesi limitrofi dell'Est Europa. Tale storica condizione ha contribuito a facilitare l'assimilazione all'interno delle comunità regionale dei flussi degli stranieri di più recente immigrazione, provenienti soprattutto dall'Asia e dall'Africa.

Come nel resto del centro-nord Italia, anche nel Friuli Venezia Giulia, a causa del mancato cambio generazionale, rimane forte la richiesta di figure professionali di profilo medio-basso che non

appaiono appetibili ai giovani lavoratori locali. L'apporto dei lavoratori stranieri risulta quindi necessario per mantenere il livello di sviluppo e per soddisfare le esigenze produttive.

Le figure professionali per cui risulta maggiore la richiesta di manodopera straniera sono quelle inerenti il lavoro domestico e dei servizi alla persona. Particolarmente significativa è la necessità anche nei settori navalmecanico ed edile, mentre i settori agricolo e turistico alberghiero si avvalgono di manodopera straniera principalmente per lo svolgimento delle attività stagionali.

Sotto il profilo numerico, la popolazione straniera residente in Regione assomma a circa 60.000 unità, pari al 5% del totale regionale. Nel corso dell'anno 2004 i lavoratori stranieri avviati al lavoro sono stati circa 18.600 e corrispondono perciò al 19,2% del totale.

L'apporto fornito dalla manodopera straniera ha contribuito al contenimento del livello di disoccupazione in regione che, nel 2004, nonostante la sfavorevole situazione congiunturale che interessa alcune aree ed alcuni settori produttivi, era pari al 3,9 %, a fronte dell'8 % del tasso nazionale.

Il quadro delle competenze regionali in materia di lavoro dei cittadini stranieri è definito negli articoli 2 e 7 e dal titolo IV della legge regionale 18/2005, che ha tra l'altro contribuito a integrare alcune disposizioni della precedente legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

Particolarmente importante, in tale cornice, è la definizione dei fabbisogni di manodopera straniera per gli anni a venire, rilevante anche al fine di formulare, secondo le indicazioni della normativa nazionale, le richieste di quote di ingresso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sotto il profilo dell'organizzazione dei servizi all'utenza, occorre ricordare che la legge 189/2002 (c.d. Bossi - Fini) ha introdotto notevoli cambiamenti al T.U. sull'immigrazione (D.Lgs 286/1998), anche in relazione alle procedure di accesso all'impiego dei lavoratori stranieri. In particolare è stata prevista la realizzazione, in ciascuna Provincia, dello "Sportello Unico per l'Immigrazione", posto in capo alle Prefetture ed alle Direzioni provinciali del lavoro del Ministero del lavoro, la cui realizzazione è divenuta effettiva con l'entrata in vigore, avvenuta lo scorso anno, del DPR 334/2004. Tale decreto, modificando il testo del regolamento attuativo della "Bossi-Fini", ha definito le procedure per la costituzione dello Sportello Unico, senza tuttavia riconoscere pienamente - a differenza di quanto previsto dalla legge Bossi-Fini - le competenze amministrative in materia già attribuite alle regioni autonome. Com'è noto, infatti, nella nostra Regione le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni al lavoro per cittadini stranieri sono state delegate dallo Stato alla Regione stessa fin dal 1998 e da questa attribuite alle Province nel corso del 2002.

Per tale ragione, la Regione, nell'aprile 2005, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, per l'annullamento dell'art. 24, comma 1, del DPR 334/2004, nella parte in cui esso risulta lesivo delle proprie competenze.

Fatte salve le ragioni del ricorso, anche le regioni ad autonomia differenziata sono tuttavia tenute a conformarsi alle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri dettate dalla norma nazionale, con particolare riferimento alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

11.2. Gli obiettivi

Uno dei principali obiettivi da perseguire nel prossimo triennio è la definizione di un metodo di determinazione dei fabbisogni di lavoratori stranieri che tenga conto, simultaneamente:

- del coinvolgimento sempre più forte delle imprese attraverso le associazioni di categoria, in modo da poter individuare le qualifiche professionali carenti, le aree di svolgimento delle attività e quelle di reperimento della manodopera carente;
- della comparazione dei dati statistici in modo da ottenere la valutazione di scenario economico complessivo.

La sensibilizzazione delle associazioni datoriali risulta fondamentale anche per proseguire nelle attività già avviate inerenti alla c.d. "preselezione all'estero". Le procedure introdotte con l'art. 23 del D.lgs. 286/1998, relativamente alla preselezione e formazione di base dei lavoratori stranieri all'estero finalizzata all'assunzione mirata, offrono infatti un'opportunità interessante per quelle imprese che risentono maggiormente della carenza di manodopera. Non appena sarà entrato in vigore il decreto interministeriale che chiarisce le modalità di attuazione della prelazione, la Regione si farà carico di definire le modalità di presentazione e di valutazione di tali programmi, da trasmettere successivamente al Ministero del lavoro, nonché del sostegno economico di tali iniziative in una prima fase, in compartecipazione con il Ministero stesso.

Nonostante le numerose criticità evidenziate nei confronti con le Amministrazioni provinciali, a partire dalla gestione dei flussi 2006 la Regione si adegnerà alle procedure previste dalla vigente normativa nazionale. A tal fine, ed anche allo scopo di assicurare il servizio all'utenza, la Regione ha sottoscritto un protocollo di intesa con il Ministero dell'Interno che prevede una collaborazione tecnica ed operativa fra tutti in soggetti interessati nella complessa procedura. La collaborazione inizierà a manifestare i suoi effetti con la gestione delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri dell'anno 2006, e potrà essere modulata anche attraverso tavoli territoriali che tengano conto delle specificità provinciali. Costante dovrà essere il monitoraggio di queste forme sperimentali di

collaborazione, anche allo scopo di delinearne possibili sviluppi e per mettere a sistema le buone prassi emerse nella fase di sperimentazione.

Dovrà essere altresì condotta a sistema la collaborazione sulle diverse tematiche con il Servizio Immigrazione della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace e con le altre strutture regionali interessate.

11.3. Le azioni previste

- Definizione dei fabbisogni annuali attraverso specifiche analisi;
- Avvio di collaborazioni tra l'Osservatorio sull'Immigrazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 5/2005 e l'Osservatorio sul mercato del lavoro;
- Verifica, in relazione ai dati dell'Osservatorio sull'Immigrazione e dell'Osservatorio sul mercato del lavoro, della permanenza dei lavoratori immigrati autorizzati nel mercato del lavoro;
- Prosecuzione e implementazione dei rapporti con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, per la puntuale gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri;
- Definizione delle modalità di approvazione dei progetti formativi relativi a periodi temporanei di addestramento di lavoratori stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera f) del d.lgs. 286/1998;
- Definizione dei criteri e delle modalità di validazione dei progetti relativi all'ingresso di lavoratori stranieri che prevedano programmi di formazione all'estero;
- Predisposizione di indirizzi in materia di coordinamento e verifica delle procedure di ingresso per prestazioni oggetto di contratto di appalto;
- Diffusione delle informazioni attraverso il sito istituzionale della Regione;

11.4. I risultati attesi

- Raggiungimento di una soddisfacente gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro;
- Determinazione dei fabbisogni più rispondente alle necessità dei datori di lavoro e compatibile con il tessuto sociale regionale;
- Collaborazione con l'Osservatorio sull'Immigrazione previsto dalla legge regionale 5/2005;
- Implementazione dei rapporti con le amministrazioni coinvolte nella gestione dei flussi.

11.5. Frontalierato

La recente apertura della UE ai Paesi dell'Est Europa comporta un diverso posizionamento della regione nell'affrontare i temi del frontalierato. I problemi connessi alla libera circolazione dei lavoratori dei paesi di nuova adesione sono stati di molto attutiti dalle disposizioni dello Stato italiano in merito all'ingresso per lavoro dei cittadini di questi paesi producendo una sostanziale semplificazione delle procedure di ingresso ed una disponibilità di quote di ingresso ben superiori al flusso consolidato di tali lavoratori verso l'Italia. Tali semplificazioni, compensate, in senso negativo, dalla necessità di applicare anche per costoro le disposizioni relative al contratto di soggiorno previste dalla legge Bossi Fini e dal suo regolamento di attuazione, comportano tuttavia il decisivo abbandono di quella proposta di convenzione con la Repubblica di Slovenia che per lungo tempo aveva impegnato la Regione ed il Governo italiano nel tentativo di creare una zona di libero e reciproco accesso al lavoro dei lavoratori frontalieri.

Risulta invece ora sostanziale proiettarsi verso diverse forme di collaborazione che, utilizzando anche progetti comunitari, si collochino, in partnership con altre regioni, nell'ambito di attività comuni che, senza richiedere accordi internazionali di lunga e complessa realizzazione, portino ad una effettiva conoscenza dei rispettivi mercati del lavoro e delle normative lavoristiche, amministrative, previdenziali e contrattuali tali da consentire una reale integrazione dei diversi sistemi. Attraverso tali percorsi è auspicabile pervenire anche alla definizione di alcune aree frontaliere, nella accezione europea di tale termine, ove, sulla base di una conoscenza integrata dei territori e delle prospettive economiche degli stessi possano essere messe in atto politiche del lavoro condivise e reciprocamente utili.

La strada da perseguire è innanzitutto quella già iniziata con l'adesione della Regione a progetti comunitari quali PROMO - programma di iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Slovenia, programmazione 2000/2006 "Promozione mobilità e tutela del lavoro transfrontaliero, SVILMA - Progetto Interreg Adriatico e NET PES - Programma di sostegno alle regioni dell'Ob3 per la mobilità transnazionale dei lavoratori e delle imprese, valorizzando la partecipazione della Regione unitamente alle Province e a tutto il sistema dei servizi per l'impiego ed anche al sistema di osservazione del mercato del lavoro che non può prescindere più dall'interazione tra le economie dei Paesi limitrofi e le dinamiche del mercato del lavoro regionale.

Una maggiore attenzione verso tali forme di progettualità consentirebbe anche di procedere verso soluzioni di problematiche particolarmente complesse e con un forte impatto sulla competitività

delle imprese, sulla sicurezza sociale, sulla sicurezza sul lavoro e sul lavoro sommerso rappresentate dall'utilizzo degli appalti e subappalti con ditte straniere da parte delle imprese regionali.

Il settore degli appalti e dei subappalti, alla luce delle modificazioni normative che lo hanno fortemente deregolamentato, richiederà nell'evoluzione del Programma una particolare attenzione per superare le criticità che comporta dal punto di vista della regolarità della concorrenza sul mercato, della qualità, della sicurezza del lavoro e della stessa legalità.

PUNTO 12. IL RACCORDO FRA LE POLITICHE DEL LAVORO E DEL SISTEMA FORMATIVO

La possibilità di realizzare sul territorio un efficace raccordo tra il sistema del lavoro ed il sistema formativo passa attraverso la valorizzazione del ruolo di quest'ultimo quale strumento prioritario per la piena attuazione delle politiche del lavoro, in particolare delle politiche attive del lavoro.

Se dunque le politiche del lavoro si sviluppano coniugando interventi per l'occupazione e azioni di sviluppo locale, il sistema formativo deve garantire una strumentazione in grado di assicurare azioni efficaci e coerenti rispetto a quella componente, il capitale umano, che delle politiche del lavoro costituisce elemento di piena centralità.

È infatti unanimemente riconosciuto che livelli diffusi ed elevati di competenze e capacità di apprendimento continuo nella popolazione rappresentino fattori di successo sia per la competizione economica che per il raggiungimento di adeguati livelli di benessere e coesione sociale.

Pertanto è con riferimento a tali finalità che il sistema formativo deve muoversi e, in questo modo, rendere apprezzabile il raccordo con le politiche del lavoro per quanto concerne l'elemento probabilmente principale a cui queste ultime si riferiscono, le risorse umane.

Gli ultimi anni si sono caratterizzati per lo sforzo di realizzare, sul territorio regionale, un sistema della formazione capace di assolvere efficacemente a questa funzione strumentale e fortemente trasversale rispetto alle varie fasce della popolazione regionale ed ai diversificati livelli di fabbisogno, con l'obiettivo permanente di supportare sviluppo e coesione sociale.

In questa fase assume carattere prioritario operare scelte di concentrazione che rafforzino ulteriormente la configurazione strumentale del sistema formazione rispetto alle politiche del lavoro per lo sviluppo. Occorre dunque individuare, scegliere una serie di grandi temi che attengano, da un lato, allo sviluppo di azioni di sistema (monitoraggio qualitativo e di valutazione, accreditamento, certificazione competenze e libretto formativo) e dall'altro alle azioni a favore delle persone.

Sul fronte delle azioni a favore delle persone le aree di intervento possono essere così descritte:

- a) *formazione ed istruzione iniziale*. (rivolta ai giovani fino a 18 anni e finalizzata all'assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione). L'evoluzione normativa che ha caratterizzato questa filiera formativa negli ultimi anni e la prospettiva di un imminente provvedimento legislativo regionale in materia determina l'individuazione dei seguenti principali macro obiettivi:
- Rafforzamento del sistema formativo regionale di istruzione e formazione professionale attraverso meccanismi che favoriscano da un lato l'elevamento degli attuali livelli di scolarità di tutti i giovani, secondo un modello pedagogico unitario ma non unico e pertanto più rispondente alle differenze nei ritmi di apprendimento ed alle identità di ciascuno; dall'altro il rafforzamento dell'offerta formativa integrata finalizzata ad incrementare la capacità orientativa degli allievi, a promuovere l'innalzamento e il consolidamento delle competenze scientifiche, tecniche e tecnologiche e la definizione di standard formativi regionali, nel rispetto di quanto definito a livello nazionale. Nell'ambito di questa strategia potrà essere proposta l'istituzione di centri formativi polivalenti denominati "Poli formativi", al fine di garantire l'unitarietà del sistema formativo nel secondo ciclo, di assicurare il legame tra le politiche formative e politiche dello sviluppo economico. I Poli, individuati all'interno degli ambiti territoriali funzionali, si caratterizzeranno come strutture flessibili e a forte valenza settoriale, in grado di coinvolgere l'istruzione liceale tecnologica, l'istruzione e la formazione professionale, attraverso lo sviluppo di percorsi di eccellenza.
 - Rafforzamento di meccanismi di programmazione regionale dell'offerta formativa mediante una forte interazione tra le politiche formative e politiche dello sviluppo economico dei settori produttivi e dei servizi, come cardine del rilancio della competitività, dello sviluppo economico e della coesione sociale, e il coinvolgimento nelle scelte del sistema formativo regionale, del mondo del lavoro e delle professioni.
- b) *formazione superiore e alta formazione*. Attraverso uno sforzo finalizzato a compattare le esperienze, spesso positive, maturate negli ultimi anni, è necessario:
- 1) istituzionalizzare un sistema di formazione superiore non accademica di carattere fortemente professionalizzante ed ancorato a fabbisogni del territorio;

- 2) rafforzare il collegamento tra strategie di innovazione, ricerca e percorsi di alta formazione, nel quadro di processi di sviluppo di reti, poli di eccellenza, partenariati con il sistema delle imprese, l'università, i centri di ricerca pubblici e privati;
 - 3) stimolare la scarsa propensione dei giovani, in particolare delle ragazze, a scegliere percorsi formativi a carattere tecnico scientifico che si tramuta in ostacolo alla realizzazione di una economia della conoscenza;
- c) *formazione ed educazione permanente*, con due principali obiettivi:
- 1) implementazione e piena messa a regime delle esperienze sin qui maturate – vedi Catalogo regionale della formazione permanente – con l'adozione di strumentazioni in grado di assicurare alla cittadinanza in senso ampio la possibilità di acquisire e mantenere quel bagaglio di competenze che, per un verso, sono prerequisito per l'occupabilità e, per un altro verso, rappresentano base importante dei diritti di cittadinanza;
 - 2) proseguimento e rafforzamento delle azioni finalizzate al conseguimento, da parte della popolazione adulta, di un titolo secondario o di una qualifica professionale;
- d) *formazione per il reinserimento lavorativo*, con uno sforzo rilevante per l'adozione di un mix di azioni in grado di accompagnare al reinserimento occupazionale fasce di popolazione con elevati livelli di problematicità. Interventi, dunque, di carattere integrato i quali alla formazione che leghi apprendimento e concrete esperienze in ambito lavorativo – ad es. work experience o percorsi individualizzati – unisca l'orientamento, l'accompagnamento e la consulenza personalizzata anche in un'ottica di genere;
- e) *formazione continua*. Anche su questo versante si tratta di razionalizzare le vaste esperienze maturate in questi anni, privilegiando:
- 1) l'attuazione di piani formativi che valorizzino, a livello formativo, processi di aggregazione delle imprese, in particolare PMI, a livello di cluster settoriale ed intersettoriale;
 - 2) l'attuazione di piani formativi di filiera che valorizzino il ruolo di "traino" della grande e media impresa nei riguardi delle imprese di minori dimensioni che ad esse si ricollegano quale indotto o sub forniture;
 - 3) la formazione nei riguardi degli imprenditori, in particolare di quelli responsabili di imprese di piccole dimensioni, favorendo processi di ricambio generazionale e sviluppando tematiche per l'innovazione – organizzativa, amministrativo/gestionale, di prodotto, di marketing;

- 4) lo sviluppo di metodologie in grado di “attrarre” alla formazione il mondo delle microimprese.

La formazione continua è necessariamente terreno di programmazione coordinata dall’attività svolta dalla Regione e di quella delle parti sociali attraverso i Fondi Interprofessionali.

Il bilancio delle innovazioni avviate, le linee di riforma della Formazione Professionale e di realizzazione del Sistema Formativo Integrato sono già attualmente in fase di prima discussione al Tavolo regionale di concertazione.

Concertazione con le forze sociali, integrazione di sistemi formativi, integrazione fra formazione/politiche del lavoro/sviluppo locale/innovazione: attraverso questi percorsi il sistema dimostra di poter confermare ed estendere i risultati in termini di efficacia, che poi è il contributo che può portare agli obiettivi del Buon Lavoro.

A questa efficacia possono concorrere:

- a) una sempre più adeguata rilevazione dei fabbisogni, ovvero di individuazione della domanda, intesa nella sua duplice componente di immediata evidenza ma anche di prospettiva strategica: a ciò potrà certo anche concorrere l’Agenzia in relazione con tutta una serie di soggetti ed operatori.
- b) la valorizzazione dei diversi attori, istituzionali, tecnici e sociali, che possono concorrere sia all’organizzazione che all’offerta: basta ricordare l’intenzione di valorizzare il ruolo delle Province in quella parte di formazione più strettamente legata allo svolgimento delle funzioni di supporto, consulenza e accompagnamento attribuite ai Centri per l’Impiego.
- c) l’estensione nelle varie forme delle reti di integrazione (poli, piani di distretto ecc.) fra istituzioni formative, imprese, attori per lo sviluppo e fra queste i centri di innovazione.

PUNTO 13. L’APPRENDISTATO

13.1. L’apprendistato professionalizzante

Premessa

A seguito dell’approvazione della legge regionale n. 18/05 si è provveduto a emanare il Regolamento relativo alla tipologia dell’apprendistato professionalizzante (DPRReg 0415/05 –

pubblicato sul BUR n. 50 del 14/12/05). Il Regolamento è stato approvato a seguito di un percorso di concertazione con le parti sociali, conformemente a quanto previsto dalla citata normativa regionale. Attualmente gli uffici regionali stanno perfezionando le procedure organizzative relative alla modalità di implementazione del regolamento:

- attivazione di un numero verde a supporto delle imprese e apprendisti per facilitare la compilazione del Piano formativo Individuale (PFI).
- realizzazione di una applicazione web finalizzata all'assistenza alla redazione del PFI.
- predisposizione del Repertorio dei Profili Formativi conforme alle indicazioni metodologiche previste dagli Allegati A e B del Regolamento dell'apprendistato professionalizzante e finalizzato alla predisposizione del Piano formativo Individuale per ciascun apprendista. Tale lavoro, il cui prodotto finale, previsto entro il mese di maggio 2006, sarà sottoposto all'esame delle parti sociali e si articola nelle seguenti attività:
 - analisi del processo lavorativo ed evidenziazione del relativo schema del processo comprensivo delle prestazioni chiave, componenti ed elementari;
 - predisposizione sulla base dell'analisi del processo lavorativo delle relative schede di unità capitalizzabili comprendenti la scheda descrittiva delle prestazioni e le schede per la valutazione delle competenze acquisite;
 - individuazione, attraverso l'incrocio tra le prestazioni del processo e le caratteristiche del processo produttivo, dei profili professionali presenti nel contesto stesso;
 - sviluppo dei relativi standard formativi attraverso la predisposizione delle schede di unità formative e delle mappe di correlazione tra unità capitalizzabili e unità formative, tenuto anche conto dei risultati dell'analisi delle indicazioni previste dai CCNL;
 - individuazione per ciascun profilo formativo dei percorsi formativi suggeriti;
- incontri informativi presso le associazioni di categoria regionali sui temi del nuovo apprendistato
- avvio con le Province e i Centri provinciali dell'impiego di un processo di definizione delle prassi organizzative comuni finalizzate sia alla trasmissione dei dati degli apprendistati avviati alle strutture formative e di supporto tecnico previste dal regolamento, sia alla gestione omogenea degli adempimenti previsti dalla nuova regolamentazione (compilazione e inoltro PFI, verifica documentazioni relative alla capacità formativa aziendale, ecc..).

Obiettivi nel triennio

- Piena realizzazione e conseguente implementazione di tutte le procedure previste dalla nuova regolamentazione; formazione formale di tutti gli apprendisti avviati al lavoro; formazione dei tutori aziendali; verifica della capacità formativa delle aziende dichiarata attraverso meccanismi di autocertificazione; monitoraggio delle attività formative; revisione e manutenzione del repertorio dei profili formativi; regolamentazione della formazione non formale.

13.2. L'alto apprendistato

Relativamente all'Alto Apprendistato a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 18/05 è stato siglato il 7 dicembre 2005 il Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori (di seguito denominato MLPS - UCOFPL) e la Regione Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università, Ricerca, per la realizzazione di un percorso sperimentale in attuazione dell'art. 50 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 - "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione" nel quale si conviene di procedere alla realizzazione di una prima sperimentazione del contratto di apprendistato per l'alta formazione che coinvolga giovani apprendisti in percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di diploma di laurea, master universitari e IFTS.

Obiettivi nel triennio

- Promuovere l'accordo tra Regione, istituzioni formative e parti sociali una prima sperimentazione dell'apprendistato per la cd. Alta Formazione;
- Attivare a seguito del citato una prima sperimentazione dell'apprendistato per la cd. Alta Formazione.
- definendo una prima regolamentazione dell'apprendistato per percorsi di alta formazione
- attivando le procedure di assegnazione delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero del Lavoro a seguito del Protocollo di Intesa,

- prevedendo forme di coordinamento regionale per favorire il confronto, a vari livelli, tra gli attori chiave coinvolti nell'iniziativa e la capitalizzazione dei risultati ottenuti nell'ottica di una graduale messa a regime del sistema;

13.3. L'apprendistato in diritto dovere

Relativamente alla tipologia dell'apprendistato in diritto dovere, in attesa della definizione del processo di riforma dei cicli scolastici resta in vigore la normativa di cui alla legge n. 196/1997.

Obiettivi nel triennio

- organizzazione della formazione di tutti gli apprendisti assunti

PUNTO 14. INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL CREDITO E AL REDDITO

La legge regionale n. 18/2005, nel perseguire l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori privi delle tradizionali garanzie accordate dal diritto del lavoro, ha previsto, accanto agli interventi tradizionalmente inquadrabili nel sistema delle politiche attive, l'attivazione di misure volte a sostenerne l'accesso al credito e il reddito.

Per dare implementazione alle previsioni dettate in tal senso, nella legge finanziaria regionale per il 2006 (legge regionale n. 2/2006), all'articolo 8 è contenuta la norma che autorizza l'Amministrazione regionale a costituire presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia il Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, destinato alla concessione di garanzie a favore degli istituti bancari i quali accordino forme di finanziamento a lavoratori subordinati che siano privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una particolare situazione di difficoltà occupazionale, ovvero a collaboratori coordinati e continuativi a progetto o con altre forme di lavoro parasubordinato, residenti nel territorio regionale. L'attivazione del Fondo, che costituisce una delle priorità nell'ambito delle politiche regionali per il lavoro nel 2006, richiede l'approvazione di un regolamento regionale tecnicamente complesso, dovendosi con esso dettare la disciplina della garanzia e procedere all'individuazione dei criteri e

delle modalità per al concessione di essa, nonché delle tipologie di spese in relazione alle quali può intervenire il Fondo.

Per garantire la necessaria ponderazione di interessi al fine della predisposizione del regolamento di cui sopra, il suo *iter* approvativo richiede l'espressione di un parere da parte di un organo costituito *ad hoc*, il Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, del quale fanno parte, oltre all'Assessore regionale competente in materia del lavoro, che lo presiede, quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, oltre che due esperti in materia di lavoro.

Per il 2006, sono disponibili allo scopo risorse pari a 900.000 Euro; va tenuto conto che l'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie è pari a dieci volte la somma stanziata dall'Amministrazione regionale.

Quanto al sostegno al reddito, sono allo studio delle sperimentazioni, che abbiano come riferimento le positive esperienze maturate in tale ambito dagli enti bilaterali e che abbinino al sostegno economico la partecipazione a percorsi formativi di riqualificazione professionale, a favore di lavoratori privi dei requisiti per la percezione dei trattamenti di integrazione salariale.

Inoltre, prosegue l'azione dell'Amministrazione regionale volta a favorire il migliore utilizzo possibile su territorio regionale dell'istituto, previsto dalla legislazione statale, degli ammortizzatori sociali in deroga: la legge finanziaria nazionale per il 2006, infatti, ha portato al 31 dicembre 2006 il termine fino al quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la proroga dei trattamenti in deroga disposti in base alla legge nazionale n. 350/2003 a seguito di specifici accordi in sede governativa.

Tale proroga è già stata portata a notizia del Tavolo regionale di concertazione, al fine di estendere anche ad altre categorie, ove possibile, l'accordo regionale del 18 luglio 2005 (recepito in sede governativa il 21 luglio 2005), il quale a sua volta aveva riguardato l'estensione di ammortizzatori sociali a lavoratori di settori diversi da quello delle spedizioni doganali.

VISTO: IL PRESIDENTE ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2006, n. 868.

Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio integrativo dell'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche sottoscritto il 4 giugno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche sottoscritto in data 4 giugno 2003 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Politiche Agricole e Forestali, quale attuazione della Intesa istituzionale di programma tra la Regione e il Governo della Repubblica, firmata il giorno 9 maggio 2001;

RICORDATO che agli articoli 3 e 4 di tale Accordo di programma quadro riservano particolare attenzione alla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, prevedendo la possibilità di stipulare accordi integrativi;

VISTO in particolare l'articolo 3 comma 7 dell'Accordo il quale prevede che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Friuli Venezia Giulia possano stipulare uno o più accordi integrativi;

RICORDATO che presso la segreteria tecnica istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 42 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 in seno alla Direzione della Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sono stati esaminati i progetti relativi all'impianto di depurazione del Comune di Tolmezzo (seduta del 19 e 20 dicembre 2005), all'impianto di depurazione di San Giorgio di Nogaro (seduta del 20 dicembre 2005) e all'impianto di acquedotto di Monte Prat del Comune di Forgaria nel Friuli (seduta del 23 e 24 giugno 2005), sui quali la segreteria tecnica medesima ha espresso un parere favorevole;

CONSIDERATA la necessità di sottoscrivere un Accordo integrativo all'Accordo di programma quadro originario, al fine di realizzare i seguenti nuovi interventi:

- «fase terziaria della depurazione nel comune di Tolmezzo - importo € 1.120.000,00;
- «sistemazione della rete acquedottistica a servizio di Monte Prat - comune di Forgaria nel Friuli - € 1.930.000,00»;
- «completamento e adeguamento dell'impianto di San Giorgio di Nogaro» - € 5.465.000,00»;

CONSIDERATO che gli interventi previsti nell'allegato schema di Atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro sono coerenti con i vigenti Piano strategico 2005-2008 e Piano Regionale di Sviluppo 2005-2007 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, documenti sostanziali del sistema di programmazione economica regionale;

VISTO lo schema di Accordo integrativo predisposto di concerto tra la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nonché i documenti allegati (Allegato 1 - «Relazione tecnica» e Allegato 2 «Schede-intervento»), tutti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres. del 2 maggio 2005 con il quale è stata delegata all'Assessore regionale dott.ssa Michela Del Piero la materia concernente la programmazione negoziata;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla programmazione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato lo schema di Accordo tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio integrativo dell'accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche sottoscritto il 4 giugno 2003.

2. Sono approvati l'Allegato 1 - «Relazione tecnica» e l'Allegato 2 - «Schede di intervento», che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA



*Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio*



*Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia*

**ACCORDO PER LA TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA
DELLE RISORSE IDRICHE STIPULATO IN DATA 4 giugno 2003 (ARTT. 3 e 4)**

ACCORDO INTEGRATIVO

FRA

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

_____ 2006

VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 recante «Disciplina della programmazione negoziata»;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sottoscritta in data 9 maggio 2001, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi e di modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

VISTO l'Accordo di programma quadro per la «Tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche» sottoscritto in data 4 giugno 2003 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il quale i soggetti sottoscrittori concordano sulla necessità di promuovere, attraverso le iniziative ricomprese nell'Accordo e quelle che saranno attivate con i programmati accordi integrativi ivi previsti, una concertata strategia per il progressivo recupero quali-quantitativo delle risorse idriche, alla loro valorizzazione e tutela;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», come modificato dal decreto legislativo 258/2000 «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 152/1999» a norma dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1998 n. 128;

VISTO il D.M. 12 giugno 2003, n. 185 «Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 152/1999»;

VISTA l'Ordinanza 3182/2002 con la quale è stata dichiarata l'emergenza socio-ambientale relativa al sistema di depurazione delle acque reflue in comune di Tolmezzo;

VISTO l'ultimo DPCM di data 13 gennaio 2006, con il quale lo stato di emergenza socio-ambientale relativa al sistema di depurazione delle acque reflue in comune di Tolmezzo è stato prorogato fino al 30 giugno 2006;

CONSIDERATO che il Piano regionale di tutela delle acque è attualmente in fase di redazione;

RICORDATO che l'Accordo di programma quadro stipulato il 4 giugno 2003 costituisce l'ultimo riferimento programmatico tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e che lo stesso prevede la possibilità di stipulare specifici atti integrativi per lo sviluppo di peculiari iniziative di settore;

RICORDATO che agli articoli 3 e 4 di tale Accordo di programma è stata riservata particolare attenzione alla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, prevedendo la possibilità di stipulare accordi integrativi;

DATO ATTO che in assenza dei Piani d'Ambito, con l'eccezione dell'ATO «Orientale Goriziano», gli attuali strumenti di programmazione in materia di fognatura e depurazione sono costituiti dai programmi stralcio ex articolo 141, comma 4 della legge 388/2000, redatti dalle province e recepiti all'interno dell'Accordo di programma quadro per la «Tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche» sottoscritto in data 4 giugno 2003;

RICORDATO che la segreteria tecnica istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 42 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 presso la Direzione della Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio ha esaminato i progetti relativi all'impianto di depurazione del Comune di Tolmezzo (seduta del 19 e 20 dicembre 2005), all'impianto di acquedotto di Monte Prat del Comune di Forgaria nel Friuli (seduta del 23 e 24 giugno 2005) e all'impianto di depurazione di San Giorgio di Nogaro (seduta del 20 dicembre 2005), esprimendo sugli stessi un parere favorevole;

RITENUTO necessario, pertanto, definire le modalità di attuazione degli interventi sopra individuati secondo i seguenti importi:

- «fase terziaria della depurazione nel comune di Tolmezzo - importo € 1.120.000,00;
- «sistemazione della rete acquedottistica a servizio di Monte Prat - comune di Forgaria nel Friuli - € 1.930.000,00»;

- «completamento e adeguamento dell'impianto di San Giorgio di Nogarò» - € 5.465.000,00»,
per un totale complessivo ammontante a € 8.515.000,00;

PRESO ATTO della disponibilità del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a rendere disponibili il limite di impegno quindicennale di € 763.000,00, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 176 della legge 350/2003, che attualizzato al saggio di interesse del 4% ammonta a circa € 8.515.000,00 al fine di anticipare, rispetto alle previsioni dei Programmi stralcio, la realizzazione dei sopra citati interventi;

VISTO il D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici» ed il relativo regolamento d'attuazione approvato con D.P.Reg. 165/2003;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. del giorno, che approva lo schema del presente Atto integrativo;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO
INTEGRATIVO

Finalità dell'Accordo di Programma

1. I soggetti sottoscrittori convengono e concordano sull'opportunità di integrare l'Accordo di programma quadro sottoscritto in data 4 giugno 2003 con la previsione e l'attuazione dei seguenti interventi:

- «fase terziaria della depurazione nel comune di Tolmezzo - importo € 1.120.000,00;
- «sistemazione della rete acquedottistica a servizio di Monte Prat - comune di Forgaria nel Friuli - € 1.930.000,00»;
- «completamento e adeguamento dell'impianto di San Giorgio di Nogarò» - € 5.465.000,00»,
così come meglio descritti nell'Allegato 1 (Relazione Tecnica);

2. Il programma di attuazione degli interventi con l'indicazione del soggetto titolare del finanziamento, del costo e l'indicazione della copertura finanziaria sono specificati nell'Allegato 2 (Scheda intervento).

Articolo 2

Disposizioni finanziarie ed impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Per l'attuazione dei citati interventi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio si impegna ad assicurare l'importo di 763.000,00 euro in limiti d'impegno quindicennale (valore attualizzato al tasso d'interesse corrente pari a circa 8.515.000,00 euro) a valere sulle risorse dell'art. 4, comma 176, della legge 350 del 24.12.2003 U.P.B. 3.2.3.4 - cap. 7645);

2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna a fornire supporto agli Enti attuatori per la realizzazione dell'opera.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. L'erogazione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio è condizionato all'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 4, comma 176 della legge 350/2003.

2. Nelle schede di cui all'allegato 2 è indicato il «Responsabile del singolo intervento», che nel caso di lavori pubblici corrisponde al soggetto già individuato come «Responsabile unico di procedimento» ai sensi del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e ai sensi della legge regionale n. 14/2002 e D.P.Reg. 165/2003;

3. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall'articolo 8 del D.P.R.

554/1999 e s.m.i. e ai sensi della legge regionale n. 14/2002 e D.P.Reg. 165/2003, il Responsabile del singolo intervento svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti compiti:

- a) raccoglie i dati della scheda intervento, rispondendone della loro veridicità, e li inserisce nel sistema informatico Applicativo Intese;
- b) verifica la veridicità delle informazioni contenute nella scheda di intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
- c) trasmette al responsabile dell'Accordo di programma quadro la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'APQ.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Il responsabile dell'attuazione dell'Accordo di programma quadro, di cui all'articolo 18 comma 1 dell'APQ del 4 giugno 2003, assume, anche per gli interventi previsti nel presente Accordo integrativo, le competenze, le responsabilità e gli adempimenti definiti nell'Accordo di programma quadro sopra richiamato;

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo integrativo, vale quanto stabilito in sede di Accordo di programma quadro del 4 giugno 2003.

Letto, approvato e sottoscritto,

il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentato da
dott. Gianfranco Mascazzini -

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresentata da
Assessore Gianfranco Moretton

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA



*Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio*



*Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia*

**ACCORDO PER LA TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA
DELLE RISORSE IDRICHE STIPULATO IN DATA 4 giugno 2003 (ARTT. 3 e 4)**

ACCORDO INTEGRATIVO

FRA

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**ALLEGATO 1
RELAZIONE TECNICA**

2006

Premessa

Il presente allegato riassume le relazioni tecniche relative ai tre interventi previsti dall'Accordo integrativo, ovvero:

1. «Fase terziaria della depurazione nel comune di Tolmezzo - importo € 1.120.000,00»;
2. «Sistemazione della rete acquedottistica a servizio di Monte Prat - comune di Forgaria nel Friuli - € 1.930.000,00»;
3. «Completamento e adeguamento dell'impianto di San Giorgio di Nogaro» - € 5.465.000,00»,

1. Fase terziaria della depurazione nel Comune di Tolmezzo

L'intervento complessivo consiste nell'adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione denominato «Alto Tagliamento» a servizio dell'agglomerato di Tolmezzo (UD) e della Zona Industriale adiacente.

Obiettivi dell'intervento

Gli obiettivi dell'intervento sono i seguenti:

- applicare una tecnologia di processo efficiente ed ampiamente affidabile;
- realizzare un complesso di opere con notevoli doti di elasticità e flessibilità funzionali e che consente una gestione semplice ed economica;
- minimizzare i possibili elementi di impatto sull'ambiente circostante, eliminando emissioni di rumore, odori, aerosol, ecc.
- raggiungere un livello di qualità del corpo ricettore nella parte interessata dallo scarico, pari a «buono» ai sensi del decreto legislativo 152/1999 e in conformità alla Direttiva 2000/60/CE.

Descrizione sintetica del ciclo depurativo

Le acque reflue provenienti dall'attuale principale conferitore industriale (cartiera) pervengono all'esistente sezione di neutralizzazione e preacidificazione dell'impianto di tipo secondario, dove avviene l'eventuale aggiunta di sostanze nutrienti ed il controllo del pH. Tramite pompe, le acque sono trasferite al sistema anaerobico UASB (a letto di fango espanso), mediante una serie di tubazioni poste sul fondo del reattore.

In tale comparto avviene il processo di degradazione anaerobica delle sostanze organiche costituenti la fase inquinante e la loro trasformazione in anidride carbonica e metano.

Nel comparto successivo si procede al trattamento aerobico in vasca di ossidazione a biomassa adesa (biadischi).

Interventi di modifica del ciclo depurativo

Con l'ampliamento e potenziamento dell'impianto le acque urbane in arrivo dalla rete fognaria comunale, verranno pretrattate nelle sezioni di grigliatura fine a pulizia automatica e di dissabbiatura- disoleatura aerea, dove avverrà la separazione tra le sostanze solide sabbiose più pesanti che si raccolgono sul fondo e gli olii galleggianti che sono convogliati in apposito pozzetto di raccolta.

Le acque urbane, insieme ai reflui di cartiera ed altri reflui industriali, perverranno ad un pozzo di raccolta e da qui verranno sollevate alla fase di ossidazione biologica.

La sezione verrà costituita da un primo bacino anossico di contatto in cui avviene la miscelazione delle acque con i fanghi attivi e successivamente ai bacini di ossidazione intensamente aerati, dove la biomassa batterica aerobica sviluppa le reazioni biologiche di degradazione delle sostanze inquinanti.

La miscela aerata di acqua-fango passerà quindi alle vasche di decantazione finale, del tipo a flusso radiale, equipaggiate con ponti diametrali aspirati.

L'acqua chiarificata verrà raccolta in una canaletta perimetrale e da qui mediante un canale principale verrà convogliata al successivo trattamento; in questa fase viene dosato in eventualità dell'acido per acetico allo scopo di ridurre il più possibile la carica batterica.

Con l'intervento in corso di realizzazione si provvederà anche alla raccolta del biogas e dopo desolfurazione, verrà inviato al gasometro ed infine al motore a gas, per la produzione di energia elettrica e acqua calda.

L'effluente trattato dal reattore perverrà per gravità alla sezione di preareazione e neutralizzazione, dove attualmente sono sollevate le acque di cartiera e quelle del reparto di imbianchimento della cellulosa (sbianche).

In questa sezione avviene l'intima miscelazione e la reazione tra i vari flussi da depurare, l'eventuale aggiunta di sostanze nutrienti per il sostentamento del successivo processo aerobico e di controllo del pH.

A completamento delle fasi di trattamento si prevede un'ulteriore sezione (trattamento terziario) di tipo chimico fisico che verrà effettuata in appositi turbocoagulatori costituiti da una serie di bacini circolari muniti di vaschette di miscelazione in cui vengono aggiunti i reattivi coagulanti aventi la capacità di aumentare le dimensioni dei solidi sospesi ancora presenti nelle acque rendendoli quindi facilmente decantabili.

È prevista anche la possibilità di trattare una parte dei reflui depurati, con processo di osmosi inversa, allo scopo di ridurre in modo sostanziale la salinità delle acque rendendole eventualmente recuperabili a livello industriale.

Queste ulteriori fasi di affinamento finale verranno definite, nel ciclo tecnologico, d'intesa tra il Commissario Straordinario per l'Emergenza Socio-Ambientale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed il maggior conferitore della Zona Industriale di Tolmezzo (limitatamente al riuso delle acque reflue depurate), al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per il corpo idrico ricettore, nonché per il risparmio della risorsa idrica.

Dopo quest'ultima sezione le acque ormai depurate verranno rese allo scarico in acque superficiali (Togliamento).

Costi previsti

Per l'esecuzione dei lavori della fase terziaria dell'impianto di depurazione del Comune di Tolmezzo è prevista una spesa complessiva di euro 1.120.000,00.

2. Interventi di sistemazione della rete acquedottistica a servizio di Monte Prât

Inquadramento dell'opera

L'Amministrazione comunale di Forgaria nel Friuli (UD), constatata l'inefficienza della rete acquedottistica attualmente a servizio dell'altopiano del Monte Prât, dovuta per lo più alla sua vetustà, ha provveduto a far redigere un progetto inerente la sistemazione della stessa rete idrica.

La sistemazione di tale rete rappresenta un intervento essenziale per lo sviluppo turistico del Parco Comprenditoriale dell'altopiano di Monte Prât.

L'altopiano di Monte Prât è posto ad una quota variabile tra 700 e 900 m sul livello del mare e rappresenta una importante riserva per lo sviluppo agricolo, agriturismo, turistico e di conservazione ambientale del Comune di Forgaria nel Friuli.

Nella pianificazione della proposta turistica di questo territorio sono stati privilegiati gli elementi naturalistici ed ambientali, oltre a quelli storico-culturali: l'obiettivo consiste nel valorizzare il patrimonio edilizio esistente e realizzare strutture sportive, ricreative e di accoglienza di basso impatto ambientale e compatibili con l'esercizio dell'agricoltura tradizionale.

Nelle immediate vicinanze si trova la riserva naturale del Lago di Cornino che, con il progetto di reintroduzione del Grifone delle Alpi, è una delle dieci riserve naturali regionali e costituisce un sito naturalistico di

interesse internazionale, come testimoniato dalle decine di migliaia di visitatori annui e dalle numerose delegazioni scientifiche che vi fanno riferimento.

Attualmente in Monte Prât risiedono permanentemente lungo tutto l'arco dell'anno un centinaio di persone, mentre la ricettività totale risulta di circa 300 posti letto, con una previsione per i prossimi cinque anni di un aumento rilevante fino ad arrivare a circa 500-600 posti letto.

Stato di fatto

L'analisi dello stato di fatto ha dimostrato la necessità di un miglioramento del sistema acquedottistico a servizio dell'altopiano mediante l'adozione di uno schema di rete più razionale di quello attuale, la posa in opera e realizzazione di appositi manufatti quali serbatoi, stazioni di pompaggio, scarichi e sfiati, e la sostituzione delle condotte più antiche e di quelle maggiormente deteriorate per effetto delle correnti vaganti con delle nuove tubazioni opportunamente dimensionate.

Descrizione intervento

Le opere previste sono finalizzate alla sistemazione della rete acquedottistica a servizio dell'altipiano di Monte Prât attualmente non in grado di garantire quanto richiesto dalle utenze tanto da pregiudicare lo sviluppo turistico di tutto l'altipiano. I disagi e le problematiche attuali si materializzano con l'impossibilità di garantire gli approvvigionamenti idrici richiesti ed il recapito di acque con alto rischio di inquinamento a conseguenza di tubazioni in acciaio molto degradate per effetto delle correnti vaganti. La sistemazione della rete acquedottistica viene ottenuta attraverso una sua riorganizzazione e attraverso la sostituzione delle condotte più vetuste. Inoltre, si prevede anche la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e di un nuovo serbatoio di carico in Piè di Corno che garantirà l'approvvigionamento a gravità di tutta la rete di distribuzione eliminando così gli attuali impianti di sollevamento esistenti con conseguenti risparmi di gestione. È prevista anche la sostituzione di buona parte della rete di distribuzione attualmente passante lungo i boschi e pascoli con nuove tubazioni poste lungo la viabilità esistente per garantire nel futuro un maggiore e più agevole controllo sullo stato di conservazione delle stesse. Il passaggio lungo la viabilità garantirà anche la protezione delle tubazioni dalle forme di inquinamento organico prodotte lungo prati a pascolo. Inoltre, la scelta della ghisa sferoidale come materiale per le tubazioni sarà garanzia di durata e resistenza nei confronti delle azioni derivanti dalle correnti vaganti e dalle sollecitazioni meccaniche. La potabilizzazione dell'acqua verrà garantita munendo di un impianto di clorazione il nuovo serbatoio di testa di Piè di Corno, e disponendo nei serbatoi di «Val della Borgna» e dei «Larghs» di impianti di debatterizzazione a raggi UV.

Gli interventi previsti si possono così riassumere:

- a) formazione di linea di adduzione o distribuzione interrata per acquedotto con tubazioni in ghisa sferoidale lungo la viabilità esistente e lungo tratti boschivi con scarifiche, scavi e ripristini;
- b) predisposizione di linea di segnale e controllo interrata, affiancata alle tubazioni di acquedotto con tubazioni in PE, cavidotto e quadri di controllo;
- c) realizzazione di pozzetti di sfiato e scarico lungo le condotte;
- d) allacciamento utenze private esistenti;
- e) realizzazione di un serbatoio di accumulo incassato in roccia con struttura in c.a., vasca della capacità complessiva di 135 mc e raccorderia e pezzi speciali interni;
- f) installazione di impianto di sollevamento costituito da una coppia di pompe con prevalenza di 360 ml;
- g) installazione di impianti di disinfezione e debatterizzazione, nonché di un impianto di clorazione;
- h) interventi edili di manutenzione di serbatoi e vasche di accumulo esistenti.

Costi previsti

Per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della rete acquedottistica a servizio di Monte Prât è prevista una spesa complessiva di euro 1.930.000,00.

3. Completamento e adeguamento dell'impianto di San Giorgio di Nogaro

L'impianto di depurazione di San Giorgio di Nogaro (UD)

L'impianto è stato progettato per il trattamento di 83.000 m³/d di reflui prodotti nel bacino di utenza di vari comuni compresi nell'ambito perilagunare, ma, a seguito del ridotto sviluppo industriale della zona, attualmente tratta 20.000 m³/d. Questi provengono per circa il 50% dall'area industriale della Caffaro. Gli scarichi industriali risultano a norma di quanto specificato dal regolamento di scarico in fognatura redatto dal Consorzio Depurazione Laguna SpA. In anni recenti, si è assistito ad una ulteriore diminuzione delle attività industriali della zona con conseguente riduzione delle portate di acque reflue fino a valori di circa 18.000 m³/d. Circa 1.000 m³/d provengono, attraverso condotta dedicata, dalla confinante Birreria Castello.

Portate da progetto trattate presso l'impianto centralizzato

Portate da progetto trattate presso l'impianto centralizzato

Liquame	Portata media (mc/h)	Portata di punta (mc/h)	Portata max di pioggia (mc/h)	Portata giornaliera (mc/d)	A.E.
Urbano	399	687	3352	9578	42.000
Zootecnico	10	10	10	225	37.500
Industriale	3046	3046	3046	73104	619.308
Totale	3455	3743	6408	82907	698.808

La filiera di trattamento si sviluppa su due linee parallele e speculari e prevede che i reflui addotti da condotta fognaria siano sottoposti a pre-trattamento di grigliatura, desoleatura e disabbatura e poi ad un trattamento di tipo chimico-fisico e quindi biologico. Il comparto chimico-fisico, del volume complessivo di 920 m³ per linea, è seguito da una sedimentazione primaria attuata in quattro vasche (due per linea) a sviluppo longitudinale del volume unitario di 2.970 m³ e superficie di 990 m² e da un comparto biologico che si sviluppa su due linee parallele costituite ciascuna da 3 vasche di volume unitario pari a 5.355 m³ per un volume complessivo di oltre 32.000 m³. Il reattore biologico è servito da due sedimentatori secondari di superficie pari a 2.826 m² ciascuno. Questa linea, oltre ai reflui fognari, tratta i flussi di tutti i reflui e rifiuti liquidi conferiti all'impianto. In particolare, giungono qui i reflui provenienti da altre sezioni di trattamento interne all'impianto: il processo anaerobico (Biopaq) per il trattamento di reflui della Birreria Castello ed agro-industriali ad alto carico organico, il processo ad ossidazione chimica (Fenton) per il trattamento di reflui industriali a bassa biodegradabilità ed una sezione per il trattamento bottini costituiti per lo più da espurgo di pozzi neri. Vengono inoltre smaltiti, dopo preventivo stoccaggio, i percolati di discarica.

I reflui depurati vengono quindi scaricati a mare (circa 15 km dalla costa), per mezzo di una condotta sub-lagunare.

Si ha poi una linea fanghi priva di processo di stabilizzazione che prevede il susseguirsi delle operazioni unitarie di ispessimento, disidratazione, essiccamento ed incenerimento dei fanghi primari e secondari prodotti in impianto. La sezione di incenerimento è stata collaudata nel 1996 ma mai avviata.

Gli interventi di seguito descritti si rendono necessari sia alla luce di quanto disposto dal comma 1, lettera i) dell'articolo 91 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia al fine di garantire una qualità dell'effluente compatibile con le indicazioni del D.M. 6 novembre 2003, n. 367, concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ovvero fino a valori compatibili con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 185 del 2003 per il riutilizzo industriale delle acque reflue depurate.

Inoltre gli interventi sono finalizzati a garantire la massima tutela del corpo idrico ricettore (acque costiere dell'Alto Adriatico), che è stato individuato come «area sensibile» dalla recente normativa nazionale in materia ambientale.

Trattamento del refluo di rete fognaria

Sulla base delle verifiche dimensionali e dei dati di gestione si possono effettuare delle scelte strategiche, che per la linea acque comprendono la seguente riorganizzazione:

- Sollevamento del refluo di rete dopo grigliatura grossolana:
- Grigliatura,
- Disabbatura (una linea)
- Coagulazione (una linea)

- Flocculazione (una linea)
- Sedimentazione primaria (una vasca in condizioni normali, due in caso di sovrafflussi umidi);
- Utilizzo di uno scolmatore di sovrafflussi ed accumulo in due vasche di sedimentazione primaria da utilizzare come equalizzatori fuori linea dopo il trattamento chimico fisico;
- Processo biologico da attuare in due vasche; l'alimentazione è costituita dal refluo di rete che ha subito i processi di trattamento primari e dalle acque madri dei sedimenti lagunari;
- Sedimentazione secondaria da realizzare in due vasche;
- Filtrazione su sabbia o su pannelli filtranti (opzionale) al fine di limitare il contenuto di solidi sospesi nell'effluente e quindi il contenuto di microinquinanti particolati;
- Sollevamento per lo scarico a mare tramite condotta in pressione.

Ciò comporta l'utilizzo di parte delle opere esistenti senza nessuna nuova opera da realizzare salvo alcune opere minori quali:

- lo scolmatore dei sovrafflussi in ingresso alla sedimentazione primaria;
- alcune opere d'arte in linea acque per rendere possibile ed agevole la gestione dell'impianto.

È previsto inoltre l'upgrading di alcuni impianti, che in particolare richiede di:

- Dotare due vasche di sedimentazione primaria di miscelatori per farle funzionare come equalizzatori fuori linea tenendo in sospensione i solidi sospesi rimandandoli in testa impianto;
- Dotare il sedimentatore primario (due vasche) di una stazione di sollevamento dei reflui equalizzati;
- Effettuare l'upgrading dei sistemi di diffusione d'aria in una o due vasche biologiche sostituendo i diffusori non più funzionanti;
- Installare i miscelatori nelle due o tre vasche dedite al processo biologico per effettuare il processo a cicli alternati in reattore unico per la rimozione biologica dell'azoto;
- Installare sistemi di controllo automatico dei cicli alternati;
- Installare sistemi di adeguamento delle forniture di aria per limitare i consumi energetici e risparmiare sui costi di gestione.
- Sistema di filtrazione su sabbia o su pannelli filtranti dell'effluente finale.

Nella linea fanghi si opererà come segue:

- Stabilizzazione aerobica dei fanghi misti di supero prodotti nell'ambito del processo depurativo;
- Ispessimento gravitazionale dei fanghi stabilizzati (una vasca);
- Disidratazione dei fanghi (una nastro-prensa operativa, una seconda di riserva);
- Essiccamento termico dei fanghi disidratati (da ripristinare).

Inoltre si renderà necessario:

- Adattare una vasca biologica alla stabilizzazione aerobica fanghi con eventuale upgrading dei sistemi di diffusione obsoleti;
- Adattare le turbosoffianti per effettuare la stabilizzazione con minimi consumi energetici;
- Ripristinare tutta l'elettromeccanica che, per il lungo fermo, ha subito danni funzionali.

Investimenti previsti

L'importo complessivo degli interventi di miglioramento funzionale delle fasi di trattamento è coperto dai fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che ammontano a € 5.465.000,00.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

*Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio*



*Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia*



**ACCORDO PER LA TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA
DELLE RISORSE IDRICHE STIPULATO IN DATA 4 giugno 2003 (ARTT. 3 e 4)**

ACCORDO INTEGRATIVO

FRA

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

ALLEGATO 2

SCHEDE DI INTERVENTO

2006

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE INTERVENTO : **G2** VERSIONE DEL : .../.../.....

CODICE OPERAZIONE FONDI STRUTTURALI 2000/6 : (facoltativo)

C.U.P. : (facoltativo)

TITOLO DELL'INTERVENTO : **Fase terziaria della depurazione nel comune di Tolmezzo**

SETTORE DI INTERVENTO :

TIPO DI INTERVENTO :

LOCALIZZAZIONE:

1) REGIONE : **Friuli Venezia Giulia**..... PROVINCIA : **Udine**.....COMUNE : **Tolmezzo**..... OBIETTIVO U.E.:... (1)

2) REGIONE : PROVINCIA : COMUNE : OBIETTIVO U.E.:... (1)

n) REGIONE : PROVINCIA : COMUNE : OBIETTIVO U.E.:... (1)

RESPONSABILE DELL' INTERVENTO: **Ministero dell'Interno – Presidente della Regione – Riccardo Illy, quale Commissario delegato** (nome e cognome o funzione ricoperta)

RECAPITO: **via Piave, 10 – Tolmezzo (UD)** (facoltativo)

SOGGETTO PROPONENTE: **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

SOGGETTO PERCETTORE: **Commissario delegato per l'emergenza socio-ambientale di cui all'Ordinanza n. 3182/2002 del Min. Int.** (obbligatorio se previste Risorse per le Aree Depresse)

SOGGETTO ATTUATORE: **Commissario delegato per l'emergenza socio-ambientale di cui all'Ordinanza n. 3182/2002 del Min. Int.**

STATO DELL'INTERVENTO:

STATO DI AVANZAMENTO PROCEDURALE: ... - CRITICITA' FINANZIARIA: (euro) (2)

NOTE :

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO (3)

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA' I__I

PROGETTO PRELIMINARE I__I

PROGETTO DEFINITIVO I__I

PROGETTO ESECUTIVO I__I

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (4) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1. **STUDIO DI FATTIBILITA'**: SI/NO .../.../..... P/E - .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

Soggetto Competente:

Note:

2. **LIVELLI DI PROGETTAZIONE:**

A - PRELIMINARE **NO**.../.../..... P/E - .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

SOGGETTO COMPETENTE:

NOTE: L'intervento in argomento si propone come progetto integrativo al progetto esecutivo dell'intero impianto già approvato da parte della segreteria tecnica costituita in seno al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. L'intervento trova origine dalle indicazioni proposte dalla medesima segreteria in sede di approvazione del progetto esecutivo richiamato.

B – DEFINITIVA **SI** .../.../..... P/E - .../.../..... P/E - ...**31/12/2006**... P

Versione del 4 luglio 2002 2

SOGGETTO COMPETENTE: **Commissario delegato**

NOTE:

C – ESECUTIVA **SI** .../.../..... P/E - .../.../..... P/E - ...**31/12/2006**... P

SOGGETTO COMPETENTE: **Commissario delegato**

NOTE:

C. ALTRE ATTIVITA' (4) INIZIO FASE - FINE FASE

A – V.I.A. da parte della Regione .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

C – CONFERENZA DEI SERVIZI .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

Soggetto competente:.....

D – /.../..... P/E - .../.../..... P/E

Soggetto competente:.....

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente: **Commissario delegato**

NOTE : **L'aggiudicazione dei lavori dell'ampliamento e del potenziamento dell'impianto è già stata effettuata. Non sarà necessaria una nuova aggiudicazione dei lavori per il presente intervento, ma questi saranno realizzati nell'ambito dell'appalto già aggiudicato.**

2. ESECUZIONE LAVORI :

DATA INIZIO: **31/03/2007** - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : **31/12/2007** - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente: **Commissario delegato**

NOTE :

3. SOSPENSIONE LAVORI :

DATA INIZIO: .../.../..... - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : .../.../..... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente:.....

NOTE :

4. COLLAUDO :

DATA INIZIO: **31/12/2007** - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : **01/02/2008** - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente:.....

NOTE :

5. FUNZIONALITA' : **01/02/2008** - (Prevista/Effettiva)

NOTE :

3 – PIANO ECONOMICO (6)

COSTO COMPLESSIVO (euro) : **1.120.000,00**

Di cui: REA LIZZATO - DA REALIZZ. – TOTALE (7)

al 2006 - **70.000,00** – **70.000,00**

nel 2007 - **1.000.000,00** – **1.000.000,00**

nel 2008 - ... **50.000,00** - ... **50.000,00**

nel 2009 - -

nel - -

AVANZAMENTO DELLA SPESA: % (8)

4 – PIANO FINANZIARIO

1) TIPO FONTE : art. 4, comma 176, della Legge 350 del 24.12.2003

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)

IMPORTO: (euro) - ANNO DI COMPETENZA :

NOTE :

Versione del 4 luglio 2002 3

2) TIPO FONTE :

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)

IMPORTO: (euro) - ANNO DI COMPETENZA :

NOTE :

n) TIPO FONTE :

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)

IMPORTO: (euro) - ANNO DI COMPETENZA :

NOTE :

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI: importo totale (euro) di cui:

1. Data: .../.../..... importo: (euro)

2. Data: .../.../..... importo: (euro)

3. Data: .../.../..... importo: (euro)

4.

B. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTI : importo totale (euro) di cui:

1 Data: .../.../..... importo: (euro)

2 Data: .../.../..... importo: (euro)

3 Data: .../.../..... importo: (euro)

4.

C. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI: importo totale (euro)

6 - AVANZAMENTO FISICO

AVANZAMENTO LAVORI : % (11)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE : (12)

1. DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:

VALORE OBIETTIVO : (13)

VALORE CONSEGUITO :

NOTE :

2. DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:

VALORE OBIETTIVO : (13)

VALORE CONSEGUITO :

NOTE :

n) DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:

VALORE OBIETTIVO : (13)

VALORE CONSEGUITO :

NOTE :

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE INTERVENTO : **A2** VERSIONE DEL : .../.../.....
 CODICE OPERAZIONE FONDI STRUTTURALI 2000/6 :(facoltativo)
 C.U.P. : (facoltativo)
 TITOLO DELL'INTERVENTO : **Interventi di sistemazione della rete acquedottistica a servizio di Monte Prât**
 SETTORE DI INTERVENTO :
 TIPO DI INTERVENTO :
 LOCALIZZAZIONE:
 1) REGIONE : **Friuli Venezia Giulia**... PROVINCIA : **Udine**.....COMUNE : **Forgaria nel Friuli**....
 OBIETTIVO U.E.:... (1)
 2) REGIONE : PROVINCIA : COMUNE : OBIETTIVO U.E.:... (1)
 n) REGIONE : PROVINCIA : COMUNE : OBIETTIVO U.E.:... (1)
 RESPONSABILE DELL' INTERVENTO: **p.i. De Nardo Pietro – Responsabile Ufficio tecnico comunale** (nome e cognome o funzione ricoperta)
 RECAPITO: **piazza Tre Martiri, 4 – 33030 Forgaria nel Friuli (UD)** (facoltativo)
 SOGGETTO PROPONENTE: **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**
 SOGGETTO PERCETTORE: **Comune di Forgaria nel Friuli (UD)** (obbligatorio se previste Risorse per le Aree Depresse)
 SOGGETTO ATTUATORE: **Comune di Forgaria nel Friuli (UD)**
 STATO DELL'INTERVENTO:
 STATO DI AVANZAMENTO PROCEDURALE: ... - CRITICITA' FINANZIARIA: (euro) (2)
 NOTE :

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO (3)

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA (barrare la casella):

- STUDIO DI FATTIBILITA' I__I
- PROGETTO PRELIMINARE IXI
- PROGETTO DEFINITIVO I__I
- PROGETTO ESECUTIVO I__I

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (4) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1. **STUDIO DI FATTIBILITA'**: SI/NO .../.../..... P/E - .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

Soggetto Competente:
 Note:

2. **LIVELLI DI PROGETTAZIONE:**

A - PRELIMINARE SI .../.../..... P/E - .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

SOGGETTO COMPETENTE: **Comune di Forgaria nel Friuli (UD)**

NOTE:

B – DEFINITIVA SI .../.../..... P/E - .../.../..... P/E - **30/09/2006**... P

Versione del 4 luglio 2002 2

SOGGETTO COMPETENTE: **Comune di Forgaria nel Friuli (UD)**

NOTE:

C – ESECUTIVA SI .../.../..... P/E - .../.../..... P/E - **30/09/2006**... P

SOGGETTO COMPETENTE: **Comune di Forgaria nel Friuli (UD)**

NOTE:

C. ALTRE ATTIVITA' (4) INIZIO FASE - FINE FASE

A – V.I.A. da parte della Regione .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

C – CONFERENZA DEI SERVIZI .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

Soggetto competente:.....

D – .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

Soggetto competente:.....

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: **31/10/2006**..... - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : **31/12/2006**... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente: **Comune di Forgaria nel Friuli (UD)**

NOTE :

2. ESECUZIONE LAVORI :

DATA INIZIO: **01/03/2007** - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : **01/09/2007** - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente: **Comune di Forgaria nel Friuli (UD)**

NOTE :

3. SOSPENSIONE LAVORI :

DATA INIZIO: .../.../..... - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : .../.../..... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente:.....

NOTE :

4. COLLAUDO :

DATA INIZIO: **01/10/2007** - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : **01/11/2007** - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente:.....

NOTE :

5. FUNZIONALITA' : **01/11/2007** - (Prevista/Effettiva)

NOTE :

3 – PIANO ECONOMICO (6)

COSTO COMPLESSIVO (euro) : **1.930.000,00**

Di cui: REA LIZZATO - DA REALIZZ. – TOTALE (7)

al 2006 - **130.000,00** - **130.000,00**

nel 2007 - **1.800.000,00** - **1.800.000,00**

nel 2008 - -

nel 2009 - -

nel - -

AVANZAMENTO DELLA SPESA: % (8)

4 – PIANO FINANZIARIO

1) TIPO FONTE : art. 4, comma 176, della Legge 350 del 24.12.2003

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)

IMPORTO: (euro) - ANNO DI COMPETENZA :

NOTE :

Versione del 4 luglio 2002 3

2) TIPO FONTE :

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)

IMPORTO: (euro) - ANNO DI COMPETENZA :

NOTE :

n) TIPO FONTE :

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)

IMPORTO: (euro) - ANNO DI COMPETENZA :

NOTE :

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI: importo totale (euro) di cui:

1. Data: .../.../..... importo: (euro)

2. Data: .../.../..... importo: (euro)

3. Data: .../.../..... importo: (euro)

4.

B. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTI : importo totale (euro) di cui:

1 Data: .../.../..... importo: (euro)

2 Data: .../.../..... importo: (euro)

3 Data: .../.../..... importo: (euro)

4

C. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI: importo totale (euro)

6 - AVANZAMENTO FISICO

AVANZAMENTO LAVORI : % (11)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE : (12)

1. DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:

VALORE OBIETTIVO : (13)

VALORE CONSEGUITO :

NOTE :

2. DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:

VALORE OBIETTIVO : (13)

VALORE CONSEGUITO :

NOTE :

n) DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:

VALORE OBIETTIVO : (13)

VALORE CONSEGUITO :

NOTE :

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE INTERVENTO : **B8** VERSIONE DEL : .../.../.....
 CODICE OPERAZIONE FONDI STRUTTURALI 2000/6 :(facoltativo)
 C.U.P. : (facoltativo)
 TITOLO DELL'INTERVENTO : **Completamento e adeguamento dell'impianto di San Giorgio di Nogaro**

 SETTORE DI INTERVENTO :
 TIPO DI INTERVENTO :
 LOCALIZZAZIONE:
 1) REGIONE : **Friuli Venezia Giulia**.... PROVINCIA : **Udine**.....COMUNE : **San Giorgio di Nogaro**.....
 OBIETTIVO U.E.:... (1)
 2) REGIONE : PROVINCIA : COMUNE : OBIETTIVO U.E.:... (1)
 n) REGIONE : PROVINCIA : COMUNE : OBIETTIVO U.E.:... (1)
 RESPONSABILE DELL' INTERVENTO: **geom. Alessandro Florit – Direttore tecnico Consorzio Laguna S.p.A.**
 (nome e cognome o funzione ricoperta)
 RECAPITO: **via E. Fermi, Zona Industriale Aussa-Corno – San Giorgio di Nogaro (UD)** (facoltativo)
 SOGGETTO PROPONENTE: **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**
 SOGGETTO PERCETTORE: **Consorzio Depurazione Laguna S.p.A.** (obbligatorio se previste Risorse per le Aree Depresse)
 SOGGETTO ATTUATORE: **Consorzio Depurazione Laguna S.p.A.**
 STATO DELL'INTERVENTO:
 STATO DI AVANZAMENTO PROCEDURALE: ... - CRITICITA' FINANZIARIA: (euro) (2)
 NOTE :

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO (3)

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA (barrare la casella):

- STUDIO DI FATTIBILITA' I__I
- PROGETTO PRELIMINARE IXI
- PROGETTO DEFINITIVO I__I
- PROGETTO ESECUTIVO I__I

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (4) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1. **STUDIO DI FATTIBILITA'**: SI/NO .../.../..... P/E - .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

Soggetto Competente:

Note:

2. **LIVELLI DI PROGETTAZIONE:**

A - PRELIMINARE SI.../.../..... P/E - .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

SOGGETTO COMPETENTE: **Consorzio Depurazione Laguna S.p.A.**

NOTE:

B – DEFINITIVA SI .../.../..... P/E - .../.../..... P/E - ...**30/09/2006**... P

Versione del 4 luglio 2002 2

SOGGETTO COMPETENTE: **Consorzio Depurazione Laguna S.p.A.**

NOTE:

C – ESECUTIVA SI/NO .../.../..... P/E - .../.../..... P/E - ...**30/09/2006**... P

SOGGETTO COMPETENTE: **Consorzio Depurazione Laguna S.p.A.**

NOTE:

C. ALTRE ATTIVITA' (4) INIZIO FASE - FINE FASE

A – V.I.A. da parte della Regione .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

C – CONFERENZA DEI SERVIZI .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

Soggetto competente:.....

D – P/E - .../.../..... P/E

Soggetto competente:.....

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: **31/10/2006**..... - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : **30/04/2007**... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente: **Consorzio Depurazione Laguna S.p.A.**

NOTE :

2. ESECUZIONE LAVORI :

DATA INIZIO: **01/06/2007** - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : **01/12/2008** - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente: **Consorzio Depurazione Laguna S.p.A.**

NOTE :

3. SOSPENSIONE LAVORI :

DATA INIZIO: .../.../..... - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : .../.../..... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente:.....

NOTE :

4. COLLAUDO :

DATA INIZIO: **01/12/2008** - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : **01/03/2009** - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente: **Consorzio Depurazione Laguna S.p.A.**

NOTE :

5. FUNZIONALITA' : **01/03/2009** - (Prevista/Effettiva)

NOTE :

3 – PIANO ECONOMICO (6)

COSTO COMPLESSIVO (euro) : **5.465.000,00**

Di cui: REA LIZZATO - DA REALIZZ. – TOTALE (7)

al 2006 - **365.000,00** - **365.000,00**

nel 2007 - **1.600.000,00** - **1.600.000,00**

nel 2008 - **3.500.000,00** - **3.500.000,00**

nel 2009 - -

nel - -

AVANZAMENTO DELLA SPESA: % (8)

4 – PIANO FINANZIARIO

1) TIPO FONTE : art. 4, comma 176, della Legge 350 del 24.12.2003

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)

IMPORTO: (euro) - ANNO DI COMPETENZA :

NOTE :

Versione del 4 luglio 2002 3

2) TIPO FONTE :

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)

IMPORTO: (euro) - ANNO DI COMPETENZA :

NOTE :

n) TIPO FONTE :

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)

IMPORTO: (euro) - ANNO DI COMPETENZA :

NOTE :

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI: importo totale (euro) di cui:

1. Data: .../.../..... importo: (euro)

2. Data: .../.../..... importo: (euro)

3. Data: .../.../..... importo: (euro)

4.

B. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTI : importo totale (euro) di cui:

1 Data: .../.../..... importo: (euro)

2 Data: .../.../..... importo: (euro)

3 Data: .../.../..... importo: (euro)

4

C. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI: importo totale (euro)

6 - AVANZAMENTO FISICO

AVANZAMENTO LAVORI : % (11)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE : (12)

1. DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:

VALORE OBIETTIVO : (13)
VALORE CONSEGUITO :
NOTE :
2. DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:
VALORE OBIETTIVO : (13)
VALORE CONSEGUITO :
NOTE :
n) DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:
VALORE OBIETTIVO : (13)
VALORE CONSEGUITO :
NOTE :

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA,
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

UDINE

Comune di Ronchis. Avviso di adozione del Piano di settore per il comparto del commercio per la parte in cui costituisce variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che il comune di Ronchis, con deliberazione consiliare n. 14 del 20 febbraio 2006, ha adottato il Piano di settore per il comparto del commercio per la parte in cui costituisce variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano di settore per il comparto del commercio per la parte in cui costituisce variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tarvisio. Avviso di adozione della variante n. 37 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che il comune di Tarvisio, con deliberazione consiliare n. 90 del 23 settembre 2004, integrata con deliberazione consiliare n. 18 del 28 marzo 2006, ha adottato la variante n. 37 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 37 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 26 aprile 2006. Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio Libro Fondiario - Ufficio tavolare di Trieste - Completamento del Libro Fondiario del C.C. di Rupingrande - II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 3 marzo 2006.

Si ripubblica l'editto di cui all'oggetto, già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 26 aprile 2006, pag. 99, in quanto mancante di una parte.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 3 marzo 2006 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 dal B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2. Rd 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Rupingrande - Veliki Repen, in antiche mappe, con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla p.c. 85, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Giovanna Skabar nata a Monrupino il 4 novembre 1929, Alma Skabar nata a Monrupino il 5 agosto 1931, Giovanna Hrovatic nata a Monrupino il 15 ottobre 1939, Tanja Skabar nata a Trieste il 6 luglio 1959, Martina Skabar nata a Trieste il 23 luglio 1975 in ragione di 1/5 ciascuna e senza aggravio alcuno; che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 3 aprile 2006;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Rd. 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

- a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà;
- b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° ottobre 2006, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Rd 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 3 marzo 2006.

IL PRESIDENTE:
dott. Vincenzo Sammartano

PARTE SECONDA

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E
PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie speciale n. 11
del 15 marzo 2006)*

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 6 - 10 marzo 2006, n. 88

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Amministrazione pubblica - Autorizzazione all'assunzione di personale a tempo indeterminato - Modalità e limiti. Lesioni della potestà legislativa primaria della Regione ricorrente in materia di «ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione».

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), promosso con ricorso della Regione Friuli Venezia Giulia, notificato il 28 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 3 marzo 2005 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2005;

VISTO l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

UDITI l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. - Col ricorso iscritto al n. 28 del registro ricorsi del 2005, la Regione Friuli Venezia Giulia ha promosso giudizio di legittimità costituzionale avverso l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) impugnando, tra gli altri, il comma 103, il quale stabilisce che «a decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente». Assume la Regione che detta norma violi l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria, in materia di organizzazione, riconosciuta dagli articoli 4, numero 1), 8, nonché 48 e seguenti della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), tenendo anche conto, per quanto riguarda i limiti di cui all'articolo 4, dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La ricorrente osserva che la norma impugnata, pur avendo finalità di «coordinamento della finanza pubblica», incide tuttavia sull'organizzazione amministrativa della Regione in violazione dei limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale.

In particolare, rammenta la Regione Friuli Venezia Giulia come la Corte, prendendo in esame norme che, analogamente a quella oggi denunciata, stabilivano che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute [...] entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002» - e successivamente 2003 - (articoli 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350), ne ha dichiarato l'illegittimità, in quanto la disposizione in esse contenuta «non si limita a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, ma pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della copertura delle vacanze verificatesi nel 2002, imponendo che tale copertura non sia superiore al 50 per cento», in tal modo risolvendosi «in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri [...] ed obiettivi [...] ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenza n. 390 del 2004).

RITIENE la ricorrente che tali principi, dalla Corte già fissati in precedenza (sentenza n. 376 del 2003 e sentenza n. 36 del 2004) e successivamente ribaditi (sentenza n. 414 del 2004), siano stati violati dalla norma oggi censurata la quale, contenendo le assunzioni a tempo indeterminato «entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente», pone un vincolo «specifico e puntuale» che esorbita dal potere statale di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, lede l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale, sancita in materia di organizzazione dagli articoli 4, numero 1), 8, nonché 48 e seguenti dello statuto regionale. La Regione Friuli Venezia Giulia conclude osservando che la censura non avrebbe ragion d'essere ove si dovesse ritenere che la clausola di salvaguardia recata dall'articolo 1, comma 569, della legge finanziaria 2005 (la quale testualmente prevede che «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti») fosse intesa in modo da escludere l'applicabilità dell'impugnato comma 103 alla ricorrente; ciò che potrebbe ritenersi alla luce della previsione dell'articolo 1, comma 38, della medesima legge, a tenore del quale «per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007», secondo un modello che, dunque, renderebbe ulteriormente irrazionale il ritenere configurato un vincolo rigido in relazione al personale.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, osserva in primo luogo che la norma impugnata, applicabile solo a decorrere dal 2008, non determina alcuna lesione attuale delle attribuzioni della Regione, risolvendosi in «una previsione programmatica e indicativa di una politica generale di bilancio, la cui attuazione dipenderà dalla situazione finanziaria complessiva del tempo in cui è destinata ad operare».

L'Avvocatura ritiene comunque infondata la questione per la inapplicabilità alla ricorrente della norma denunciata - il cui unico scopo è quello di porre un limite generale alla spesa corrente, la cui voce principale è quella per il personale - proprio alla stregua della richiamata previsione speciale dell'articolo 1, comma 38, della legge n. 311 del 2004.

3. - In prossimità dell'udienza la Regione Friuli Venezia Giulia ha depositato una memoria in replica alle difese articolate dall'Avvocatura generale dello Stato.

La ricorrente, dopo aver dichiarato di prendere atto della circostanza che l'Avvocatura non ritiene applicabile alla Regione Friuli Venezia Giulia la norma impugnata, ribadisce che essa «fissa un limite preciso e rigido, destinato ad operare senza che siano previste valutazioni della situazione finanziaria che si avrà nel 2008», ed inoltre che l'attualità del lamentato *vulnus* all'autonomia organizzativa e finanziaria regionale non è condizionata dal fatto che il vincolo sia destinato ad operare dal 2008, traducendosi l'opposta tesi in un sostanziale diniego di giustizia, laddove all'odierna inattualità dell'interesse si aggiungerebbe l'impossibilità di contestare la norma nel 2008 per l'intervenuto decorso del termine stabilito dall'articoli 127 della Costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - La Regione Friuli Venezia Giulia lamenta l'illegittimità costituzionale - in relazione agli articoli 4, numero 1), 8 e 48 e seguenti della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, tenendo anche conto, per quanto riguarda i limiti di cui all'articolo 4, dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), in quanto, disponendo che «a decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente», pone un vincolo «specifico e puntuale» in tema di assunzioni, così esorbitando dai limiti posti al potere statale di coordinamento della finanza pubblica dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

2. - Preliminarmente, deve essere disposta la separazione della questione di legittimità costituzionale del comma 103 dalle altre, che investono altri commi dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, sollevate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il medesimo ricorso; questioni che saranno oggetto di distinte pronunce.

3. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza attuale di interesse è priva di pregio, dovendo la questione di legittimità costituzionale della legge essere proposta, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall'articolo 127 della Costituzione: dal che discende che la lesione della sfera di competenza lamentata dal ricorrente presuppone la sola esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione (sentenze n. 287 e n. 263 del 2005; n. 407 del 2002), ed essendo sufficiente che essa sia, ancorché non immediatamente, applicabile (sentenza n. 234 del 2005).

4. - Deve altresì essere respinta la tesi, prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale non vi sarebbe, ab origine, materia del contendere per l'inapplicabilità alla Regione ricorrente della disposizione censurata. In proposito, deve rilevarsi che, da un lato, la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 569 è troppo generica per giustificare tale conclusione, mentre, dall'altro lato, la previsione del comma 38 - con il suo inequivoco riferirsi agli anni 2005, 2006 e 2007 - è troppo specifica per consentire di ritenere tale previsione estensibile all'anno 2008, al quale la norma censurata si riferisce.

5. - Nel merito, il ricorso è fondato.

L'articolo 4, numero 1), dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia riconosce alla Regione potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione»; locuzione che, letta in connessione con quanto la medesima norma prevede subito dopo riguardo «allo stato giuridico ed economico del personale», rende chiaro come l'autonomia regionale debba potersi manifestare non solo nel disciplinare normativamente i propri uffici, ma anche nell'organizzarli, destinando ad essi il personale ritenuto necessario.

Ciò posto, è evidente che la norma censurata comprime illegittimamente l'autonomia regionale imponendo limiti precisi e puntuali (e non già di principio - quale il «previo esperimento delle procedure di mobilità»: cfr. sentenza n. 388 del 2004 - idonei a contenere la spesa corrente) non giustificabili dall'esigenza di coordinare la spesa pubblica; esigenza che lo Stato può salvaguardare prescrivendo «criteri ed obiettivi» ma senza «imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenze n. 390 del 2004; n. 417 e n. 449 del 2005).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate, nei confronti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il ricorso in epigrafe; Dichiaro l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli Venezia Giulia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

Il Presidente: Marini

Il Redattore: Vaccarella

Il Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

*(Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie speciale n. 14
del 5 aprile 2006)*

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 23-31 Marzo 2006, n. 133

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Bilancio e contabilità pubblica - Istituzione di un fondo speciale destinato alla ricerca scientifica, all'ambiente e alla produzione di energia da fonti rinnovabili - Intervento finanziario diretto statale invasivo della competenza legislativa, amministrativa e finanziaria regionale, lesione del principio di leale collaborazione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), promosso con ricorso della Regione Friuli Venezia Giulia notificato il 28 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 3 marzo 2005 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2005.

VISTO l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

UDITO nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

UDITI l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Filippo Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. - La Regione Friuli Venezia Giulia, con ricorso notificato il 28 febbraio 2005 e depositato il 3 marzo 2005, ha sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale relative alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). In particolare, la ricorrente censura alcune norme che, a suo dire, perpetuano la «tradizione» della istituzione di fondi speciali finalizzati alla erogazione di finanziamenti in varie materie di competenza regionale, tra le quali l'articolo 1, comma 248, impugnato in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Tale norma prevede che, al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili con particolare attenzione alle potenzialità di produzione di idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica, è istituito, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro e che esso è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile, destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento stesso non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca, ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.

Secondo la ricorrente la norma incide su una materia di competenza concorrente, la ricerca scientifica, che resta la materia prevalente anche se è finalizzata alla tutela dell'ambiente. Comunque, la finalità di tutela dell'ambiente non esclude la competenza delle Regioni in relazione alla connessione con le materie di loro sicura competenza.

Il Fondo non risulta destinato alle Regioni, ma all'erogazione diretta di contributi a favore degli autori dei progetti di ricerca; verosimilmente - osserva la Regione - tali autori saranno soprattutto gli stessi soggetti tenuti al cofinanziamento (università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese). Si tratterebbe, quindi, di un intervento finanziario diretto statale in un ambito di competenza regionale, lesivo della competenza legislativa, amministrativa e finanziaria in materia di ricerca scientifica, ovvero, in subordine, in materia ambientale, là dove istituisce un fondo settoriale anzichè trasferire pro quota alla Regione Friuli Venezia Giulia le relative risorse, da considerarsi costituzionalmente illegittimo alla stregua dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Qualora l'esistenza di un fondo settoriale a gestione centrale fosse ritenuta giustificata da esigenze di esercizio unitario, conclude la ricorrente, il comma 248 della norma in esame sarebbe, comunque, illegittimo in quanto non prevede un'intesa con le Regioni.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando anzitutto che il fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e al miglioramento della qualità ambientale dei centri urbani. Gli interessi ambientali perseguiti non sono messi in dubbio dalla ricorrente, che tuttavia ritiene prevalenti quelli della ricerca scientifica.

Ma, osserva l'Autorità intervenuta, nella tutela dell'ambiente rientra ogni attività rivolta a questo fine, comprese le ricerche e gli studi.

Dal fatto che la Regione possa rivendicare una sua legislazione concorrente in materia di ricerca scientifica non deriva la preclusione per lo Stato di esercitare, a sua volta, la propria competenza legislativa, ma solo la possibilità per la Regione di introdurre una sua normativa, da coordinare con quella statale, posto che il concorso di due potestà legislative non può comportare la preclusione per una di esse, nella specie per quella esclusiva dello Stato.

3. - Nell'imminenza dell'udienza, la Regione ha depositato una memoria in cui contesta le argomentazioni difensive dell'Avvocatura, osservando come esse conferiscano rilievo assoluto al criterio teleologico di individuazione della materia, mentre questo deve essere combinato con il criterio oggettivo; infatti, la materia di riferimento prevalente sarebbe la ricerca scientifica, ma, aggiunge la ricorrente, anche qualora si decidesse per la prevalenza della tutela dell'ambiente, ciò non escluderebbe affatto la competenza regionale, dati i limiti entro i quali deve ritenersi circoscritta la competenza statale esclusiva a tutelare l'ambiente e dato che la norma impugnata non è affatto volta a fissare standards uniformi di tutela.

Peraltro, la collocazione della materia nell'ambito della ricerca scientifica sarebbe confermata dalla circostanza che i destinatari del finanziamento possono essere soltanto enti di ricerca. Sotto altri profili l'intervento riguarda la «produzione dell'energia» che, nella sua stessa dimensione nazionale, attiene alla potestà concorrente.

4. - Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria, in cui sostiene che la previsione censurata avrebbe effetti solo sul piano della contabilità statale, nel senso che le materie finali di destinazione sarebbero deducibili soltanto dagli atti di attuazione, contro i quali la Regione potrà servirsi di tutti i rimedi, anche di rilievo costituzionale.

Il principio di leale collaborazione, infine, potrebbe assumere rilievo, secondo l'Avvocatura, solo in una fase esecutiva, quando gli organi dello Stato competenti, non ancora individuati, dovessero provvedere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - La Regione Friuli Venezia Giulia ha sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale relative a disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005).

La presente sentenza concerne lo scrutinio dell'articolo 1, comma 248, della stessa legge; le altre questioni sono decise con separate pronunce.

La ricorrente assume che la disposizione censurata prevede la istituzione di un fondo destinato, quanto meno in via prevalente, alla ricerca scientifica e menoma quindi la sfera di attribuzioni regionali in una materia di competenza ripartita.

In via subordinata, la Regione deduce che, qualora dovesse ravvisarsi l'esigenza di una gestione unitaria del Fondo, l'esclusione delle Regioni dalla sua gestione sarebbe comunque illegittima.

2. - Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza attuale di interesse, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, nel senso che soltanto dagli atti di attuazione si potranno individuare le materie finali di destinazione.

L'eccezione non è fondata.

Le questioni di legittimità costituzionale delle leggi devono essere proposte, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall'articolo 127 Cost.; dal che discende che la lesione della sfera di competenza lamentata dalla ricorrente presuppone la sola esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa sia, ancorchè non immediatamente, applicabile (sentenza n. 234 del 2005).

3. - La questione è fondata per quanto sostenuto nel ricorso in via subordinata.

4. - Questa Corte ha più volte affermato il principio che le disposizioni di leggi statali istitutive di fondi con vincoli di destinazione sono legittime soltanto se esauriscono i loro effetti in materie attribuite alle competenze dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 370 del 2003, n. 12, n. 16, n. 49, n. 308, n. 423 del 2004, n. 31, n. 51, n. 160 e n. 231 del 2005).

Tuttavia, come pure è stato già rilevato, la complessità della realtà sociale da regolare comporta che, di

frequente, le normative non possano essere riferite nel loro insieme ad una sola materia, perchè concernono situazioni non omogenee, ricomprese in materie diverse sotto il profilo della competenza legislativa. In siffatti casi di concorso di competenze questa Corte ha fatto applicazione, secondo le peculiarità dell'intreccio di discipline, del criterio della prevalenza di una materia sull'altra e del principio di leale collaborazione (sentenze n. 370 del 2003, n. 50, n. 219, n. 231 del 2005).

Nel caso in esame non si può dubitare che la disposizione censurata riguardi una pluralità di materie diverse e, precisamente, la ricerca scientifica, l'ambiente, la produzione di energia e, più in particolare, la sua produzione da fonti rinnovabili.

Le prime due - ricerca scientifica e ambiente - come questa Corte ha osservato, sono materie che hanno delle peculiarità.

Per quanto concerne l'ambiente, si è più volte affermato che esso costituisce un valore da tutelare nell'ambito di tutte le discipline che in qualche modo possano su di esso incidere.

Da qui anche l'affermazione che, se sull'ambiente la competenza dello Stato è piena e quindi non limitata alla determinazione dei principi fondamentali, non può negarsi la legittimità di una legislazione delle Regioni le quali, nel quadro ed in armonia con quella statale, nell'esercitare la competenza che loro appartiene riguardo ad altre materie - ad esempio, il governo del territorio - approntino ulteriori strumenti di tutela, legati alla specificità dei luoghi (sentenze n. 407 del 2002, n. 62 e n. 108 del 2005).

Alla materia della ricerca scientifica è sotteso un valore la cui promozione può essere perseguita anche con una disciplina che precipuamente concerna materie diverse. E, correlativamente, si è affermato che, qualora la ricerca verta su materie di competenza esclusiva statale, a queste occorra riferirsi per stabilire la competenza legislativa (sentenze n. 423 del 2004 e n. 31 del 2005). In buona sostanza la ricerca scientifica, qualora si delimiti l'area su cui verte e si individuino le finalità perseguite, riceve da queste la propria connotazione.

5. - Per quel che riguarda la disciplina dell'energia e della sua produzione, si rileva che, se essa, nella ripartizione dell'attuale articolo 117 Cost., è annoverata tra le materie di competenza ripartita, già nella legislazione ordinaria antecedente la riforma del Titolo V della Costituzione, in particolare per quanto concerne quella ricavabile da fonti rinnovabili, non era riservata esclusivamente allo Stato.

Infatti, gli articoli 5, 9 e 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), prevedevano competenze regionali così come ben precise competenze regionali sono individuate dagli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Nella normativa successiva le competenze della Conferenza unificata sono state accresciute dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/1977/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), sia pure limitatamente alla disciplina dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Infine numerose disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), prevedono l'intervento delle Regioni nella disciplina della produzione e distribuzione dell'energia mediante atti di normazione primaria e secondaria (v., in particolare, l'articolo 1, commi 4, 5 e 6). Per quanto più specificamente riguarda la questione in esame, l'articolo 1, comma 7, lettera o), della stessa legge, nell'elencare i compiti e le funzioni amministrative dello Stato, stabilisce che la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico sia fatta d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

6. - Alla luce dei principi menzionati e delle considerazioni svolte, si deve concludere che la disposizione in esame concerne una pluralità di materie; che alcune di esse, per le loro peculiarità, e cioè per il fatto che non si esauriscono in un delimitato ambito materiale (ambiente, ricerca scientifica), non si prestano ad un giudizio di prevalenza; che la ricerca scientifica, alla cui promozione il Fondo è destinato, ha ad oggetto l'ambiente, materia di competenza statale sia pure nella particolare accezione di cui si è detto, ma anche la produzione di energia, materia di competenza ripartita.

Di conseguenza, mentre per risolvere la questione non può essere adottato il criterio della prevalenza, per ricondurre a legittimità costituzionale la norma occorre fare applicazione del principio di leale collaborazione nella fase di attuazione della disposizione e di erogazione delle risorse, nella forma dell'intesa con la Conferenza, come prevista dalla legge statale (legge n. 239 del 2004).

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente Regione Friuli Venezia Giulia, nei confronti di altre disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005);

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 248, della predetta citata legge n. 311 del 2004, nella parte in cui non prevede che la sua attuazione e l'erogazione delle risorse avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.

Il Presidente: Marini

Il Redattore: Amirante

Il Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

(Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie speciale n. 14
del 5 aprile 2006)

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 23-31 marzo 2006, n. 134.

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Sanità pubblica - Determinazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza sanitaria - Individuazione delle tipologie di assistenza e dei servizi relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale - Ingiustificata riduzione delle modalità di coinvolgimento delle regioni, con lesione del principio di leale collaborazione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), promossi con ricorsi della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento rispettivamente notificati il 28 febbraio e il 1^o marzo 2005, depositati in cancelleria il 3 e l'8 marzo 2005 ed iscritti ai nn. 28 e 35 del registro ricorsi 2005.

VISTI gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

UDITO nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo;

UDITI l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli Venezia Giulia e per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Filippo Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis)

2. - A propria volta, con ricorso notificato il 28 febbraio 2005 e depositato il 3 marzo 2005 (reg. ric. n. 28 del 2005), la Regione Friuli Venezia Giulia ha impugnato, tra l'altro, l'articolo 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, proponendo, in termini analoghi, le medesime censure svolte dalla Provincia di Trento (e basate, quanto all'autonomia legislativa e amministrativa regionale in materia di assistenza sanitaria e organizzazione del relativo servizio, sugli articoli 5, numero 16) e 8), dello statuto).

3. - Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto delle questioni con argomenti di analogo tenore.

Secondo l'Avvocatura, sia le tipologie di assistenza e i servizi (secondo periodo della norma impugnata), sia gli standard (primo periodo) attengono direttamente ai livelli essenziali di assistenza, la cui determinazione spetterebbe allo Stato, in forza dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Ove poi dovesse farsi applicazione della potestà legislativa garantita dagli statuti speciali delle due ricorrenti, anziché del predetto titolo di competenza legislativa statale, la prima sarebbe priva di carattere esclusivo, dovendo soggiacere, in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ai principi stabiliti dalla legge nazionale (mentre sarebbe incongruo il richiamo alla competenza primaria in tema di ordinamento degli uffici), anche con riguardo alle risorse finanziarie programmate per il servizio sanitario nazionale, alle quali i LEA e gli stessi standard debbono correlarsi, ai fini di un'uniforme applicazione sul territorio nazionale.

La «valenza prettamente tecnica» degli standard avrebbe suggerito di demandarne la determinazione «ad organi tecnici» «dopo avere fissato i parametri essenziali», ivi comprese le risorse disponibili.

Si sarebbe poi richiesto il solo parere della Conferenza, anziché l'intesa, per scongiurare, in caso di contrasto tra le parti, ritardi che nel settore sanitario (...) debbono essere evitati.

In ogni caso, la clausola di salvaguardia garantirebbe il rispetto dell'autonomia speciale.

4. - Nell'imminenza dell'udienza, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato memorie di analogo tenore, insistendo per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

Le ricorrenti replicano alle deduzioni svolte dall'Avvocatura dello Stato, ribadendo, anzitutto, che la norma impugnata reca una distinzione tra fissazione degli standard e determinazione dei livelli essenziali di assistenza insuperabile in sede esegetica, e tale, con riguardo agli standard, da erodere ogni spazio ulteriore di esercizio dell'autonomia regionale in materia di organizzazione sanitaria.

Inoltre, quanto al principio di legalità in senso sostanziale, le ricorrenti insistono nell'osservare che la legge è priva della necessaria «disciplina di base idonea a circoscrivere il potere regolamentare del Ministro»: la mera indicazione del tetto delle risorse finanziarie disponibili sarebbe insufficiente a tale scopo, giacché esso sarebbe un «elemento estrinseco, che limita ogni attività pubblica».

Infine, la previsione di un parere della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, in luogo dell'intesa, non potrebbe essere giustificata alla luce dell'eventualità che l'intesa non sia raggiunta, poichè l'ordinamento giuridico conosce le procedure per superare tale «stallo» (articoli 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»).

(omissis)

In conclusione, entrambe le ricorrenti dichiarano di insistere perchè la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

5. - A propria volta, nell'imminenza dell'udienza pubblica, la difesa dello Stato ha depositato memorie di analogo tenore, insistendo per il rigetto dei ricorsi.

Le argomentazioni ricalcano le deduzioni già svolte in sede di costituzione in giudizio.

Lo Stato richiama altresì, quale titolo della propria competenza legislativa, la materia del «coordinamento della finanza pubblica», nell'esercizio della quale il mero parere della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome sarebbe sufficiente strumento di leale collaborazione, anche alla luce del rilievo per cui l'atto regolamentare statale è adottato dal Ministro della salute, avvalendosi di una Commissione cui partecipano rappresentanti designati dalle Regioni.

Si ribadisce, infine, che il carattere tecnico della materia impone il ricorso ad organi dotati delle necessarie competenze, e non già «di estrazione politica».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con distinti ricorsi di analogo tenore, la Provincia autonoma di Trento e la Regione Friuli Venezia Giulia (quest'ultima unitamente ad altre disposizioni) hanno impugnato l'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005».

La Provincia di Trento evoca a parametro costituzionale del giudizio gli articoli 8, numero 1), numero 9, numero 10) e numero 16), del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); l'articolo 117, commi quarto e sesto, della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione); il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), «con particolare riferimento all'articolo 2»; l'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); i principi costituzionali di legalità sostanziale e di leale collaborazione.

La Regione Friuli Venezia Giulia, richiama a propria volta, gli articoli 5), numero 16), e 8) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e l'articolo 117, commi quarto e sesto, della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, nonché i principi costituzionali di legalità sostanziale e di leale collaborazione.

2. - La Regione Friuli Venezia Giulia ha impugnato anche altri commi dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004.

Per ragioni di disomogeneità delle materie coinvolte, le questioni di costituzionalità prospettate in relazione alle suddette disposizioni verranno trattate separatamente da quelle concernenti l'articolo 1, comma 169, per essere definite con distinte decisioni di questa Corte.

3. - Considerata l'identità di materia, nonché la sostanziale analogia delle questioni prospettate dalle due ricorrenti in relazione al menzionato articolo 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

4. - Le ricorrenti fondano le proprie censure su una distinzione tra primo e secondo periodo della norma impugnata.

Essa, nella parte in cui affida ad un regolamento del Ministro della salute la determinazione degli «standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi, di cui ai livelli essenziali di assistenza» sanitaria esorbiterebbe dalla competenza statale in punto di individuazione dei LEA, per invadere invece la sfera di competenza provinciale in tema di «ordinamento degli uffici» e «igiene e sanità» ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera (articolo 8, numeri 1, 9 e 10 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige) e quella di competenza regionale in tema di «igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera» (articolo 5, numero 16, dello statuto della Regione Friuli Venezia Giulia).

La Provincia di Trento aggiunge che, mentre è pacifico il carattere primario della competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici, a propria volta la competenza concorrente in materia di igiene e sanità sarebbe divenuta «piena», a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, e per effetto dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

5. - Quanto, poi, alla norma impugnata nel suo complesso, essa, anche nella parte concernente la fissazione dei livelli di assistenza in senso proprio («tipologie di assistenza e servizi»), sarebbe costituzionalmente il-

legittima, poichè, in violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e Province autonome, vi si è previsto il solo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, anzichè l'intesa, che è richiesta dall'articolo 54 della legge n. 289 del 2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).

In secondo luogo, la norma violerebbe altresì il principio di legalità sostanziale, giacchè la fissazione dei livelli di assistenza e degli standard viene demandata ad un atto regolamentare, che sarebbe privo di idonea base legale: posto che tale determinazione «vincola l'autonomia legislativa ed amministrativa regionale in materia sanitaria», essa dovrebbe viceversa basarsi «su una disciplina di rango legislativo».

6. - In via preliminare, va escluso che il denunciato conflitto con le competenze delle ricorrenti possa essere impedito dal comma 569 dell'articolo unico che compone la legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo il quale «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti».

Infatti, non solo questa disposizione appare generica rispetto a norme del medesimo testo di legge che risultano formulate in termini inequivoci come riferite a tutte le Regioni (come questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 88 del 2006), ma, in via generale, la natura stessa dei cd. LEA, che riflettono tutele necessariamente uniformi del bene della salute, impone di riferirne la disciplina normativa anche ai soggetti ad autonomia speciale, che infatti hanno sempre partecipato agli atti di intesa in questa materia stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

7. - Occorre, inoltre, sempre in via preliminare, escludere che sia cessata la materia del contendere in conseguenza di alcune disposizioni inserite nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006); infatti, i commi 280, 292 e 293 dell'articolo unico che la compone si riferiscono, sotto diversi profili, all'articolo 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, senza peraltro modificarlo sostanzialmente nè per quanto si riferisce ai livelli essenziali di assistenza, nè per quanto si riferisce agli standard ivi configurati.

Infatti, da una parte, il comma 280 subordina il concorso finanziario statale al «ripieno dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale» (di cui al comma 279) al fatto che le Regioni conseguano, entro il 31 marzo 2006 in sede di Conferenza unificata, un'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008» ed un'intesa sulla «realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa». Inoltre, si prevede che, ove le Regioni non fissino i tempi di attesa, in questi territori «si applicano direttamente i parametri temporali determinati [...] in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» (comma 280, lettera b).

A sua volta, il comma 292 prevede che «il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero» (ciò mentre lo stesso comma 292, alla lettera b), direttamente introduce un nuovo livello essenziale di assistenza integrativa).

Infine, il comma 293 stabilisce che - al fine di incrementare l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, «sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale. Quest'ultima disposizione, prevedendo la necessaria intesa solo agli specifici fini indicati, si sovrappone in parte a quanto previsto in generale nel penultimo periodo del comma 169 della legge n. 311 del 2004, ai sensi del quale «con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale».

Anche attraverso queste assai complesse innovazioni legislative resta pertanto immutato il duplice e differenziato canale di determinazione, mediante atti non legislativi, dei livelli essenziali e dei cosiddetti standard, di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Resta quindi, per questa parte, immutata la asserita lesione dell'autonomia regionale che ne deriverebbe e che viene lamentata nel presente giudizio, benchè le censure restino circoscritte a quelle sole procedure, individuate dalla norma impugnata, che non siano state modificate in termini soddisfatti per le ricorrenti dal comma 293 della legge n. 266 del 2005.

8. - Nel merito, occorre anzitutto determinare quale sia il titolo di competenza legislativa di cui la disposizione impugnata è espressiva, dal momento che le ricorrenti fanno riferimento sia alle proprie competenze in materia sanitaria che trovano fondamento nei rispettivi statuti speciali e nelle norme di attuazione, sia

all'articolo 117 della Costituzione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

In primo luogo, è da considerare che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie interseca in modo significativo la sfera di competenza legislativa concorrente assegnata dagli statuti speciali alle due ricorrenti nella materia «igiene e sanità» (articolo 5, n. 16, dello statuto della Regione Friuli Venezia Giulia; articolo 9, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige), piuttosto che quella primaria relativa all'«ordinamento degli uffici» (articolo 8, n. 1, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige), posto che questa ultima competenza appare recessiva, a fronte delle evidenti finalità di tutela della salute connesse alla disciplina legislativa in esame.

Per quanto riguarda la materia incisa dalle disposizioni impugnate, questa Corte ha affermato che la competenza legislativa concorrente concernente la «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) è «assai più ampia» rispetto alla precedente relativa all'«assistenza ospedaliera» (sentenza n. 270 del 2005) ed esprime «l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina» (sentenza n. 282 del 2002).

Quindi anche in riferimento alle attribuzioni proprie delle parti ricorrenti deve ritenersi che in questa materia l'applicazione dell'articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001 trovi fondamento nella maggiore estensione della «tutela della salute» rispetto alle corrispondenti competenze statutarie in materia sanitaria, di cui questa Corte ha in più occasioni sottolineato il carattere contenuto, atteso che esse non si risolvono «in una materia pienamente assimilabile agli altri settori di competenza regionale, sia per la particolare intensità dei limiti cui sono in tal campo sottoposte la legislazione e l'amministrazione delle Regioni, sia per le peculiari forme e modalità di finanziamento della relativa spesa pubblica» (sentenze n. 452 del 1989; n. 294 del 1986 e n. 245 del 1984).

La riconduzione delle attribuzioni dei soggetti ad autonomia speciale in materia sanitaria all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, implica però - come postulato dalle stesse parti ricorrenti tramite il richiamo all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - il contemporaneo assoggettamento delle stesse ai «limiti, espressi od impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V» della Costituzione (sentenza n. 383 del 2005), ed, in particolare, all'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in punto di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Va da sé che, muovendosi entro tali coordinate costituzionali, l'esito del presente giudizio non potrà che avere effetto per l'intero territorio nazionale.

9. - Va ora considerato il regime giuridico dei limiti che possono essere apposti, sulla base dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, all'autonomia delle Regioni in tema di tutela della salute. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la rilevante compressione dell'autonomia regionale che consegue alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, se «attribuisce al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto», esige «che queste scelte, almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie» (sentenza n. 88 del 2003).

Nella medesima sentenza si rileva che l'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), quale modificato dalla legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405, ha disciplinato un apposito procedimento per la determinazione dei livelli essenziali, prevedendo un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e che su questa base è stato adottato il d.P.C.m. 29 novembre 2001. Successivamente l'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha confermato questa procedura, specificando anche che le modifiche ai LEA individuati negli allegati del d.P.C.m. 29 novembre 2001 «sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

La disposizione impugnata conferma esplicitamente la disciplina dell'articolo 54 della legge n. 289 del 2002 per la determinazione dei LEA, ma, «anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale», prevede che possano essere «fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza» tramite una nuova procedura, che prevede un regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

Questa disposizione legislativa individua gli standard in termini tali da rendere evidente che si tratta di integrazioni e specificazioni sul versante attuativo dei LEA esistenti nel settore sanitario e che intenderebbero assicurare una migliore erogazione. Non può essere negata la possibilità del legislatore statale di giungere ad una più analitica ed effettiva tutela dei LEA, non è definibile, almeno in astratto, un livello di specificazione delle prestazioni che faccia venire meno il requisito della loro essenzialità, essendo questo tipo di valutazioni costituzionalmente affidato proprio al legislatore statale (che, in effetti, tramite alcune specifiche disposizioni legislative, ha anche proceduto a definire direttamente alcune prestazioni come livelli essenziali).

Non può pertanto dubitarsi che anche la fissazione degli standard costituisca esercizio della competenza assegnata allo Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Se la individuazione degli standard - la quale determina indubbiamente una compressione dell'autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni garantita dal Titolo V della Costituzione - non può trovare legittimazione costituzionale che nella già richiamata lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la relativa disciplina deve essere omogenea a quella prevista espressamente per i LEA, ove si ipotizzi, come nel caso del comma 169 della legge n. 311 del 2004, che la loro adozione avvenga tramite una procedura non legislativa.

Nella valutazione di questa procedura non assume rilevanza l'attribuzione del relativo potere normativo ad un regolamento ministeriale (d'altronde lo stesso decreto del Presidente del Consiglio ha anch'esso analoga natura), dal momento che, operandosi nell'ambito di una materia di competenza esclusiva statale, la potestà normativa secondaria spetta allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

Ciò che, invece, rileva è la ingiustificata riduzione delle modalità di coinvolgimento in questo procedimento delle Regioni (la mera richiesta di un parere alla Conferenza unificata), rispetto a quanto ribadito - tramite il rinvio all'intero testo dell'articolo 54 della legge n. 289 del 2002 (ivi inclusa la procedura su «intesa» in sede di Conferenza unificata, disciplinata dal comma 3 di tale disposizione) - nello stesso comma 169 per la modificazione dei LEA in riferimento a standard che apporterebbero limitazioni di norma ancora più incisive all'autonomia regionale, in quanto connesse alla fase di concretizzazione dei LEA; se anche la determinazione degli standard trova giustificazione costituzionale nella lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 Cost., non può evidentemente ipotizzarsi che venga meno per essi proprio la più incisiva forma di leale collaborazione fra Stato e Regioni prevista dalla legislazione vigente per la determinazione dei LEA mediante procedure non legislative.

Nè può sottacersi il paradosso che sarebbe costituito dall'esistenza di due diverse modalità di coinvolgimento delle Regioni rispetto a fenomeni tra loro profondamente contermini, come la determinazione dei LEA e la determinazione di quei particolari LEA che sarebbero costituiti dagli standard specificativi od attuativi dei primi.

Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute che determina gli standard sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», anziché «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

10. - Analogamente va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute che individua le tipologie di assistenza e i servizi del Piano sanitario nazionale per fini diversi da quelli di cui al comma 293 della legge n. 266 del 2005, sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», anziché «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

Infatti, la determinazione delle tipologie di assistenza e dei servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale, costituisce una fase della individuazione in via non legislativa dei LEA e quindi non appare giustificabile una diversità di partecipazione delle Regioni nel relativo procedimento di specificazione.

11. - Infondata è invece, anche a volerla considerare ammissibile (sentenza n. 31 del 2001), la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, sollevata da entrambe le correnti per violazione del principio di legalità sostanziale, dal momento che la legge non detterebbe «alcuna disciplina di base idonea a circoscrivere il potere normativo secondario».

Proprio la richiamata sentenza n. 88 del 2003 ha messo, infatti, in luce che già la prima legislazione in tema di «livelli essenziali di assistenza» nel settore sanitario e precedente alla adozione del nuovo Titolo V, contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conteneva alcuni, ancorchè generali, criteri per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, pur rinviandone la specificazione al Piano sanitario nazionale. Le modifiche successive hanno, da una parte, determinato la procedura da seguire per la determinazione in via amministrativa dei LEA, ma, dall'altra, hanno mantenuto i principi precedenti ed il ruolo di quadro generale di riferimento del Piano sanitario nazionale.

Alla luce di ciò, la determinazione degli standard e dei LEA è delimitata dai principi generali del decreto legislativo n. 502 del 1992 e dalle determinazioni del Piano sanitario nazionale, mentre sul piano procedurale resta prevista in ogni caso, anche per effetto dell'odierna pronuncia, l'intesa in sede di Conferenza permanente. Tenendo presente che si opera nell'ambito di una materia altamente tecnica come quella della individuazione delle prestazioni relative all'assistenza sanitaria, le pur limitate predeterminazioni legislative di criteri e di limiti al potere normativo secondario appaiono sufficienti per escludere il vizio denunciato.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate, nei confronti dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 169, della predetta legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», anzichè «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento per violazione del principio di legalità sostanziale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.

Il Presidente: Marini

Il Redattore: De Siervo

Il Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83
dell'8 aprile 2006)*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2006.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari con il quale viene sostituito per intero il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.

DECRETO 30 marzo 2006.

Riconoscimento della denominazione di origine controlla e garantita del vino «Colli orientali del Friuli Picolit» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari con il quale viene riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Colli orientali del Friuli Picolit» ed è approvato il relativo disciplinare di produzione.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI FORNI DI SOTTO

(Udine)

Avviso di gara per l'acquisto di uno scuolabus.

Il Comune di Forni di Sotto (tel. 0433/87285) intende bandire una gara mediante pubblico incanto, ex R.D. n. 827/1924 e D.P.R. n. 573/1994 per l'acquisto di uno scuolabus. L'importo a base di gara è pari ad € 60.833,33.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 8 giugno 2006. L'apertura dei plichi avverrà alle ore 15.00 dello stesso giorno. Copia del bando di gara, del Capitolato Speciale e di quant'altro inerente, sono in visione e ritirabili presso l'Ufficio Tecnico del Comune oppure acquisibili dal sito web /<http://www.comune.fornidisotto.ud.it>).

Forni di Sotto, lì 17 maggio 2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. Rinaldo Schiaulini

COMUNE DI SEQUALS

(Podenone)

Avviso d'asta pubblica per la vendita di unità immobiliari. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

In esecuzione della determinazione n. 268 del 2 maggio 2006

RENDE NOTO

che alle ore 10.00 del giorno 27 giugno 2006 presso la sala consiliare del Municipio di Sequals in Piazza del Municipio, 2 - saranno celebrate le gare a pubblico incanto per la vendita delle seguenti unità immobiliari:

Lotto n. 1 - abitazione e relativa area di pertinenza ubicata in Sequals - Capoluogo - via Odorico, 37 Censito al N.C.E.U. - Fg. 10 - mapp. 20

Prezzo base d'asta € 42.500,00 (I.V.A. 20% esclusa)

Lotto n. 2 - abitazione e relativa area di pertinenza ubicata in Sequals - Capoluogo - Piazza Fontana, 1 Censito al N.C.E.U. - Fg. 6 - mapp. 1034

Prezzo base d'asta € 73.500,00 (I.V.A. 20% esclusa)

Lotto n. 3 - fabbricato comprensivo di n. 2 alloggi e relative aree e fabbricati di pertinenza ubicato in Sequals - Capoluogo - via G.D. Facchina, 56 - Censito al N.C.E.U. - Fg. 6 - mapp. 323 - 325.

Prezzo base d'asta € 187.500,00 (I.V.A. 20% esclusa)

Lotto n. 4 - n. 2 fabbricati per un totale di n. 4 alloggi (di cui n. 1 al grezzo) - n. 1 magazzino e n. 2 vani adibiti ad autorimessa e relativa area di pertinenza ubicati in Sequals - Capoluogo - Via G.D. Facchina - Censiti nel N.C.E.U. Fg. 6 - mapp. 1334 sub. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 e mapp. 269.

Prezzo base d'asta € 342.900,00 (I.V.A. 20% esclusa)

Le gare per ciascun lotto avranno luogo con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con i prezzi base sopraindicati, ai sensi degli articoli 73, lettera «c», e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Non sono ammesse offerte in ribasso.

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12.00 del 26 giugno 2006.

Copia integrale del bando può essere ritirato presso l'Ufficio Tecnico comunale durante l'orario di apertura al pubblico (tel. 0427/93196 - fax 0427/93512).

Sequals, 3 maggio 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Giorgio Lorenzon

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

PALMANOVA

(Udine)

Estratto del conto consuntivo per l'anno 2005.*(Approvato con delibera del Comitato istituzionale 28 aprile 2006, n. 01/06)***CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 - ENTRATA**

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA			RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	
TITOLO I - Entrate Correnti	1.523.500,00	1.526.614,56	1.526.614,56	1.523.500,00	1.526.614,56	803.114,56	723.500,00
TITOLO II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate effettive	1.523.500,00	1.526.614,56	1.526.614,56	1.523.500,00	1.526.614,56	803.114,56	723.500,00
TITOLO III - Partite di giro	15.127,90	15.127,90	10.327,90	15.127,90	5.827,90	5.827,90	4.500,00
Totale	1.538.627,90	1.541.742,46	1.536.942,46	1.538.627,90	1.532.442,46	808.942,46	728.000,00
Avanzo di amministrazione	460.000,00	468.140,72					
Fondo iniziale di cassa				463.440,72	463.440,72		
Totale complessivo entrate	1.998.627,90	2.009.883,18	1.536.942,46	2.002.068,62	1.995.883,18	808.942,46	728.000,00

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 - SPESA

SPESE	COMPETENZA			IMPEGNI	CASSA			RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DEFINITIVE		PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	
TITOLO I - Spese Correnti	1.577.500,00	711.288,70	711.288,70	711.288,70	1.577.500,00	711.288,70	667.508,89	43.779,81
TITOLO II - Spese in conto capitale	406.000,00	290.425,44	290.425,44	290.425,44	406.000,00	290.425,44	170.709,60	119.715,84
Totale spese effettive	1.983.500,00	1.001.714,14	1.001.714,14	1.001.714,14	1.983.500,00	1.001.714,14	838.218,49	163.495,65
TITOLO III - Partite di giro	15.127,90	15.127,90	15.127,90	5.627,90	15.127,90	5.627,90	5.000,00	627,90
Totale spesa	1.998.627,90	1.016.842,04	1.007.342,04	1.007.342,04	1.998.627,90	1.007.342,04	843.218,49	164.123,55

Fondo di cassa al 31 dicembre euro 429.164,69

COMUNE DI SAN PIER D'ISONZO

Settore degli affari generali

(Gorizia)

Avviso di adozione del nuovo Statuto comunale.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 12 di data 23 marzo 2006 all'oggetto: «Approvazione del nuovo statuto comunale» pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 30 marzo 2006 al 14 aprile 2006, il Consiglio comunale, all'unanimità, ha approvato il nuovo Statuto del Comune di San Pier d'Isonzo.

San Pier d'Isonzo, 21 aprile 2006

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
dott. Graziano Zinta**COMUNE DI SAURIS**

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata relativo alla zona artigianale «D2» di Sauris di Sopra «Amezonte».

VISTE le leggi regionali 19 novembre 1991 n. 52 e 14 luglio 1992 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

IL SINDACO**RENDE NOTO**

Che con deliberazione Consiliare n. 48 del 30 novembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, veniva adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata della zona «D2» Produttiva artigianale di Sauris di Sopra in località «Amezonte»;

Secondo le prescrizioni dell'articolo 45, 2° comma, della legge 52/91 copia della suddetta delibera unitamente agli atti allo stesso allegati sono depositati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta (30) giorni effettivi, finché chiunque possa prendere visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Decorsi i termini di cui ai precedenti commi il Consiglio Comunale si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni presentate al Comune ed approva il P.R.P.C. modificato di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale.

Sauris, 2 maggio 2006

IL SINDACO:
Stefano Lucchini**COMUNE DI TOLMEZZO**

Unità operativa opere pubbliche - Ufficio espropri

(Udine)

Decreto del responsabile U.O.C. opere pubbliche n. 2/06-D/ESP/03 del 2 maggio 2006. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per i lavori di potenziamento dell'acquedotto comunale mediante raddoppio dell'adduttrice Illegio-Tolmezzo e sistemazione dei serbatoi di Betania.

IL RESPONSABILE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che la Città di Tolmezzo è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili censiti nei vigenti catasti di Tolmezzo da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

1. fg. 80 mapp. 1712 di mq. 624 - da espropriare per l'intero - in natura: bosco ceduo
Indennità: mq. 624 x euro 0,40 = euro 249,60

Ditta: Clapiz Fermo n. Tolmezzo 17.1.1930 comprop. 7/8
Clapiz Giacomina n. Tolmezzo 31.12.1913 comprop. 7/8
Clapiz Giacomo comprop. 7/8
Clapiz Innocente n. 4.3.1907 comprop. 7/8
Clapiz Lucia n. 20.7.1918 comprop. 7/8
Clapiz Natale n. Tolmezzo 22.10.1924 comprop. 7/8
Clapiz Natalina n. 18.6.1920 comprop. 7/8
Clapiz Pietro n. Tolmezzo 11.2.1926 comprop. 1/8
Olivieri Angelo n. Roma 18.9.1997 usufr. parz.
Olivieri Anna Maria n. Roma 1.6.1954 comprop. 1/8
Olivieri Emanuela n. Roma 3.11.1960 comprop. 1/64
Olivieri Gian Carlo n. Roma 18.7.1942 comprop. 1/8
Olivieri Giulia n. Roma 2.4.1935 comprop. 1/8
Olivieri Massimo n. Roma 29.9.1958 comprop. 1/64
Olivieri Paolo n. Roma 3.6.1937 comprop. 1/8
Olivieri Roberto n. Roma 5.4.1948 comprop. 1/8
Olivieri Vittorio n. Roma 6.9.1939 comprop. 1/8
Reale Anna n. Santa Domenica Talao 27.9.1931 comp. 1/64

2. fg. 80 mapp. 1723 di mq. 332 - da espropriare per l'intero - in natura: bosco ceduo
Indennità: mq. 332 x euro 0,40 = euro 132,80

Ditta: Castagna Virgilio n. Villafranca 22.7.1928 propr. 1000/1000

Art. 2

(omissis)

Tolmezzo, 2 maggio 2006

IL RESPONSABILE:
ing. Valentino Pillinini

CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA

UDINE

Decreto di esproprio n. 1/06 di data 3 maggio 2006 - Progetto n. 347 di data 14 gennaio 2002, «Arginatura sul Fiume Stella a difesa del capoluogo, in Comune di Palazzolo dello Stella»

Il sottoscritto Roberto Rigonat, in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana,

ATTESO CHE:

- con Delegazione Amministrativa di cui al D.R. n. Amb. 1426 di data 10 dicembre 1997, a firma del Direttore del Servizio degli Affari Amministrativi e Contabili della Direzione Regionale dell'Ambiente, sono state delegate al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana la progettazione, la realizzazione, nonché gli adempimenti relativi alle espropriazioni, alle occupazioni temporanee e d'urgenza ed agli asservimenti degli interventi di «Arginatura sul fiume Stella a difesa del capoluogo, in comune di Palazzolo dello Stella»;
- con D.R. n. ALP/946 di data 15 giugno 2004 a firma del Direttore del Servizio dell'Idraulica della Direzione Regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori menzionati in oggetto i quali sono così implicitamente dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 67, comma 1, della legge regionale 14/2002 e dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 327/2001;
- con D.R. n. ALP/1547 di data 22 settembre 2004 a firma del Direttore del Servizio dell'Idraulica della Direzione Regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per l'importo di euro 619.748,28;
- i terreni da occupare permanentemente per la realizzazione delle opere di cui al titolo, devono essere intestati a «Regione Autonoma friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico», C.F. 80014930327, secondo quanto stabilito dall'articolo 34 della legge regionale n. 16/2002;
- per il combinato disposto degli articoli 50, comma 5, e 67, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 ed altresì ai sensi dell'articolo 14, comma 13, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l'intervento di cui trattasi è dichiarato di pubblica utilità;
- con note di prot. 3450 di data 29 luglio 2004 e di prot. 4465 e 4468 di data 15 ottobre 2004 il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana ha comunicato alle Ditte interessate all'esproprio l'approvazione del progetto definitivo e l'implicita dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- ai sensi dell'articolo 68, 1° comma, della succitata legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, risultano fissati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni;

ACCERTATO che il termine per l'ultimazione dei lavori e delle relative espropriazioni viene a scadere il 15 giugno 2007;

CONSIDERATO che l'intervento previsto dal progetto sopra richiamato si prefigge di preservare dal rischio di esondazioni provenienti dal fiume Stella il territorio del Comune di Palazzolo dello Stella, si ritiene indifferibile ed urgente, al fine della pubblica utilità, l'esecuzione delle opere come previsto dal citato D.R. n. Alp. 478/UD/ILS/154 di data 31 marzo 2004 e pertanto non è stato possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del D.P.R. 327/2001 bensì è stato necessario addivenire all'immediata occupazione d'urgenza delle aree indicate in progetto;

VISTO il Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione n. 3/04 di data 15 dicembre 2004, a firma del Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, con cui è stata notificata la misura delle indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per detta opera, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto e l'esecuzione dello stesso, avvenuta con l'immissione in possesso in data 25 gennaio 2005;

VISTE le Delibere n. 164 di data 7 luglio 2005 e n. 24 di data 1 febbraio 2006, a firma del Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, con le quali sono stati disposti i pagamenti delle indennità di esproprio a favore dei proprietari che hanno accettato e riconosciuto in tutto e per tutto regolari;

ACCERTATO che nei termini di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 di data 1 marzo 2006 delle Delibere di cui sopra non sono pervenute osservazioni alle stesse;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14;

VISTO l'articolo 14, comma 13, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1998, n. 415;

VISTI gli articoli 5 e 8 dello Statuto regionale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

VISTO l'articolo 22 della tabella allegata «B» del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;

VISTO l'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI gli articoli 6 comma 20 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 e 6 comma 6 della legge regionale 21 luglio 2004 n. 19;

VISTI i commi 5 e seguenti dell'articolo 11 della legge n. 413 di data 30 dicembre 1991 e la circolare esplicativa del Ministero delle Finanze n. 194 di data 24 luglio 1998;

DECRETA

a favore della «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico» l'espropriazione degli immobili qui di seguito descritti, necessari per la realizzazione dell'«Arginatura sul fiume Stella a difesa del capoluogo, in comune di Palazzolo dello Stella», di proprietà delle ditte a fianco di ciascuno segnate, di cui al frazionamento n. 74921 di data 30 marzo 2005, in allegato al presente decreto;

a favore della «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico» l'apposizione di una servitù di transito su una fascia di terreno della larghezza costante di m 4,00 adiacente al manufatto arginale in sponda sinistra del Fiume Stella (come meglio identificato negli elaborati grafici in atti) a peso dei terreni sotto indicati;

Comune di Palazzolo dello Stella:

- | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| 1) | fg. 16 | mapp.le 123 | Superficie: mq 2.730 | | |
| | Indennità di esproprio | | | | = € 13.813,80 |
| | fg. 16 | mapp.le 179 | Superficie: mq 650 | | |
| | Indennità di esproprio | | | | = € 3.289,00 |
| | Indennità Totale di esproprio | | | | = € 17.102,80 |
| | <u>ditta catastale/attuale:</u> Bini Mario nt. il 28/11/1910 a Palazzolo dello Stella | | | | € 17.102,80 |
| | C.F.: BNIMRA10S28G268R | | | | |
| 2) | fg. 16 | mapp.le 178 | Superficie: mq 750 | superf. da asservire: mq 90 | |
| | Indennità di asservimento | | | | = € 227,70 |
| | fg. 16 | mapp.le 247 | Superficie: mq 1.830 | superf. da asservire: mq 40 | |
| | Indennità di asservimento | | | | = € 101,20 |
| | Indennità Totale di asservimento | | | | = € 328,90 |
| | <u>ditta catastale/attuale:</u> Di Lazzaro Luigi nt. il 30/01/1945 a Ronchis | | | | € 328,90 |
| | C.F.: DLZLGU45A30H533G | | | | |
| 3) | fg. 17 | mapp.le 740 | Superficie: mq 128 | | |
| | indennità: mq 128 x €/mq 2,80 | | | | = € 358,40 |
| | Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria | | | | = € 179,20 |
| | Indennità Totale di esproprio | | | | = € 537,60 |
| | fg. 17 | mapp.le 739 | Superficie: mq 1.662 | superf. da asservire: mq 50 | |
| | indennità: mq 50 x €/mq 1,40 | | | | = € 70,00 |
| | Indennità Totale | | | | = € 607,60 |
| | <u>ditta catastale/attuale:</u> Lazzarini Marisa Maria nt. il 02/03/1948 a Palazzolo dello Stella | | | | € 607,60 |
| | C.F.: LZZMSM48C42G268Z | | | | |
| 4) | fg. 17 | mapp.le 742 | Superficie: mq 359 | | |
| | indennità: mq 359x €/mq 2,80 | | | | = € 1.005,20 |
| | Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria | | | | = € 502,60 |
| | fg. 17 | mapp.le 763 | Superficie: mq 38 | | |
| | indennità: mq 38x €/mq 2,80 | | | | = € 106,40 |
| | Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria | | | | = € 53,20 |
| | Indennità Totale di esproprio | | | | = € 1.667,40 |
| | fg. 17 | mapp.le 741 | Superficie: mq 1.453 | superf. da asservire: mq 100 | |
| | indennità: mq 100 x €/mq 1,40 | | | | = € 140,00 |
| | Indennità Totale | | | | = € 1.807,40 |
| | <u>ditta catastale/attuale:</u> Alberti Wolfram Helmut Alfred nt. il 28/09/1956 in Germania Rep. Federale | | | | € 1.807,40 |
| | C.F.: LBRWFR56P28Z112J | | | | |

- 5) fg. 17 mapp.le 744 Superficie: mq 283
 indennità: mq 283 x €/mq 1,10 = € 311,30
 Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 155,65
 fg. 17 mapp.le 764 Superficie: mq 42
 indennità: mq 42 x €/mq 1,10 = € 46,20
 Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 23,10
 Indennità Totale di Esproprio = € 536,25
 fg. 17 mapp.le 743 Superficie: mq 1.485 superf. da asservire: mq 105
 indennità: mq 105 x €/mq 0,55 = € 57,75
 Indennità Totale = € 594,00
ditta catastale/attuale: Borgobello Caterina nt. il 17/02/1946 a Ronchis, per 1/2
 C.F.: BRGCRN46B57H533S € 297,00
 Lazzarini Amelio nt. il 17/09/1940 a Palazzolo dello Stella, per 1/2 € 297,00
 C.F.: LZZMLA40P17G268E
- 6) fg. 17 mapp.le 746 Superficie: mq 290
 indennità: mq 290 x €/mq 2,60 = € 754,00
 Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 377,00
 fg. 17 mapp.le 765 Superficie: mq 60
 indennità: mq 60 x €/mq 2,60 = € 156,00
 Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 78,00
 Indennità Totale di Esproprio = € 1.365,00
 fg. 17 mapp.le 745 Superficie: mq 510 superf. da asservire: mq 110
 indennità: mq 110 x €/mq 1,30 = € 143,00
 Indennità Totale = € 1.508,00
ditta catastale/attuale: Lazzarini Giuseppe nt. il 17/09/1940 a Palazzolo dello Stella
 C.F.: LZZGPP40P17G268M € 1.508,00
- 7) fg. 17 mapp.le 748 Superficie: mq 49
 indennità: mq 49 x €/mq 2,60 = € 127,40
 Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 63,70
 fg. 17 mapp.le 766 Superficie: mq 16
 indennità: mq 16 x €/mq 2,60 = € 41,60
 Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 20,80
 Indennità Totale di Esproprio = € 253,50
 fg. 17 mapp.le 747 Superficie: mq 725 superf. da asservire: mq 50
 indennità: mq 50 x €/mq 1,30 = € 65,00
 Indennità Totale = € 318,50
ditta catastale/attuale: Benedetti Pietro nt. il 18/03/1935 a Palazzolo dello Stella, per 1/2
 C.F.: BNDPTR35C18G268J € 159,25
 Lazzarini Annamaria nt. il 21/09/1934 a Palazzolo dello Stella, per 1/2 € 159,25
 C.F.: LZZNMR34P61G268A
- 8) fg. 17 mapp.le 752 Superficie: mq 59
 indennità: mq 59x €/mq 1,10 = € 64,90
 Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 32,45
 Indennità Totale di Esproprio = € 97,35
 fg. 17 mapp.le 49 Superficie: mq 687 superf. da asservire: mq 65
 indennità: mq 65 x €/mq 0,55 = € 35,75
 Indennità Totale = € 133,10
ditta catastale/attuale: COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
 C.F.: 83000090304 € 133,10
- 9) fg. 17 mapp.le 314 Superficie: mq 130 superf. da asservire: mq 8
 indennità: mq 8 x €/mq 0,55 = € 4,40
ditta catastale/attuale: Sellitto Vincenzo nt. il 01/07/1946 a Latisana, per 1/2
 C.F.: SLLVCN46L01E473I € 2,20
 Tinta Delma nt. il 19/04/1949 in Jugoslavia, per 1/2 € 2,20
 C.F.: TNTDLM49D59Z118A

- 10) fg. 17 mapp.le 754 Superficie: mq 70
 indennità: mq 70 x €/mq 2,80 = € 196,00
 Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 98,00
 Indennità Totale di Esproprio = € 294,00
 fg. 17 mapp.le 232 Superficie: mq 490 superf. da asservire: mq 55
 indennità: mq 55 x €/mq 1,40 = € 77,00
 Indennità Totale = € 371,00
ditta catastale/attuale: Borgobello Maurizio nt. il 24/01/1950 a Palazzolo dello Stella, per 1/2
 C.F.: BRGMRZ50A24G268I
 Borgobello Vittoria nt. il 19/04/1947 a Palazzolo dello Stella, per 1/2 **€ 185,50**
 C.F.: BRGVTR47D59G268N
 Michelin Maria nt. il 30/12/1923 a Palazzolo dello Stella (usufrutto)
 C.F.: MCHMRA23T70G268T
- 11) fg. 17 mapp.le 756 Superficie: mq 356
 indennità: mq 356 x €/mq 2,80 = € 996,80
 Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 498,40
 fg. 17 mapp.le 768 Superficie: mq 27
 indennità: mq 27 x €/mq 2,80 = € 75,60
 Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 37,80
 Indennità Totale di Esproprio = € 1.608,60
 fg. 17 mapp.le 755 Superficie: mq 607 superf. da asservire: mq 130
 indennità: mq 130 x €/mq 1,40 = € 182,00
 Indennità Totale = € 1.790,60
ditta catastale/attuale: Rassatti Andriana nt. il 18/04/1947 a Palazzolo dello Stella, per 1/2
 C.F.: RSSNRN47D58G268Z
 Temporin Giuseppe nt. il 13/03/1949 a Palazzolo dello Stella, per 1/2 **€ 895,30**
 C.F.: TMPGPP49C13G268Q
 Rassatti Pietro nt. il 20/11/1912 a Palazzolo dello Stella (usufrutt.)
 C.F.: RSSPTR12S20G268H
- 12) fg. 17 mapp.le 758 Superficie: mq 245
 indennità: mq 245 x €/mq 2,80 = € 686,00
 Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 343,00
 fg. 17 mapp.le 769 Superficie: mq 19
 indennità: mq 19 x €/mq 2,80 = € 53,20
 Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 26,60
 Indennità Totale = € 1.108,80
ditta catastale/attuale: Rassatti Andriana nt. il 18/04/1947 a Palazzolo dello Stella, per 1/2
 C.F.: RSSNRN47D58G268Z
 Temporin Giuseppe nt. il 13/03/1949 a Palazzolo dello Stella, per 1/2 **€ 554,40**
 C.F.: TMPGPP49C13G268Q
- 13) fg. 17 mapp.le 760 Superficie: mq 1.278
 indennità: mq 1.278 x €/mq 1,10 = € 1.405,80
 Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 702,90
 fg. 17 mapp.le 770 Superficie: mq 329
 indennità: mq 329 x €/mq 1,10 = € 361,90
 Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 180,95
 fg. 17 mapp.le 762 Superficie: mq 1.818
 indennità: mq 1.818 x €/mq 2,80 = € 5.090,40
 Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 2.545,20
 fg. 17 mapp.le 771 Superficie: mq 507
 indennità: mq 507 x €/mq 2,80 = € 1.419,60
 Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 709,80
 Indennità Totale di Esproprio = € 12.416,55
 fg. 17 mapp.le 761 Superficie: mq 6.563 superf. da asservire: mq 450
 Indennità di asservimento = € 2.228,40
 Indennità Totale = € 14.644,95
ditta catastale/attuale: Heuberger Hugo nt. il 12/11/1958 in Austria, per 1/2
 C.F.: HBRHGU58S12Z102H
 Wegscheider Maria nt. il 28/04/1956 in Austria, per 1/2 **€ 7.322,47**
 C.F.: WGSMA56D68Z102L

Un estratto del presente decreto di esproprio sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si comunica che l'Amministrazione competente nella realizzazione del progetto sopra indicato è il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, via Cussignacco, 5 - 33100 Udine;

Ufficio lavori ed espropriazioni: tel. 0432/246211;

Responsabile del procedimento espropriativo: geom. Gabriele Peres;

Responsabile dell'istruttoria: p.i. Andrea Murero.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali è effettuato dal Consorzio di Bonifica per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Udine, 3 maggio 2006

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat

Decreto di esproprio n. 2/06 di data 3 maggio 2006 - Progetto n. 347, di data 14 gennaio 2002, «Arginatura sul Fiume Stella a difesa del capoluogo, in Comune di Palazzolo dello Stella».

Il sottoscritto Roberto Rigonat, in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana,

ATTESO CHE:

- con Delegazione Amministrativa di cui al D.R. n. Amb. 1426 di data 10 dicembre 1997, a firma del Direttore del Servizio degli Affari Amministrativi e Contabili della Direzione Regionale dell'Ambiente, sono state delegate al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana la progettazione, la realizzazione, nonché gli adempimenti relativi alle espropriazioni, alle occupazioni temporanee e d'urgenza ed agli asservimenti degli interventi di «Arginatura sul fiume Stella a difesa del capoluogo, in comune di Palazzolo dello Stella»;
- con D.R. n. ALP/946 di data 15 giugno 2004 a firma del Direttore del Servizio dell'Idraulica della Direzione Regionale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori menzionati in oggetto i quali sono così implicitamente dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 67, comma 1, della legge regionale 14/2002 e dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327/2001;
- con D.R. n. ALP/1547 di data 22 settembre 2004 a firma del Direttore del Servizio dell'Idraulica della Direzione Regionale dell'Ambiente e dei lavori pubblici, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per l'importo di euro 619.748,28;
- i terreni da occupare permanentemente per la realizzazione delle opere di cui al titolo, devono essere intestati a «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico», C.F. 80014930327, secondo quanto stabilito dall'articolo 34 della legge regionale n. 16/2002;
- per il combinato disposto degli articoli 50, comma 5, e 67, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 ed altresì ai sensi dell'articolo 14, comma 13, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l'intervento di cui trattasi è dichiarato di pubblica utilità;
- con note di prot. 3450 di data 29 luglio 2004 e di prot. 4465 e 4468 di data 15 ottobre 2004 il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana ha comunicato alle Ditte interessate all'esproprio l'approvazione del progetto definitivo e l'implicita dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001;

- ai sensi dell'articolo 68, 1° comma, della succitata legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, risultano fissati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni;

ACCERTATO che il termine per l'ultimazione dei lavori e delle relative espropriazioni viene a scadere il 15 giugno 2007;

CONSIDERATO che l'intervento previsto dal progetto sopra richiamato si prefigge di preservare dal rischio di esondazioni provenienti dal fiume Stella il territorio del Comune di Palazzolo dello Stella, si ritiene indifferibile ed urgente, al fine della pubblica utilità, l'esecuzione delle opere come previsto dal citato D.R. n. Alp. 478/UD/ILS/154 di data 31 marzo 2004 e pertanto non è stato possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del D.P.R. 327/2001 bensì è stato necessario addivenire all'immediata occupazione d'urgenza delle aree indicate in progetto;

VISTO il Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione n. 3/04 di data 15 dicembre 2004, a firma del Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, con cui è stata notificata la misura delle indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per detta opera, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto e l'esecuzione dello stesso, avvenuta con l'immissione in possesso in data 25 gennaio 2005;

PRESO ATTO che il proprietario sig. Agostino Lazzarini, interessato dalla pratica espropriativa, non ha formalmente dichiarato per iscritto l'accettazione delle indennità provvisorie così come stabilite e nei tempi stabiliti dalla legge, non beneficiando pertanto delle maggiorazioni previste dall'articolo 40 comma 4, dall'articolo 42 comma 2 e dell'articolo 45 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001;

PRESO ATTO che la Ditta Polis S.r.l., interessata dalla pratica espropriativa, pur avendo formalmente dichiarato per iscritto l'accettazione delle indennità provvisorie così come stabilite e nei tempi stabiliti dalla Legge, non ha titolo al ricevimento dell'indennità stessa, in quanto interessata da un procedimento fallimentare e quindi non dispone della libera proprietà sui beni in possesso;

PRESO ATTO del Verbale di Deliberazione del Presidente n. 25 di data 1 febbraio 2006, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 di data 1 marzo 2006 e del Verbale di Deliberazione n. 101 di data 3 aprile 2006, con il quale sono state depositate presso la Cassa DD.PP. le indennità provvisorie sopra citate;

ACCERTATO che nei termini di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 di data 1 marzo 2006 delle Delibere di cui sopra non sono pervenute osservazioni alle stesse;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14;

VISTO l'articolo 14, comma 13, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1998, n. 415;

VISTI gli articoli 5 e 8 dello Statuto regionale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

VISTO l'articolo 22 della tabella allegata «B» del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;

VISTO l'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI gli articoli 6 comma 20 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 e 6 comma 6 della legge regionale 21 luglio 2004 n. 19;

VISTI i commi 5 e seguenti dell'articolo 11 della legge n. 413 di data 30 dicembre 1991 e la circolare esplicativa del Ministero delle Finanze n. 194 di data 24 luglio 1998;

DECRETA

a favore della «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico» l'espropriazione degli immobili qui di seguito descritti, necessari per la realizzazione dell'«Arginatura sul fiume Stella a difesa del capoluogo, in comune di Palazzolo dello Stella», di proprietà delle ditte a fianco di ciascuno segnate, di cui al frazionamento n. 74921 di data 30 marzo 2005, in allegato al presente decreto;

a favore della «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico» l'apposizione di una servitù di transito su una fascia di terreno della larghezza costante di m 4,00 adiacente al manufatto arginale in sponda sinistra del Fiume Stella (come meglio identificato negli elaborati grafici in atti) a peso dei terreni sotto indicati;

Comune di Palazzolo dello Stella:

1)	fg. 17	mapp.le 767	Superficie: mq 24	
	consistenza: Prato			
	superf. da espropriare: mq 24			
	indennità: mq 24 x €/mq 1,10			= € 26,40
	fg. 17	mapp.le 750	Superficie: mq 36	
	consistenza: Prato			
	superf. da espropriare: mq 36			
	indennità: mq 36 x €/mq 1,10			= € 39,60
	fg. 17	mapp.le 749	Superficie: mq 490	
	consistenza: Prato			
	superf. da asservire: mq 60			
	indennità: mq 60 x €/mq 1,10/2			= € 33,00
	Indennità Totale da depositare			= € 99,00
	<u>ditta catastale/attuale:</u> Lazzarini Agostino nt.il 28/05/1901 a Cavarzere			<u>€ 99,00</u>
2)	fg. 17	mapp.le 751	Superficie: mq 90	
	indennità: mq 90x €/mq 2,80			= € 252,00
	Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria			= € 126,00
	fg. 17	mapp.le 753	Superficie: mq 38	
	indennità: mq 38 x €/mq 2,80			= € 106,40
	Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria			= € 53,20
	Indennità Totale di Esproprio			= € 537,60
	fg. 17	mapp.le 227	Superficie: mq 175	superf. da asservire: mq 80
	indennità: mq 80 x €/mq 1,40			= € 112,00
	fg. 17	mapp.le 231	Superficie: mq 592	superf. da asservire: mq 55
	indennità: mq 55 x €/mq 1,40			= € 77,00
	Indennità Totale di asservimento			= € 189,00
	Indennità Totale da depositare			= € 726,60
	<u>ditta catastale/attuale:</u> POLIS S.R.L. in fallimento C.F.: 01293070932			<u>€ 726,60</u>

Un estratto del presente decreto di esproprio sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si comunica che l'Amministrazione competente nella realizzazione del progetto sopra indicato è il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, via Cussignacco, 5 - 33100 Udine; Ufficio lavori ed espropriazioni: tel. 0432/246211;

Responsabile del procedimento espropriativo: geom. Gabriele Peres;

Responsabile dell'istruttoria: p.i. Andrea Murero.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali è effettuato dal Consorzio di Bonifica per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Udine, 3 maggio 2006

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
TOLMEZZO
(Udine)

Ordinanza di pagamento diretto di indennità provvisoria n. 1 del 10 marzo 2006. Espropriazione immobili per «Avvio prima fase capannoni industriali modulari - Villa Santina» - Opera n. 57.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

PREMESSO che, con decreto n. 1/2005 di data 26 aprile 2005, ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è stata determinata, l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo, per la realizzazione dell'opera in oggetto;

ATTESO che, detta indennità è stata comunicata ai proprietari espropriandi nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;

Che a seguito delle suddette notificazioni alcuni soggetti espropriandi hanno formalmente dichiarato per iscritto e comunicato l'accettazione dell'indennità come determinata nel precitato decreto n. 1/2005 di data 26 aprile 2005;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge;

RICHIAMATI:

- la legge regionale 31 maggio 2002 n. 14;
- l'articolo 22 dell'allegato «B» del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642;
- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 modificato dal decreto legislativo 302/2002;

ORDINA

Art. 1

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo è autorizzato ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, a provvedere al pagamento diretto delle somme sotto specificate, quali indennità per l'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera in oggetto:

Comune di Villa Santina:

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|
| 1) Fg. 4 Mn. 604 di mq. 60. Da espropriare mq. 60 | | | |
| Indennità da corrispondere quota indivisa di 7/54: | € | 23,45 | |
| Ditta catastale: | | | |
| MAZZOLINI CATERINA n. a Villa Santina il 30.07.1910 proprietà 3/54 | € | 10,05 | |
| PELLIZZARI MARIA n. a Villa Santina il 08.06.1942 proprietà 2/54 | € | 6,70 | |
| PELLIZZARI ROSANNA n. a Villa Santina il 19.09.1944 proprietà 2/54 | € | 6,70 | |
| 2) Fg. 9 Mn. 831 di mq. 725. Da espropriare mq. 725 | | | |
| Indennità da corrispondere: | € | 2.183,44 | |
| Ditta catastale: | | | |
| ROSSITTI CATERINA n. a Lauco il 25.02.1918 - proprietaria per 1/4 | € | 545,86 | |
| ROSSITTI GIUSEPPINA n. a Villa Santina il 14.11.1933 - proprietaria per 1/4 | € | 545,86 | |
| ROSSITTI MARIA n. a Lauco il 25.12.1915 - proprietaria per 1/4 | € | 545,86 | |
| ROSSITTI MATILDE n. a Lauco il 04.10.1924 - proprietaria per 1/4 | € | 545,86 | |
| 3) Fg. 9 Mn. 151 di mq. 970. Da espropriare mq. 970 | | | |
| Indennità da corrispondere quota indivisa di 1/2: | € | 1.460,65 | |
| Ditta catastale: | | | |
| DE CRIGNIS MARIA n. a Villa Santina il 15.01.1922 proprietaria per 1/2 | | | |

Art. 2

All'ente espropriante competerà, prima della esecuzione del pagamento, accertare la libertà dell'immobile da espropriare, l'effettiva titolarità del diritto di proprietà in capo ai soggetti richiedenti e l'inesistenza sul medesimo di diritti reali da parte di soggetti terzi, nonché operare se necessaria, la ritenuta di imposta prevista dall'articolo 11, 7° comma della legge 30 dicembre 1991 n. 413.

Tolmezzo, 10 marzo 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
p.i.e. Giacomino Zanier

Ordinanza di deposito di indennità provvisoria n. 2 del 10 marzo 2006. Espropriazione immobili per «Avvio prima fase capannoni industriali modulari - Villa Santina» - Opera n. 57.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

PREMESSO che, con decreto n. 1/2005 di data 26 aprile 2005, ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è stata determinata, l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo, per la realizzazione dell'opera in oggetto;

ATTESO che, detta indennità è stata comunicata ai proprietari espropriandi nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;

CONSIDERATO che, entro i termini previsti dall'articolo 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 alcuni soggetti espropriandi non hanno concordato l'accettazione dell'indennità offerta;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge;

RICHIAMATI:

- la legge regionale 31 maggio 2002 n. 14;
- l'articolo 22 dell'allegato «B» del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642;
- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 modificato dal decreto legislativo 302/2002;

ORDINA

Art. unico

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo è autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, a depositare presso il Servizio della Cassa Depositi e Prestiti della Direzione Provinciale del Tesoro di Udine, le somme sotto specificate a favore delle ditte proprietarie, quali indennità a titolo provvisorio determinate per l'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera in oggetto:

Comune di Villa santina:

- 1) Fg. 4 Mn. 604 di mq. 60. Da espropriare mq. 60
Indennità da depositare quota indivisa di 47/54: € 157,48
Ditta catastale:
PELLIZZARI ANITA FU GIUSEPPE proprietaria per 9/54
PELLIZZARI ARGENTINA FU GIUSEPPE proprietaria per 9/54
PELLIZZARI CONSIGLIA FU GIUSEPPE proprietaria per 9/54

PELLIZZARI DOMINIQUE n. a Francia il 11.08.1954 proprietà 3/54
PELLIZZARI FABRICE n. a Francia il 11.04.1961 proprietà 3/54
PELLIZZARI GIACOMO FU GIUSEPPE proprietaria per 9/54
PELLIZZARI RITA n. a Villa Santina il 27.12.1952 proprietà 2/54
PICARD NALETTO JVONNE n. a Francia il 14.03.1922 proprietà 3/54

- 2) Fg. 9 Mn. 151 di mq. 970. Da espropriare mq. 970
Indennità da depositare quota indivisa di 1/2: € 1.460,65
Ditta catastale:
DE CRIGNIS EZIO n. a Villa Santina il 25.07.1926 proprietario per 1/2
- 3) Fg. 9 Mn. 824 di mq. 480. Da espropriare mq. 480
Indennità da depositare: € 1.445,59
Ditta catastale:
MENEGON PIETRO n. a Villa Santina il 09.07.1898 proprietà
RABASSI MARIA FU ANTONIO n. a Socchieve il 18.12.1872 usufruttuaria parziale

Tolmezzo, 10 marzo 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
p.i.e. Giacomino Zanier

DIREZIONE CERNTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

PORDENONE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di concessione di variante di derivazione d'acqua alla Azienda Agricola San Biagio S.r.l.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./156/IPD/1153, emesso in data 5 aprile 2006 in variazione del decreto dell'allora Direttore provinciale dei Servizi Tecnici n. 171/IPD/473 del 1 giugno 1983, è stato concesso alla Azienda Agricola San Biagio S.r.l. il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 27 marzo 2009, moduli 0,30 d'acqua da n. 10 pozzi al foglio 46, mappale 77/a, in Comune di Fontanafredda, per uso ittiogenico.

Pordenone, 28 aprile 2006

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Direzione provinciale lavori pubblici

UDINE

Pubblicazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, dell'estratto del provvedimento di riconoscimento all'uso di acque pubbliche per la General Beton Triveneta S.p.A.

Con decreto del Responsabile Delegato di posizione organizzativa n. LLPP/B/248/RIC 3509 - 3510 -

3513, emesso il 30 marzo 2006 è stato riconosciuto alla General Beton S.p.A., c.f. 00198080269 con sede a Cordignano (TV), il diritto di continuare a derivare acqua pubblica fino alla data del 31 dicembre 2013, secondo le quantità, per gli usi e nei luoghi riportati nello schema sotto riportato, in relazione alle istanze nn. 3509, 3510 e 3513.

Udine 27 aprile 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO
dott. ing. Giovanni Ceschia

DERIVAZIONI OGGETTO DEL DECRETO DI RICONOSCIMENTO N. LLPP/B/248/ DEL 30.03.2006					CANONI D'USO - €	
n. dom	Richiedente	Ubicazione catastale delle derivazioni	Utilizzo	Portata moduli	dovuti dal 10.8.1999 al 31.12.2005	successivo, fino al 31.12.2013
3509	General Beton Triveneta spa c.f. 00198080269 Via Raffaello Sanzio 36 31016 Cordignano	Castions di Strada, F.3, Mapp.671,	industriale, lavaggio autobetoniere prelievo 30.000 m ³ /anno	0,13	10876,85	1777,50
3510		Latisana, F.12, Mapp.56,	industriale, lavaggio autobetoniere e igienico sanitario, prelievo industriale 20.000 m ³ /anno	0,08	10876,85	1777,50
3513		Magnano in Riviera, F.5, Mapp.603	industriale, lavaggio autobetoniere e igienico sanitario, prelievo industriale 20.000 m ³ /anno	0,065	10876,85	1777,50

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

PROVINCIA DI PORDENONE

Settore tutela ambientale

Deliberazione della Giunta provinciale n. 69 del 30 marzo 2006. Comune di Sequals. Discarica di categoria 2^o, tipo A, sita in Sequals (PN), località Capoluogo. Diniego dell'approvazione del Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2003.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la Deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R 915/82, «Norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti»;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n.0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle Norme regionali in materia di Valutazione di impatto ambientale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996 n. 0245/Pres.;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTE le Decisioni della Commissione della Comunità Europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000, 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e la Decisione del Consiglio della Comunità Europea 2001/573/CE del 23 luglio 2001, relative al nuovo catalogo dei rifiuti che sostituisce integralmente quello recepito nel decreto legislativo 22/97, Allegati A e D;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, contenente, tra l'altro, indicazioni in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 3 agosto 2005, «Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;

PREMESSO che il Comune di Sequals è titolare di una discarica di II cat., tipo A, per rifiuti inerti, sita in località Capoluogo;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla discarica in argomento:

- Decreto n. AMB/42-PN/ESR/170 del 5 ottobre 1988 dell'Assessore Regionale dell'Ambiente di approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione della discarica di cat. 2^a tipo A, sita in località Capoluogo - foglio 11, mappali 5p e 6p;
- Decreto del Sindaco di Sequals n. 8 del 20 aprile 1994, di autorizzazione alla gestione al Comune di Sequals della suddetta discarica;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 53 del 31 marzo 1998, di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della discarica;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 748 del 16 aprile 2003 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica;

VISTA la nota del Comune di Sequals protocollo n. 6094 del 23 settembre 2003, pervenuta il 23 settembre 2003 assunta al protocollo n. 44181 del 24 settembre 2003, di trasmissione del Piano di adeguamento redatto ai sensi del decreto legislativo 36/2003 relativo alla discarica in argomento;

RICHIAMATA la nota del Settore Tutela Ambientale di questa Provincia protocollo n. 52421 del 8 novembre 2004 di richiesta di n. 6 copie del suddetto Piano per poter avviare il procedimento amministrativo;

VISTA quindi la nota del Comune di Sequals protocollo n. 7808 del 16 febbraio 2005, pervenuta il 21 febbraio 2005 assunta al protocollo n. 9280 del 21 febbraio 2005, di trasmissione delle copie del Piano di adeguamento composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica - datata settembre 2003;
- Planimetria - sez. trasversali - datata settembre 2003;

VISTA la nota del Settore Tutela Ambientale di questa Provincia protocollo n. 29963 del 22 giugno 2005 di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/98, e di richiesta pareri al Comune di Sequals ed all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»;

RICHIAMATA la nota del Settore Tutela Ambientale di questa Provincia protocollo n. 30898 del 29 giugno 2005 di richiesta osservazioni all'ARPA, Dipartimento Provinciale di Pordenone;

VISTA la nota dell'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» protocollo n. 50456/ISP del 5 agosto 2005, pervenuta il 10 agosto 2005, assunta al protocollo n. 37530 del 11 agosto 2005 di trasmissione della Determinazione del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» n. 1124 del 2 agosto 2005, con la quale si esprime parere contrario per carenze progettuali;

VISTA la nota del Comune di Sequals protocollo n. 5484 del 2 agosto 2005, pervenuta il 8 agosto 2005, assunta al protocollo n. 36961 del 8 agosto 2005, con la quale esprime parere favorevole;

VISTA la nota dell'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, protocollo n. 3199 del 5 agosto 2005, pervenuta l'11 agosto 2005 e assunta al protocollo n. 37855 del 12 agosto 2005, con la quale non si trasmettono osservazioni per carenze progettuali;

RILEVATO quindi che nel corso del procedimento, anche in relazione al parere dell'A.S.S. n. 6, con nota protocollo n. 39856 del 30 agosto 2005 sono state chieste integrazioni e chiarimenti progettuali che il Comune di Sequals ha trasmesso con nota protocollo n. 7428 del 24 novembre 2005, pervenuta il 29 novembre 2005 ed assunta al protocollo n. 80462 del 6 dicembre 2005, costituiti da:

- Relazione Tecnica integrativa - datata ottobre 2005;
- Planimetria - sez. trasversali - aggiornamento novembre 2005;

RICORDATO inoltre che Servizio per la Valutazione dell'Impatto Ambientale della Regione con nota ALP.11/29387/VIA/V del 27 luglio 2004, ha comunicato che gli adeguamenti al decreto legislativo 36/03 sono esclusi dall'applicazione della procedura di VIA, trovando applicazione l'art. 4, comma 2, lettera a) del DPGR 245/Pres. dell'8 luglio 1996;

DATO ATTO che la Conferenza Tecnica Provinciale ha esaminato il Piano di adeguamento in data 23 febbraio 2006 e sulla scorta dell'esame che ha evidenziato che il Piano non prevede alcune operazioni previste dal decreto legislativo 36/03 non derogabili come ad esempio il controllo ed analisi delle acque di falda, ha espresso parere contrario al Piano in argomento;

RILEVATO che in relazione al suddetto parere il Piano di adeguamento presentato dal Comune di Sequals non è approvabile;

RILEVATO quindi che l'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 36/2003 prevede che «In caso di mancata approvazione del piano di adeguamento, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c)».

VISTA l'attestazione dell'ARPA Dipartimento di Pordenone, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 0245/96, protocollo 1289/06/SA-PA-12 del 22 marzo 2006, pervenuta a mezzo fax il 22 marzo 2006, che recita: «Sulla base di quanto sopra e soprattutto delle conclusioni della Conferenza Tecnica della Provincia di Pordenone, si prende atto che è stata disposta la chiusura della discarica secondo le modalità ed i tempi previsti nel progetto di variante, che ricalca le previsioni del progetto iniziale. Pertanto, limitatamente alle situazioni contemplate dall'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 245/96, poiché non viene attuato alcun adeguamento progettuale al decreto legislativo 36/2003, questo Dipartimento non è in grado di esprimere parere circa il miglioramento ambientale che l'attuazione del progetto proposto, relativo agli interventi di adeguamento al decreto legislativo 36/2003 della discarica di II categoria, tipo A per Rifiuti Speciali INERTI, sita in comune di SEQUALS (PN), località Capoluogo, di proprietà del Comune di Sequals (PN), avrebbe dovuto realizzare.»;

DATO ATTO che ai sensi del D.P.G.R. 01/98, la competenza in materia di approvazione e rilascio delle specifiche autorizzazioni per impianti di smaltimento rifiuti è stata trasferita dalla Regione alle Province;

RITENUTO pertanto di non approvare il Piano di adeguamento presentato dal Comune di Sequals e di prescrivere la chiusura e sistemazione finale della discarica secondo le modalità di cui al Decreto n. AMB/42-PN/ESR/170 del 5 ottobre 1988 dell'Assessore regionale dell'ambiente di approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione della discarica di cat. 2^a tipo A, sita in località Capoluogo - foglio 11, map-pali 5p e 6p;

DATO ATTO che la potenzialità della discarica, prevista dal progetto approvato, non è stata raggiunta, il Comune di Sequals dovrà presentare, entro sei mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, un progetto di variante che descriva la chiusura e la sistemazione finale secondo le quote raggiunte e tenendo conto della conformazione dei terreni circostanti;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di non approvare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi degli articoli 17 del decreto legi-

slativo n. 36/03 e 27 del decreto legislativo n. 22/97, il Piano di adeguamento nelle premesse descritto, presentato dall'Amministrazione Comunale di Sequals e relativo alla discarica di cat. 2^a, tipo A, sita in località Capoluogo, catastalmente censita al foglio n. 11, mappali nn. 5p e 6p.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2003, di prescrivere la chiusura e sistemazione finale della discarica secondo le modalità di cui al Decreto n. AMB/42-PN/ESR/170 del 5 ottobre 1988 dell'Assessore regionale dell'ambiente di approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione della discarica di cat. 2^o tipo A, sita in località Capoluogo.

3. Di stabilire che in relazione alla chiusura e sistemazione finale di cui al precedente punto 2, il Comune di Sequals presenterà, entro sei mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, un progetto di variante che descriva la sistemazione finale secondo le quote raggiunte e tenendo conto della conformazione dei terreni circostanti, nonché i termini della medesima;

4. Di dare atto che l'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione, si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o qualora vengano riscontrate situazioni diverse.

5. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 22/97.

6. Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Sequals, alla Direzione Centrale dell'Ambiente, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», all'A.R.P.A Dipartimento di Pordenone.

7. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 79 del 13 gennaio 2006.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
dott. Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale n. 70 del 30 marzo 2006. Comune di Sequals. Discarica di categoria 2^a, tipo A, sita in Sequals (PN), località Lestans. Diniego dell'approvazione del Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2003.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la Deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82, «Norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti»;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle Norme regionali in materia di Valutazione di impatto ambientale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996 n. 0245/Pres.;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTE le Decisioni della Commissione della Comunità Europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000, 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e la Decisione del Consiglio della Comunità Europea 2001/573/CE del 23 luglio 2001, relative al nuovo catalogo dei rifiuti che sostituisce integralmente quello recepito nel decreto legislativo 22/97, Allegati A e D;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, contenente, tra l'altro, indicazioni in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 3 agosto 2005, «Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;

PREMESSO che il Comune di Sequals è titolare di una discarica di II cat., tipo A, per rifiuti inerti, sita in località Lestans;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla discarica in argomento:

- Decreto n. AMB/41-PN/ESR/169 del 5 ottobre 1988 dell'Assessore regionale dell'ambiente di approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione della discarica di cat. 2° tipo A, sita in località Capoluogo - foglio 16, mappali 51-52-53;
- Decreto del Sindaco di Sequals n. 9 del 20 aprile 1994, di autorizzazione alla gestione al Comune di Sequals della suddetta discarica;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 55 del 31 marzo 1998, di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della discarica;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 749 del 16 aprile 2003 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica;

VISTA la nota del Comune di Sequals protocollo n. 6094 del 23 settembre 2003, pervenuta il 23 settembre 2003 assunta al protocollo n. 44181 del 24 settembre 2003, di trasmissione del Piano di adeguamento redatto ai sensi del decreto legislativo 36/2003 relativo alla discarica in argomento;

RICHIAMATA la nota del Settore Tutela Ambientale di questa Provincia protocollo n. 52418 del 8 novembre 2004 di richiesta di n. 6 copie del suddetto Piano per poter avviare il procedimento amministrativo;

VISTA quindi la nota del Comune di Sequals protocollo n. 9278 del 21 febbraio 2005, pervenuta il 21 febbraio 2005 assunta al protocollo n. 9278 del 21 febbraio 2005, di trasmissione delle copie del Piano di adeguamento composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica - datata settembre 2003;
- Planimetria - sez. trasversali - datata settembre 2003;

VISTA la nota del Settore Tutela Ambientale di questa Provincia protocollo n. 29958 del 22 giugno 2005 di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/98, e di richiesta pareri al Comune di Sequals ed all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»;

RICHIAMATA la nota del Settore tutela ambientale di questa Provincia protocollo n. 30835 del 29 giugno 2005 di richiesta osservazioni all'ARPA, Dipartimento Provinciale di Pordenone;

VISTA la nota dell'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» protocollo n. 50456/ISP del 5 agosto 2005, pervenuta il 10 agosto 2005, assunta al protocollo n. 37530 del 11 agosto 2005 di trasmissione della Determinazione del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» n. 1116 del 2 agosto 2005, con la quale si esprime parere contrario per carenze progettuali;

VISTA la nota del Comune di Sequals protocollo n. 5485 del 2 agosto 2005, pervenuta il 8 agosto 2005, assunta al protocollo n. 36962 del 8 agosto 2005, con la quale esprime parere favorevole;

VISTA la nota dell'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, protocollo n. 3199 del 5 agosto 2005, pervenuta l'11 agosto 2005 e assunta al protocollo n. 37855 del 12 agosto 2005, con la quale non si trasmettono osservazioni per carenze progettuali;

RILEVATO quindi che nel corso del procedimento, anche in relazione al parere dell'A.S.S. n. 6, con nota protocollo n. 39855 del 30 agosto 2005 sono state chieste integrazioni e chiarimenti progettuali che il Comune di Sequals ha trasmesso con nota protocollo n. 7429 del 24 novembre 2005, pervenuta il 29 novembre 2005 ed assunta al protocollo n. 80463 del 6 dicembre 2005, costituiti da:

- Relazione Tecnica integrativa - datata ottobre 2005;
- Planimetria - sez. trasversali - aggiornamento novembre 2005;

RICORDATO inoltre che Servizio per la Valutazione dell'impatto ambientale della Regione con nota ALP.11/29387/VIA/V del 27 luglio 2004, ha comunicato che gli adeguamenti al decreto legislativo 36/03 sono esclusi dall'applicazione della procedura di VIA, trovando applicazione l'articolo 4, comma 2, lettera a) del DPGR 245/Pres. del 8 luglio 1996;

DATO ATTO che la Conferenza Tecnica Provinciale ha esaminato il Piano di adeguamento in data 23 febbraio 2006 e sulla scorta dell'esame che ha evidenziato che il Piano non prevede alcune operazioni previste dal decreto legislativo 36/03 non derogabili come ad esempio il controllo ed analisi delle acque di falda, e sulla base anche del parere dell'ASS. n. 6, ha espresso parere contrario al Piano in argomento;

DATO ATTO che la discarica ricade in area vincolata ai sensi del decreto legislativo 42/2004 in quanto risulta a meno di 150 m da un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche e pertanto alla seduta della Conferenza Tecnica è stato invitato anche il Direttore del Servizio tutela beni paesaggistici della Regione;

RILEVATO che in relazione al suddetto parere della Conferenza tecnica il Piano di adeguamento presentato dal Comune di Sequals non è approvabile;

VISTA l'attestazione dell'ARPA Dipartimento di Pordenone, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 0245/96, protocollo 1288/06/SA-PA-12 del 22 marzo 2006, pervenuta a mezzo fax il 22 marzo 2006, che recita: «Sulla base di quanto sopra e soprattutto delle conclusioni della Conferenza Tecnica della Provincia di Pordenone, si prende atto che è stata disposta la chiusura della discarica secondo le modalità ed i tempi previsti nel progetto di variante, che ricalca le previsioni del progetto iniziale. Pertanto, limitatamente alle situazioni contemplate dall'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 245/96, poiché non viene attuato alcun adeguamento progettuale al decreto legislativo 36/2003, questo Dipartimento non è in grado di esprimere parere circa il miglioramento ambientale che l'attuazione del progetto proposto, relativo agli interventi di adeguamento al decreto legislativo 36/2003 della discarica di II categoria, tipo A per Rifiuti Speciali Inerti, sita in comune di Sequals (PN), località Lestans, di proprietà del Comune di Sequals (PN), avrebbe dovuto realizzare.»;

RILEVATO quindi che l'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 36/2003 prevede che «In caso di mancata approvazione del piano di adeguamento, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c)».

DATO ATTO che ai sensi del D.P.G.R. 01/98, la competenza in materia di approvazione e rilascio delle specifiche autorizzazioni per impianti di smaltimento rifiuti è stata trasferita dalla Regione alle Province;

RITENUTO pertanto di non approvare il Piano di adeguamento presentato dal Comune di Sequals e di prescrivere la chiusura e sistemazione finale della discarica come da progetto approvato con Decreto n. AMB/41-PN/ESR/169 del 5 ottobre 1988 dell'Assessore Regionale dell'Ambiente di approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione della discarica di cat. 2° tipo A, sita in località Capoluogo - foglio 16, mappali 51-52-53;

DATO ATTO che la potenzialità della discarica, prevista dal progetto approvato, non è stata raggiunta, il Comune di Sequals dovrà presentare, entro sei mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, un progetto di variante che descriva la chiusura e la sistemazione finale secondo le quote raggiunte e tenendo conto della conformazione dei terreni circostanti;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di non approvare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi degli articolo 17 del decreto legislativo n. 36/03 e 27 del decreto legislativo n. 22/97, il Piano di adeguamento nelle premesse descritto, presentato dal Comune di Sequals e relativo alla discarica di cat. 2^a, tipo A, sita il località Lestans, catastalmente censita al foglio n. 16, mappali 51-52-53 del comune censuario di Sequals (PN):

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2003, di prescrivere la chiusura e sistemazione finale della discarica come da progetto approvato con Decreto n. AMB/41-PN/ESR/169 del 5 ottobre 1988 dell'Assessore Regionale dell'Ambiente di approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione della discarica di cat. 2^a tipo A, sita in località Lestans.

3. Di stabilire che in relazione alla chiusura e sistemazione finale di cui al precedente punto 2, il Comune di Sequals presenterà, entro sei mesi dalla data di efficacia della presente deliberazione, un progetto di variante che descriva la sistemazione finale secondo le quote raggiunte e tenendo conto della conformazione dei terreni circostanti, nonché i termini della medesima;

4. Di dare atto che l'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione, si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o qualora vengano riscontrate situazioni diverse.

5. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 22/97.

6. Di stabilire che il presente atto, corredato dal progetto di variante, a norma del decreto legislativo 42/2004, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i Beni ambientali del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali. L'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Sequals, alle Direzioni Centrali dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», all'A.R.P.A Dipartimento di Pordenone.

8. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 79 del 13 gennaio 2006.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
dott. Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale n. 71 del 30 marzo 2006. Società Buzzi Unicem S.p.A. Piano di adeguamento presentato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2003 e variante progettuale della discarica di cat. 2^a, tipo A, sita in Comune di Sequals.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la Deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/82, «Norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti»;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle Norme regionali in materia di Valutazione di impatto ambientale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996 n. 0245/Pres.;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTE le Decisioni della Commissione della Comunità Europea 2000/532/CE del 3 settembre 2000, 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e la Decisione del Consiglio della Comunità Europea 2001/573/CE del 23 luglio 2001, relative al nuovo catalogo dei rifiuti che sostituisce integralmente quello recepito nel decreto legislativo 22/97, Allegati A e D;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, contenente, tra l'altro, indicazioni in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 3 agosto 2005, «Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;

PREMESSO che la Società Buzzi Unicem S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL) e stabilimento in comune di Travesio, è titolare di una discarica di II cat., tipo A, per rifiuti inerti, sita in comune di Sequals, località Lestans;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla discarica in argomento:

- Decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. 221-PN/ESR/106 del 14 marzo 1986 di approvazione del progetto relativo alla discarica di categoria 2^a, tipo A, da realizzarsi su area catastalmente censita al foglio n. 16, mappale n. 27, presentato dalla Ditta Friulana Cementi S.p.A.;
- Decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. 1799-PN/ESR/106 del 4 agosto 1998 di parziale modifica del Decreto 221/1986;
- Decreto del Sindaco di Sequals, n. 16 del 10 agosto 1989, di volturazione dell'autorizzazione a favore della Società Cementerie del Centro Nord S.p.A.;
- Decreto del Sindaco di Sequals, n. 8 del 23 marzo 1995, di volturazione dell'autorizzazione a favore della Società UNICEM S.p.A.;
- Determina del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone num. reg. gen. 2000/359 esecutiva in data 7 marzo 2000, di ulteriore volturazione dell'autorizzazione all'esercizio a favore della Società Buzzi Unicem S.p.A.;
- Determina del Dirigente del Settore tutela ambientale della Provincia di Pordenone n. 433 del 4 marzo 2005 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica;

VISTA la nota della Società Buzzi Unicem S.p.A., stabilimento di Travesio, del 23 settembre 2003, pervenuta il 25 settembre 2003 assunta al protocollo n. 44616 del 26 settembre 2003, di trasmissione del Piano di adeguamento redatto ai sensi del decreto legislativo 36/2003 relativo alla discarica in argomento;

RICHIAMATA la nota del Settore Tutela Ambientale di questa Provincia protocollo n. 29936 del 22 giugno 2005 di richiesta di n. 9 copie del suddetto Piano per poter avviare il procedimento amministrativo;

VISTA quindi la nota della Società Buzzi Unicem S.p.A. del 5 luglio 2005, pervenuta il 11 luglio 2005 assunta al protocollo n. 33105 del 12 luglio 2005, di trasmissione delle copie del Piano di adeguamento composto dai seguenti elaborati:

- Elaborato A - Relazione illustrativa - data 5 luglio 2005;

- Elaborato 01 - Estratto PRGC - data 5 luglio 2005;
- Elaborato 02 - Progetto originario - data 5 luglio 2005;
- Elaborato 03 - Planimetria rilievo finale - data 5 luglio 2005;
- Elaborato 04 - Sezioni 1-2-3 - data 5 luglio 2005;
- Elaborato 05 - Sezioni 4-5-6 - data 5 luglio 2005;
- Elaborato 06 - Sezioni 7-8-9 - data 5 luglio 2005;
- Elaborato 07 - Documentazione fotografica iniziale ed in corso d'opera- data 5 luglio 2005;
- Elaborato 08 - Documentazione fotografica variante finale - data 5 luglio 2005;

VISTA la nota del Settore Tutela Ambientale di questa Provincia protocollo n. 34544 del 21 luglio 2005 di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/98, e di richiesta pareri al Comune di Sequals ed all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»;

RICHIAMATA la nota del Settore tutela ambientale di questa Provincia protocollo n. 34547 del 21 luglio 2005 di richiesta osservazioni all'ARPA, Dipartimento Provinciale di Pordenone;

VISTA la nota dell'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» protocollo n. 51082/ISP del 9 agosto 2005, pervenuta il 12 agosto 2005, assunta al protocollo n. 38048 del 16 agosto 2005 di trasmissione della Determinazione del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» n. 1148 del 5 agosto 2005, con la quale si esprime parere contrario per carenze progettuali;

DATO ATTO che il Comune di Sequals non ha inviato il parere di competenza e pertanto, lo stesso si intende reso favorevole ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.G.R. 01/98;

DATO ATTO che l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, non ha inviato osservazioni nei termini indicati;

RILEVATO quindi che nel corso del procedimento, anche in relazione al parere dell'A.S.S. n. 6, con nota protocollo n. 44511 del 30 settembre 2005 sono state chieste integrazioni e chiarimenti progettuali che la Società Buzzi Unicem S.p.A. ha trasmesso con nota del 19 dicembre 2005, pervenuta il 22 dicembre 2005 ed assunta al protocollo n. 83363 del 30 dicembre 2005, costituiti da:

- Ricognizione degli adeguamenti di cui al decreto legislativo 36/03 - datato 15 dicembre 2005;

RICORDATO inoltre che Servizio per la Valutazione dell'Impatto Ambientale della Regione con nota ALP.11/29387/VIA/V del 27 luglio 2004, ha comunicato che gli adeguamenti al decreto legislativo 36/03 sono esclusi dall'applicazione della procedura di VIA, trovando applicazione l'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 245/Pres. del 8 luglio 1996;

EVIDENZIATO che nella discarica i conferimenti sono cessati dal 2003 e la volumetria originaria di 10.000 m³ non è stata completamente saturata, stante che rimarrebbe una volumetria disponibile di 2.297 m³;

DATO ATTO che il Piano di adeguamento di che trattasi costituisce anche progetto di variante in quanto descrive la sistemazione finale, secondo le previsioni del progetto a suo tempo approvato, tenendo conto della diversa conformazione della discarica dovuta alla minore volumetria utilizzata;

DATO ATTO che la Conferenza Tecnica Provinciale ha esaminato il Piano di adeguamento in data 23 febbraio 2006 e sulla scorta dell'esame che ha evidenziato che detto Piano non prevede alcune operazioni previste dal decreto legislativo 36/03 non derogabili come ad esempio il controllo ed analisi delle acque di falda, e sulla base anche del parere dell'A.S.S. n. 6, ha espresso parere contrario al Piano in argomento, disponendo altresì la chiusura della discarica secondo le modalità e i tempi descritti nel progetto di variante presentato che ricalcano le previsioni del progetto approvato;

DATO ATTO che la discarica ricade in area vincolata ai sensi del decreto legislativo 42/2004 in quanto risulta a meno di 150 m da un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche e pertanto alla seduta della Conferenza Tecnica è stato invitato anche il Direttore del Servizio tutela beni paesaggistici della Regione;

RILEVATO che in relazione al suddetto parere della C.T.P., il Piano di adeguamento presentato dalla Società Buzzi Unicem S.p.A. non è approvabile;

RILEVATO quindi che l'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 36/2003 prevede che «In caso di mancata approvazione del piano di adeguamento, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c)».

RILEVATO che la Società Buzzi Unicem S.p.A., a norma del precitato D.P.G.R. 266/2005 e s.m.i., non è tenuta a prestare la garanzia finanziaria per il periodo di gestione successiva alla chiusura dalla data di comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 36/2003, come stabilito alla lettera C, punto 3), della tabella A del D.P.G.R. 266/2005 e s.m.i, considerato che i rifiuti smaltiti risultano riconducibili alle tipologie previste dalla Tabella 1 del D.M. 3 agosto 2005, come si evince dai registri di carico e scarico trasmessi in copia con nota prot. n. 16/06 del 13 marzo 2006;

RILEVATO che in atti del Settore tutela ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;

DATO ATTO che ai sensi del D.P.G.R. 01/98, la competenza in materia di approvazione e rilascio delle specifiche autorizzazioni per impianti di smaltimento rifiuti è stata trasferita dalla Regione alle Province;

VISTA l'attestazione dell'ARPA Dipartimento di Pordenone, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 0245/96, protocollo 1290/06/SA-PA-12 del 22 marzo 2006, pervenuta a mezzo fax il 22 marzo 2006, che recita: «Sulla base di quanto sopra e soprattutto delle conclusioni della Conferenza Tecnica della Provincia di Pordenone, si prende atto che è stata disposta la chiusura della discarica secondo le modalità ed i tempi previsti nel progetto di variante, che ricalca le previsioni del progetto iniziale. Pertanto, limitatamente alle situazioni contemplate dall'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 245/96, poiché non viene attuato alcun adeguamento progettuale al decreto legislativo 36/2003, questo Dipartimento non è in grado di esprimere parere circa il miglioramento ambientale che l'attuazione del progetto proposto, relativo agli interventi di adeguamento al D.Lgs. 36/2003 della discarica di II categoria, tipo A per Rifiuti Speciali Inerti, sita in comune di Sequals (PN), località Lestans, di proprietà della Ditta Buzzi Unicem S.p.A., che avrebbe dovuto realizzare.»;

RITENUTO, pertanto, di non approvare il Piano di adeguamento presentato dalla Società Buzzi Unicem S.p.A. e di prescrivere la chiusura e sistemazione finale della discarica secondo quanto descritto nel progetto di variante che ricalca le previsioni del progetto approvato con Decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. 221-PN/ESR/106 del 14 marzo 1986, così come parzialmente modificato con il Decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. 1799-PN/ESR/106 del 4 agosto 1998;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di non approvare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi degli articoli 17 del decreto legislativo n. 36/03 e 27 del decreto legislativo n. 22/97, il Piano di adeguamento nelle premesse descritto, presentato dalla Società Buzzi Unicem S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL) e stabilimento in comune di Travesio, relativo alla discarica di categoria 2^o, tipo A, sita in comune di Sequals (PN), catastalmente censita al foglio n. 16, mappale n. 27 del citato comune.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2003, di disporre altresì la chiusura della discarica secondo le modalità e i tempi descritti nel progetto di variante presentato, che ricalcano le previsioni del progetto approvato con Decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. 221-PN/ESR/106 del 14 marzo 1986, così come parzialmente modificato con il Decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. 1799-PN/ESR/106 del 4 agosto 1998;

3. Di stabilire che in relazione alla chiusura e sistemazione finale di cui al precedente punto 2, la Società Buzzi Unicem S.p.A. dovrà comunicare la conclusione dei lavori entro un anno dalla data di esecutività della presente Deliberazione, trasmettendo, senza ritardo, il certificato, redatto dal direttore dei lavori, di regolare esecuzione degli stessi.

4. Di dare atto che la Società Buzzi Unicem S.p.A. ha costituito, a favore della Provincia di Pordenone, la garanzia finanziaria a norma del D.P.G.R. 266/2005 e s.m.i.

5. Di stabilire che la Società Buzzi Unicem S.p.A., a norma del precitato D.P.G.R. 266/2005 e s.m.i., non è tenuta a prestare la garanzia finanziaria per il periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica, come stabilito alla lettera C, punto 3), della tabella A del D.P.G.R. 266/2005 e s.m.i.;

6. Di dare atto che l'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione, si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o qualora vengano riscontrate situazioni diverse.

7. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 22/97.

8. Di stabilire che il presente atto, corredato dal progetto di variante, a norma del decreto legislativo 42/2004, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i Beni ambientali del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali. L'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso alla Società Buzzi Unicem S.p.A., stabilimento di Travesio, al Comune di Sequals, alle Direzioni Centrali dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e all'A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia Dipartimento di Pordenone.

10. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 79 del 13 gennaio 2006.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
dott. Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale n. 72 del 30 marzo 2006. Società Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c. di Pordenone. Approvazione ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22/97, del progetto di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, sito in Pordenone, via delle Villotte n. 18.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle Direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti»;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTA la richiesta della Società Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c. di Pordenone del

18 luglio 2005, assunta al protocollo di questo Ente al n. 33973 del 18 luglio 2005, di approvazione di un progetto di un impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi sito in via delle Villotte n. 18, in Comune di Pordenone, catastalmente censito al foglio n. 1, mappale n. 478, per superficie complessiva di 6.860 mq.

RILEVATO che il progetto riguarda un impianto per svolgere le operazioni:

- R3-R4-R5-R13 di cui all'allegato C, del decreto legislativo n. 22/97, per la produzione di materie prime secondarie e/o rifiuti da avviare a recupero;
- D13-D15 di cui all'allegato B, del decreto legislativo n. 22/97, di rifiuti da avviare a smaltimento finale o a recupero;

RILEVATO, inoltre, che il progetto descrive un impianto esistente che esercita l'attività di recupero rifiuti secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 22/97 e del D.M. 5 febbraio 1998;

VISTA la nota protocollo n. ALP.11/28854/SCR-V del 29 luglio 2005, pervenuta il 9 agosto 2005, assunta al protocollo n. 37269 del 10 agosto 2005, con la quale il Servizio regionale per la Valutazione dell'impatto ambientale, su richiesta della Società Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c., ha comunicato che il progetto in argomento non è da sottoporre alla procedura di verifica secondo il disposto di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 43/90;

DATO ATTO che il progetto trasmesso con la sopra richiamata istanza si compone dei seguenti elaborati:

- relazione tecnica - datata giugno 2005;
- indagine geologico tecnica - datata dicembre 2004;
- tav. 1 estratti corografia, mappa catastale - datato giugno 2005;
- tav. 2 planimetria generale - datato giugno 2005;
- tav. 3 uffici, capannone, tettoia, recinzione - datato giugno 2005;
- tav. 4 depurazione acque - datato giugno 2005;

RICHIAMATA quindi la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone, protocollo n. 38002 del 16 agosto 2005, di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/98 ed invio del progetto agli Enti e agli Uffici competenti per le eventuali osservazioni e pareri;

RICHIAMATA la nota del Settore tutela ambientale di questa Provincia protocollo n. 38001 del 16 agosto 2005 di richiesta osservazioni anche all'ARPA, Dipartimento Provinciale di Pordenone;

VISTA la nota prot. 61069/ISP. del 3 ottobre 2005 dell'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», con cui trasmette le Determinazione Dirigenziale n. 1388 del 28 settembre 2005 con cui esprime parere favorevole;

VISTA la nota protocollo n. 4190 maggio SA-PA-12 del 12 ottobre 2005 del Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA - Friuli Venezia Giulia, con cui comunica che non sussistono motivazioni contrarie all'approvazione del progetto di che trattasi;

DATO ATTO che il Comune di Pordenone non ha inviato il parere nel termine previsto e pertanto lo stesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.G.R. 01/98, si intende reso favorevole;

ATTESO che il Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 48402 del 25 ottobre 2005, ha chiesto alla Società Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c., l'invio di alcune integrazioni progettuali;

ATTESO che la Società Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c. con nota del 23 gennaio 2006, assunta agli atti con protocollo n. 4291 del 24 gennaio 2006 ha trasmesso le integrazioni al progetto, costituite da:

- relazione tecnica - integrazione 1 - datata 23 gennaio 2006;
- tav. 2b planimetria generale (aggiornamento) - datata 23 gennaio 2006;

RICHIAMATA quindi la nota del Servizio Tutela Ambientale della Provincia protocollo n. 7803 del 7 febbraio 2006, con cui sono state trasmesse anche le suddette integrazioni, agli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento;

VISTO il parere favorevole con le seguenti prescrizioni, di seguito riportate, espresso dalla Conferenza Tecnica di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi in data 23 febbraio 2006:

- a) dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- b) dovrà essere presente nel Centro una adeguata dotazione di materiali per trattare le perdite oleose;
- c) lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze oleose dovrà avvenire al coperto (cassoni chiusi o telonati);
- d) ai fini della realizzazione dovrà essere presentato il progetto del nuovo impianto di depurazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione rifiuti;
- e) dovrà essere precisata la destinazione del capannone (ricovero attrezzature e manutenzione mezzi oppure trattamento RAEE);
- f) descrivere in dettaglio le modalità e le aree di trattamento dei RAEE in conformità al decreto legislativo n. 151/2005;
- g) devono essere distinte le aree per la gestione dei rifiuti destinati a recupero e quelli destinati a smaltimento (con transenne, cartellonistica, segnaletica, ecc.);
- h) dovrà essere previsto e specificato graficamente il potenziamento delle rete di raccolta delle acque della piattaforma cementata e della viabilità;
- i) l'attività di gestione dei rifiuti recuperabili deve essere conforme alle operazioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998;
- j) dovranno essere descritte le modalità di gestione e le aree di ubicazione dei rifiuti pericolosi prodotti dall'attività;

RILEVATO che in relazione alle sopraelencate prescrizioni la Società Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c., dovrà presentare, per la successiva approvazione, un apposito progetto di recepimento delle modifiche e precisazioni richieste;

RILEVATO, altresì, di provvedere alla nomina del collaudatore di cui all'articolo 33 della legge regionale 46/86, come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 14/2002, per eseguire il collaudo dell'impianto, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30/87 e s.m.i., contestualmente all'eventuale approvazione di cui al precedente paragrafo;

VISTA la nota del Settore Tutela Ambientale prot. n. 17552 del 9 marzo 2006, con la quale è stato chiesto alla predetta Società di precisare la capacità teorica massima dell'impianto e l'eventuale trattamento di rifiuti urbani;

VISTA la nota della Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c. con la quale comunica che la potenzialità teorica massima è di 100 t/g, in base alla quale verrà calcolato l'importo della garanzia finanziaria, inoltre, che nell'impianto non verranno trattati rifiuti urbani;

RITENUTO pertanto, di accogliere l'istanza della Società Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c. con sede legale in via delle Villotte n. 18 a Pordenone;

DATO ATTO che la Società Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c. con la suddetta istanza, ha richiesto anche l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 22/97;

EVIDENZIATO, quindi, che nell'autorizzazione all'esercizio saranno specificati i rifiuti trattabili nell'impianto secondo gli elenchi riportati nella relazione tecnica integrativa datata 23 gennaio 2006, con l'esclusione dei rifiuti urbani;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, del Legale Rappresentante della Società Por-

denonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c. attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all'articolo 10 della legge 31.05.1965 n. 575;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIEBRA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/97 e fatti salvi i diritti di terzi, il progetto nelle premesse descritto, relativo all'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi mediante le operazioni di recupero R3-R4-R5-R13 di cui all'allegato C, del decreto legislativo n. 22/97 e di smaltimento D13-D15 di cui all'allegato B del decreto legislativo n. 22/97, sito in via delle Villotte n.18 a Pordenone, su area catastalmente censita al Foglio n. 1, mappale 478, dalla superficie di 6.860 mq, di cui all'istanza del 18 luglio 2005 dalla Società Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c., con sede legale via delle Villotte n. 18 a Pordenone, costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica - datata giugno 2005;
- indagine geologico tecnica - datata dicembre 2004;
- tav. 1 estratti corografia, mappa catastale - datato giugno 2005;
- tav. 2 planimetria generale - datato giugno 2005;
- tav. 3 uffici, capannone, tettoia, recinzione - datato giugno 2005;
- tav. 4 depurazione acque - datato giugno 2005;
- relazione tecnica - integrazione 1 - datata 23 gennaio 2006;
- tav. 2b planimetria generale (aggiornamento) - datata 23 gennaio 2006;

2. Di stabilire che il progetto di cui al punto 1 dovrà essere integrato con le seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- b) dovrà essere presente nel Centro una adeguata dotazione di materiali per trattare le perdite oleose;
- c) lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze oleose dovrà avvenire al coperto (cassoni chiusi o telonati);
- d) ai fini della realizzazione dovrà essere presentato il progetto del nuovo impianto di depurazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione rifiuti;
- e) dovrà essere precisata la destinazione del capannone (ricovero attrezzature e manutenzione mezzi oppure trattamento RAEE);
- f) descrivere in dettaglio le modalità e le aree di trattamento dei RAEE in conformità al decreto legislativo n. 151/2005;
- g) devono essere distinte le aree per la gestione dei rifiuti destinati a recupero e quelli destinati a smaltimento (con transenne, cartellonistica, segnaletica, ecc.);
- h) dovrà essere previsto e specificato graficamente il potenziamento delle rete di raccolta delle acque della piattaforma cementata e della viabilità;
- i) l'attività di gestione dei rifiuti recuperabili deve essere conforme alle operazioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998;
- j) dovranno essere descritte le modalità di gestione e le aree di ubicazione dei rifiuti pericolosi prodotti dall'attività;

3. Di stabilire che le prescrizioni di cui al precedente punto 2, dovranno essere recepite e descritte in appositi elaborati progettuali da presentare alla Provincia di Pordenone per la successiva valutazione ed approvazione.

4. La Società Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c. non potrà iniziare l'attività presso

l'impianto di cui al precedente punto 1, prima di aver ottenuto l'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/97;

5. Di dare atto che si provvederà alla nomina del collaudatore di cui all'articolo 33 della legge regionale 46/86, come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 14/2002, per eseguire il collaudo dell'impianto, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 30/87 e s.m.i., contestualmente all'eventuale approvazione del progetto di cui al precedente punto 3.

6. Di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.

7. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata la Società Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Società pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c., sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

8. Di stabilire che la Ditta Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario;

9. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/87.

10. Di stabilire, inoltre che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, il presente provvedimento verrà notificato alla Società Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c. con sede legale in via delle Villotte n. 18 a Pordenone, ed inviato al Comune di Pordenone, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento Provinciale dell'ARPA - FVG di Pordenone, alla Direzione Regionale Centrale dell'Ambiente e dei lavori pubblici - Servizio Smaltimento rifiuti ed al collaudatore.

11. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 13 gennaio 2006.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
dott. Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale n. 81 del 6 aprile 2006. Società Cobeton S.p.A. Discarica di rifiuti inerti sita in Comune di Polcenigo (PN). Approvazione Piano di Adeguamento di cui al decreto legislativo n. 36/2003.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle Norme regionali in materia di Valutazione di impatto ambientale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996 n. 0245/Pres.;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTE le Decisioni della Commissione della Comunità Europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000, 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e la Decisione del Consiglio della Comunità Europea 2001/573/CE del 23 luglio 2001, relative al nuovo catalogo dei rifiuti che sostituisce integralmente quello recepito nel decreto legislativo 22/97, Allegati A e D;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, contenente, tra l'altro, indicazioni in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 3 agosto 2005, «Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. «Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione» e s.m.i.;

PREMESSO che la Società Cobeton S.p.A. di Roveredo in Piano è titolare di una discarica di 2^a cat., tipo A, sita in comune di Polcenigo;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla discarica in argomento:

- decreto Sindacale prot. n. 1 del 24 ottobre 1995 di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di una discarica di cat. 2^a tipo A;
- deliberazione di Giunta provinciale n. 166 del 28 maggio 2001 di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica del decreto legislativo 490/99 e dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/97;
- deliberazione di Giunta provinciale n. 189 del 1 agosto 2002 di approvazione ed autorizzazione alla realizzazione di una variante progettuale non sostanziale, relativa alla rampa di accesso del 1° e 2° lotto della discarica;
- determinazione dirigenziale n. 1420 del 28 luglio 2003 di Autorizzazione all'esercizio del 1° lotto della discarica di cat. 2° tipo A, sita in Comune di Polcenigo;
- deliberazione dirigenziale n. 70 del 7 aprile 2005 di volturazione della Deliberazione di G.P. n. 166 del 28 maggio 2001.
- determinazione dirigenziale n. 758 del 20 aprile 2005 di volturazione dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1420 del 28 luglio 2003;

VISTA la nota della Società Cobeton S.p.A. del 23 settembre 2003, pervenuta il 23 settembre 2003 assunta al protocollo n. 44192 del 24 settembre 2003, di trasmissione del Piano di adeguamento redatto ai sensi del decreto legislativo 36/2003 relativo alla discarica in argomento;

- RICHIAMATA la nota del Settore tutela ambientale di questa Provincia protocollo n. 36211 del 13 luglio 2004 e il successivo sollecito protocollo n. 43452 del 6 settembre 2004, di richiesta di n. 8 copie del suddetto Piano per poter avviare il procedimento amministrativo;

VISTA quindi la nota della Società Cobeton S.p.A del 24 settembre 2004, pervenuta il 27 settembre 2004 assunta al protocollo n. 46364 del 28 settembre 2004, di trasmissione delle copie del Piano di adeguamento composto dai seguenti elaborati:

- Relazione (settembre 2003);
- Tavola Unica (settembre 2004);

DATO ATTO che la Relazione del Piano di adeguamento è comprensiva dei Piani di cui all'articolo 8, lettera g), h), i), l) e m) del decreto legislativo 36/03;

DATO ATTO che l'area della discarica è soggetta al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;

VISTA la nota del Settore tutela ambientale di questa Provincia protocollo 49172 del 15 ottobre 2004 di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/98, e di richiesta pareri al Comune di Polcenigo ed all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»;

VISTA la nota dell'A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» protocollo n. 64173/ISP. del 7 dicembre 2004, pervenuta il 13 dicembre 2004 ed assunta al protocollo di questo Ente al n. 57339 del 13 dicembre 2004, di trasmissione della Determinazione del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione n. 1810 del 15 ottobre 2004, con la quale esprime parere contrario per carenze progettuali;

VISTA la nota del Comune di Polcenigo protocollo n. 20105 del 26 novembre 2004, pervenuta il 29 novembre 2004, assunta al protocollo n. 55664 del 30 novembre 2004, di trasmissione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 253 del 18 novembre 2004 con la quale esprime il parere «...di ritenere l'intervento compatibile con la zona, sotto il profilo urbanistico»;

DATO ATTO che l'ARPA, Dipartimento Provinciale di Pordenone, non ha inviato osservazioni;

VISTA la nota del Servizio disciplina smaltimento rifiuti della Direzione centrale dell'Ambiente della Regione protocollo n. ALP.8/46728/40351/PN/ESR/1825 del 2 dicembre 2004, pervenuta il 7 dicembre 2004, assunta al protocollo n. 56992 del 9 dicembre 2004, con la quale si richiedono integrazioni documentali al fine di valutare il Piano di adeguamento in questione;

RILEVATO quindi che nel corso del procedimento, anche in relazione al parere dell'A.S.S. n. 6 e alla richiesta del Servizio disciplina smaltimento rifiuti della Direzione centrale dell'Ambiente della Regione, con nota protocollo n. 59069 del 24 dicembre 2004 sono state chieste integrazioni e chiarimenti progettuali che la Società Cobeton S.p.A. ha trasmesso con nota del 23 marzo 2005, pervenuta il 24 marzo 2005 ed assunta al protocollo n. 15017 del 25 marzo 2005, costituiti da:

Relazione Tecnica - Integrazioni marzo 2005;

RICORDATO inoltre che il Servizio per la Valutazione dell'Impatto ambientale della Regione con nota ALP.11/29387/VIA/V del 27 luglio 2004, ha comunicato che gli adeguamenti al decreto legislativo 36/03 sono esclusi dall'applicazione della procedura di VIA, trovando applicazione l'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 245/Pres. dell'8 luglio 1996;

RICHIAMATA quindi la nota del Settore tutela ambientale di questa Provincia protocollo 16243 del 1 aprile 2005, di richiesta, all'ARPA FVG di Palmanova, della predetta attestazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 245/Pres. dell'8 luglio 1996, per il Piano di adeguamento in argomento;

DATO ATTO che la Conferenza tecnica provinciale ha esaminato il Piano di adeguamento in data 21 aprile 2005 e sulla scorta dell'esame ha rinviato l'emissione del parere per conoscere l'orientamento della Direzione Centrale dell'Ambiente della Regione sulla applicabilità o meno del divieto di cui alla legge regionale 16/2002, stante che la discarica ricade in area regolamentata dalla predetta legge;

RICHIAMATO quindi il quesito del Settore tutela ambientale di questa Provincia, con nota protocollo 21107 del 3 maggio 2005, alla Direzione centrale dell'ambiente della Regione sull'applicazione della legge regionale 16/2002 per il caso di che trattasi;

VISTA la nota del Servizio Geologico della Regione protocollo ALP.6/23285/PN/CAV/V del 13 giugno 2005, con la quale, in ordine al quesito, con particolare riferimento al livello di falda della zona della discarica, rileva che il fondo della stessa intersechi la falda in fase di piena;

VISTA la nota della Direzione centrale dell'ambiente della Regione, protocollo ALP.8/36770/PN/ESR/1825 del 11 ottobre 2005, con la quale, in ordine al quesito, ritiene che: « solo in fase di rinnovo dell'autorizzazione l'Amministrazione provinciale sarà tenuta ad applicare le disposizioni normative previste dall'articolo 50 della legge regionale 16/2002 che prevedono il divieto di realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti nella fascia di 150 metri dagli argini maestri.»;

DATO ATTO che la Conferenza tecnica provinciale ha esaminato il Piano di adeguamento in data 26 gennaio 2006 e sulla scorta dell'esame del progetto, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere innalzato il fondo della discarica tenendo conto delle risultanze dello studio idrogeologico;
2. dovrà essere quantificata la volumetria del I, II, III e IV della discarica in relazione agli adeguamenti imposti;
3. dovrà essere realizzato un pozzo di controllo del percolato su ogni lotto della discarica;
4. dovrà essere presentato un piano di intervento per condizioni straordinarie (dispersione accidentale di rifiuti nell'ambiente, ecc.);
5. dovranno essere individuati e/o realizzati pozzi di monitoraggio della falda, di cui uno a monte e due a valle della discarica, sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico;
6. dovrà essere prevista una stazione di rilevamento dei parametri meteorologici ovvero si dovrà stipulare una convenzione per l'acquisizione dei dati meteo previsti dal decreto legislativo 36/03 con i proprietari di centraline vicine ritenute significative;
7. dovrà essere prevista la ricopertura dei rifiuti pulverolenti o che possono dar luogo ad emanazioni moleste;
8. dovranno essere previsti sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione atti ad impedire la dispersione delle polveri;
9. lo scarico dei rifiuti deve essere attuato in maniera tale da garantire la stabilità della massa e delle strutture collegate;
10. l'accumulo dei rifiuti deve essere attuato in modo da evitare fenomeni di instabilità;
11. la stabilità del fronte dei rifiuti e dell'insieme terreno-fondazione discarica deve essere verificata in corso d'opera, facendo riferimento alla stabilità dei pendii ai sensi del D.M. 11 marzo 1988;
12. dovrà essere indicata la tempistica del recupero dell'area una volta terminati i conferimenti;
13. il materiale costituente la barriera di confinamento dovrà essere corredato di certificato con indicazione del coefficiente di conducibilità idraulica una volta posto in opera;
14. la schermatura lungo l'intero perimetro della discarica dovrà essere intensificata nella prima stagione vegetativa utile, con essenze autoctone e dovrà essere risarcita delle fallanze;
15. la recinzione dovrà essere mantenuta in buono stato di efficienza;
16. sono vietati i trattamenti di diserbo delle superfici con prodotti chimici di sintesi;
17. deve essere esposta cartellonistica a norma di legge;
18. per quanto concerne il comportamento d'assessamento del corpo della discarica dovranno essere rispettate le modalità e le tempistiche di cui alla tabella 2 dell'allegato 2 del decreto legislativo 36/03;
19. dovranno essere monitorate le acque di falda con le frequenze e le analisi previste dal decreto legislativo 36/03;
20. dovranno essere effettuate le analisi sulle acque di percolazione con le frequenze e le analisi previste dal decreto legislativo 36/03;
21. in relazione alle prescrizioni sopra riportate e alle osservazioni dell'Azienda Sanitaria dovranno essere adeguati il progetto della discarica, comprensivo di un adeguato studio idrogeologico, i piani di gestione post-operativa, gestione e controllo, ripristino ambientale e finanziario;
22. l'allestimento di ogni lotto successivo al primo, potrà iniziare quando il lotto in coltivazione avrà raggiunto l'80% della capacità di smaltimento, in considerazione degli esigui smaltimenti effettuati fino ad oggi;
23. nella discarica potranno essere smaltiti i rifiuti di cui alla tabella 1 del D.M. 3 agosto 2005.

RILEVATO che in relazione alle sopraelencate prescrizioni la Società Cobeton S.p.A. dovrà presentare, per la successiva approvazione, un progetto di variante con tutte le modifiche e precisazioni richieste;

DATO ATTO che in sede di conferenza il Comune di Polcenigo dichiara di riservarsi di verificare la necessità di eventuali autorizzazioni di competenza per la realizzazione del 2° , 3° e 4° lotto;

VISTA l'attestazione dell'ARPA Dipartimento di Pordenone, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 0245/96, protocollo 1291/06/SA-PA-12 del 22 marzo 2006, pervenuta a mezzo fax il 22 marzo 2006, che recita: «Sulla base di quanto sopra gli adeguamenti progettuali previsti ed integrati secondo le prescrizioni della Conferenza tecnica della provincia di Pordenone, di cui sopra, si debbono considerare migliorativi della situazione ambientale per cui, limitatamente alle situazioni contemplate dall'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 245/96 questo Dipartimento esprime parere che il progetto «integrato» relativo agli interventi di adeguamento al decreto legislativo 36/2003 della discarica di II categoria, tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in comune di Polcenigo (PN), località Artugna, di proprietà della Ditta Cobeton S.r.l. di Roveredo in Piano, comporta un affettivo miglioramento delle condizioni ambientali.»;

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 5, commi 11 e 12 del D.P.G.R. 01/98, sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 42/2004;

DATO ATTO che ai sensi del D.P.G.R. 01/98, la competenza in materia di approvazione e rilascio delle specifiche autorizzazioni per impianti di smaltimento rifiuti è stata trasferita dalla Regione alle Province;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del legale rappresentante della Società Cobeton S.p.A., attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;

RITENUTO pertanto di procedere alla approvazione del Piano di adeguamento presentato dalla Società Cobeton S.p.A.;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi degli articolo 17 del decreto legislativo n. 36/03 e 27 del decreto legislativo n. 22/97, il Piano di adeguamento nelle premesse descritto, che comprende altresì i piani di cui all'articolo 8, lettera g), h), i), l) e m) del decreto legislativo 36/03, ed è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione (settembre 2003);
- Tavola Unica (settembre 2004);
- Relazione Tecnica - Integrazioni marzo 2005;

2. Di dare atto che il Piano di cui al punto 1 è stato presentato dalla Società Cobeton S.p.A. di Roveredo in Piano, a norma dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2003 ed è relativo alla discarica categoria 2°, tipo A sita in comune di Polcenigo, catastalmente censita al foglio n. 25 mappali nn. 172, 131, 171, 130, 128, 279, 129, 127, 126, 124, 125, 122, 380, 293, 381, 120, 121, 369, 370, 116, 328, 115, 114, 112 e 113, avente una superficie totale di circa 63.940 mq.

3. Di riclassificare ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo. n. 36/03, la discarica di categoria II, tipo A di cui al precedente punto 2, come discarica per rifiuti inerti.

4. Di autorizzare la Società Cobeton S.p.A. ai sensi degli articoli 17 del decreto legislativo n. 36/03 e 27 del decreto legislativo. n. 22/97, all'esecuzione dei lavori previsti nel Piano di adeguamento di cui al precedente punto 1, con le seguenti prescrizioni:

- 1) dovrà essere innalzato il fondo della discarica tenendo conto delle risultanze dello studio idrogeologico;
- 2) dovrà essere quantificata la volumetria del I, II, III e IV della discarica in relazione agli adeguamenti imposti;
- 3) dovrà essere realizzato un pozzo di controllo del percolato su ogni lotto della discarica;

- 4) dovrà essere presentato un piano di intervento per condizioni straordinarie (dispersione accidentale di rifiuti nell'ambiente, ecc.);
- 5) dovranno essere individuati e/o realizzati pozzi di monitoraggio della falda, di cui uno a monte e due a valle della discarica, sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico;
- 6) dovrà essere prevista una stazione di rilevamento dei parametri meteorologici ovvero si dovrà stipulare una convenzione per l'acquisizione dei dati meteo previsti dal decreto legislativo 36/03 con i proprietari di centraline vicine ritenute significative;
- 7) dovrà essere prevista la ricopertura dei rifiuti pulverolenti o che possono dar luogo ad emanazioni moleste;
- 8) dovranno essere previsti sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione atti ad impedire la dispersione delle polveri;
- 9) lo scarico dei rifiuti deve essere attuato in maniera tale da garantire la stabilità della massa e delle strutture collegate;
- 10) l'accumulo dei rifiuti deve essere attuato in modo da evitare fenomeni di instabilità;
- 11) la stabilità del fronte dei rifiuti e dell'insieme terreno-fondazione discarica deve essere verificata in corso d'opera, facendo riferimento alla stabilità dei pendii ai sensi del D.M. 11 marzo 1988;
- 12) dovrà essere indicata la tempistica del recupero dell'area una volta terminati i conferimenti;
- 13) il materiale costituente la barriera di confinamento dovrà essere corredato di certificato con indicazione del coefficiente di conducibilità idraulica una volta posto in opera;
- 14) la schermatura lungo l'intero perimetro della discarica dovrà essere intensificata nella prima stagione vegetativa utile, con essenze autoctone e dovrà essere risarcita delle fallanze;
- 15) la recinzione dovrà essere mantenuta in buono stato di efficienza;
- 16) sono vietati i trattamenti di diserbo delle superfici con prodotti chimici di sintesi;
- 17) deve essere esposta cartellonistica a norma di legge;
- 18) per quanto concerne il comportamento d'assessamento del corpo della discarica dovranno essere rispettate le modalità e le tempistiche di cui alla tabella 2 dell'allegato 2 del decreto legislativo 36/03;
- 19) dovranno essere monitorate le acque di falda con le frequenze e le analisi previste dal decreto legislativo 36/03;
- 20) dovranno essere effettuate le analisi sulle acque di percolazione con le frequenze e le analisi previste dal decreto legislativo 36/03;
- 21) in relazione alle prescrizioni sopra riportate e alle osservazioni dell'Azienda Sanitaria dovranno essere adeguati il progetto della discarica, comprensivo di un adeguato studio idrogeologico, i piani di gestione post-operativa, gestione e controllo, ripristino ambientale e finanziario;
- 22) l'allestimento di ogni lotto successivo al primo, potrà iniziare quando il lotto in coltivazione avrà raggiunto l'80% della capacità di smaltimento, in considerazione degli esigui smaltimenti effettuati fino ad oggi;
- 23) nella discarica potranno essere smaltiti i rifiuti di cui alla tabella 1 del D.M. 3 agosto 2005.

5. Di stabilire che le prescrizioni di cui al precedente punto 4, dovranno essere descritte in appositi elaborati che costituiranno un progetto di variante da presentare entro 90 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento alla Provincia per la successiva valutazione.

6. Di stabilire che in relazione al Piano di adeguamento di cui al punto 1 e alle prescrizioni di cui al punto 4, i termini di inizio e fine lavori saranno stabiliti nel provvedimento di approvazione della variante di cui al precedente punto 5.

7. Di dare atto che l'adeguamento del 1° lotto, la realizzazione e l'esercizio del 2° lotto e dei successivi della discarica, è subordinato al rilascio del provvedimento di approvazione della variante di cui al precedente

punto 5 e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/97 e alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 36/03.

8. Di stabilire che, dopo il 31 dicembre 2006, il proseguimento dell'esercizio del 1° lotto, può avvenire solo per i rifiuti inerti di cui alla Tabella 1 del D.M. 3 agosto 2005, trattati secondo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 36/03, salvo le eventuali proroghe di legge.

9. Di dare atto che le prescrizioni di cui al precedente punto 4, attinenti all'esercizio della discarica saranno contenute nell'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio.

10. Di dare atto che nella discarica in argomento potranno essere ammessi i rifiuti inerti di cui alla Tabella 1 del D.M. 3 agosto 2003, e che gli stessi e le relative quantità e modalità di trattamento verranno indicati nella successiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/97 per l'esercizio della discarica stessa.

11. Fatto salvo l'approvazione della variante di cui al precedente punto 5 e la realizzazione dei monitoraggi derivanti dalle opere di adeguamento, di dare atto che il gestore della discarica ha l'obbligo di presentare, almeno una volta all'anno, alla Provincia di Pordenone una relazione che riporti i tipi ed i quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati, relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa. In particolare la relazione deve contenere almeno gli elementi di cui al comma 5, dell'articolo 13 del decreto legislativo 36/03. Per il controllo delle acque di falda e del liquido raccolto nei pozzi del percolato, dovranno essere eseguite le analisi di cui alla tabella 1, allegato 2 del decreto legislativo 36/03, con le frequenze riportate in tabella 2.

12. Di dare atto che il presente provvedimento viene rilasciato unicamente ai sensi del decreto legislativo 22/97 e s.m.i. e della legge regionale 30/87 e s.m.i. e del decreto legislativo 36/03. La Società dovrà provvedere autonomamente ad acquisire i provvedimenti eventualmente necessari, compresa l'autorizzazione di cui alla legge regionale 35/86 e s.m.i.

13. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 5, commi 11 e 12 del D.P.G.R. 01/98, sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 42/2004.

14. Di dare atto che l'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione, si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o qualora vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.

15. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata la Società Cobeton S.p.A. dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Pordenone e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società Cobeton S.p.A. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo. In tal caso la Provincia di Pordenone potrà rivalersi della costituita garanzia finanziaria per l'esecuzione degli eventuali interventi di recupero ambientale;

16. Di stabilire che la Società Cobeton S.p.A. dovrà tempestivamente comunicare qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.

17. Per quanto non espressamente riportato la Società Cobeton S.p.A. dovrà comunque attenersi a tutte le disposizioni normative che disciplinano la materia in particolare del decreto legislativo n. 36/2003, e relativi allegati, e D.M. 3 agosto 2005 concernente «criteri di assimilabilità dei rifiuti in discarica».

18. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 22/97 e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 36/2003.

19. Di stabilire che il presente provvedimento viene notificato alla Società Cobeton S.p.A. e trasmesso al Comune di Polcenigo, alla Direzione Centrale dell'Ambiente, alla Direzione centrale della pianificazione territoriale, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», all'A.R.P.A. Dipartimento di Pordenone.

20. Di stabilire che il presente provvedimento, corredato dal progetto del piano di adeguamento di cui al punto 1, a norma del decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i

beni ambientali del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali. L'efficacia del provvedimento a norma dell'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/91 e s.m.i., rimane comunque sospeso per il termine di 90 giorni decorrente dall'invio alle Amministrazioni cui compete il potere di annullamento. Sempre che nel frattempo non pervenga un formale atto di consenso da parte degli Organi statali competenti.

21. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 79 del 13 gennaio 2006.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni. ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
dott. Elio De Anna

A.S.P. «OPERA PIA COIANIZ»

TARCENTO

(Udine)

Concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di «Operatore socio sanitario» a tempo indeterminato - cat. Bs - C.C.N.L. Comparto Sanità.

In esecuzione della determinazione del Direttore generale n. 88 dell'11 aprile 2006, ed in conformità al «Regolamento per l'accesso all'impiego dall'esterno» approvato dall'Ente, si rende noto che è indetto un concorso pubblico a n. 6 posti di «Operatore socio sanitario» a tempo indeterminato - cat. Bs - livello retributivo iniziale - C.C.N.L. Comparto Sanità.

Per l'ammissione: requisiti generali di legge.

Titolo di studio: attestato di operatorio socio sanitario.

Scadenza: 30 maggio 2006 ore 12.00.

Il calendario e la sede delle prove saranno pubblicati sul sito internet dell'Ente o comunicati ai candidati.

Il bando integrale è disponibile presso l'Opera Pia Coianiz, Tarcento, Via P. Coianiz n. 8, telefono n. 0432 780735-711; sito internet: www.operapiacoianiz.it - e mail segreteria@operapiacoianiz.it.

Tarcento, 28 aprile 2006

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Sandro Bruno

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • dal 1964 al 31.12.2003 | rivolgersi alla | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - TRIESTE
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383 |
| • dall'1.1.2004 | rivolgersi alla | Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
Tel. 049-938.57.00 |

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	12 mesi
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO. 	

FASCICOLI

• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA			
– Fino a 200 pagine	Euro 2,50	– Da 601 pagine a 800 pagine	Euro 10,00
– Da 201 pagine a 400 pagine	Euro 3,50	– Superiore a 800 pagine	Euro 15,00
– Da 401 pagine a 600 pagine	Euro 5,00		
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.)			Euro 6,00
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO			PREZZO RADDOPPIATO
• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.			

AVVISI ED INSERZIONI

<p>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</p> <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <p>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</p> <p>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</p>	
<p>Euro 6,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 3,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 1,50 I.V.A. inclusa</p>	<p>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.</p>

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.